

XVI legislatura

La politica agricola comune nella prospettiva del 2020

Volume II

79/DN
2 dicembre 2011



servizio affari
internazionali
del Senato

ufficio dei rapporti
con le istituzioni
dell'Unione europea



**Unione
Europea**

Senato della Repubblica
Servizio affari internazionali
Ufficio per i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea

XVI legislatura

La politica agricola comune nella prospettiva del 2020

Volume II

Dossier 79/DN
2 dicembre 2011

*a cura di Luca Briasco
ha collaborato Giuseppe Pascale*

XVI Legislatura
Dossier

Servizio affari internazionali

Direttore -

Consigliere parlamentare anziano
Alessandra Lai

Consigliere parlamentare
Rappresentante permanente del Senato
presso l'Unione Europea
Beatrice Gianani _0032 2 284 2297

Segretario parlamentare
Documentarista
Federico Pommier Vincelli _3542

Segreteria

Fax 06 6706_4336

Simona Petrucci _3666
Adele Scarpelli _4529

Ufficio dei Rapporti con gli Organismi Internazionali
(Assemblee Nato e Ueo) fax 06 6706_4807

Consigliere parlamentare capo ufficio
Alessandra Lai _2969

Segretario parlamentare Documentarista
Elena Di Pancrazio _3882

Coadiutori parlamentari
Monica Delli Priscoli _4707
Nadia Quadrelli _2653
Laura E. Tabladini _3428

Ufficio per le Relazioni Interparlamentari
(Assemblee Consiglio d'Europa, Osce, Ince)
fax 06 6865635

Consigliere parlamentare capo ufficio
Stefano Filippone Thaulero _3652

Segretario parlamentare Documentarista
Giuseppe Trezza _3478

Coadiutori parlamentari
Daniela Farneti _2884
Antonella Usiello _4611

Ufficio dei Rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea

Segreteria _2891
fax 06 6706_3677

Consigliere parlamentare capo ufficio
Roberta d'Addio _2027

Consiglieri
Davide A. Capuano _3477
Raissa Teodori _2405

Segretari parlamentari Documentaristi
Patrizia Borgna _2359
Luca Briasco _3581
Antonella Colmignoli _4986
Viviana Di Felice _3761
Laura Lo Prato _3992

Coadiutori parlamentari
Antonina Celi _4695
Silvia Perrella _2873
Antonia Salera _3414

Unità Operativa Attività di traduzione e interpretariato

fax. 06 6706 4336

Segretario parlamentare
Interprete Coordinatore
Angela Scaramuzzi _3417

Segretari parlamentari Interpreti
Patrizia Mauracher _3397
Claudio Olmeda _3416
Cristina Sabatini _2571

Paola Talevi _2482

INDICE

Volume I

	Pag.	i
NOTA ILLUSTRATIVA		
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune - COM (2011) 625 def.	"	1
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) - COM (2011) 626 def.	"	107
Proposta di regolamento del parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - COM (2011) 627 def.	"	369

Volume II

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune - COM (2011) 628 def.	"	515
Proposta di regolamento del Consiglio recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli	"	649
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013 - COM (2011) 630 def.	"	695
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori - COM (2011) 631 def.	"	741
Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione d'impatto - La politica agricola comune nella prospettiva del 2020 - SEC (2011) 1154 def.	"	783

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio - COM (2010) 672 def.	"	795
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2011 sulla PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio	"	811
Conclusioni della Presidenza sulla Comunicazione della Commissione: La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio - Bruxelles, 17 marzo 2011 (<i>in lingua inglese</i>)	"	833
Consiglio agricoltura e pesca - Lussemburgo, 20 e 21 ottobre 2011 - Comunicato stampa (<i>estratto</i>)	"	839
Scheda informativa ai sensi dell'art. 2 quater della legge n. 11 del 2005 in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui pagamenti diretti post 2013 (Doc. n. 15396/11)	"	843
Scheda informativa ai sensi dell'art. 2 quater della legge n. 11 del 2005 in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) (Doc. n. 15397/11)	"	851
Scheda informativa ai sensi dell'art. 2 quater della legge n. 11 del 2005 in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (Doc. COM (2011) 628/3)	"	855



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 12.10.2011
COM(2011) 628 definitivo

2011/0288 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune

{SEC(2011) 1153}
{SEC(2011) 1154}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La proposta della Commissione relativa al Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il 2014-2020 (proposta di quadro finanziario pluriennale)¹ delinea il quadro di bilancio e i principali orientamenti per la politica agricola comune (PAC). Sulla base di tale proposta la Commissione presenta un pacchetto di regolamenti recanti il quadro legislativo della PAC per il periodo 2014-2020, insieme ad una valutazione di impatto degli scenari alternativi per l'evoluzione di tale politica.

Le presenti proposte di riforma si basano sulla comunicazione "La PAC verso il 2020"² nella quale si illustravano le grandi opzioni strategiche suscettibili di dare una risposta alle sfide future per l'agricoltura e le zone rurali e conseguire gli obiettivi precipui della PAC, ossia: 1) una produzione alimentare sostenibile, 2) una gestione sostenibile delle risorse naturali e un'azione per il clima e 3) uno sviluppo equilibrato del territorio. Gli orientamenti di riforma contenuti nella comunicazione godono oggi di un ampio sostegno, scaturito sia dal dibattito interistituzionale³ che dalla consultazione delle parti interessate realizzata nell'ambito della valutazione d'impatto.

Un tratto comune scaturito durante questo processo è la necessità di promuovere l'efficienza delle risorse per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dell'agricoltura e delle zone rurali dell'UE in linea con la strategia Europa 2020, mantenendo la struttura della PAC ancorata a due pilastri che fanno uso di strumenti complementari per perseguire gli stessi obiettivi. Il primo pilastro comprende i pagamenti diretti e le misure di mercato, che offrono un sostegno annuo di base al reddito degli agricoltori dell'UE e un sostegno in caso di particolari turbative del mercato, mentre il secondo pilastro comprende lo sviluppo rurale, nell'ambito del quale gli Stati membri possono elaborare e cofinanziare programmi pluriennali all'interno di un quadro comune⁴.

Attraverso le varie riforme realizzate, la PAC è riuscita a orientare maggiormente l'attività agricola al mercato sostenendo nel contempo il reddito dei produttori, a conglobare maggiormente gli aspetti ambientali e a rafforzare il sostegno allo sviluppo rurale in quanto politica integrata a favore dello sviluppo delle zone rurali in tutta l'Unione. Tuttavia, dal medesimo processo di riforma sono scaturite, da un lato, l'esigenza di una migliore ripartizione del sostegno tra gli Stati membri e al loro interno e, dall'altro, la richiesta di misure più mirate per far fronte alle sfide ambientali e a un'accresciuta volatilità del mercato.

¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Un bilancio per la strategia Europa 2020*, COM(2011) 500 definitivo del 29.6.2011.

² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *"La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio"*, COM(2010) 672 definitivo del 18.11.2010.

³ Cfr. in particolare la risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2011, 2011/2015(INI), e le conclusioni della presidenza del 18 marzo 2011.

⁴ L'attuale quadro legislativo comprende i regolamenti del Consiglio (CE) n. 73/2009 (pagamenti diretti), (CE) n. 1234/2007 (strumenti di mercato), (CE) n. 1698/2005 (sviluppo rurale) e (CE) n. 1290/2005 (finanziamento).

In passato le riforme, che rispondevano principalmente a spinte endogene, dagli enormi accumuli di eccedenze alle emergenze in fatto di sicurezza alimentare, sono state adottate nell'interesse dell'UE sia sul fronte interno che internazionale. Oggi, invece, la maggior parte delle problematiche è dettata da fattori esterni all'agricoltura e richiede quindi una risposta politica più ampia.

Secondo le previsioni, la pressione sui redditi agricoli proseguirà: gli agricoltori affrontano infatti rischi maggiori, la produttività rallenta e il margine si riduce a causa dell'aumento dei prezzi dei mezzi di produzione. Il sostegno al reddito deve quindi essere mantenuto e occorre rafforzare gli strumenti che permettono una migliore gestione dei rischi e una reazione più adeguata in situazioni di emergenza. Un'agricoltura forte è vitale anche per l'intero comparto agroindustriale dell'Unione e per la sicurezza alimentare globale.

Nel contempo, è necessario che l'agricoltura e le zone rurali si adoperino con impegno ancora maggiore per conseguire le mete ambiziose a livello di clima, energia e strategia per la biodiversità, contemplate dall'agenda Europa 2020. La gestione del territorio è affidata principalmente agli agricoltori e ai silvicoltori: per questo sarà necessario concedere loro un sostegno per incitarli ad adottare e a conservare sistemi e pratiche di coltivazione particolarmente indicati per conseguire obiettivi ambientali e climatici, che costituiscono un tipo di servizio pubblico di cui i prezzi di mercato non tengono affatto conto. Sarà anche fondamentale sfruttare al meglio il variegato potenziale delle zone rurali, così da contribuire ad una crescita inclusiva e a una maggiore coesione.

La PAC del futuro non si limiterà quindi ad essere una politica che provvede per una parte piccola, per quanto essenziale, dell'economia dell'Unione, ma sarà anche una politica di importanza strategica per la sicurezza alimentare, l'ambiente e l'equilibrio del territorio. Proprio in questo consiste il valore aggiunto unionale di una politica veramente comune, che fa un uso il più efficiente possibile delle limitate risorse di bilancio per mantenere un'agricoltura sostenibile in tutto il territorio dell'Unione, affrontando importanti aspetti di portata transfrontaliera come i cambiamenti climatici e rafforzando la solidarietà tra gli Stati membri, pur con la necessaria flessibilità di attuazione per tener conto delle esigenze locali.

Nella proposta di quadro finanziario pluriennale si prevede di conservare l'attuale struttura a due pilastri della PAC, con una dotazione finanziaria per ciascun pilastro invariata, in termini nominali, ai livelli del 2013 e fermamente orientata al conseguimento di risultati nell'ambito delle principali priorità perseguite dall'Unione. I pagamenti diretti saranno destinati a promuovere la sostenibilità della produzione, mediante l'allocazione del 30% della dotazione finanziaria a misure obbligatorie a favore del clima e dell'ambiente. È prevista una convergenza progressiva dei livelli dei pagamenti e una limitazione progressiva dei pagamenti concessi ai grandi beneficiari. Lo sviluppo rurale dovrebbe essere inserito in un quadro strategico comune insieme agli altri fondi dell'UE a gestione concorrente, nell'ambito di un approccio maggiormente orientato ai risultati e subordinato al rispetto di condizioni stabilite *ex ante* e rese più chiare. Infine, per quanto riguarda le misure di mercato, il finanziamento della PAC dovrà essere rafforzato attraverso due strumenti al di fuori del quadro finanziario pluriennale: 1) una riserva di emergenza per far fronte alle situazioni di crisi e 2) l'ampliamento della portata del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Su questa base, i seguenti regolamenti recano gli elementi fondanti del quadro legislativo della PAC per il periodo 2014-2020:

- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (regolamento "pagamenti diretti");
- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento "OCM unica");
- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (regolamento "sviluppo rurale");
- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (regolamento orizzontale);
- proposta di regolamento del Consiglio recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
- proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013;
- proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori.

Il regolamento sullo sviluppo rurale si basa sulla proposta presentata dalla Commissione il 6 ottobre 2011, recante norme comuni per tutti i fondi che operano all'interno di un quadro strategico comune⁵. Seguirà un regolamento sul programma a favore degli indigenti, il cui finanziamento rientra ora in un'altra rubrica del QFP.

Sono inoltre in preparazione nuove norme sulla pubblicazione di informazioni sui beneficiari, tenendo conto delle obiezioni sollevate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, per cercare il modo più consono di conciliare il diritto dei beneficiari alla protezione dei dati personali col principio della trasparenza.

⁵ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006, COM(2011) 615 del 6.10.2011.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Sulla scorta della valutazione dell'attuale quadro politico e dell'analisi delle sfide e delle esigenze future, la valutazione di impatto esamina e mette a confronto l'impatto di tre scenari alternativi. Questo è il frutto di un lungo processo iniziato nell'aprile del 2010 e guidato da un gruppo interservizi che ha condotto un'approfondita analisi quantitativa e qualitativa, comprensiva di uno scenario di riferimento sotto forma di proiezioni a medio termine relative ai mercati agricoli e al reddito fino al 2020 e recante una modellazione dell'impatto dei diversi scenari sull'economia del settore.

I tre scenari sviluppati nella valutazione d'impatto sono: 1) uno scenario di aggiustamento che mantiene invariato l'attuale quadro politico affrontandone le lacune più evidenti, come la ripartizione degli aiuti diretti; 2) uno scenario di integrazione, che comporta importanti cambiamenti strategici sotto forma di un rafforzamento dei pagamenti diretti, resi più mirati e più "verdi", di un maggiore orientamento strategico della politica di sviluppo rurale, più strettamente coordinata con le altre politiche dell'UE, e sotto forma di un ampliamento della base giuridica che permette di estendere la portata della cooperazione tra i produttori; 3) uno scenario di riorientamento, nel quale la politica viene focalizzata esclusivamente sull'ambiente e che prevede la progressiva eliminazione dei pagamenti diretti. Quest'ultimo scenario poggia sull'ipotesi che la capacità produttiva può essere mantenuta senza bisogno di sostegno e che le esigenze socioeconomiche delle zone rurali possono essere soddisfatte attraverso altre politiche.

Nel contesto della crisi economica e della pressione cui sono sottoposte le finanze pubbliche – problemi a cui l'Unione ha dato una risposta con la strategia Europa 2020 e la proposta di quadro finanziario pluriennale – i tre scenari sopra descritti si differenziano per il peso che attribuiscono a ciascuno dei tre obiettivi strategici della futura PAC, la quale mira ad un'agricoltura più competitiva e sostenibile condotta in zone rurali vivaci. Per un maggiore coordinamento con la strategia Europa 2020, soprattutto in termini di efficienza delle risorse, sarà sempre più importante migliorare la produttività dell'agricoltura attraverso la ricerca, il trasferimento di conoscenze e la promozione della cooperazione e dell'innovazione (anche attraverso un partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura). Anche se la politica agricola dell'Unione è uscita ormai da un contesto distorsivo degli scambi, ci si aspetta che il settore subirà pressioni supplementari connesse a un'ulteriore liberalizzazione, in particolare nell'ambito dell'agenda di Doha o degli accordi di libero scambio con i paesi del Mercosur.

I tre scenari sopra descritti sono stati elaborati tenendo conto delle preferenze scaturite dalla consultazione condotta nell'ambito della valutazione d'impatto. Le parti interessate erano state invitate a trasmettere contributi tra il 23 novembre 2010 e il 25 gennaio 2011 e quindi è stato organizzato un comitato consultivo il 12 gennaio 2011. Passiamo a riepilogare i punti principali emersi⁶:

- si constata un ampio consenso tra le parti interessate sulla necessità di una PAC forte, basata su una struttura a due pilastri per affrontare le sfide della sicurezza alimentare, di una gestione sostenibile delle risorse naturali e dello sviluppo territoriale;

⁶ V. allegato 9 della valutazione di impatto per una sintesi dei 517 contributi pervenuti.

- la maggior parte dei partecipanti sostiene che la PAC debba contribuire a stabilizzare i mercati e i prezzi;
- le opinioni delle parti interessate divergono sull'orientamento del sostegno (in particolare sulla redistribuzione degli aiuti diretti e sul livellamento dei pagamenti);
- c'è accordo sul ruolo decisivo di entrambi i pilastri nel rafforzare l'azione per il clima e migliorare le prestazioni ambientali a vantaggio dell'intera società dell'Unione. Mentre molti agricoltori ritengono che questo già avvenga oggi, il pubblico più ampio è del parere che i pagamenti del primo pilastro possano essere usati con maggiore efficacia;
- gli autori delle risposte desiderano che lo sviluppo e la crescita futuri coinvolgano tutte le zone dell'Unione, comprese le zone svantaggiate;
- molte risposte sottolineano l'interconnessione della PAC con altre politiche come l'ambiente, la salute, la politica commerciale e lo sviluppo;
- i possibili modi indicati per allineare la PAC alla strategia Europa 2020 sono l'innovazione, lo sviluppo di imprese competitive e la prestazione di servizi pubblici ai cittadini dell'Unione.

La valutazione d'impatto ha quindi messo a confronto i tre scenari alternativi.

Lo scenario di riorientamento permetterebbe di accelerare l'adeguamento strutturale del settore agricolo trasferendo la produzione verso le zone più efficienti sotto il profilo dei costi e verso i settori più redditizi. Aumentando notevolmente i finanziamenti a favore dell'ambiente, aumenterebbero però anche i rischi per il settore data la limitatezza del margine di intervento sul mercato. Inoltre i costi sociali e ambientali sarebbero ingenti, perché le zone meno competitive subirebbero, oltre a notevoli perdite di reddito, anche gli effetti del degrado ambientale perché verrebbe a mancare l'effetto leva dei pagamenti diretti abbinati ai requisiti di condizionalità.

All'altro estremo, lo scenario di aggiustamento permetterebbe più degli altri di proseguire la politica attuale con miglioramenti limitati, ma concreti, sia sul piano della competitività dell'agricoltura che delle prestazioni ambientali. Restano tuttavia seri dubbi sull'idoneità di questo scenario ad affrontare le future sfide decisive del clima e dell'ambiente, che sono anche alla base della sostenibilità a lungo termine dell'agricoltura.

Lo scenario d'integrazione apre nuove possibilità per pagamenti diretti più mirati e più verdi. L'analisi dimostra che l'inverdimento è possibile a costi ragionevoli per gli agricoltori, anche se non è possibile evitare un minimo di oneri amministrativi. Analogamente è possibile dare nuovo slancio allo sviluppo rurale, a condizione che le regioni e gli Stati membri usino efficacemente le nuove possibilità e che il quadro strategico comune con gli altri fondi dell'UE non elimini le sinergie col primo pilastro e non indebolisca i punti forti che caratterizzano lo sviluppo rurale. Se si raggiunge il giusto equilibrio, questo sarebbe lo scenario più idoneo per raggiungere la sostenibilità dell'agricoltura e delle zone rurali a lungo termine.

Su questa base la valutazione d'impatto conclude che lo scenario d'integrazione è il più equilibrato e permette di allineare progressivamente la PAC agli obiettivi strategici dell'UE; tale equilibrio si raggiunge anche con l'attuazione dei vari elementi contenuti nelle proposte

legislative. Sarà essenziale anche sviluppare un quadro di valutazione per misurare le prestazioni della PAC, fissando un insieme comune di indicatori legati agli obiettivi.

Anche la semplificazione è stata un elemento fondamentale che ha ispirato l'intero processo: occorre rafforzarla in vari modi, ad esempio razionalizzando la condizionalità e gli strumenti di mercato oppure rielaborando il regime per i piccoli agricoltori. Inoltre, l'inverdimento dei pagamenti diretti va concepito in modo da minimizzare gli oneri amministrativi, come i costi dei controlli.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Si propone di mantenere l'attuale struttura della PAC a due pilastri con misure obbligatorie annuali di applicazione generale per il primo pilastro, integrate da misure facoltative più rispondenti alle specificità nazionali e regionali nell'ambito di una programmazione pluriennale del secondo pilastro. La nuova architettura dei pagamenti diretti mira tuttavia a sfruttare meglio le sinergie con il secondo pilastro, il quale a sua volta viene fatto rientrare in un quadro strategico comune ai fini di un maggiore coordinamento con gli altri fondi dell'UE a gestione concorrente.

Su questa base, è mantenuta anche la struttura attuale imperniata su quattro strumenti giuridici di base, ma con un'estensione della portata del regolamento finanziario in modo da raggruppare le disposizioni comuni nel cosiddetto nuovo regolamento orizzontale.

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà. La PAC è veramente una politica comune: è un settore a competenza condivisa tra l'Unione e gli Stati membri che viene gestito a livello unionale allo scopo di mantenere in vita un'agricoltura sostenibile e differenziata in tutto il territorio dell'Unione, affrontando aspetti importanti di portata transfrontaliera, come i cambiamenti climatici, e rafforzando la solidarietà tra gli Stati membri. Data l'importanza delle sfide future in termini di sicurezza alimentare, ambiente ed equilibrio del territorio, la PAC rimane una politica di importanza strategica in grado di dare la risposta più efficace alle sfide politiche e di garantire l'uso più efficiente delle risorse di bilancio. Si propone inoltre di mantenere l'attuale struttura degli strumenti ripartita tra due pilastri, che offre una maggiore flessibilità agli Stati membri per ritagliarsi le soluzioni meglio rispondenti alle specificità locali e per cofinanziare il secondo pilastro. Il nuovo partenariato europeo per l'innovazione e lo strumentario per la gestione dei rischi rientrano anch'essi nel secondo pilastro. Nello stesso tempo la politica sarà maggiormente allineata alla strategia Europa 2020 (insieme ad un quadro comune con gli altri fondi dell'Unione) e subirà una serie di miglioramenti e di semplificazioni. Infine, l'analisi della valutazione d'impatto dimostra chiaramente quali sarebbero i costi dell'inazione, in termini di ripercussioni economiche, ambientali e sociali negative.

Oltre alle disposizioni finanziarie, il regolamento orizzontale riunisce al suo interno norme che pertengono a tutti gli strumenti, come disposizioni sulla condizionalità, sui controlli e sulle sanzioni. Ora il regolamento disciplina quindi il finanziamento, il sistema di consulenza aziendale, i sistemi di gestione e di controllo, la condizionalità e la liquidazione dei conti.

Lo scopo è adattare le norme in materia di finanziamento in base all'esperienza maturata sino ad oggi, nonché semplificare e rafforzare la condizionalità e consolidare il sistema di consulenza aziendale.

Per quanto riguarda in particolare la condizionalità, le disposizioni in vigore sono state rivedute nell'ottica della semplificazione, del rafforzamento delle misure di lotta ai cambiamenti climatici nell'ambito delle buone condizioni agricole e ambientali (BCAA) e allo scopo di garantire la coerenza con le disposizioni in materia di inverdimento e più in generale con le misure ambientali offerte dallo sviluppo rurale.

Infine, il regolamento getta le basi di un quadro comune di monitoraggio e di valutazione destinato a misurare le prestazioni della PAC nel prossimo periodo.

Il regolamento comprende vari fattori di semplificazione: innanzitutto raggruppa tutte le norme in materia di condizionalità in un unico atto legislativo, rendendole più leggibili.

Inoltre, prevede la riduzione del numero degli organismi pagatori e rafforza il ruolo dell'organismo di coordinamento. In questo modo il sistema sarà più trasparente e meno oneroso sia per le amministrazioni nazionali che per i servizi della Commissione. Ci sarà bisogno di un numero minore di riconoscimenti e di dichiarazioni di affidabilità a livello degli Stati membri e, a livello della Commissione, sarà possibile ridurre il numero di audit.

Si procederà per quanto possibile ad un allineamento dei due pilastri della PAC sotto il profilo della gestione e dei controlli, in modo da garantire la certezza del diritto e l'armonizzazione delle procedure. Il regolamento prevede inoltre di autorizzare la Commissione a ridurre il numero di controlli in loco negli Stati membri in cui i sistemi di controllo funzionano correttamente e i tassi di errore sono contenuti. Questo permetterà di ridurre gli adempimenti amministrativi sia per gli agricoltori che per le amministrazioni nazionali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Secondo la proposta di QFP, una parte consistente del bilancio dell'Unione continua ad essere destinata all'agricoltura, che rappresenta una politica comune di importanza strategica. Per questo si propone che nel periodo 2014-2020 la PAC si concentri sulle sue attività precipe, attraverso l'allocazione di 317,2 miliardi di euro al primo pilastro e di 101,2 miliardi di euro al secondo pilastro (a prezzi correnti).

Il finanziamento del primo e del secondo pilastro è completato da un finanziamento supplementare di 17,1 miliardi di euro così composto: 5,1 miliardi per la ricerca e l'innovazione, 2,5 miliardi per la sicurezza alimentare e 2,8 miliardi per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, previsti in altre rubriche del QFP, più 3,9 miliardi accantonati in una nuova riserva per le crisi nel settore agricolo e fino a 2,8 miliardi nel Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, non facente parte del QFP, il che porta il bilancio totale della PAC a 435,6 miliardi di euro per il periodo 2014-2020.

Per quanto riguarda la ripartizione del sostegno tra gli Stati membri, si propone che per tutti gli Stati membri in cui i pagamenti diretti sono inferiori al 90% della media dell'UE sia ripianato un terzo di tale differenza. I massimali nazionali indicati nel regolamento sui pagamenti diretti sono calcolati su questa base.

La ripartizione del sostegno allo sviluppo rurale si basa su criteri oggettivi legati agli obiettivi strategici tenendo conto della ripartizione attuale. Le regioni meno sviluppate, come pure certe misure quali il trasferimento di conoscenze, le associazioni di produttori, la cooperazione e LEADER, continueranno come oggi a beneficiare di tassi di cofinanziamento più elevati.

Gli storni da un pilastro all'altro sono resi più flessibili (fino al 5% dei pagamenti diretti): dal primo al secondo pilastro per consentire agli Stati membri di rafforzare la politica di sviluppo rurale e dal secondo al primo pilastro per gli Stati membri il cui livello dei pagamenti diretti rimane inferiore al 90% della media dell'UE.

I dati particolareggiati sull'incidenza finanziaria delle proposte di riforma della PAC figurano nella scheda finanziaria che accompagna le proposte.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea⁷,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁸,

sentito il garante europeo della protezione dei dati⁹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, "La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio"¹⁰ espone le future sfide, gli obiettivi e gli orientamenti della politica agricola comune (PAC) dopo il 2013. Alla luce del dibattito su tale comunicazione, la PAC dovrebbe essere riformata a partire dal 1° gennaio 2014. La riforma dovrà riguardare tutti i principali strumenti della PAC, compreso il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune¹¹, quale modificato dal regolamento (UE) n. del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2010)...(*allineamento Lisbona*)]¹². Dell'esperienza maturata con l'attuazione di tale regolamento emerge che occorre adattare alcuni elementi del meccanismo di finanziamento e di monitoraggio. Vista la portata della riforma, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1290/2005 e sostituirlo con un nuovo regolamento. Per quanto possibile è opportuno che la riforma armonizzi, razionalizzi e semplifichi le disposizioni.

⁷ GU C [...] del [...], pag.

⁸ GU C [...] del [...], pag.

⁹ GU C [...] del [...], pag.

¹⁰ COM(2010) 672 definitivo, del 18.11.2010.

¹¹ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

¹² GU L [...] del [...], pag. [...].

- (2) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri in considerazione delle sue interconnessioni con gli altri strumenti della PAC e delle limitate risorse finanziarie di cui dispongono gli Stati membri nell'Unione allargata, e possono dunque essere conseguiti meglio a livello unionale attraverso la garanzia di un finanziamento pluriennale concesso dall'Unione e focalizzandosi sulle sue priorità, l'Unione può adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. In conformità al principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dei suddetti obiettivi.
- (3) Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento, il contenuto del sistema di consulenza aziendale, le misure da finanziare mediante il bilancio dell'Unione nell'ambito dell'intervento pubblico e il valore da attribuire alle operazioni relative all'intervento pubblico, le riduzioni e la sospensione dei rimborsi agli Stati membri, la compensazione tra le spese e le entrate nell'ambito dei Fondi, il recupero dei crediti, le sanzioni da applicare ai beneficiari in caso di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, le norme sulle cauzioni, le norme sul funzionamento del sistema integrato di gestione e di controllo, le misure escluse dal controllo delle operazioni, le sanzioni da applicare nell'ambito della condizionalità, le disposizioni sul mantenimento dei pascoli permanenti, le disposizioni sul fatto generatore e sul tasso di cambio che devono utilizzare gli Stati membri che non utilizzano l'euro e il contenuto del quadro comune di valutazione delle misure adottate nell'ambito della PAC. È particolarmente importante che la Commissione, nel corso del suo lavoro preparatorio, svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. Quando elabora e redige atti delegati la Commissione è tenuta a procedere alla trasmissione simultanea, tempestiva ed appropriata dei relativi documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (4) La politica agricola comune comporta una serie di misure, tra cui misure attinenti allo sviluppo rurale, di cui occorre garantire il finanziamento per contribuire al conseguimento degli obiettivi della PAC. Trattandosi di misure che, pur presentando alcune similitudini sono comunque diverse per molti aspetti, è opportuno assoggettare il loro finanziamento ad un unico insieme di disposizioni che autorizzi, se necessario, trattamenti differenziati. Il regolamento (CE) n. 1290/2005 ha istituito due Fondi agricoli europei: il Fondo europeo agricolo di garanzia (di seguito "FEAGA") e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (di seguito "FEASR"). È opportuno mantenere questi due Fondi.
- (5) È opportuno che il regolamento (UE) n. [FR]/xxx del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione¹³ e le disposizioni adottate a norma del medesimo si applichino alle misure previste dal presente regolamento. In particolare, il regolamento [FR] stabilisce disposizioni connesse alla gestione concorrente con gli Stati membri, basata sui principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione, nonché

¹³ GUL [...] del [...], pag. [...].

disposizioni sul funzionamento degli organismi accreditati e i principi di bilancio: occorre rispettare tali disposizioni nel quadro del presente regolamento.

- (6) È necessario che le spese della PAC, comprese quelle per lo sviluppo rurale, siano finanziate dal bilancio dell'Unione attraverso entrambi i Fondi, o direttamente, o in gestione concorrente con gli Stati membri. Occorre precisare i tipi di misure che possono essere finanziate a titolo dei suddetti Fondi.
- (7) È opportuno prevedere disposizioni per il riconoscimento degli organismi pagatori da parte degli Stati membri, per l'attuazione di procedure che permettano di ottenere le necessarie dichiarazioni di affidabilità e la certificazione dei sistemi di gestione e di controllo nonché la certificazione dei conti annuali ad opera di organismi indipendenti. Inoltre, per garantire la trasparenza dei controlli nazionali, con particolare riferimento ai procedimenti di autorizzazione, convalida e pagamento, per ridurre gli audit e gli adempimenti amministrativi a carico dei servizi della Commissione e degli Stati membri nei casi in cui sia richiesto il riconoscimento di ogni singolo organismo pagatore, è opportuno limitare il numero di autorità e organismi cui sono delegate tali competenze, tenendo conto dell'ordinamento costituzionale di ogni Stato membro.
- (8) È necessario che gli Stati membri che riconoscono più di un organismo pagatore designino un organismo di coordinamento unico, con il compito di garantire la coerenza nella gestione dei fondi, di fungere da collegamento tra la Commissione e gli organismi pagatori riconosciuti e di provvedere alla rapida comunicazione delle informazioni richieste dalla Commissione sulle attività dei vari organismi pagatori. Occorre affidare all'organismo di coordinamento anche il compito di garantire che siano adottate misure correttive e che la Commissione sia tenuta informata del seguito dato, oltre che il compito di garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni e delle norme comuni.
- (9) Solo gli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri offrono garanzie ragionevoli quanto all'effettiva realizzazione dei necessari controlli prima dell'erogazione degli aiuti dell'Unione ai beneficiari. Occorre quindi prevedere espressamente che possono essere rimborsate dal bilancio dell'Unione solo le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti.
- (10) Per permettere ai beneficiari di conoscere compiutamente il nesso esistente tra le pratiche agricole e la gestione delle aziende, da un lato, e le norme riguardanti l'ambiente, il cambiamento climatico, le buone condizioni agronomiche dei terreni, la sicurezza alimentare, la salute pubblica, la salute animale, la salute delle piante e il benessere degli animali, dall'altro, è necessario che gli Stati membri istituiscano un sistema di consulenza aziendale completo per orientare i beneficiari. Tale sistema di consulenza aziendale lascia assolutamente impregiudicato l'obbligo e le responsabilità dei beneficiari di rispettare tali norme. Gli Stati membri sono tenuti anche a garantire una netta separazione tra le attività di consulenza e le attività di controllo.
- (11) Il sistema di consulenza aziendale dovrebbe comprendere come minimo gli obblighi e le norme che rientrano nel campo di applicazione della condizionalità. Tale sistema dovrebbe comprendere anche le condizioni da rispettare per l'ottenimento dei pagamenti diretti riguardanti le pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente, nonché il mantenimento della superficie agricola, previste dal regolamento (UE) n. PD/xxx... del Parlamento europeo e del Consiglio, del xxx, recante norme sui

pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune ¹⁴. Infine, il sistema di consulenza aziendale dovrebbe contemplare determinati elementi connessi alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alla biodiversità, alla protezione delle acque, alla notifica delle malattie degli animali e delle piante e all'innovazione, nonché allo sviluppo sostenibile dell'attività economica delle piccole aziende agricole.

- (12) È opportuno che l'adesione dei beneficiari al sistema di consulenza aziendale sia facoltativa. L'adesione al sistema deve essere aperta a tutti i beneficiari, anche a quelli che non ricevono alcun sostegno nell'ambito della PAC, ferma restando la possibilità per gli Stati membri di stabilire criteri di priorità. Data la natura del sistema, è opportuno che sia garantita la riservatezza delle informazioni ottenute nell'esercizio dell'attività di consulenza, tranne in caso di grave violazione del diritto unionale o nazionale. Per garantire l'efficacia del sistema è necessario che i consulenti siano in possesso di adeguate qualifiche e ricevano regolarmente un'adeguata formazione.
- (13) Occorre che la Commissione metta a disposizione degli Stati membri gli stanziamenti necessari a coprire le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti a titolo del FEAGA, sotto forma di rimborso in base alla contabilizzazione delle spese sostenute da tali organismi. Fino all'ottenimento dei rimborsi sotto forma di pagamenti mensili, occorre che gli Stati membri mobilitino i fondi necessari in funzione del fabbisogno dei rispettivi organismi pagatori riconosciuti. È opportuno che le spese amministrative e per il personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari per l'attuazione della PAC siano a loro carico.
- (14) Il ricorso al sistema agrometeorologico e l'acquisizione e il perfezionamento di immagini satellitari ha lo scopo di offrire alla Commissione gli strumenti per gestire i mercati agricoli e facilitare il monitoraggio e il controllo delle spese agricole.
- (15) Nell'ambito del rispetto della disciplina di bilancio è necessario definire il massimale annuo per le spese finanziate dal FEAGA tenendo conto dei massimali fissati per tale Fondo nell'ambito del quadro finanziario pluriennale di cui al regolamento (UE) n. xxx/xxx del Consiglio, del [...], che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020¹⁵ [QFP].
- (16) La disciplina di bilancio impone altresì che il massimale annuo delle spese finanziate dal FEAGA sia rispettato in ogni momento e in ogni fase della procedura di bilancio e dell'esecuzione del bilancio. A tal fine è necessario che il massimale nazionale per i pagamenti diretti fissato per Stato membro dal regolamento (UE) n. xxx/xxx [PD] sia considerato un massimale finanziario per i pagamenti diretti dello Stato membro interessato e che i rimborsi di tali pagamenti non superino detto massimale. La disciplina di bilancio impone inoltre che tutti gli atti proposti dalla Commissione o adottati dal legislatore o dalla Commissione nel quadro della PAC e finanziati dal bilancio del FEAGA rispettino il massimale annuale delle spese finanziate dallo stesso Fondo.

¹⁴ GUL [...] del [...], pag. [...].

¹⁵ GUL [...] del [...], pag. [...].

- (17) Per garantire che gli importi da finanziare nell'ambito della PAC rispettino i suddetti massimali annui, è opportuno mantenere il meccanismo finanziario previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003¹⁶, il quale permette di adattare il livello del sostegno diretto. Nello stesso contesto occorre autorizzare la Commissione a fissare gli adattamenti necessari qualora essi non siano stati fissati dal Consiglio anteriormente al 30 giugno dell'anno civile al quale si applicano.
- (18) Le misure adottate per stabilire la partecipazione finanziaria del FEAGA e del FEASR, relative al calcolo dei massimali finanziari, non hanno alcuna incidenza sulle competenze dell'autorità di bilancio designata dal trattato. È quindi necessario che tali misure si basino sugli importi di riferimento fissati in conformità dell'Accordo interistituzionale del [...] tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria¹⁷ e del regolamento (CE) n. xxx/xxx [QFP].
- (19) La disciplina di bilancio implica inoltre l'esame costante della situazione finanziaria a medio termine. Per questo, all'atto della presentazione del progetto di bilancio di un dato anno, è necessario che la Commissione presenti le proprie previsioni e analisi al Parlamento europeo e al Consiglio e proponga, se del caso, misure appropriate al legislatore. È inoltre opportuno che la Commissione si avvalga pienamente e in qualsiasi momento delle sue competenze di gestione per garantire il rispetto del massimale annuo e proponga, se necessario, al Parlamento europeo e al Consiglio, oppure al Consiglio, misure appropriate per risanare la situazione finanziaria. Se al termine di un esercizio finanziario le domande di rimborso presentate dagli Stati membri non permettono di rispettare il massimale annuo, è opportuno dare alla Commissione la possibilità di prendere provvedimenti per garantire, da un lato, la ripartizione provvisoria del bilancio disponibile tra gli Stati membri in proporzione alle domande di rimborso pendenti e, dall'altro, il rispetto del massimale fissato per tale anno. È opportuno che i pagamenti dell'anno considerato siano imputati all'esercizio finanziario successivo e che sia fissato definitivamente l'importo totale del finanziamento unionale per Stato membro, nonché una compensazione tra Stati membri in modo da poter rispettare l'importo fissato.
- (20) Al momento dell'esecuzione del bilancio, è opportuno che la Commissione ponga in essere un sistema mensile di allarme e di sorveglianza delle spese agricole, che le consenta di reagire il più rapidamente possibile in caso di rischio di superamento del massimale annuo, di adottare le misure appropriate nel quadro delle competenze di gestione che le incombono e, qualora tali misure risultino insufficienti, di proporre altre misure. È opportuno che la Commissione trasmetta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione periodica che raffronti l'andamento delle spese sostenute con le stime delle spese fino alla data della relazione e valuti la prevedibile esecuzione per il resto dell'esercizio finanziario.

¹⁶ GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

¹⁷ GU L [...] del [...], pag. [...].

- (21) È necessario che il tasso di cambio utilizzato dalla Commissione nell'elaborazione dei documenti finanziari rifletta le ultime informazioni disponibili, tenendo conto del periodo che intercorre tra l'elaborazione dei documenti e la loro trasmissione.
- (22) Il regolamento (UE) n. CR/xxx del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006¹⁸, prevede disposizioni applicabili al sostegno finanziario concesso dai Fondi ivi contemplati, compreso il FEASR. Tali disposizioni comprendono anche alcune norme sull'ammissibilità delle spese, sulla gestione finanziaria e sui sistemi di gestione e di controllo. Per quanto riguarda la gestione finanziaria del FEASR, ai fini della chiarezza del diritto e della coerenza tra i Fondi agricoli, è opportuno fare riferimento alle pertinenti disposizioni relative agli impegni di bilancio, ai termini di pagamento e al disimpegno di cui al regolamento (UE) n. CR/xxx.
- (23) Il finanziamento dei programmi di sviluppo rurale forma oggetto di una partecipazione finanziaria del bilancio dell'Unione in base ad impegni per frazioni annue. È opportuno che gli Stati membri possano usare gli stanziamenti del bilancio dell'Unione non appena ha inizio l'attuazione dei loro programmi. Occorre quindi predisporre un sistema di prefinanziamento destinato a garantire un flusso regolare di fondi, che permetta l'adeguata esecuzione dei pagamenti ai beneficiari, e fissare i limiti di una tale misura.
- (24) Oltre al prefinanziamento è opportuno operare una distinzione tra i pagamenti effettuati dalla Commissione agli organismi pagatori riconosciuti. Occorre fissare i pagamenti intermedi, il pagamento del saldo e le modalità del loro versamento. La regola del disimpegno automatico dovrebbe contribuire ad accelerare l'attuazione dei programmi e alla sana gestione finanziaria.
- (25) È opportuno che l'aiuto dell'Unione sia versato per tempo ai beneficiari in modo da permettere loro di utilizzarlo efficacemente. La mancata osservanza, da parte degli Stati membri, dei termini di pagamento previsti dalla normativa dell'Unione rischia di creare gravi problemi ai beneficiari e di mettere a repentaglio il principio dell'annualità del bilancio unionale. Andrebbero quindi escluse dal finanziamento concesso dall'Unione le spese sostenute senza rispettare i termini di pagamento. Nel rispetto del principio di proporzionalità è opportuno che la Commissione possa fissare le disposizioni che permettono di derogare a questa regola generale. Questo principio, sancito dal regolamento (CE) n. 1290/2005, deve essere mantenuto ed essere applicato sia al FEAGA che al FEASR. Qualora effettuino pagamenti tardivi ai beneficiari, è necessario che gli Stati membri versino l'importo principale del pagamento maggiorato di interessi, a proprie spese, per compensare i beneficiari. Questa disposizione potrebbe incitare gli Stati membri a rispettare maggiormente i termini di pagamento e offrire ai beneficiari maggiori garanzie di essere pagati entro i termini o, quanto meno, di essere compensati in caso di pagamento tardivo.

¹⁸ GUL [...] del [...], pag. [...].

- (26) Il regolamento (CE) n. 1290/2005 prevede la possibilità di riduzioni e di sospensioni dei pagamenti mensili o intermedi per il FEAGA e il FEASR. Nonostante la portata piuttosto ampia di tali disposizioni è emerso che, nella prassi, vi si fa ricorso sostanzialmente per ridurre i pagamenti in caso di mancata osservanza dei termini di pagamento, dei massimali e di simili problemi contabili che si possono agevolmente riscontrare nelle dichiarazioni di spesa. Tali disposizioni prevedono anche l'applicazione di riduzioni e sospensioni in caso di lacune gravi e persistenti nei sistemi nazionali di controllo, ma le subordinano a condizioni sostanziali piuttosto restrittive e prevedono una procedura speciale in due tappe. L'autorità di bilancio ha ripetutamente chiesto alla Commissione di sospendere i pagamenti agli Stati membri inadempienti. In questo contesto è necessario chiarire il sistema previsto dal regolamento (CE) n. 1290/2005 e fondere in un articolo unico le norme relative alle riduzioni e alle sospensioni applicabili sia al FEAGA che al FEASR. È opportuno che il sistema delle riduzioni per "problemi contabili" sia mantenuto con una formulazione più chiara che rispecchi le prassi amministrative in vigore. La possibilità di ridurre o sospendere i pagamenti in caso di lacune significative e persistenti nei sistemi di controllo nazionali deve essere estesa ai casi di negligenza nel recupero di pagamenti irregolari, pur mantenendo la procedura in due tappe prevista per operare tali riduzioni o sospensioni.
- (27) La normativa agricola settoriale richiede agli Stati membri l'invio di informazioni sul numero di controlli effettuati e sui loro risultati entro determinati termini. Queste statistiche di controllo sono usate per determinare il livello di errore a livello di Stato membro e, più in generale, per la verifica della gestione del FEAGA e del FEASR. Si tratta di un'importante fonte di informazione che permette alla Commissione di sincerarsi della corretta gestione delle risorse e costituisce un elemento fondamentale della dichiarazione annuale di affidabilità. Data l'estrema importanza di queste statistiche e per far sì che gli Stati membri rispettino l'obbligo di inviarle entro i termini, è necessario stabilire una disposizione dissuasiva della trasmissione tardiva dei dati richiesti, proporzionata alla quantità di dati mancanti. È quindi opportuno prevedere disposizioni che permettano alla Commissione di sospendere una parte dei pagamenti mensili o intermedi nel caso in cui le statistiche richieste non siano state trasmesse entro i termini.
- (28) Per permettere che le risorse finanziarie del FEAGA e del FEASR possano essere riutilizzate, è necessario adottare norme circa la destinazione di importi specifici. È opportuno che l'elenco contenuto nel regolamento (CE) n. 1290/2005 sia completato con gli importi corrispondenti ai pagamenti tardivi e alle liquidazioni dei conti per quanto riguarda la spesa a titolo del FEAGA. Anche il regolamento (CEE) n. 352/78 del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativo all'assegnazione delle cauzioni, fidejussioni o garanzie costituite nell'ambito della politica agricola comune e in seguito incamerate¹⁹ conteneva norme sulle destinazioni degli importi risultanti dall'incameramento delle cauzioni. È opportuno armonizzare tali norme e fonderle con le disposizioni in vigore in materia di entrate con destinazione specifica. Il regolamento (CEE) n. 352/78 dovrebbe pertanto essere abrogato.

¹⁹ GUL 50 del 22.2.1978, pag. 1.

- (29) Il regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio, del 17 aprile 2000, relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune²⁰ e le relative modalità di attuazione definiscono le misure di informazione relative alla PAC che possono essere finanziate a norma dell'articolo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1290/2005. Il citato regolamento (CE) n. 814/2000 contiene un elenco di tali misure e dei loro obiettivi e stabilisce le norme per il loro finanziamento e per l'attuazione dei relativi progetti. Dopo l'adozione di tale regolamento sono state adottate disposizioni in materia di sovvenzioni e appalti pubblici con il regolamento (UE) n. xxx/xxx[FR]. È opportuno che le stesse disposizioni si applichino anche alle misure di informazione nell'ambito della PAC. Per motivi di semplificazione e coerenza è quindi opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 814/2000 e mantenerne le disposizioni specifiche relative alle finalità e ai tipi di misure da finanziare. Oltre che garantire l'effettiva comunicazione delle priorità politiche dell'Unione, tali misure dovrebbero tener conto anche dell'esigenza di rendere più efficace la comunicazione al pubblico e di potenziare le sinergie tra le attività di comunicazione svolte per iniziativa della Commissione. Per questo esse dovrebbero contemplare anche misure di informazione attinenti alla PAC nel quadro della comunicazione istituzionale, come indicato nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Un bilancio per la strategia Europa 2020 – Parte II: schede tematiche²¹.
- (30) Le azioni e le misure previste dalla politica agricola comune sono finanziate in parte nell'ambito della gestione concorrente. Per garantire il rispetto della sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione, la Commissione dovrebbe procedere alla verifica della corretta gestione dei Fondi da parte delle autorità degli Stati membri incaricate di eseguire i pagamenti. È quindi opportuno stabilire la natura delle verifiche a cui la Commissione può procedere e precisare le condizioni che le consentono di assumersi le sue responsabilità in materia di esecuzione del bilancio, nonché chiarire gli obblighi di cooperazione che incombono agli Stati membri.
- (31) Per permettere alla Commissione di assolvere l'obbligo di accertarsi dell'esistenza e del corretto funzionamento, negli Stati membri, dei sistemi di gestione e di controllo delle spese unionali e fatti salvi i controlli eseguiti dagli Stati membri, è necessario prevedere l'esecuzione di verifiche da parte di persone incaricate dalla Commissione e la facoltà, per quest'ultima, di chiedere assistenza agli Stati membri.
- (32) È necessario ricorrere quanto più possibile all'informatica per elaborare le informazioni da trasmettere alla Commissione. In occasione delle verifiche, la Commissione deve poter avere pieno e immediato accesso ai dati relativi alle spese, su supporto sia cartaceo sia elettronico.
- (33) Per pronunciarsi sulla relazione finanziaria tra gli organismi pagatori riconosciuti e il bilancio dell'Unione è opportuno che la Commissione proceda ogni anno alla liquidazione dei conti di tali organismi. È opportuno che la decisione di liquidazione dei conti riguardi la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi, ma non la conformità delle spese con la normativa unionale.

²⁰ GU L 100 del 20.4.2000, pag. 7.

²¹ COM(2011) 500 definitivo, pag. 7.

- (34) È necessario che la Commissione, la quale in virtù dell'articolo 17 del trattato sull'Unione europea ha il compito di vigilare sull'applicazione del diritto dell'Unione, decida in merito alla conformità delle spese sostenute dagli Stati membri con la normativa dell'Unione. Occorre dare agli Stati membri il diritto di giustificare le loro decisioni di pagamento e di ricorrere alla conciliazione in caso di disaccordo con la Commissione. Per dare agli Stati membri garanzie di ordine giuridico e finanziario sulle spese sostenute in passato, è opportuno fissare un periodo massimo entro il quale la Commissione decide quali sono le conseguenze finanziarie della mancata osservanza. È opportuno che la procedura della verifica di conformità sia stabilita, per quanto riguarda il FEASR, in linea con le disposizioni sulle rettifiche finanziarie applicate dalla Commissione, stabilite nella parte II del regolamento (UE) n. CR/xxx.
- (35) In caso di recupero di importi versati dal FEAGA, le somme recuperate dovrebbero essere rimborsate a tale Fondo, se si tratta di spese non conformi alla normativa dell'Unione e a cui non si ha diritto. È opportuno istituire un sistema di responsabilità finanziaria nei casi in cui siano state commesse irregolarità e in cui non sia stato possibile recuperare l'intero importo. A tal fine è opportuno istituire una procedura che permetta alla Commissione di tutelare gli interessi del bilancio dell'Unione, decidendo di imputare allo Stato membro responsabile una parte delle somme andate perdute a causa di irregolarità o che non sono state recuperate entro termini ragionevoli. È necessario che le norme si applichino a tutti gli importi non ancora recuperati alla data di entrata in vigore del presente regolamento. In certi casi di negligenza da parte dello Stato membro, appare anche giustificato imputare l'intera somma a tale Stato membro. È opportuno che le stesse norme si applichino per il FEASR, specificando tuttavia che le somme recuperate o cancellate in seguito a irregolarità devono restare a disposizione dei programmi di sviluppo rurale approvati nello Stato membro interessato in quanto si tratta di somme che sono state assegnate a tale Stato. Occorre anche stabilire disposizioni sugli obblighi di comunicazione fatti agli Stati membri.
- (36) Le procedure di recupero poste in atto dagli Stati membri possono ritardare i recuperi di vari anni senza che vi sia alcuna certezza quanto alla loro effettiva realizzazione. I costi connessi a queste procedure possono inoltre rivelarsi sproporzionati rispetto agli importi effettivamente riscossi o che prevedibilmente lo saranno. Di conseguenza è opportuno permettere, in certi casi, agli Stati membri di porre fine alle procedure di recupero.
- (37) Per tutelare gli interessi finanziari del bilancio dell'Unione è opportuno che gli Stati membri adottino misure che permettano loro di accertarsi che le operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR siano reali e correttamente eseguite. È altresì necessario che gli Stati membri si adoperino per la prevenzione, l'accertamento e l'adeguato trattamento di eventuali irregolarità o inadempienze commesse dai beneficiari. A tal fine occorre applicare il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità²².
- (38) Vari regolamenti settoriali agricoli contengono disposizioni recanti i principi generali in materia di controlli, revoche, riduzioni o esclusioni dei pagamenti e l'imposizione di sanzioni. È opportuno riunire tutte queste disposizioni nello stesso quadro legislativo di portata orizzontale. Esse devono riguardare gli obblighi degli Stati membri in

²² GUL 312 del 23.12.1995, pag. 1.

materia di controlli amministrativi e di controlli in loco e le norme sul recupero, la riduzione e l'esclusione dell'aiuto. Occorre anche stabilire norme relative ai controlli di obblighi non necessariamente legati al pagamento di un aiuto.

- (39) Diverse disposizioni di regolamenti settoriali agricoli impongono il deposito di una cauzione a garanzia del pagamento di una somma in caso di mancato adempimento di un obbligo. È necessario che a tutte queste disposizioni si applichi un'unica norma orizzontale in modo da rendere più rigoroso il dispositivo delle cauzioni.
- (40) È necessario che negli Stati membri sia operativo un sistema integrato di gestione e di controllo di determinati pagamenti previsti dal regolamento (UE) n. xxx/xxx [PD] e dal regolamento (UE) n. RD/xxx del Parlamento europeo e del Consiglio, del xxx, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)²³. Per migliorare l'efficienza e il controllo dei pagamenti concessi dall'Unione è opportuno autorizzare gli Stati membri ad avvalersi del sistema integrato anche per altri regimi di sostegno unionali.
- (41) È opportuno mantenere i principali elementi costitutivi del sistema integrato, in particolare le disposizioni relative a una banca dati informatizzata, a un sistema di identificazione delle parcelle agricole, alle domande di aiuto o di pagamento e a un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto.
- (42) Le autorità nazionali competenti devono versare ai beneficiari i pagamenti previsti nell'ambito dei regimi di sostegno coperti dal sistema integrato entro i termini prescritti e integralmente, fatte salve le eventuali riduzioni previste dal presente regolamento. Per rendere la gestione dei pagamenti diretti più flessibile è opportuno permettere agli Stati membri di versare i pagamenti coperti dal sistema integrato in non più di due rate annuali.
- (43) Il controllo dei documenti commerciali delle imprese beneficiarie o debtrici può costituire un efficacissimo mezzo di sorveglianza delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del FEAGA. Le disposizioni sul controllo dei documenti commerciali sono stabilite dal regolamento (CE) n. 485/2008 del Consiglio, del 26 maggio 2008, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia²⁴. Tale controllo completa quelli già effettuati dagli Stati membri. Inoltre, tale regolamento non incide sulle disposizioni nazionali che prevedano controlli di portata più ampia di quelli ivi previsti.
- (44) A norma del regolamento (CE) n. 485/2008, gli Stati membri sono tenuti a prendere le misure necessarie per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari del bilancio dell'Unione, in particolare allo scopo di accertare la realtà e la regolarità delle operazioni finanziate dal FEAGA. A fini di chiarezza e razionalità occorre integrare nello stesso atto le pertinenti disposizioni. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 485/2008.
- (45) I documenti in base ai quali viene effettuato il controllo di cui sopra dovrebbero essere determinati in modo da consentire una verifica completa. È opportuno che la selezione

²³ GUL [...] del [...], pag. [...].

²⁴ GUL 143 del 3.6.2008, pag. 1.

delle aziende da controllare sia effettuata tenendo conto in particolare della natura delle operazioni effettuate sotto la loro responsabilità e della ripartizione per settore delle imprese beneficiarie o debentrici di pagamenti, a seconda della loro importanza nell'ambito del sistema di finanziamento del FEAGA.

- (46) Si dovrebbero definire le competenze degli agenti incaricati dei controlli, nonché l'obbligo delle imprese di tenere i documenti commerciali a loro disposizione durante un periodo determinato e di fornire loro le informazioni che richiedono. È opportuno prevedere disposizioni che autorizzino il sequestro dei documenti commerciali in determinati casi.
- (47) Data la struttura internazionale del commercio dei prodotti agricoli e ai fini del funzionamento del mercato interno, è necessario organizzare la cooperazione fra gli Stati membri. È altresì necessario creare un sistema di documentazione centralizzato a livello dell'Unione per quanto riguarda le imprese beneficiarie o debentrici stabilite in paesi terzi.
- (48) Se l'adozione dei programmi di controllo spetta innanzi tutto agli Stati membri, è necessario tuttavia che tali programmi siano comunicati alla Commissione perché essa possa svolgere la propria funzione di supervisione e di coordinamento, in modo da garantire che i programmi siano adottati sulla base di criteri appropriati e che il controllo si concentri sui settori o sulle imprese ad alto rischio di frode.
- (49) È indispensabile che ogni Stato membro disponga di un servizio speciale incaricato di monitorare e di coordinare il controllo dei documenti commerciali previsto dal presente regolamento. Tali servizi speciali dovrebbero essere organizzati in modo indipendente dai servizi che effettuano i controlli prima del pagamento. Le informazioni raccolte nell'ambito dei controlli dei documenti commerciali dovrebbero essere coperte dal segreto professionale.
- (50) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001²⁵, che è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 73/2009, ha sancito il principio secondo cui il pagamento dell'intero ammontare di un sostegno previsto dalla PAC ai beneficiari è subordinato al rispetto di norme relative alla gestione delle superfici, alla produzione e alle attività agricole. Tale principio è stato successivamente integrato anche nel regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)²⁶ e nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)²⁷. Nell'ambito di questo meccanismo, noto

²⁵ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

²⁶ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

²⁷ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

come "condizionalità", gli Stati membri sono tenuti a imporre sanzioni sotto forma di riduzione o di esclusione di tutto o parte del sostegno ricevuto nel quadro della PAC.

- (51) Il meccanismo della condizionalità incorpora nella PAC alcune norme fondamentali in materia di ambiente, cambiamenti climatici, buone condizioni agronomiche e ambientali, salute pubblica, salute animale, salute delle piante e benessere degli animali. Questo legame intende contribuire a sviluppare un'agricoltura sostenibile grazie a una migliore consapevolezza dei beneficiari circa la necessità di rispettare tali norme fondamentali. Intende inoltre contribuire a rendere la PAC più rispondente alle aspettative della società grazie a una maggiore coerenza con le politiche in materia di ambiente, salute pubblica, salute degli animali e delle piante e benessere degli animali.
- (52) Il meccanismo della condizionalità è parte integrante della PAC e deve pertanto essere mantenuto. Tuttavia è opportuno snellirne il campo di applicazione, che attualmente è costituito da elenchi distinti di criteri di gestione obbligatori e di requisiti per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, in modo da garantire la coerenza e da migliorarne la visibilità. Per questo motivo è necessario redigere un unico elenco di requisiti e criteri raggruppandoli per settori e temi. L'esperienza ha anche dimostrato che determinati requisiti previsti dalla condizionalità non sono sufficientemente pertinenti per l'attività agricola o per la superficie dell'azienda oppure riguardano più le autorità nazionali che i beneficiari. Appare pertanto necessario adeguare il campo di applicazione in merito a tali aspetti. Occorre inoltre prevedere disposizioni per il mantenimento dei pascoli permanenti nel 2014 e nel 2015.
- (53) Perché i criteri di gestione obbligatori diventino pienamente operativi a livello di azienda agricola è necessario che gli Stati membri li attuino integralmente e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori.
- (54) Per quanto riguarda la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque²⁸, le sue disposizioni diventeranno pienamente applicabili alla condizionalità solo una volta che gli Stati membri le avranno pienamente recepite, in particolare fissando precisi obblighi per gli agricoltori. In virtù della direttiva i requisiti a livello di azienda agricola si applicheranno al più tardi dal 1° gennaio 2013.
- (55) Per quanto riguarda la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi²⁹, le sue disposizioni diventeranno pienamente applicabili alla condizionalità solo una volta che gli Stati membri le avranno pienamente recepite, in particolare fissando precisi obblighi per gli agricoltori. In virtù della direttiva citata, i requisiti a livello di azienda agricola si applicheranno progressivamente secondo un calendario e in particolare i principi generali della difesa integrata si applicheranno al più tardi dal 1° gennaio 2014.
- (56) In virtù dell'articolo 22 della direttiva 2000/60/CE, la direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee

²⁸ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

²⁹ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.

dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose³⁰ deve essere abrogata il 23 dicembre 2013. Per conservare le regole di condizionalità connesse alla protezione delle acque sotterranee è opportuno, in attesa dell'inserimento della direttiva 2000/60/CE nel campo di applicazione della condizionalità, adeguare la portata della condizionalità e definire una norma per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali che comprenda i requisiti di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 80/68/CEE.

- (57) La condizionalità comporta una serie di oneri amministrativi a carico dei beneficiari e delle amministrazioni nazionali, perché è obbligatoria la tenuta di registri, devono essere effettuati controlli e, se necessario, applicate sanzioni. Tali sanzioni devono essere proporzionate, effettive e dissuasive. È opportuno che tali sanzioni lascino impregiudicate quelle previste da altre disposizioni del diritto unionale o nazionale. Per coerenza è appropriato fondere in un unico strumento legislativo le pertinenti disposizioni dell'Unione. Per gli agricoltori che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD], si può ritenere che l'impegno che sarebbe richiesto loro nell'ambito del meccanismo della condizionalità sia superiore ai vantaggi del loro mantenimento in tale meccanismo. Per semplicità è quindi opportuno esentare tali agricoltori dagli obblighi imposti dalla condizionalità, in particolare dal suo sistema di controllo e dal rischio di sanzioni. Tale esenzione, tuttavia, deve lasciare impregiudicato l'obbligo di rispettare le disposizioni in vigore della legislazione settoriale e la possibilità di essere controllati e di subire l'imposizione di sanzioni in virtù di tale legislazione.
- (58) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha istituito un quadro di norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, nell'ambito del quale gli Stati membri sono tenuti ad adottare norme nazionali che tengano conto delle specifiche caratteristiche delle zone interessate, tra cui le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso (utilizzo del suolo, rotazione delle colture, pratiche agronomiche) e le strutture aziendali. Le finalità delle norme relative al mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni sono prevenire l'erosione, mantenere i livelli di sostanza organica e la struttura del suolo, garantire un livello minimo di manutenzione, evitare il deterioramento degli habitat, salvaguardare e gestire le risorse idriche. L'estensione della portata della condizionalità prevista dal presente regolamento dovrebbe pertanto comprendere un quadro all'interno del quale gli Stati membri sono chiamati ad adottare norme nazionali relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali. È opportuno che tale quadro unionale comprenda anche norme relative alle risorse idriche, ai suoli, allo stoccaggio di carbonio, alla biodiversità e ai paesaggi, nonché a un livello minimo di manutenzione dei terreni.
- (59) È necessario che i beneficiari abbiano una visione precisa dei loro obblighi in materia di condizionalità. A tal fine tutti i requisiti e tutte le norme che fanno parte di tale quadro devono essere comunicati dagli Stati membri in maniera esaustiva, comprensibile e esplicativa, anche, se possibile, con mezzi elettronici.
- (60) L'efficace attuazione della condizionalità presuppone una verifica del rispetto degli obblighi a livello dei beneficiari. Se uno Stato membro decide di avvalersi della

³⁰ GUL 20 del 26.1.1980, pag. 43.

facoltà di non applicare una riduzione o un'esclusione se il suo importo è inferiore a 100 EUR, l'autorità di controllo competente deve essere tenuta a verificare, l'anno seguente, su un campione di beneficiari, che è stato posto rimedio all'inadempienza constatata.

- (61) Per garantire una collaborazione armoniosa tra la Commissione e gli Stati membri per quanto concerne il finanziamento delle spese della politica agricola comune e, in particolare, permettere alla Commissione di monitorare la gestione finanziaria da parte degli Stati membri e liquidare i conti degli organismi pagatori riconosciuti, è necessario che gli Stati membri comunichino alla Commissione alcune informazioni o le conservino a disposizione della stessa.
- (62) Per l'elaborazione delle informazioni da trasmettere alla Commissione e affinché quest'ultima abbia pieno e immediato accesso ai dati relativi alle spese, sia su supporto cartaceo che elettronico, occorre stabilire appropriate disposizioni relative alla presentazione dei dati, alla loro trasmissione e ai termini di comunicazione.
- (63) Poiché nel contesto dell'applicazione dei sistemi di controllo nazionali e della verifica di conformità possono essere comunicati dati personali o segreti commerciali, è opportuno che gli Stati membri e la Commissione garantiscano la riservatezza delle informazioni ricevute in tale contesto.
- (64) Per garantire una sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione, nel rispetto della parità di trattamento a livello sia degli Stati membri che dei beneficiari, occorre precisare le regole relative all'utilizzazione dell'euro.
- (65) Il tasso di cambio dell'euro in moneta nazionale può subire modifiche nell'arco di tempo in cui si realizza un'operazione. Per questo motivo occorre stabilire il tasso applicabile agli importi in questione tenendo conto del fatto mediante il quale è realizzato lo scopo economico dell'operazione. Il tasso di cambio da utilizzare deve dunque essere quello del giorno in cui tale fatto ha luogo. È necessario precisare tale fatto generatore, ovvero derogarvi, rispettando determinati criteri e in particolare quello della rapidità di ripercussione dei movimenti monetari. Queste disposizioni sono previste dal regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro³¹ e completano disposizioni analoghe contenute nel regolamento (CE) n. 1290/2005. A fini di chiarezza e razionalità occorre integrare nello stesso atto le pertinenti disposizioni. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 2799/98.
- (66) Occorre stabilire norme particolari per affrontare situazioni monetarie eccezionali che dovessero prodursi nell'Unione o sul mercato mondiale, tali da esigere una reazione immediata a tutela del corretto funzionamento dei regimi instaurati nell'ambito della politica agricola comune.
- (67) È opportuno dare agli Stati membri che non hanno adottato l'euro la possibilità di pagare le spese connesse alla normativa della PAC in euro anziché in valuta nazionale. Di conseguenza è opportuno adottare norme specifiche per garantire che tale

³¹ GUL 349 del 24.12.1998, pag. 1.

possibilità non generi vantaggi ingiustificati per chi effettua i pagamenti o ne beneficia.

- (68) È necessario sottoporre a monitoraggio e valutazione tutte le misure della PAC allo scopo di migliorarne la qualità e dimostrarne l'efficacia. In questo contesto è opportuno che la Commissione adotti una lista di indicatori e valuti l'impatto della politica agricola comune con riferimento a obiettivi strategici. È necessario che la Commissione crei un quadro comune di monitoraggio e valutazione che garantisca, tra l'altro, la disponibilità immediata dei dati pertinenti, comprese le informazioni provenienti dagli Stati membri. Nel farlo la Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati. Inoltre, nella parte II della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Un bilancio per la strategia Europa 2020" si afferma che occorre aumentare almeno fino al 20% la spesa del bilancio dell'Unione legata al clima, con la partecipazione delle varie politiche. È necessario perciò che la Commissione sia in grado di valutare l'impatto del sostegno unionale agli obiettivi connessi al clima nel quadro della PAC.
- (69) Si applica la legislazione dell'Unione relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati³² e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati³³.
- (70) Nella sentenza resa nelle cause riunite C-92/09 e 93/09³⁴, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato invalide le disposizioni del regolamento (CE) n. 1290/2005 riguardanti l'obbligo degli Stati membri di pubblicare informazioni con riguardo a persone fisiche beneficiarie di finanziamenti dei Fondi agricoli europei. Poiché è nell'interesse delle persone fisiche che i loro dati personali siano protetti, per conciliare i vari obiettivi che motivano l'obbligo di pubblicare informazioni sui beneficiari dei fondi, previsto dal regolamento (CE) n. 259/2008 della Commissione, del 18 marzo 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)³⁵, detto regolamento è stato modificato in modo da esplicitare chiaramente che l'obbligo suddetto non si applica alle persone fisiche. L'adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio di nuove norme che tengano conto delle obiezioni sollevate dalla Corte dovrebbe essere preceduta da un'analisi e da una valutazione approfondite che permettano di trovare la maniera ottimale di contemperare il diritto alla protezione dei dati personali dei beneficiari con l'esigenza della trasparenza. In attesa di queste

³² GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

³³ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

³⁴ Sentenza resa nelle cause riunite C-92/09 e C-93/09, *Volker und Markus Schecke GbR e Hartmut Eifert/Land Hessen*, Racc. 2010, I-0000

³⁵ GU L 76 del 19.3.2008, pag. 28.

analisi e valutazioni è opportuno mantenere le disposizioni vigenti circa la pubblicazione di informazioni sui beneficiari di finanziamenti dei Fondi agricoli europei.

- (71) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento, alla Commissione devono essere conferite competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione³⁶.
- (72) Per l'adozione di determinati atti di esecuzione è opportuno ricorrere alla procedura consultiva. Per quanto riguarda gli atti di esecuzione che comportano il calcolo di importi da parte della Commissione, la procedura consultiva permette alla Commissione stessa di assumersi pienamente le proprie responsabilità di gestione del bilancio e persegue lo scopo di una maggiore efficienza, prevedibilità e rapidità, tenendo conto dei limiti temporali e delle procedure di bilancio. Per quanto riguarda gli atti di esecuzione relativi ai pagamenti agli Stati membri e il funzionamento della procedura di liquidazione dei conti, la procedura consultiva permette alla Commissione di assumersi pienamente le proprie responsabilità di gestione del bilancio e di verificare i conti annuali degli organismi pagatori nazionali prima di accettarli, oppure, in caso di spese non effettuate in conformità alle norme dell'Unione, di escludere tali spese dai finanziamenti concessi dall'Unione. In altri casi, per l'adozione di atti di esecuzione è opportuno ricorrere alla procedura di esame.
- (73) È opportuno conferire alla Commissione la competenza di svolgere alcune funzioni amministrative o di gestione, in particolare riguardo alla fissazione del saldo netto disponibile per le spese del FEAGA. A queste competenze non si applica il regolamento (CE) n. 182/2011.
- (74) Il passaggio dalle disposizioni dei regolamenti abrogati dal presente regolamento a quelle previste dal presente regolamento potrebbe dar luogo a difficoltà pratiche e specifiche. Per far fronte a quest'eventualità, occorre consentire alla Commissione di adottare le misure necessarie e debitamente giustificate.
- (75) Poiché il periodo di programmazione dei programmi di sviluppo rurale finanziati in virtù del presente regolamento inizia il 1° gennaio 2014, è necessario che il presente regolamento si applichi a partire dalla stessa data. Tuttavia, è necessario che alcune disposizioni, relative in particolare alla gestione finanziaria dei fondi, si applichino a decorrere da una data anteriore, corrispondente all'inizio dell'esercizio finanziario,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

³⁶ GUL 55 del 28.2.2011, pag. 13.

INDICE

RELAZIONE	2
1. CONTESTO DELLA PROPOSTA	2
2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	5
3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA	7
4. INCIDENZA SUL BILANCIO	8
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune.....	10
TITOLO I CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI.....	28
TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AI FONDI AGRICOLI.....	29
Capo I Fondi agricoli.....	29
Capo II Organismi pagatori e altri organismi.....	31
TITOLO III SISTEMA DI CONSULENZA AZIENDALE.....	34
TITOLO IV GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI	36
Capo I FEAGA.....	36
Sezione 1 Finanziamento delle spese	36
Sezione 2 Disciplina di bilancio.....	38
Capo II FEASR	41
Sezione 1 Disposizioni generali relative al FEASR.....	41
Sezione 2 Finanziamento dei programmi di sviluppo rurale.....	42
Sezione 3 Contributo finanziario ai programmi di sviluppo rurale.....	42
Sezione 4 Finanziamento del premio per la cooperazione locale innovativa	46
Capo III Disposizioni comuni	47
Capo IV Liquidazione contabile	52
Sezione I Disposizioni generali.....	52

Sezione II Liquidazione	54
Sezione III Irregolarità	56
TITOLO V SISTEMI DI CONTROLLO E SANZIONI	59
Capo I Disposizioni generali	59
Capo II Sistema integrato di gestione e di controllo	64
Capo III Controllo delle operazioni	70
Capo IV Altre disposizioni sui controlli	75
TITOLO VI CONDIZIONALITÀ	78
Capo I Campo di applicazione	78
Capo II Sistema di controllo e sanzioni relative alla condizionalità	80
TITOLO VII DISPOSIZIONI COMUNI.....	84
Capo I Comunicazioni.....	84
Capo II Uso dell'euro.....	86
Capo III Relazioni e valutazione	88
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI	90
ALLEGATO I	92
ALLEGATO II.....	95
ALLEGATO III.....	98
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA	103

TITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le regole applicabili:

- a) al finanziamento delle spese connesse alla politica agricola comune, comprese le spese per lo sviluppo rurale;
- b) al sistema di consulenza aziendale;
- c) ai sistemi di gestione e di controllo da istituirsi dagli Stati membri;
- d) al regime della condizionalità;
- e) alla liquidazione dei conti.

Articolo 2

Termini usati nel presente regolamento

1. Salvo diversa disposizione del presente regolamento, ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di "agricoltore", "attività agricola", "superficie agricola" e "azienda" stabilite all'articolo 4 del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD].

Ai fini del presente regolamento si applica la definizione di "pagamenti diretti" stabilita all'articolo 1 del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD].

2. Laddove contemplati nel presente regolamento con riferimento al regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD], al regolamento (UE) n. xxx/xxx[OCM unica] e al regolamento (UE) n. xxx/xxx[SR], possono essere riconosciuti come forza maggiore e circostanze eccezionali i seguenti casi:
 - a) il decesso del beneficiario;
 - b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
 - c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
 - d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - e) un'epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario;
 - f) l'esproprio di una parte consistente dell'azienda che non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AI FONDI AGRICOLI

Capo I

Fondi agricoli

Articolo 3

Fondi per il finanziamento delle spese agricole

1. Per conseguire gli obiettivi della politica agricola comune definiti dal trattato, si provvede al finanziamento delle varie misure contemplate da tale politica, comprese le misure di sviluppo rurale, attraverso:
 - a) il Fondo europeo agricolo di garanzia (di seguito "FEAGA");
 - b) il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (di seguito "FEASR").
2. Il FEAGA e il FEASR sono parti del bilancio generale dell'Unione europea.

Articolo 4

Spese del FEAGA

1. Il FEAGA è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione e finanzia le spese seguenti, sostenute in conformità del diritto dell'Unione:
 - a) le misure dirette a regolare o sostenere i mercati agricoli;
 - b) i pagamenti diretti agli agricoltori previsti dalla politica agricola comune;
 - c) il contributo finanziario dell'Unione alle azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno dell'Unione e nei paesi terzi, realizzate dagli Stati membri in base a programmi selezionati dalla Commissione, diversi dai programmi di cui all'articolo 5;
 - d) il contributo finanziario dell'Unione al programma "Frutta nelle scuole" e alle misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori di cui rispettivamente agli articoli 21 e 155 del regolamento (UE) n. xxx/xxx [OCM unica].
2. Il FEAGA finanzia direttamente le spese seguenti, sostenute in conformità del diritto dell'Unione:
 - a) la promozione dei prodotti agricoli, realizzata direttamente dalla Commissione o attraverso organismi internazionali;

- b) le misure adottate in conformità della normativa dell'Unione, destinate a garantire la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura;
- c) la creazione e il mantenimento dei sistemi d'informazione contabile agricola;
- d) i sistemi di indagini agricole, comprese le indagini sulla struttura delle aziende agricole.

Articolo 5

Spese del FEASR

Il FEASR è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione e finanzia il contributo finanziario dell'Unione ai programmi di sviluppo rurale eseguiti in conformità alla legislazione dell'Unione sul sostegno allo sviluppo rurale, nonché le spese connesse al premio per la cooperazione locale innovativa di cui al titolo III, capo IV, del regolamento (UE) n. [SR].

Articolo 6

Altre spese compresa l'assistenza tecnica

Il FEAGA e il FEASR possono finanziare direttamente, ciascun Fondo per quanto di sua competenza, su iniziativa della Commissione e/o di propria iniziativa, le azioni di preparazione, monitoraggio, supporto amministrativo e tecnico, nonché le misure di valutazione, revisione e ispezione necessarie per l'attuazione della politica agricola comune. Queste azioni comprendono in particolare:

- (a) le azioni necessarie per l'analisi, la gestione, il monitoraggio, lo scambio di informazioni e l'attuazione della politica agricola comune, come pure azioni relative all'attuazione dei sistemi di controllo e l'assistenza tecnica e amministrativa;
- (b) l'acquisizione da parte della Commissione delle immagini satellitari necessarie per i controlli di cui all'articolo 21;
- (c) le misure adottate dalla Commissione attraverso applicazioni di telerilevamento usate per il monitoraggio delle risorse agricole in conformità all'articolo 22;
- (d) le azioni necessarie per mantenere e sviluppare metodi e mezzi tecnici di informazione, interconnessione, monitoraggio e controllo della gestione finanziaria dei fondi utilizzati per il finanziamento della politica agricola comune;
- (e) la trasmissione di informazioni sulla politica agricola comune in conformità all'articolo 47;
- (f) gli studi sulla politica agricola comune e la valutazione delle misure finanziate dal FEAGA e dal FEASR, compresi il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi applicate;

- (g) ove rilevante, le agenzie esecutive istituite a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio³⁷, che operano nell'ambito della politica agricola comune;
- (h) le azioni di divulgazione di informazioni, di sensibilizzazione, di promozione della cooperazione e gli scambi di esperienze a livello dell'Unione, realizzate nel contesto dello sviluppo rurale, compreso il collegamento in rete delle parti interessate;
- (i) le misure per l'elaborazione, la registrazione e la protezione dei logo nell'ambito delle politiche unionali della qualità e per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale ad essi connessi, nonché i necessari sviluppi informatici.

Capo II

Organismi pagatori e altri organismi

Articolo 7

Riconoscimento e revoca del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento

1. Gli organismi pagatori sono speciali servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 5.

Fatta eccezione per il pagamento, l'esecuzione di tali compiti può essere delegata.

2. Gli Stati membri riconoscono come organismi pagatori i servizi o gli organismi che rispondono alle condizioni di riconoscimento che la Commissione stabilisce a norma dell'articolo 8, lettera a).

Tenuto conto del proprio ordinamento costituzionale, ogni Stato membro limita il numero dei propri organismi pagatori riconosciuti a uno per l'intero territorio nazionale o, eventualmente, a uno per regione. Tuttavia, se gli organismi pagatori sono costituiti a livello regionale, gli Stati membri sono tenuti anche a costituire un organismo pagatore a livello nazionale per i regimi di aiuti che, per loro natura, devono essere gestiti a questo livello.

3. Entro il [1° febbraio] dell'anno successivo all'esercizio finanziario considerato, il responsabile dell'organismo pagatore riconosciuto redige:
 - a) i conti annuali delle spese eseguite in conformità ai compiti affidati agli organismi pagatori riconosciuti, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione in conformità all'articolo 53;
 - b) una dichiarazione di affidabilità di gestione riguardante la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti, il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno nonché la legalità e la regolarità delle operazioni sottostanti e il rispetto del principio di sana gestione finanziaria;

³⁷ GUL 11 del 16.1.2003, pag. 1.

- c) una sintesi dei risultati di tutte le ispezioni e di tutti i controlli effettuati, compresa un'analisi delle lacune ricorrenti e sistematiche nonché delle azioni correttive adottate o programmate.
4. Qualora siano riconosciuti più organismi pagatori, gli Stati membri designano un organismo, in appresso "l'organismo di coordinamento", incaricato di:
- a) raccogliere le informazioni da mettere a disposizione della Commissione e trasmettere tali informazioni alla Commissione;
 - b) redigere una relazione di sintesi che presenti una panoramica a livello nazionale di tutte le dichiarazioni di affidabilità di cui al paragrafo 3, lettera b), e dei pareri di revisione delle stesse, di cui all'articolo 9;
 - c) garantire che siano adottate le misure correttive per ovviare alle lacune di natura comune e che la Commissione ne sia tenuta informata;
 - d) promuovere e garantire l'applicazione uniforme delle regole dell'Unione.

L'organismo di coordinamento è soggetto a un riconoscimento specifico da parte degli Stati membri per l'elaborazione delle informazioni finanziarie di cui al primo comma, lettera a).

5. Qualora un organismo pagatore riconosciuto non soddisfi o cessa di soddisfare uno o più criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 2, lo Stato membro revoca il riconoscimento, a meno che l'organismo pagatore non proceda ai necessari adeguamenti entro un termine da stabilirsi in funzione della gravità del problema.
6. Gli organismi pagatori gestiscono e provvedono ai controlli delle operazioni connesse all'intervento pubblico loro affidate e se ne assumono la responsabilità generale.

Articolo 8

Poteri della Commissione

1. Per garantire il corretto funzionamento del sistema previsto all'articolo 7, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 111 riguardanti:
- a) le condizioni minime per il riconoscimento degli organismi pagatori con riferimento all'ambiente interno, alle attività di controllo, all'informazione e alla comunicazione e al monitoraggio, nonché norme relative alla procedura di rilascio e revoca del riconoscimento;
 - b) le norme relative alla supervisione e alla procedura di revisione del riconoscimento degli organismi pagatori;
 - c) le condizioni minime per il riconoscimento degli organismi di coordinamento e norme relative alla procedura di rilascio e di revoca del riconoscimento.

2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti:
 - a) gli obblighi degli organismi pagatori per quanto riguarda l'intervento pubblico e la natura delle loro responsabilità in materia di gestione e di controllo;
 - b) il funzionamento dell'organismo di coordinamento e la comunicazione alla Commissione delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4.

Gli atti di esecuzione di cui primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Articolo 9

Organismi di certificazione

1. L'organismo di certificazione è un organismo di revisione pubblico o privato designato dallo Stato membro, che esprime un parere sulla dichiarazione di affidabilità di gestione che riguarda la completezza, la correttezza e la veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno, la legalità e la regolarità delle operazioni sottostanti nonché il rispetto del principio di sana gestione finanziaria..

L'organismo di certificazione è operativamente indipendente sia dall'organismo pagatore che dall'autorità che ha riconosciuto tale organismo pagatore.

2. Mediante atti di esecuzione la Commissione stabilisce norme relative allo statuto degli organismi di certificazione, ai compiti specifici, inclusi i controlli, loro affidati, ai certificati e alle relazioni che devono redigere e ai relativi documenti di accompagnamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Articolo 10

Ammissibilità dei pagamenti eseguiti dagli organismi pagatori

Le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5 possono beneficiare di un finanziamento unionale solo se sono state eseguite da organismi pagatori riconosciuti.

Articolo 11

Pagamento integrale ai beneficiari

Salvo esplicita disposizione contraria prevista dalla legislazione dell'Unione, i pagamenti relativi ai finanziamenti previsti dal presente regolamento sono versati integralmente ai beneficiari.

TITOLO III

SISTEMA DI CONSULENZA AZIENDALE

Articolo 12

Principio e campo d'applicazione

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di consulenza per i beneficiari sulla conduzione della terra e dell'azienda (in seguito "sistema di consulenza aziendale"), gestito da uno o più organismi designati. Gli organismi designati possono essere pubblici o privati.
2. Il sistema di consulenza aziendale contempla come minimo:
 - a) i criteri di gestione obbligatori e le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I;
 - b) le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente stabilite nel titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. xxx/xxx [PD] e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento;
 - c) almeno le prescrizioni o le azioni connesse alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alla biodiversità, alla protezione delle risorse idriche, alla comunicazione di malattie degli animali e delle piante e all'innovazione, quali definite all'allegato I del presente regolamento;
 - d) lo sviluppo sostenibile dell'attività economica delle piccole aziende agricole quali definite dagli Stati membri e almeno delle aziende che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. [PD].
3. Il sistema di consulenza aziendale può inoltre contemplare in particolare:
 - a) lo sviluppo sostenibile dell'attività economica delle aziende diverse da quelle di cui al paragrafo 2, lettera d);
 - b) i requisiti minimi previsti dalla legislazione nazionale, indicati all'articolo 29, paragrafo 3, e all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. XXX/XXX [SR].

Articolo 13

Requisiti specifici relativi al sistema di consulenza aziendale

1. Gli Stati membri assicurano che i consulenti del sistema di consulenza aziendale siano in possesso delle qualifiche adeguate e ricevano regolarmente un'adeguata formazione.

2. Gli Stati membri garantiscono una netta separazione tra le attività di consulenza e le attività di controllo. Al riguardo e senza pregiudizio delle disposizioni legislative nazionali in materia di accesso del pubblico ai documenti, gli Stati membri provvedono affinché gli organismi designati di cui all'articolo 12 non svelino dati personali o informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della loro attività di consulenza a persone diverse dal beneficiario che gestisce l'azienda in questione, tranne nel caso di irregolarità o infrazioni rilevate nel corso della loro attività per le quali il diritto unionale o nazionale prescrive l'obbligo di informare le autorità pubbliche, specialmente in caso di reato.
3. L'autorità nazionale competente fornisce al beneficiario, se del caso con mezzi elettronici, l'elenco degli organismi designati.

Articolo 14

Accesso al sistema di consulenza aziendale

I beneficiari possono ricorrere al sistema di consulenza aziendale a titolo volontario, anche se non percepiscono un sostegno nell'ambito della politica agricola comune.

Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire, secondo criteri oggettivi, le categorie di beneficiari che hanno accesso prioritario al sistema di consulenza aziendale. Essi assicurano tuttavia che sia data la priorità agli agricoltori che hanno un accesso alquanto limitato a sistemi di consulenza diversi dal sistema di consulenza aziendale.

Il sistema di consulenza aziendale garantisce l'accesso dei beneficiari a un servizio di consulenza che tiene conto della situazione specifica della loro azienda.

Articolo 15

Poteri della Commissione

1. Per garantire il corretto funzionamento del sistema di consulenza aziendale è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 111, recanti disposizioni finalizzate a rendere il sistema pienamente operativo. Tali disposizioni possono riguardare in particolare i criteri di accessibilità applicabili agli agricoltori.
2. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme finalizzate all'attuazione uniforme del sistema di consulenza aziendale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

TITOLO IV

GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI

Capo I

FEAGA

SEZIONE 1

FINANZIAMENTO DELLE SPESE

Articolo 16

Massimale di bilancio

1. Il massimale annuo delle spese del FEAGA è costituito dagli importi massimi fissati per tale Fondo dal regolamento (UE) n. xxx/xxx [QFP].
2. Qualora la legislazione dell'Unione preveda che dall'importo di cui al paragrafo 1 siano operate detrazioni, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA in base ai dati indicati in tale legislazione.

Articolo 17

Pagamenti mensili

1. Gli stanziamenti necessari per il finanziamento delle spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sono messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione sotto forma di pagamenti mensili, calcolati in base alle spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti nel corso di un periodo di riferimento.
2. Fino al versamento dei pagamenti mensili da parte della Commissione, gli Stati membri mobilitano le risorse finanziarie necessarie per procedere alle spese in funzione dei bisogni dei loro organismi pagatori riconosciuti.

Articolo 18

Modalità relative ai pagamenti mensili

1. La Commissione procede ai pagamenti mensili, fatti salvi gli atti di esecuzione di cui agli articoli 53 e 54, per le spese sostenute nel corso del mese di riferimento dagli organismi pagatori riconosciuti.
2. I pagamenti mensili sono versati ad ogni Stato membro entro il terzo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di esecuzione delle spese.

Le spese sostenute dagli Stati membri dal 1° al 15 ottobre sono imputate al mese di ottobre. Le spese sostenute dal 16 al 31 ottobre sono imputate al mese di novembre.

3. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, i pagamenti mensili da versare, in base ad una dichiarazione delle spese presentata dagli Stati membri e alle informazioni fornite a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, tenendo conto delle riduzioni o delle sospensioni applicate a norma dell'articolo 43 o di eventuali altre correzioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 112, paragrafo 2.
4. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di versare pagamenti supplementari ovvero di applicare deduzioni. Il comitato di cui all'articolo 112, paragrafo 1, ne è in tal caso informato nel corso della riunione successiva.

Articolo 19

Spese amministrative e di personale

Le spese connesse ai costi amministrativi e di personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari del contributo del FEAGA non sono finanziate dal FEAGA.

Articolo 20

Spese connesse all'intervento pubblico

1. Se nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati non è fissato alcun importo unitario per un intervento pubblico, il FEAGA finanzia tale misura in base ad importi forfettari uniformi per tutta l'Unione, in particolare per quanto riguarda i fondi provenienti dagli Stati membri utilizzati per l'acquisto di prodotti all'intervento, per le operazioni materiali connesse all'ammasso e, se del caso, per la trasformazione dei prodotti di intervento.
2. Per garantire il finanziamento delle spese di intervento pubblico da parte del FEAGA, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 111, riguardanti:
 - a) il tipo di misure ammesse a beneficiare del finanziamento dell'Unione e le condizioni per il loro rimborso;
 - b) le condizioni di ammissibilità e le modalità di calcolo in base agli elementi effettivamente constatati dagli organismi pagatori, o in base a forfait stabiliti dalla Commissione, oppure in base a importi forfettari o non forfettari previsti dalla legislazione agricola settoriale.
3. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono fissati dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 112, paragrafo 2.

Articolo 21

Acquisizione di immagini satellitari

L'elenco delle immagini satellitari necessarie a fini di controllo è approvato dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità alle specifiche elaborate da ogni Stato membro.

La Commissione fornisce gratuitamente le immagini satellitari agli organismi di controllo o ai fornitori di servizi autorizzati da tali organismi a rappresentarli.

La Commissione resta la proprietaria delle immagini e le recupera al termine dei lavori. Essa può anche prevedere l'esecuzione di lavori miranti a perfezionare le tecniche e i metodi di lavoro con riferimento all'ispezione delle superfici agricole mediante telerilevamento.

Articolo 22

Monitoraggio delle risorse agricole

Le misure finanziate a norma dell'articolo 6, lettera c), hanno lo scopo di dotare la Commissione dei mezzi per gestire i mercati agricoli dell'Unione in un contesto globale, di garantire il monitoraggio agroeconomico dei terreni agricoli e delle condizioni delle colture in modo da permettere l'esecuzione di stime, in particolare riguardanti le rese e la produzione agricola, di condividere l'accesso a tali stime in un contesto internazionale, come nell'ambito di iniziative coordinate da organizzazioni delle Nazioni Unite o da altre agenzie internazionali, di contribuire alla trasparenza dei mercati mondiali e di garantire il controllo tecnologico a posteriori del sistema agrometeorologico.

Le misure finanziate a norma dell'articolo 6, lettera c), riguardano la raccolta o l'acquisto delle informazioni necessarie per l'attuazione e il monitoraggio della politica agricola comune, segnatamente i dati satellitari e i dati meteorologici, la creazione di un'infrastruttura di dati spaziali e di un sito internet, la realizzazione di studi specifici sulle condizioni climatiche e l'aggiornamento dei modelli agrometeorologici ed econometrici. Se necessario, tali misure sono realizzate in collaborazione con laboratori ed organismi nazionali.

Articolo 23

Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le norme relative al finanziamento previsto all'articolo 6, lettere b) e c), le modalità d'esecuzione delle misure di cui agli articoli 21 e 22 per raggiungere gli obiettivi prefissati, un quadro che disciplina l'acquisizione, il perfezionamento e l'uso delle immagini satellitari e dei dati meteorologici e i termini applicabili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

SEZIONE 2

DISCIPLINA DI BILANCIO

Articolo 24

Rispetto del massimale

1. In qualsiasi fase della procedura di bilancio e dell'esecuzione del bilancio, gli stanziamenti relativi alle spese del FEAGA non possono superare l'importo di cui all'articolo 16.

Tutti gli strumenti legislativi proposti dalla Commissione e adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, dal Consiglio o dalla Commissione, che abbiano un'incidenza sul bilancio del FEAGA, rispettano l'importo di cui all'articolo 16.

2. Qualora la legislazione dell'Unione preveda un massimale finanziario in euro delle spese agricole per un dato Stato membro, tali spese sono rimborsate al medesimo Stato nel limite di tale massimale fissato in euro, fatti salvi gli eventuali adattamenti necessari in caso di applicazione dell'articolo 43.
3. I massimali nazionali dei pagamenti diretti di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. xxx/xxx [PD], corretti degli adattamenti di cui all'articolo 25 del presente regolamento, sono considerati massimali finanziari in euro.

Articolo 25

Disciplina finanziaria

1. Per garantire il rispetto dei massimali annuali fissati nel regolamento (UE) n. xxx/xxx [*quadro finanziario pluriennale*] per il finanziamento delle spese di mercato e dei pagamenti diretti, è fissato un tasso di adattamento dei pagamenti diretti nel momento in cui le previsioni di finanziamento delle misure che rientrano in tale *sottomassimale* di un dato esercizio finanziario indicano che vi sarà un superamento dei massimali annuali applicabili.
2. Deliberando su proposta della Commissione presentata entro il 31 marzo dell'anno civile in relazione al quale si applica l'adattamento di cui al paragrafo 1, il Consiglio fissa tale adattamento entro il 30 giugno dello stesso anno civile.
3. In caso di mancata fissazione del tasso di adattamento entro il 30 giugno di un dato anno, la Commissione procede alla sua fissazione mediante un atto di esecuzione e ne informa immediatamente il Consiglio. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 112, paragrafo 2.
4. Entro il 1° dicembre il Consiglio può, su proposta della Commissione, in base ai nuovi elementi in suo possesso, adeguare il tasso di adattamento dei pagamenti diretti fissato conformemente ai paragrafi 2 o 3.
5. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le condizioni e le modalità applicabili agli stanziamenti riportati a norma dell'articolo [149, paragrafo 3], del regolamento (UE) n. FR, allo scopo di finanziare le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 112, paragrafo 2.
6. Prima dell'applicazione del presente articolo si tiene conto anzitutto dell'importo autorizzato dall'autorità di bilancio per la riserva per le crisi nel settore agricolo di cui al punto 14 dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria.

Articolo 26

Procedura della disciplina di bilancio

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, contemporaneamente al progetto di bilancio per l'esercizio N, le previsioni per gli esercizi N-1, N e N + 1.
2. Qualora, in fase di elaborazione del progetto di bilancio per l'esercizio N, emerga che l'importo di cui all'articolo 16 rischia di essere superato per tale esercizio, la Commissione propone al Parlamento europeo e al Consiglio, oppure al Consiglio, le misure necessarie per garantire il rispetto di tale importo.
3. Ove ritenga che esista un rischio di superamento dell'importo di cui all'articolo 16, senza che le sia possibile adottare misure adeguate per risanare la situazione nell'ambito delle sue competenze, la Commissione propone in qualsiasi momento altre misure per garantire il rispetto di tale importo. Tali misure sono adottate dal Consiglio in virtù dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, oppure dal Parlamento europeo e dal Consiglio in virtù dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.
4. Se al termine dell'esercizio di bilancio N le domande di rimborso degli Stati membri superano o rischiano di superare l'importo di cui all'articolo 16, la Commissione:
 - a) prende in considerazione tali domande in proporzione alle domande presentate dagli Stati membri ed entro i limiti del bilancio disponibile e fissa in via provvisoria, mediante atti di esecuzione, l'importo dei pagamenti per il mese considerato;
 - b) entro il 28 febbraio dell'anno successivo stabilisce la situazione per tutti gli Stati membri per quanto riguarda il finanziamento unionale relativo all'esercizio precedente;
 - c) stabilisce, mediante atti di esecuzione, l'importo globale del finanziamento unionale, ripartito per Stato membro, in base ad un tasso unico di finanziamento, nei limiti del bilancio che era disponibile per i pagamenti mensili;
 - d) procede, al più tardi al momento dei pagamenti mensili del mese di marzo dell'anno N+1, alle eventuali compensazioni tra Stati membri.

Gli atti di esecuzione di cui primo comma, lettere a) e c), sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 112, paragrafo 2.

Articolo 27

Sistema di allarme

Al fine di garantire che il massimale di bilancio di cui all'articolo 16 non sia superato, la Commissione istituisce un sistema di allarme e di monitoraggio mensile delle spese del FEAGA.

Prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario, la Commissione determina a tale scopo le previsioni delle spese mensili basandosi, all'occorrenza, sulla media delle spese mensili dei tre anni precedenti.

La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che esamina l'andamento delle spese effettuate rispetto alle previsioni e che comporta una valutazione dell'esecuzione prevedibile per l'esercizio in corso.

Articolo 28

Tasso di cambio di riferimento

1. Quando adotta il progetto di bilancio, oppure una lettera rettificativa del progetto di bilancio che riguarda le spese agricole, la Commissione utilizza, per elaborare le stime di bilancio del FEAGA, il tasso di cambio medio tra euro e dollaro statunitense rilevato sul mercato nell'ultimo trimestre conclusosi almeno venti giorni prima dell'adozione del documento di bilancio da parte della Commissione stessa.
2. Quando adotta un progetto di bilancio rettificativo e suppletivo, oppure una lettera rettificativa di questo, nella misura in cui tali documenti riguardino gli stanziamenti relativi alle misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), la Commissione utilizza:
 - a) da un lato, il tasso di cambio tra euro e dollaro statunitense effettivamente rilevato in media sul mercato a decorrere dal 1° agosto dell'esercizio finanziario precedente fino alla fine dell'ultimo trimestre conclusosi almeno venti giorni prima che la Commissione adotti il documento di bilancio e al massimo il 31 luglio dell'esercizio in corso;
 - b) dall'altro, in previsione per l'esercizio restante, detto tasso medio effettivamente constatato nel corso dell'ultimo trimestre conclusosi almeno venti giorni prima che la Commissione adotti il documento di bilancio.

Capo II FEASR

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL FEASR

Articolo 29

Divieto di doppio finanziamento

Fatta salva l'ammissibilità al sostegno di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. xxx/SR, le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione.

Articolo 30

Disposizioni comuni per tutti i pagamenti

1. In conformità all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. CR/xxx, i pagamenti dei contributi del FEASR di cui all'articolo 5 effettuati dalla Commissione non superano gli impegni di bilancio.

Tali pagamenti sono imputati all'impegno di bilancio aperto da più lunga data.

2. Si applica l'articolo 81 del regolamento (UE) n. FR/xxx.

SEZIONE 2

FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE

Articolo 31

Partecipazione finanziaria del FEASR

La partecipazione finanziaria del FEASR alle spese dei programmi di sviluppo rurale è stabilita per ciascun programma, nei limiti dei massimali fissati dalla legislazione dell'Unione in materia di sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

Articolo 32

Impegni di bilancio

Per quanto riguarda gli impegni del bilancio dell'Unione per i programmi di sviluppo rurale, si applica l'articolo 66 del regolamento (UE) n. CR/xxx.

SEZIONE 3

CONTRIBUTO FINANZIARIO AI PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE

Articolo 33

Disposizioni applicabili ai pagamenti per i programmi di sviluppo rurale

1. Gli stanziamenti necessari per finanziare le spese di cui all'articolo 5 sono messi a disposizione degli Stati membri sotto forma di un prefinanziamento, di pagamenti intermedi e del pagamento di un saldo, come illustrato nella presente sezione.
2. Il totale cumulato del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi non supera il 95% del contributo del FEASR ad ogni programma di sviluppo rurale.

A norma dell'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. CR/xxx, al raggiungimento del massimale del 95% gli Stati membri continuano a trasmettere le domande di pagamento alla Commissione.

Articolo 34

Versamento del prefinanziamento

1. Una volta adottata la decisione con cui approva il programma di sviluppo rurale, la Commissione versa un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intero periodo di programmazione. Tale importo iniziale a titolo di prefinanziamento rappresenta il 4% del contributo del FEASR al programma. Esso può essere frazionato in tre rate al massimo, in funzione delle disponibilità di bilancio. La prima rata rappresenta il 2% del contributo del FEASR al relativo programma.
2. Alla Commissione è rimborsato l'intero importo del prefinanziamento qualora nei 24 mesi successivi alla data del versamento della prima parte del prefinanziamento non sia stata sostenuta alcuna spesa né sia stata presentata alcuna dichiarazione di spesa per il relativo programma di sviluppo rurale.
3. Gli interessi generati dal prefinanziamento sono destinati al relativo programma di sviluppo rurale e dedotti dall'importo delle spese pubbliche indicate nella dichiarazione finale di spesa.
4. La liquidazione contabile dell'intero importo versato a titolo di prefinanziamento è effettuata secondo la procedura di cui all'articolo 53 prima della chiusura del relativo programma di sviluppo rurale.

Articolo 35

Pagamenti intermedi

1. Per ciascun programma di sviluppo rurale sono effettuati pagamenti intermedi calcolati applicando il tasso di cofinanziamento di ciascuna misura alle spese pubbliche sostenute per tale misura.
2. La Commissione effettua pagamenti intermedi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per rimborsare le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti per l'esecuzione dei programmi.
3. La Commissione procede a ciascun pagamento intermedio purché siano rispettate le seguenti condizioni:
 - a) le sia stata trasmessa una dichiarazione delle spese firmata dall'organismo pagatore riconosciuto, a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, lettera c);
 - b) sia rispettato l'importo globale del contributo del FEASR assegnato ad ogni misura per l'intero periodo coperto dal programma interessato;
 - c) le sia stata trasmessa l'ultima relazione annuale di esecuzione del programma di sviluppo rurale.
4. Nel caso in cui non sia rispettata una delle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione ne informa quanto prima l'organismo pagatore riconosciuto o l'organismo di coordinamento, se quest'ultimo è stato designato. In caso di mancata osservanza di una delle condizioni di cui al paragrafo 3, lettera a) o lettera c), la dichiarazione di spesa non è ammissibile.

5. La Commissione effettua i pagamenti intermedi entro un termine non superiore a 45 giorni a decorrere dalla registrazione di una dichiarazione di spesa rispondente alle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, fatti salvi l'articolo 39 e gli atti di esecuzione di cui agli articoli 53 e 54.
6. Gli organismi pagatori riconosciuti elaborano e trasmettono alla Commissione, direttamente o tramite l'organismo di coordinamento, qualora lo stesso sia stato designato, dichiarazioni di spesa intermedie relative ai programmi di sviluppo rurale, secondo una periodicità fissata dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Tali dichiarazioni di spesa riguardano le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti nel corso di ciascun periodo interessato. Tuttavia, nei casi in cui le spese di cui all'articolo 55, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. [CR] non possano essere dichiarate alla Commissione in tale periodo poiché la modifica del programma non è ancora stata approvata dalla Commissione, tali spese possono essere dichiarate nel corso di periodi successivi.

Le dichiarazioni di spesa intermedie relative alle spese sostenute a partire dal 16 ottobre sono imputate al bilancio dell'anno successivo.

7. Si applica l'articolo 74 del regolamento (UE) n. CR/xxx.

Articolo 36

Versamento del saldo e chiusura del programma

1. La Commissione procede al pagamento del saldo nei limiti delle disponibilità di bilancio, in base al piano di finanziamento in vigore, dopo aver ricevuto l'ultima relazione annuale sullo stato di attuazione di un programma di sviluppo rurale, i conti annuali dell'ultimo esercizio di attuazione del relativo programma di sviluppo rurale e la corrispondente decisione di liquidazione. Tali conti sono presentati alla Commissione entro i sei mesi successivi al termine ultimo di ammissibilità delle spese di cui all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. [CR] e riguardano le spese sostenute dall'organismo pagatore riconosciuto fino al termine ultimo di ammissibilità delle spese.
2. Il pagamento del saldo è effettuato entro sei mesi dalla data in cui la Commissione ha ritenuto ammissibili le informazioni e i documenti indicati al paragrafo 1 del presente articolo e in cui sono stati liquidati gli ultimi conti annuali. Dopo il pagamento del saldo la Commissione disimpegna entro sei mesi gli importi che rimangono impegnati, fatto salvo il disposto dell'articolo 37, paragrafo 5.
3. La mancata trasmissione alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 1 dell'ultima relazione annuale di attuazione e dei documenti necessari per la liquidazione dei conti dell'ultimo anno di attuazione del programma comporta il disimpegno automatico del saldo, a norma dell'articolo 37.

Disimpegno automatico relativo ai programmi di sviluppo rurale

1. La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio relativo ad un programma di sviluppo rurale che non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non le siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni di cui all'articolo 35, paragrafo 3, a titolo di spese sostenute, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio.
 2. La parte degli impegni di bilancio ancora aperti allo scadere del termine ultimo di ammissibilità delle spese di cui all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. [CR], per la quale non sia stata presentata alcuna dichiarazione di spesa entro sei mesi da tale termine, è disimpegnata automaticamente.
 3. In caso di procedimento giudiziario o di ricorso amministrativo aventi effetto sospensivo, il termine di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2, allo scadere del quale interviene il disimpegno automatico, è interrotto, per l'importo corrispondente alle operazioni interessate, per la durata di tale procedimento o ricorso amministrativo, a condizione che la Commissione riceva dallo Stato membro un'informazione motivata entro il 31 dicembre dell'anno N+2.
 4. Non rientrano nel calcolo del disimpegno automatico:
 - a) la parte degli impegni di bilancio per la quale è stata presentata una dichiarazione di spesa, ma il cui rimborso è ridotto o sospeso dalla Commissione al 31 dicembre dell'anno N + 2;
 - b) la parte degli impegni di bilancio che un organismo pagatore non ha potuto pagare per causa di forza maggiore, con serie ripercussioni sulla realizzazione del programma di sviluppo rurale. Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore devono dimostrarne le conseguenze dirette sull'attuazione di tutto o di parte del programma.
- Lo Stato membro trasmette alla Commissione le informazioni sulle eccezioni di cui al primo comma entro il 31 gennaio per quanto riguarda l'importo da dichiarare entro la fine dell'anno precedente.
5. La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro se esiste il rischio di applicazione del disimpegno automatico. La Commissione comunica allo Stato membro l'importo del disimpegno automatico risultante dalle informazioni in suo possesso. Lo Stato membro dispone di un termine di due mesi a decorrere dal ricevimento di tale informazione per dare il proprio accordo sull'importo del disimpegno o per presentare osservazioni. La Commissione procede al disimpegno automatico entro i nove mesi successivi al termine ultimo risultante dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 3.
 6. In caso di disimpegno automatico, la partecipazione del FEASR al corrispondente programma di sviluppo rurale è ridotta, per l'anno considerato, dell'importo oggetto del disimpegno automatico. Lo Stato membro presenta per approvazione alla Commissione un piano di finanziamento riveduto allo scopo di ripartire l'importo

della riduzione del contributo tra le misure. In assenza di tale piano, la Commissione riduce proporzionalmente gli importi assegnati ad ogni misura.

SEZIONE 4

FINANZIAMENTO DEL PREMIO PER LA COOPERAZIONE LOCALE INNOVATIVA

Articolo 38

Impegni di bilancio

La decisione della Commissione che adotta l'elenco dei progetti ai quali è assegnato il premio per la cooperazione locale innovativa, di cui all'articolo 58, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. [SR], costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo [75, paragrafo 2,] del regolamento (UE) n. FR/xxx.

Dopo l'adozione della decisione di cui al primo comma, la Commissione impegna uno stanziamento di bilancio per Stato membro per l'importo totale dei premi attribuiti ai progetti in tale Stato membro nei limiti di cui all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. SR/xxx.

Articolo 39

Pagamenti agli Stati membri

1. Nell'ambito dei pagamenti intermedi di cui all'articolo 35, la Commissione procede a pagamenti per rimborsare le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti per il versamento dei premi di cui alla presente sezione, nei limiti degli impegni di bilancio disponibili per gli Stati membri interessati.
2. Ogni pagamento è subordinato alla trasmissione alla Commissione di una dichiarazione delle spese firmata dall'organismo pagatore riconosciuto, a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, lettera c).
3. Gli organismi pagatori riconosciuti elaborano e trasmettono alla Commissione, direttamente o tramite l'organismo di coordinamento, qualora lo stesso sia stato designato, le dichiarazioni di spesa relative al premio per la cooperazione locale innovativa, secondo una periodicità fissata dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Tali dichiarazioni di spesa riguardano le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti nel corso di ciascun periodo interessato.

Articolo 40

Disimpegno automatico relativo al premio per la cooperazione locale innovativa

La Commissione procede al disimpegno automatico degli importi di cui all'articolo 38, secondo comma, che non sono stati utilizzati per i rimborsi agli Stati membri previsti

dall'articolo 39, oppure per i quali non le siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni stabilite in tale articolo a titolo di spese sostenute entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio.

Si applica *mutatis mutandis* l'articolo 37, paragrafi 3, 4 e 5.

Capo III

Disposizioni comuni

Articolo 41

Esercizio finanziario agricolo

Fatte salve le disposizioni speciali sulle dichiarazioni delle spese e delle entrate relative all'intervento pubblico, stabilite dalla Commissione a norma dell'articolo 48, paragrafo 7, lettera a), l'esercizio finanziario agricolo comprende le spese pagate e le entrate ricevute e contabilizzate nel bilancio del FEAGA e del FEASR dagli organismi pagatori per l'esercizio finanziario N che inizia il 16 ottobre dell'anno N-1 e termina il 15 ottobre dell'anno N.

Articolo 42

Rispetto dei termini di pagamento

1. Qualora la legislazione dell'Unione fissi termini di pagamento, qualsiasi pagamento eseguito dagli organismi pagatori ai beneficiari anteriormente alla prima data possibile e dopo l'ultima data possibile per l'esecuzione del pagamento comporta l'inammissibilità dei pagamenti al finanziamento unionale, salvo nei casi, alle condizioni ed entro i limiti determinati in base al principio di proporzionalità.

Per modulare l'impatto finanziario in misura proporzionale al ritardo constatato al momento del pagamento, è conferito alla Commissione il potere di adottare mediante atti delegati, in conformità all'articolo 111, le norme relative alla riduzione dei pagamenti in funzione del mancato rispetto dei termini di pagamento.

2. Qualora non rispettino l'ultimo termine possibile per il pagamento, gli Stati membri versano ai beneficiari interessi di mora che sono a carico del bilancio nazionale.

Articolo 43

Riduzione e sospensione dei pagamenti mensili e dei pagamenti intermedi

1. Qualora le dichiarazioni di spesa o le informazioni di cui all'articolo 102 permettano alla Commissione di stabilire che le spese sono state effettuate da organismi diversi dagli organismi pagatori riconosciuti, che i periodi previsti per il pagamento o i massimali finanziari fissati dalla legislazione dell'Unione non sono stati rispettati, oppure che la spesa non è stata altrimenti effettuata in conformità alle regole dell'Unione, la Commissione può ridurre o sospendere i pagamenti mensili o i pagamenti intermedi allo Stato membro di cui si tratta, nell'ambito della decisione sui pagamenti mensili di cui all'articolo 18, paragrafo 3, oppure nell'ambito dei

pagamenti intermedi di cui all'articolo 35, dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni.

Qualora le dichiarazioni di spesa o le informazioni di cui all'articolo 102 non le permettano di concludere che le spese sono state sostenute in conformità alle regole dell'Unione, la Commissione invita lo Stato membro di cui si tratta a fornirle informazioni supplementari e a presentare le sue osservazioni entro un termine che non può essere inferiore a 30 giorni. In assenza di risposta dello Stato membro entro il periodo prestabilito, oppure se la risposta è ritenuta insoddisfacente o dimostra che le spese non sono state sostenute in conformità alle regole dell'Unione, la Commissione può ridurre o sospendere i pagamenti mensili o i pagamenti intermedi allo Stato membro di cui si tratta nell'ambito della decisione sui pagamenti mensili di cui all'articolo 18, paragrafo 3, oppure nell'ambito dei pagamenti intermedi di cui all'articolo 35.

2. Mediante atti di esecuzione la Commissione può ridurre o sospendere i pagamenti mensili o i pagamenti intermedi ad uno Stato membro se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
 - a) se mancano uno o più degli elementi essenziali del sistema di controllo nazionale o sono inoperanti a causa della gravità o della persistenza delle lacune constatate, oppure se i pagamenti irregolari non sono recuperati con la necessaria diligenza;
 - b) se le lacune di cui alla lettera a) hanno per loro natura carattere continuativo e hanno dato luogo all'adozione di almeno due atti di esecuzione in applicazione dell'articolo 54 mediante i quali la spesa dello Stato membro di cui si tratta è stata esclusa dal finanziamento unionale e
 - c) se la Commissione conclude che lo Stato membro non è in grado di attuare le misure necessarie per porre rimedio alla situazione a breve termine.

Gli atti di esecuzione di cui primo comma sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 112, paragrafo 2.

La riduzione o la sospensione si applica alle spese corrispondenti sostenute dall'organismo pagatore nel quale sono state riscontrate le lacune, per un periodo da determinare mediante gli atti di esecuzione di cui al primo comma, non superiore a 12 mesi, prorogabile di ulteriori periodi non superiori a 12 mesi se persistono le condizioni che danno luogo alla riduzione o alla sospensione. Il periodo non è prorogato se cessano di sussistere tali condizioni.

Prima di adottare gli atti di esecuzione di cui al primo comma, la Commissione comunica la propria intenzione allo Stato membro e lo invita a reagire entro un termine non inferiore a 30 giorni.

Le decisioni relative ai pagamenti mensili di cui all'articolo 18, paragrafo 3, oppure ai pagamenti intermedi di cui all'articolo 35, tengono conto degli atti di esecuzione adottati in virtù del presente paragrafo.

3. Le riduzioni e le sospensioni adottate in virtù del presente articolo si applicano in conformità al principio di proporzionalità e non pregiudicano gli atti di esecuzione di cui agli articoli 53 e 54.
4. Le riduzioni e le sospensioni adottate in virtù del presente articolo lasciano impregiudicati gli articoli 17, 20 e 21 del regolamento (UE) n. CR/xxx.

Le sospensioni di cui agli articoli 17 e 20 del regolamento (UE) n. CR/xxx si applicano secondo la procedura fissata al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 44

Sospensione dei pagamenti in caso di presentazione tardiva

Nei casi in cui la legislazione agricola settoriale faccia obbligo agli Stati membri di presentare, entro determinati termini, informazioni sul numero dei controlli effettuati e sui loro risultati e qualora tali termini siano superati dagli Stati membri, la Commissione può sospendere i pagamenti mensili di cui all'articolo 18, o i pagamenti intermedi di cui all'articolo 35, per i quali non siano state presentate in tempo le pertinenti statistiche.

Articolo 45

Destinazione specifica delle entrate

1. Sono considerate entrate con destinazione specifica, ai sensi dell'articolo [18] del regolamento (UE) n. FR/xxx:
 - a) gli importi che, in applicazione dell'articolo 42, dell'articolo 53 per quanto riguarda le spese del FEAGA e degli articoli 54 e 56, devono essere versati al bilancio dell'Unione, con i relativi interessi;
 - b) gli importi riscossi o recuperati in applicazione della parte II, titolo I, capo III, del regolamento (UE) n. OCM unica del Parlamento europeo e del Consiglio³⁸;
 - c) gli importi riscossi in seguito all'imposizione di sanzioni in conformità delle norme specifiche previste dalla legislazione agricola settoriale, tranne ove tale legislazione preveda espressamente che detti importi possono essere trattenuti dagli Stati membri;
 - d) gli importi corrispondenti a sanzioni applicate in conformità alle regole di condizionalità stabilite nel titolo VI, capo II, per quanto riguarda la spesa del FEAGA;
 - e) gli importi corrispondenti a incameramenti di cauzioni, di fidejussioni o di garanzie costituite a norma della legislazione dell'Unione adottata nel quadro della politica agricola comune, escluso lo sviluppo rurale. Tuttavia le cauzioni incamerate, costituite per il rilascio di titoli di importazione o di esportazione, oppure nell'ambito di una procedura di gara al solo scopo di garantire la serietà delle offerte presentate, sono trattenute dagli Stati membri.

³⁸ GUL [...] del [...], pag. [...].

2. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono versati nel bilancio dell'Unione e, in caso di riutilizzazione, sono usati esclusivamente per finanziare spese del FEAGA o del FEASR.
3. Il presente regolamento si applica *mutatis mutandis* alle entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 1.
4. Per quanto riguarda il FEAGA, alla contabilizzazione delle entrate con destinazione specifica contemplate dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, gli articoli [150 e 151] del regolamento (UE) n. FR.

Articolo 46

Contabilità separata

Ogni organismo pagatore tiene una contabilità separata degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'Unione per il FEAGA e per il FEASR.

Articolo 47

Finanziamento delle misure di informazione

1. La comunicazione di informazioni finanziata a norma dell'articolo 6, lettera e), ha in particolare lo scopo di contribuire a spiegare, attuare e sviluppare la politica agricola comune e a sensibilizzare il pubblico ai contenuti e agli obiettivi di tale politica, ripristinare la fiducia dei consumatori in seguito a crisi attraverso campagne informative, informare gli agricoltori e gli altri soggetti attivi nelle zone rurali, promuovere il modello agricolo europeo e aiutare i cittadini a comprenderlo.

Le informazioni fornite sono coerenti, obiettive ed esaurienti, tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione, al fine di offrire una panoramica di questa politica.

2. Le azioni di cui al paragrafo 1 possono configurarsi come:
 - a) programmi di attività annuali o altre misure specifiche, presentati da parti terze;
 - b) attività intraprese su iniziativa della Commissione.

Sono escluse le azioni derivanti da un obbligo legale e le misure che beneficiano di un finanziamento nell'ambito di un'altra azione dell'Unione.

Per l'esecuzione delle attività di cui alla lettera b) la Commissione può essere assistita da esperti esterni.

Le misure di cui al primo comma contribuiscono alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.

3. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Commissione pubblica un invito presentare proposte alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. FR/xxx.

4. Le azioni previste e attuate a norma del presente articolo sono comunicate al comitato di cui all'articolo 112, paragrafo 1.
5. La Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo.

Articolo 48

Poteri della Commissione

1. Per tener conto delle entrate riscosse dagli organismi pagatori per conto del bilancio dell'Unione all'atto della realizzazione dei pagamenti in base alle dichiarazioni di spese trasmesse dagli Stati membri, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 relativi alle condizioni di compensazione di determinate spese e entrate sostenute nell'ambito del FEAGA e del FEASR.
2. Ai fini di una gestione corretta degli stanziamenti iscritti per il FEAGA e il FEASR nel bilancio dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 recanti norme riguardanti il valore da attribuire alle operazioni relative all'intervento pubblico e le misure da adottare in caso di perdite o deterioramento dei prodotti in regime d'intervento pubblico, nonché la determinazione degli importi da finanziare.
3. Ai fini di un'equa ripartizione degli stanziamenti disponibili tra gli Stati membri, nei casi in cui all'apertura dell'esercizio il bilancio dell'Unione non sia ancora stato adottato, o se l'importo globale degli impegni previsti supera la soglia di cui all'articolo [150, paragrafo 3,] del regolamento (UE) n. FR/xxx, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 del presente regolamento recanti disposizioni in merito al metodo applicabile agli stanziamenti di impegno e al pagamento degli importi.
4. Per verificare la coerenza dei dati comunicati dagli Stati membri in merito alle spese o di altre informazioni previste dal presente regolamento e per garantire il rispetto dell'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 102, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 sulle condizioni per la riduzione e la sospensione dei pagamenti agli Stati membri, rispettivamente per le spese del FEAGA e del FEASR.
5. Per rispettare il principio di proporzionalità nell'applicazione dell'articolo 44, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 recanti norme riguardanti:
 - a) l'elenco di misure a cui si applica l'articolo 44;
 - b) il tasso e il periodo di sospensione dei pagamenti di cui allo stesso articolo;
 - c) le condizioni alle quali è levata la sospensione.
6. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, ulteriori particolari circa l'obbligo stabilito dall'articolo 46, insieme alle condizioni specifiche applicabili alle informazioni da registrare nella contabilità tenuta dagli organismi pagatori. Tali atti

di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

7. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti:
- a) il finanziamento e la contabilizzazione delle misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico ed altre spese finanziate dal FEAGA e dal FEASR;
 - b) le condizioni e le modalità di esecuzione della procedura di disimpegno automatico;
 - c) il pagamento di interessi di mora da parte degli Stati membri ai beneficiari, come previsto dall'articolo 42, paragrafo 2.

Gli atti di esecuzione di cui primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Capo IV

Liquidazione contabile

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 49

Controlli effettuati in loco dalla Commissione

1. Fatti salvi i controlli eseguiti dagli Stati membri a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o delle disposizioni dell'articolo 287 del trattato, nonché qualsiasi controllo eseguito a norma dell'articolo 322 del trattato o in base al regolamento (CE) n.2185/96 del Consiglio³⁹, la Commissione può organizzare controlli in loco negli Stati membri allo scopo di verificare, in particolare:
- a) la conformità delle prassi amministrative alle norme dell'Unione;
 - b) l'esistenza dei documenti giustificativi necessari e la loro concordanza con le operazioni finanziate dal FEAGA o dal FEASR;
 - c) le modalità secondo le quali sono realizzate e controllate le operazioni finanziate dal FEAGA o dal FEASR.

Le persone incaricate dalla Commissione dell'esecuzione dei controlli in loco o gli agenti della Commissione che agiscono nell'ambito delle competenze loro conferite hanno accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento, compresi i documenti e

³⁹ GUL 292 del 15.11.1996, pag. 2.

relativi metadati elaborati o ricevuti e conservati su supporto elettronico, inerenti alle spese finanziate dal FEAGA o dal FEASR.

I poteri di effettuare controlli in loco non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano taluni atti ad agenti specificamente designati dalla legislazione nazionale. Fatte salve le disposizioni specifiche dei regolamenti (CE) n. 1073/1999⁴⁰ e (CE) n. 2185/96, le persone incaricate dalla Commissione non prendono parte, in particolare, alle perquisizioni e all'interrogatorio formale delle persone, ai sensi della normativa interna dello Stato membro. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni raccolte.

2. La Commissione preavvisa in tempo utile del controllo in loco lo Stato membro interessato o lo Stato membro sul cui territorio esso avrà luogo. A tali controlli possono partecipare agenti dello Stato membro interessato.

Su richiesta della Commissione e con l'accordo dello Stato membro, le autorità competenti di detto Stato membro procedono a controlli complementari o ad indagini relative alle operazioni di cui al presente regolamento. A tali controlli possono partecipare gli agenti della Commissione o le persone da essa incaricate.

Per migliorare i controlli la Commissione può, con l'accordo degli Stati membri interessati, richiedere l'assistenza delle autorità di detti Stati membri per determinati controlli o indagini.

Articolo 50

Accesso all'informazione

1. Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per il buon funzionamento del FEAGA e del FEASR e adottano tutte le misure atte ad agevolare i controlli che la Commissione ritenga utile avviare nell'ambito della gestione del finanziamento unionale, compresi i controlli in loco.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a sua richiesta, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate per l'applicazione degli atti dell'Unione inerenti alla politica agricola comune, nella misura in cui questi atti abbiano un'incidenza finanziaria per il FEAGA o il FEASR.
3. Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione tutte le informazioni sulle irregolarità constatate e sui sospetti casi di frode e quelle relative alle azioni avviate per il recupero delle somme indebitamente versate in relazione a tali irregolarità e frodi a norma della sezione III del presente capo.

Articolo 51

Accesso ai documenti

Gli organismi pagatori riconosciuti conservano i documenti giustificativi dei pagamenti effettuati e i documenti relativi all'esecuzione dei controlli fisici e amministrativi previsti dalla

⁴⁰ GUL 136 del 31.5.1999, pag. 1.

legislazione dell'Unione e mettono tali documenti ed informazioni a disposizione della Commissione.

Se i documenti sono conservati presso un'autorità, che agisce su delega di un organismo pagatore, incaricata dell'ordinazione delle spese, quest'ultima trasmette all'organismo pagatore riconosciuto relazioni sul numero di controlli eseguiti, sul loro contenuto e sulle misure adottate sulla scorta dei risultati.

Articolo 52

Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti:

- a) gli obblighi specifici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare in relazione ai controlli previsti dal presente capo;
- b) gli obblighi di cooperazione che gli Stati membri sono tenuti a rispettare per l'attuazione degli articoli 49 e 50;
- c) le modalità relative all'obbligo di notifica di cui all'articolo 50, paragrafo 3.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

SEZIONE II LIQUIDAZIONE

Articolo 53

Liquidazione contabile

1. Anteriormente al 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio considerato e in base alle informazioni trasmesse a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, lettera c), la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori riconosciuti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 112, paragrafo 2.
2. La decisione di liquidazione dei conti di cui al paragrafo 1 riguarda la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali trasmessi. La decisione non pregiudica l'adozione di decisioni successive a norma dell'articolo 54.

Articolo 54

Verifica di conformità

1. La Commissione decide, mediante atti di esecuzione, gli importi da escludere dal finanziamento unionale qualora constati che le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5 non sono state eseguite in conformità alla legislazione dell'Unione e, per il FEASR, in violazione della normativa unionale e nazionale applicabile, come previsto all'articolo 77 del regolamento (UE) n. CR/xxx. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 112, paragrafo 2.

2. La Commissione valuta gli importi da escludere tenendo conto della gravità dell'inosservanza constatata. La Commissione tiene conto a tal fine del tipo e della gravità dell'inosservanza, nonché del danno finanziario causato all'Unione.
3. Prima che sia adottata una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali entrambe le parti cercano di raggiungere un accordo sui provvedimenti da adottare.

In assenza di accordo lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare le posizioni delle parti nel termine di quattro mesi. L'esito di tale procedura costituisce oggetto di una relazione alla Commissione, che la esamina prima di adottare una decisione di rifiuto del finanziamento.

4. Il rifiuto del finanziamento non può riguardare:
 - a) le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, eseguite più di 24 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle proprie ispezioni;
 - b) le spese per misure pluriennali che rientrano nelle spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o in quelle relative ai programmi di cui all'articolo 5, per le quali l'ultimo obbligo imposto al beneficiario risale a oltre 24 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle proprie ispezioni;
 - c) le spese relative alle misure nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 5, diverse da quelle previste alla lettera b) del presente paragrafo, per le quali il pagamento o, se del caso, il pagamento del saldo da parte dell'organismo pagatore è stato effettuato oltre 24 mesi prima che la Commissione abbia comunicato per iscritto allo Stato membro interessato il risultato delle proprie ispezioni.
5. Il paragrafo 4 non si applica alle conseguenze finanziarie:
 - a) delle irregolarità di cui alla sezione III del presente capo;
 - b) connesse ad aiuti nazionali o ad infrazioni per le quali è stata avviata la procedura di cui, rispettivamente, all'articolo 108 del trattato o all'articolo 258 del trattato;
 - c) del mancato rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi loro incombenti in virtù del titolo V, capo III, del presente regolamento, purché la Commissione abbia comunicato per iscritto allo Stato membro le conclusioni delle proprie ispezioni entro 12 mesi dal ricevimento della relazione del medesimo Stato membro sui risultati dei controlli da esso effettuati sulla spesa considerata.

Articolo 55
Competenze di esecuzione

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti l'attuazione:

- a) della liquidazione dei conti di cui all'articolo 53 per quanto riguarda le misure da adottare in relazione all'adozione della decisione e alla sua attuazione, compreso lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e i termini da rispettare;
- b) della verifica di conformità di cui all'articolo 54 per quanto riguarda le misure da adottare in relazione all'adozione della decisione e alla sua attuazione, compreso lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e i termini da rispettare, nonché la procedura di conciliazione prevista nel medesimo articolo, comprese la costituzione, le funzioni e la composizione dell'organo di conciliazione e le sue modalità di lavoro.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

SEZIONE III
IRREGOLARITÀ

Articolo 56
Disposizioni comuni

1. Gli Stati membri chiedono al beneficiario la restituzione di qualsiasi pagamento indebito in seguito a irregolarità o a negligenza entro un anno dalla prima comunicazione dell'avvenuta irregolarità e registrano gli importi corrispondenti nel registro dei debitori dell'organismo pagatore.
2. Qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono a carico dello Stato membro, fermo restando l'obbligo per lo Stato membro di dare corso ai procedimenti di recupero in applicazione dell'articolo 60.

Qualora, nell'ambito del procedimento di recupero, un verbale amministrativo o giudiziario avente carattere definitivo constati l'assenza di irregolarità, lo Stato membro interessato dichiara al FEAGA e al FEASR, come spesa, l'onere finanziario di cui si è fatto carico in applicazione del primo comma.

3. Per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo nei casi seguenti:
 - a) se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare o

- b) se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato.

Qualora la decisione di cui al primo comma del presente paragrafo sia adottata prima che agli importi pendenti siano applicate le norme di cui al paragrafo 2, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono a carico del bilancio dell'Unione.

- 4. Lo Stato membro dichiara le conseguenze finanziarie che sono a suo carico, in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, nei conti annuali da trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, lettera c), punto iv). La Commissione ne verifica la corretta applicazione e procede, se del caso, ai necessari adattamenti nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 53, paragrafo 1.
- 5. Mediante atti di esecuzione la Commissione può decidere di escludere dal finanziamento unionale gli importi posti a carico del bilancio dell'Unione nei seguenti casi:
 - a) se lo Stato membro non ha rispettato il termine di cui al paragrafo 1;
 - b) se ritiene che la decisione di non portare avanti il procedimento di recupero adottata da uno Stato membro a norma del paragrafo 3 non è giustificata;
 - c) se ritiene che le irregolarità o il mancato recupero sono imputabili a irregolarità o negligenze dell'amministrazione o di un altro servizio od organismo dello Stato membro.

Gli atti di esecuzione di cui primo comma sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 112, paragrafo 2. Prima dell'adozione di tali atti di esecuzione si applica la procedura di cui all'articolo 54, paragrafo 3.

Articolo 57

Disposizioni specifiche per il FEAGA

Gli importi recuperati in seguito a irregolarità o negligenze, con i relativi interessi, sono versati agli organismi pagatori che li contabilizzano tra le entrate del FEAGA del mese dell'incasso effettivo.

All'atto dell'accredito degli importi recuperati di cui al primo comma al bilancio dell'Unione, lo Stato membro può trattenerne il 10% a titolo di rimborso forfettario delle spese di recupero, salvo per gli importi relativi a irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o altri organismi dello stesso Stato membro.

Articolo 58

Disposizioni specifiche per il FEASR

Gli Stati membri applicano le rettifiche finanziarie connesse a irregolarità e negligenze rilevate nelle operazioni o nei programmi di sviluppo rurale attraverso la soppressione totale o parziale del relativo finanziamento unionale. Gli Stati membri tengono conto della natura e

della gravità delle irregolarità rilevate, nonché dell'entità della perdita finanziaria per il FEASR.

Gli importi esclusi dal finanziamento unionale nell'ambito del FEASR e gli importi recuperati, con i relativi interessi, sono riassegnati al relativo programma. Tuttavia, lo Stato membro può riutilizzare i fondi dell'Unione esclusi o recuperati soltanto per un intervento previsto dallo stesso programma di sviluppo rurale e non può riassegnarli a favore di interventi che sono stati oggetto di una rettifica finanziaria. Dopo la chiusura di un programma di sviluppo rurale lo Stato membro restituisce gli importi recuperati al bilancio dell'Unione.

Articolo 59

Poteri delegati

Per garantire l'applicazione corretta ed efficace delle disposizioni in materia di recuperi di cui alla presente sezione, è conferito alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati in conformità all'articolo 111, gli obblighi specifici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare.

TITOLO V

SISTEMI DI CONTROLLO E SANZIONI

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 60

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. Gli Stati membri adottano, nell'ambito della politica agricola comune, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare allo scopo di:
 - a) accertare la legalità e la regolarità delle operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR;
 - b) offrire una prevenzione efficace delle frodi, con particolare riferimento ai settori dove il rischio è più elevato, che sia dissuasiva in considerazione dei costi e dei benefici e della proporzionalità delle misure;
 - c) prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi;
 - d) imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in conformità alla legislazione dell'Unione o, in sua mancanza, alla legislazione nazionale e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario;
 - e) recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi, e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario.
2. Gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione che disciplina i regimi unionali di sostegno.
3. Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni e delle misure adottate in applicazione dei paragrafi 1 e 2.

Le condizioni eventualmente adottate dagli Stati membri a complemento delle condizioni stabilite dalle regole dell'Unione che danno diritto al sostegno finanziato dal FEAGA o dal FEASR sono verificabili.
4. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme finalizzate all'applicazione uniforme dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Articolo 61
Principi generali dei controlli

1. Il sistema istituito dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 60, paragrafo 2, comprende, salvo se altrimenti previsto, l'esecuzione di controlli amministrativi sistematici su tutte le domande di aiuto, completati da controlli in loco.
2. Per quanto riguarda i controlli in loco, l'autorità responsabile costituisce il campione di controllo a partire dall'intera popolazione di richiedenti, comprendente, se opportuno, una parte casuale e una parte basata sul rischio, in modo da ottenere un tasso di errore rappresentativo, mirando nel contempo anche agli errori più elevati.
3. L'autorità responsabile redige una relazione su ciascun controllo in loco.
4. Se del caso, tutti i controlli in loco previsti dalle regole dell'Unione riguardo agli aiuti nel settore dell'agricoltura e al sostegno allo sviluppo rurale sono eseguiti nello stesso momento.

Articolo 62
Clausola di elusione

Fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.

Articolo 63
Compatibilità dei regimi di sostegno ai fini dei controlli

Ai fini dell'applicazione dei regimi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. xxx/xxx[OCM unica], gli Stati membri assicurano che le procedure di gestione e di controllo applicate a tali regimi sono compatibili con il sistema integrato di cui al capo II del presente titolo per quanto riguarda i seguenti elementi:

- a) la banca dati informatizzata;
- b) il sistema di identificazione delle parcelle agricole;
- c) i controlli amministrativi.

Le procedure permettono il funzionamento comune o lo scambio di dati con il sistema integrato.

Articolo 64
Competenze della Commissione in materia di controlli

1. Per garantire l'applicazione corretta ed efficace dei controlli e che la verifica delle condizioni di ammissibilità sia effettuata in maniera efficace, coerente e non discriminatoria in modo da tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, è conferito

alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 111, in merito alle situazioni in cui i beneficiari o i loro rappresentanti impediscono l'esecuzione dei controlli.

2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le disposizioni necessarie a garantire un'applicazione uniforme del presente capo nell'insieme dell'Unione. Tali disposizioni possono riguardare, in particolare:

- a) i controlli amministrativi e i controlli in loco che gli Stati membri sono tenuti a realizzare per accertare il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei criteri di ammissibilità derivanti dall'applicazione della legislazione dell'Unione;
- b) il livello minimo dei controlli in loco necessari ai fini di un'efficiente gestione dei rischi, nonché le condizioni alle quali gli Stati membri sono tenuti ad aumentare il tasso dei controlli o possono ridurlo in caso di corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo e di tassi di errore che si situano a un livello accettabile;
- c) le norme e i metodi per la notifica delle verifiche e dei controlli svolti e dei relativi risultati;
- d) le autorità competenti dell'esecuzione dei controlli di conformità, nonché il contenuto, la frequenza e la fase di commercializzazione a cui si applicano i controlli medesimi;
- e) laddove lo richiedano le esigenze specifiche della corretta gestione del regime, le regole per l'introduzione di requisiti supplementari rispetto alle procedure doganali, quali in particolare quelle definite dal regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴¹;
- f) per la canapa di cui all'articolo 38 del regolamento (UE) n. xxx[PD], disposizioni sulle misure di controllo specifiche e sui metodi di determinazione del tenore di tetraidrocannabinolo;
- g) per il cotone di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. xxx[PD], un sistema di controllo delle organizzazioni interprofessionali riconosciute;
- h) nel settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. OCM unica, norme relative alla misurazione delle superfici e ai controlli e norme che disciplinano le procedure finanziarie specifiche destinate al miglioramento dei controlli;
- i) le prove e i metodi da applicare per accertare l'ammissibilità dei prodotti all'intervento pubblico e all'ammasso privato, nonché il ricorso alla procedura di gara, sia per l'intervento pubblico che per l'ammasso privato.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3, o ai corrispondenti articoli del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD], del regolamento (UE) n. xxx/xxx [SR] o del regolamento (UE) n. xxx/xxx (OCM unica), rispettivamente.

⁴¹ GUL 145 del 4.6.2008, pag. 1.

Articolo 65

Revoca, riduzione ed esclusione dall'aiuto

1. Se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità o gli impegni relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto è revocato, in toto o in parte.
2. Qualora lo preveda la legislazione dell'Unione, gli Stati membri impongono sanzioni sotto forma di riduzioni od esclusioni del pagamento, o di parte del pagamento, concesso o da concedere, con riferimento al quale i criteri di ammissibilità o gli impegni sono stati rispettati.

La riduzione è graduata in funzione della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata e può arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto o misure di sostegno per uno o più anni civili.

3. Gli importi corrispondenti alle revoche di cui al paragrafo 1 o alle sanzioni di cui al paragrafo 2 sono integralmente recuperati.

Articolo 66

Competenze della Commissione in materia di sanzioni

1. Per un giusto equilibrio tra l'effetto dissuasivo di oneri e sanzioni da imporre per la mancata osservanza di uno degli obblighi connessi all'applicazione della legislazione settoriale agricola, da un lato, e, dall'altro, un'applicazione flessibile del sistema, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 relativi alle norme e alle condizioni per:
 - a) la sospensione del diritto di partecipare ad un regime di aiuto, l'esclusione e la sospensione di pagamenti o un coefficiente di riduzione degli aiuti, dei pagamenti o delle restituzioni, o qualsiasi altra sanzione, in particolare nei casi in cui non siano stati rispettati i limiti temporali, oppure il prodotto, la dimensione o la quantità non siano conformi a quanto indicato nella domanda, la valutazione di un regime o la trasmissione di informazioni non siano state effettuate, siano inesatte o non siano state comunicate entro i termini;
 - b) l'applicazione di una riduzione dei pagamenti relativi alle spese agricole degli Stati membri qualora non risultino rispettati i termini prestabiliti per il recupero del contributo al pagamento del prelievo supplementare, o di una sospensione dei pagamenti mensili qualora gli Stati membri non trasmettano informazioni alla Commissione, non le trasmettano entro i termini o trasmettano informazioni inesatte;
 - c) l'applicazione di importi supplementari, di oneri o interessi supplementari in caso di frode, irregolarità, assenza di prove di adempimento di un obbligo o dichiarazioni tardive;
 - d) il deposito, lo svincolo e l'incameramento delle cauzioni nonché il tasso di riduzione da applicare all'atto dello svincolo delle cauzioni relative a restituzioni, titoli, offerte, gare o domande specifiche nel caso in cui non sia stato rispettato, in tutto o in parte, uno degli obblighi garantiti da tali cauzioni;

- e) permettere agli Stati membri di trattenere gli importi recuperati sotto forma di sanzioni;
- f) l'esclusione di un operatore o di un richiedente dal regime di intervento pubblico o di ammasso privato, dal regime dei titoli di importazione o di esportazione o dai regimi di contingenti tariffari in caso di frode o di trasmissione di informazioni non corrette;
- g) la revoca o la sospensione del riconoscimento, in particolare se un operatore, un'organizzazione di produttori, un'associazione di organizzazioni di produttori, un'associazione di produttori o un'organizzazione interprofessionale non rispettino o non rispettino più le condizioni richieste, anche in caso di mancata trasmissione di comunicazioni;
- h) l'applicazione di sanzioni nazionali adeguate agli operatori corresponsabili della produzione in superamento delle quote stabilite,
- i) errori palesi, forza maggiore e circostanze eccezionali.

2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione:

- a) le procedure e i criteri tecnici connessi alle misure e alle sanzioni di cui al paragrafo 1, ove siano rilevati casi di inadempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione della legislazione applicabile;
- b) le norme e le procedure in materia di recupero di pagamenti indebiti derivanti dall'applicazione della legislazione applicabile.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3, o ai corrispondenti articoli del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD], del regolamento (UE) n. xxx/xxx [SR] o del regolamento (UE) n. xxx/xxx (OCM unica), rispettivamente.

Articolo 67

Cauzioni

1. Qualora lo preveda la legislazione settoriale agricola gli Stati membri richiedono il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto di un obbligo previsto da tale legislazione settoriale agricola.
2. Salvo forza maggiore, la cauzione è incamerata, in tutto o in parte, in caso mancata esecuzione o di esecuzione parziale di un dato obbligo.
3. Per garantire un trattamento non discriminatorio, la parità e il rispetto della proporzionalità al momento del deposito di una cauzione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 111 riguardanti:
 - a) il significato dei termini ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2;
 - b) il soggetto responsabile in caso di mancato rispetto di un dato obbligo;

- c) le situazioni specifiche in cui l'autorità competente può derogare all'obbligo di costituire una cauzione;
 - d) le condizioni applicabili alla cauzione da costituire e al fideiussore;
 - e) le condizioni specifiche relative alla costituzione di una cauzione nell'ambito del pagamento di anticipi;
 - f) le esigenze principali, secondarie o subordinate in relazione alle cauzioni, nonché le conseguenze del mancato rispetto delle medesime,
4. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti:
- a) la forma della cauzione da depositare e la procedura per il deposito della cauzione, per la sua accettazione e per la sostituzione della cauzione originaria;
 - b) le procedure per lo svincolo della cauzione;
 - c) le comunicazioni che incombono agli Stati membri e alla Commissione.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3, o ai corrispondenti articoli del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD], del regolamento (UE) n. xxx/xxx [SR] o del regolamento (UE) n. xxx/xxx (OCM unica), rispettivamente.

Capo II

Sistema integrato di gestione e di controllo

Articolo 68

Campo di applicazione

1. In ogni Stato membro è istituito ed è operativo un sistema integrato di gestione e di controllo (in seguito denominato «sistema integrato»).
2. Il sistema integrato si applica ai regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. xxx/xxx [PD] e al sostegno concesso a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b) e degli articoli da 29 a 32, 34 e 35 del regolamento (UE) n. [SR] e, ove applicabile, dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. CR/xxx.

Tuttavia, il presente capo non si applica alle misure di cui all'articolo 29, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. [SR], né alle misure di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b), del medesimo regolamento per quanto riguarda i costi di impianto.
3. Nella misura necessaria, il sistema integrato si applica anche al controllo della condizionalità di cui al titolo VI.

Articolo 69
Elementi del sistema integrato

1. Il sistema integrato comprende i seguenti elementi:
 - a) una banca dati informatizzata;
 - b) un sistema di identificazione delle parcelle agricole;
 - c) un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto;
 - d) le domande di aiuto;
 - e) un sistema integrato di controllo;
 - f) un sistema unico di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario del sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 2, che presenti una domanda di aiuto o di pagamento.
2. Laddove applicabile, il sistema integrato comprende un sistema di identificazione e registrazione degli animali istituito a norma del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴² e del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio⁴³.
3. Fatte salve le competenze degli Stati membri in ordine all'attuazione e all'applicazione del sistema integrato, la Commissione può avvalersi dei servizi di specialisti o di organismi specializzati per avviare, seguire e utilizzare più facilmente il sistema integrato, in particolare allo scopo di fornire, su loro richiesta, una consulenza tecnica alle autorità competenti degli Stati membri.

Articolo 70
Banca dati informatizzata

1. Nella banca dati informatizzata sono registrati, per ciascun beneficiario del sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 2, i dati ricavati dalle domande di aiuto e di pagamento.

La banca dati consente, in particolare, la consultazione, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi agli anni civili e/o alle campagne di commercializzazione a decorrere dal 2000. Consente inoltre la consultazione diretta e immediata dei dati relativi almeno agli ultimi cinque civili consecutivi.
2. Gli Stati membri possono creare banche dati decentrate, a condizione che le medesime e le procedure amministrative per la registrazione e la consultazione dei dati siano concepite in modo omogeneo nell'insieme del loro territorio e siano tra loro compatibili al fine di consentire verifiche incrociate.

⁴² GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

⁴³ GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.

Articolo 71

Sistema di identificazione delle parcelle agricole

Il sistema di identificazione delle parcelle agricole è costituito sulla base di mappe o documenti catastali o altri riferimenti cartografici. Si utilizzano le tecniche del sistema informatizzato d'informazione geografica, comprese ortoimmagini aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono una precisione equivalente almeno a quella della cartografia su scala 1:5000.

Articolo 72

Sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto

1. Il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto permette la verifica dei diritti e le verifiche incrociate con le domande di aiuto e con il sistema di identificazione delle parcelle agricole.
2. Il sistema di cui al paragrafo 1 consente la consultazione diretta e immediata, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi almeno agli ultimi quattro anni civili consecutivi.

Articolo 73

Domande di aiuto e domande di pagamento

1. Ogni beneficiario del sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 2, presenta ogni anno una domanda di pagamenti diretti oppure una domanda di pagamento rispettivamente per la superficie corrispondente e per le misure di sviluppo rurale connesse agli animali, che indica, a seconda dei casi:
 - a) tutte le parcelle agricole dell'azienda, nonché la superficie non agricola per la quale è richiesto il sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 2;
 - b) i diritti all'aiuto dichiarati ai fini della loro attivazione;
 - c) ogni altra informazione prevista dal presente regolamento o richiesta per l'attuazione della corrispondente legislazione settoriale agricola o richiesta dallo Stato membro interessato.

Per quanto riguarda i pagamenti per superficie, ciascuno Stato membro determina la dimensione minima di una parcella agricola che può essere oggetto di una domanda d'aiuto. Tale dimensione minima non può tuttavia superare 0,3 ettari.

In deroga al primo comma, lettera a), gli Stati membri possono decidere che gli agricoltori che non presentano domanda di pagamenti diretti per superficie non hanno l'obbligo di dichiarare le parcelle agricole che detengono qualora la superficie totale non sia superiore a 1 ha. Tuttavia tali agricoltori indicano nella loro domanda di avere a disposizione parcelle agricole e su richiesta delle autorità competenti ne indicano l'ubicazione.

2. Gli Stati membri forniscono, anche attraverso mezzi elettronici, moduli prestabiliti basati sulle superfici determinate nell'anno precedente nonché materiale grafico indicante l'ubicazione delle superfici stesse. Uno Stato membro può disporre che le domande di aiuto indichino soltanto gli elementi che cambiano rispetto alla domanda dell'anno precedente. Tuttavia, per quanto riguarda il regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. SR, tale possibilità è offerta a tutti gli agricoltori interessati.
3. Gli Stati membri possono disporre che un'unica domanda di aiuto copra più o tutti i regimi di sostegno e più o tutte le misure di sostegno di cui all'articolo 68 o altri regimi di sostegno e misure.

Articolo 74

Sistema di identificazione dei beneficiari

Il sistema unico di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario del sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 2, garantisce l'identificazione di tutte le domande di aiuto e di pagamento presentate dallo stesso beneficiario.

Articolo 75

Verifica delle condizioni di ammissibilità e riduzioni

1. In conformità all'articolo 61, gli Stati membri compiono controlli amministrativi sulle domande di aiuto, tramite gli organismi pagatori o gli organismi da essi delegati, per verificare le condizioni di ammissibilità all'aiuto. Tali controlli sono completati da controlli in loco.
2. Ai fini dei controlli in loco gli Stati membri elaborano un piano di campionamento delle aziende agricole e/o dei beneficiari.
3. Al fine di effettuare controlli in loco nelle parcelle agricole gli Stati membri possono impiegare tecniche di telerilevamento e il sistema globale di navigazione satellitare (GNSS).
4. In caso di mancata osservanza delle condizioni di ammissibilità si applica l'articolo 65.

Articolo 76

Pagamento ai beneficiari

1. I pagamenti nell'ambito dei regimi di sostegno e delle misure di cui all'articolo 68, paragrafo 2, sono eseguiti nel periodo dal 1° dicembre al 30 giugno dell'anno civile successivo.

Tali pagamenti sono versati in non più di due rate nel corso di tale periodo.

Tuttavia gli Stati membri possono versare anticipi fino al 50% per i pagamenti diretti e fino al 75% per il sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 68, paragrafo 2, anteriormente al 1° dicembre e non prima del 16 ottobre.

2. I pagamenti di cui al paragrafo 1 sono effettuati solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità a cura degli Stati membri a norma dell'articolo 75.

Articolo 77
Poteri delegati

1. Per garantire che il sistema integrato previsto dal presente capo sia attuato in maniera efficiente, coerente e non discriminatoria, tutelando gli interessi finanziari dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 riguardanti:
 - a) le definizioni specifiche necessarie per garantire un'attuazione armonizzata del sistema integrato;
 - b) norme in merito a ogni ulteriore misura che gli Stati membri debbano adottare per la corretta applicazione del presente capo e disposizioni relative a ogni forma di assistenza reciproca tra gli Stati membri.
2. Per garantire una corretta distribuzione dei fondi connessi alle domande di aiuto di cui all'articolo 73 ai beneficiari che ne hanno diritto e per permettere di accertare che i medesimi abbiano rispettato i relativi obblighi, la Commissione stabilisce, mediante atti delegati in conformità all'articolo 111, quanto segue:
 - a) norme sulle dimensioni minime delle parcelle agricole da dichiarare, in modo da ridurre l'onere amministrativo sia per i beneficiari che per le autorità;
 - b) le disposizioni necessarie per una definizione armonizzata della base di calcolo dell'aiuto, comprese norme che disciplinino alcuni casi in cui le superfici ammissibili contengano elementi caratteristici del paesaggio o alberi;
 - c) una deroga al regolamento CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, [del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini]⁴⁴ per tutelare i diritti dei beneficiari ai pagamenti se l'ultimo giorno utile per la presentazione di domande o modifiche è un giorno festivo, un sabato o una domenica;
 - d) in caso di presentazione tardiva della domanda di pagamento o della domanda di assegnazione di diritti, il ritardo massimo autorizzato e le riduzioni da applicare in tale circostanza.
3. Per garantire che il calcolo e l'applicazione del rifiuto, delle riduzioni, delle esclusioni e dei recuperi siano effettuati secondo il principio di cui all'articolo 65 e in maniera efficiente, coerente e non discriminatoria, tutelando gli interessi finanziari dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 riguardanti:

⁴⁴ GUL 124 dell'8.6.1971, pag. 1.

- (a) disposizioni sul rifiuto, sulle riduzioni e sulle esclusioni in relazione alla correttezza e alla completezza delle informazioni riportate nella domanda, come nel caso di sovradichiarazioni di superfici o di animali o di mancata dichiarazione di superfici, così come in caso di non rispetto dei criteri di ammissibilità o degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto;
- (b) disposizioni per garantire il trattamento uniforme e proporzionato delle irregolarità intenzionali, delle situazioni di errori materiali di scarsa importanza, di cumulo di riduzioni e di richiesta simultanea di diverse riduzioni;
- (c) norme che prevedono la mancata applicazione del rifiuto, di riduzioni e di esclusioni in alcuni casi, onde garantire il rispetto del principio di proporzionalità nell'applicazione delle riduzioni;
- (d) norme relative al recupero degli importi indebitamente erogati e dei diritti all'aiuto indebitamente assegnati.

Articolo 78

Competenze di esecuzione

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione:

- a) gli aspetti essenziali, le definizioni e i requisiti qualitativi della banca dati informatizzata di cui all'articolo 70;
- b) gli aspetti essenziali, le definizioni e i requisiti qualitativi del sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 71 e del sistema di identificazione dei beneficiari di cui all'articolo 74;
- c) gli aspetti essenziali, le definizioni e i requisiti qualitativi del sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto di cui all'articolo 72;
- d) norme relative alle domande di aiuto e alle domande di pagamento di cui all'articolo 73, nonché alle domande di diritti all'aiuto, che specificano l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, prescrizioni in merito alle indicazioni minime che devono figurare nelle domande, disposizioni per la modifica o il ritiro delle domande di aiuto, esenzioni dall'obbligo di presentare una domanda di aiuto e disposizioni che consentano agli Stati membri di seguire procedure semplificate o di correggere errori palesi;
- e) norme relative allo svolgimento dei controlli volti a verificare l'adempimento degli obblighi nonché l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nelle domande di aiuto o di pagamento;
- f) le definizioni tecniche necessarie ai fini dell'attuazione uniforme del presente capo;
- g) norme per i casi di trasferimento di aziende accompagnato dal trasferimento di obblighi non ancora soddisfatti connessi all'ammissibilità dell'aiuto di cui trattasi;
- h) norme sul pagamento degli anticipi di cui all'articolo 76.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3, o ai corrispondenti articoli del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD] o del regolamento (UE) n. xxx/xxx [SR] rispettivamente.

Capo III

Controllo delle operazioni

Articolo 79

Campo di applicazione e definizioni

1. Il presente capo stabilisce norme specifiche sul controllo della realtà e della regolarità delle operazioni che fanno parte direttamente o indirettamente del sistema di finanziamento del FEAGA sulla base dei documenti commerciali dei beneficiari o debitori, o dei loro rappresentanti, in seguito denominati «imprese».
2. Il presente capo non si applica alle misure che rientrano nel sistema integrato di cui al capo II del presente titolo.
3. Ai fini del presente capo si intende per:
 - a) "documenti commerciali", il complesso dei libri, registri, note e documenti giustificativi, la contabilità, le informazioni relative alla produzione e alla qualità e la corrispondenza, relativi all'attività professionale dell'impresa, nonché i dati commerciali, in qualsiasi forma, compresi i dati memorizzati elettronicamente, sempreché questi documenti o dati siano in relazione diretta o indiretta con le operazioni di cui al paragrafo 1;
 - b) "terzi", ogni persona fisica o giuridica che abbia un legame diretto o indiretto con le operazioni effettuate nel quadro del sistema di finanziamento del FEAGA.

Articolo 80

Controlli ad opera degli Stati membri

1. Gli Stati membri procedono sistematicamente a controlli dei documenti commerciali delle imprese, tenendo conto della natura delle operazioni da sottoporre a controllo. Gli Stati membri provvedono affinché la selezione delle imprese da controllare consenta la massima efficacia delle misure di prevenzione e di accertamento di irregolarità. Tale selezione tiene conto tra l'altro dell'importanza finanziaria delle imprese contemplate da tale sistema e di altri fattori di rischio.
2. In casi appropriati, i controlli previsti al paragrafo 1 sono estesi alle persone fisiche o giuridiche a cui sono associate le imprese, nonché ad ogni altra persona fisica o giuridica suscettibile di presentare un interesse nel perseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 81.
3. I controlli effettuati in applicazione del presente capo non pregiudicano i controlli effettuati conformemente agli articoli 49 e 50.

Articolo 81
Obiettivi dei controlli

1. L'esattezza dei principali dati oggetto del controllo è verificata tramite una serie di controlli incrociati, compresi, se necessario, i documenti commerciali di terzi, in numero appropriato in funzione del grado di rischio, inclusi:
 - a) raffronti con i documenti commerciali dei fornitori, clienti, vettori o altri terzi;
 - b) se del caso, controlli fisici sulla quantità e sulla natura delle scorte;
 - c) raffronto con la contabilità dei flussi finanziari per o derivanti dalle operazioni effettuate nell'ambito del sistema di finanziamento del FEAGA e
 - d) verifiche a livello della contabilità o registri dei movimenti di capitali che dimostrino, al momento del controllo, che i documenti detenuti dall'organismo pagatore quale prova dell'erogazione dell'aiuto al beneficiario sono esatti.
2. In particolare, qualora le imprese abbiano l'obbligo di tenere una contabilità specifica di magazzino in conformità di disposizioni unionali o nazionali, il controllo di tale contabilità comprende, nei casi appropriati, il raffronto della stessa con i documenti commerciali e, se del caso, con le quantità detenute in magazzino.
3. Nella selezione delle operazioni da controllare si tiene pienamente conto del grado di rischio.

Articolo 82
Accesso ai documenti commerciali

1. I responsabili delle imprese, o un terzo, si assicurano che tutti i documenti commerciali e le informazioni complementari siano forniti agli agenti incaricati del controllo o alle persone a tal fine abilitate. I dati memorizzati elettronicamente sono forniti su adeguato supporto.
2. Gli agenti incaricati del controllo o le persone a tal fine abilitate possono farsi rilasciare estratti o copie dei documenti di cui al paragrafo 1.
3. Qualora, nel corso di un controllo effettuato ai sensi del presente capo, i documenti commerciali conservati dall'impresa siano giudicati inadeguati a fini ispettivi, è richiesto all'impresa di tenere in futuro i documenti secondo le istruzioni dello Stato membro responsabile del controllo, fatti salvi gli obblighi stabiliti in altri regolamenti relativi al settore interessato.

Gli Stati membri decidono la data a partire dalla quale tali documenti devono essere tenuti.

Qualora tutti i documenti commerciali, o parte di essi, da verificare ai sensi del presente capo si trovino presso un'impresa appartenente allo stesso gruppo commerciale, alla stessa società o alla stessa associazione di imprese gestite su base unificata come l'impresa controllata, sia all'interno che al di fuori del territorio dell'Unione, l'impresa controllata mette tali documenti a disposizione degli agenti

responsabili del controllo in un luogo e a una data definiti dagli Stati membri responsabili dell'esecuzione del controllo.

4. Gli Stati membri si assicurano che gli agenti incaricati dei controlli abbiano il diritto di sequestrare o di far sequestrare i documenti commerciali. Questo diritto è esercitato nel rispetto delle disposizioni nazionali in materia e non pregiudica l'applicazione delle regole di procedura penale in materia di sequestro dei documenti.

Articolo 83

Assistenza reciproca

1. Gli Stati membri si prestano reciprocamente l'assistenza necessaria per procedere ai controlli di cui al presente capo nei seguenti casi:
 - a) qualora un'impresa ovvero i terzi siano stabiliti in uno Stato membro diverso da quello in cui il pagamento dell'importo considerato è stato o avrebbe dovuto essere effettuato o percepito;
 - b) qualora un'impresa ovvero i terzi siano stabiliti in uno Stato membro diverso da quello in cui si trovano i documenti e le informazioni necessari per il controllo.

La Commissione può coordinare azioni comuni di mutua assistenza tra due o più Stati membri.

2. Durante i primi tre mesi successivi all'esercizio finanziario FEAGA in cui è stato effettuato il pagamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco delle imprese stabilite in un paese terzo per le quali il pagamento dell'importo in questione è stato o avrebbe dovuto essere effettuato o percepito in detto Stato membro.
4. Nella misura in cui il controllo di un'impresa effettuato a norma dell'articolo 80 richieda informazioni supplementari, in particolare i controlli incrociati di cui all'articolo 81, in un altro Stato membro, possono essere presentate richieste specifiche di controllo debitamente motivate. Un compendio trimestrale di queste richieste specifiche è trasmesso alla Commissione entro un mese dalla fine di ciascun trimestre. La Commissione può chiedere una copia di ogni richiesta.

Si dà seguito a una richiesta di controllo entro sei mesi dal ricevimento della stessa; i risultati del controllo sono comunicati non appena possibile allo Stato membro richiedente e alla Commissione. La comunicazione alla Commissione si effettua su base trimestrale entro un mese dalla fine del trimestre.

Articolo 84

Programmazione

1. Gli Stati membri elaborano il programma dei controlli che intendono effettuare conformemente all'articolo 80 nel periodo di controllo successivo.
2. Ogni anno, anteriormente al 15 aprile, gli Stati membri comunicano alla Commissione il proprio programma di cui al paragrafo 1 e precisano:

- a) il numero di imprese che saranno controllate e la loro ripartizione per settore, tenuto conto dei relativi importi;
 - b) i criteri seguiti nell'elaborazione del programma.
3. I programmi stabiliti dagli Stati membri e comunicati alla Commissione sono messi in opera dagli Stati membri se la Commissione non ha presentato osservazioni entro un termine di otto settimane.
 4. Il paragrafo 3 si applica *mutatis mutandis* alle modifiche del programma effettuate dagli Stati membri.
 5. La Commissione può, in qualsiasi fase, richiedere l'inserimento di una particolare categoria di imprese nel programma di uno Stato membro.
 6. Le imprese per le quali la somma delle entrate o dei pagamenti sia stata inferiore a 40 000 EUR sono controllate in applicazione del presente capo unicamente in funzione di criteri specifici che devono essere indicati dagli Stati membri nel loro programma annuale previsto al paragrafo 1, o dalla Commissione in ogni emendamento richiesto di detto programma.

Articolo 85

Servizi speciali

1. In ciascuno Stato membro un servizio speciale è incaricato di seguire l'applicazione del presente capo. Tale servizio è competente in particolare:
 - a) dell'esecuzione dei controlli previsti nel presente capo a cura di agenti alle dirette dipendenze di tale servizio o
 - b) del coordinamento dei controlli effettuati da agenti che dipendono da altri servizi.

Gli Stati membri possono altresì prevedere che i controlli da effettuare in applicazione del presente capo siano ripartiti fra il servizio speciale e altri servizi nazionali, sempreché il primo ne assicuri il coordinamento.

2. Il servizio o i servizi incaricati dell'applicazione del presente capo sono organizzati in modo da essere indipendenti dai servizi, o da loro sezioni, responsabili dei pagamenti e dei controlli che li precedono.
3. Per garantire la corretta applicazione del presente capo, il servizio speciale di cui al paragrafo 1 prende tutte le iniziative e le disposizioni necessarie ed è dotato dallo Stato membro interessato dei poteri necessari all'espletamento dei compiti di cui al presente capo.
4. Gli Stati membri prendono le misure appropriate per sanzionare le persone fisiche o giuridiche che non rispettano gli obblighi previsti dal presente capo.

Articolo 86

Relazioni

1. Anteriormente al 1° gennaio successivo al periodo di controllo, gli Stati membri comunicano alla Commissione una relazione particolareggiata sull'applicazione del presente capo.
2. Gli Stati membri e la Commissione intrattengono un regolare scambio di opinioni in merito all'applicazione del presente capo.

Articolo 87

Accesso all'informazione e controlli effettuati in loco dalla Commissione

1. Conformemente alle disposizioni legislative nazionali applicabili in materia, gli agenti della Commissione hanno accesso all'insieme dei documenti elaborati per o a seguito dei controlli organizzati nel quadro del presente capo, nonché ai dati raccolti, inclusi quelli memorizzati dai sistemi informatici. Tali dati sono forniti, a richiesta, su supporto adeguato.
2. I controlli di cui all'articolo 80 sono effettuati da agenti dello Stato membro. Gli agenti della Commissione possono partecipare a tali controlli. Essi non possono esercitare le funzioni di controllo attribuite agli agenti nazionali. Tuttavia essi hanno accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso gli agenti dello Stato membro.
3. Qualora i controlli si svolgano secondo le modalità di cui all'articolo 83, gli agenti dello Stato membro richiedente possono presenziare, con il consenso dello Stato membro richiesto, ai controlli effettuati nello Stato membro richiesto e accedere agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso gli agenti di tale Stato membro.

Gli agenti dello Stato membro richiedente che presenziano ai controlli nello Stato membro richiesto sono, in qualsiasi momento, in grado di comprovare la propria qualifica ufficiale. I controlli sono, in qualsiasi momento, svolti da agenti dello Stato membro richiesto.

4. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/99 e del regolamento (CE) n. 2185/96, gli agenti della Commissione, nonché gli agenti dello Stato di cui al paragrafo 3 si astengono dal partecipare agli atti che le disposizioni nazionali di procedura penale riservino ad agenti specificamente individuati dalla legge nazionale. Essi comunque non partecipano, in particolare, alle visite domiciliari o all'interrogatorio formale nel quadro della legge penale dello Stato membro. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni così ottenute.

Articolo 88

Poteri della Commissione

1. Per escludere dall'applicazione del presente capo le misure che per loro natura non sono adatte a verifiche ex post mediante il controllo dei documenti commerciali, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità

all'articolo 111 per stabilire l'elenco delle altre misure alle quali non si applica il presente capo e per modificare la soglia di 40 000 EUR di cui all'articolo 84, paragrafo 6.

2. Mediante atti di esecuzione, la Commissione adotta, laddove necessario, le disposizioni volte a garantire un'applicazione uniforme del presente regolamento nell'Unione, in particolare con riferimento a quanto segue:
 - a) l'esecuzione del controllo di cui all'articolo 80 per quanto riguarda la selezione delle imprese, la percentuale e il calendario di controllo;
 - b) la conservazione dei documenti commerciali e i tipi di documenti da tenere o i dati da registrare;
 - c) l'esecuzione e il coordinamento delle azioni congiunte di cui all'articolo 83, paragrafo 1;
 - d) dettagli e specifiche concernenti il contenuto, la forma e il modo di presentazione delle domande, il contenuto, la forma e il modo di comunicazione, presentazione e scambio delle informazioni nell'ambito del presente capo;
 - e) le condizioni e i mezzi di pubblicazione o specifiche regole e condizioni per la divulgazione o la messa a disposizione, da parte della Commissione alle autorità competenti degli Stati membri, delle informazioni necessarie nell'ambito del presente regolamento;
 - f) le responsabilità del servizio speciale di cui all'articolo 85;
 - g) il contenuto delle relazioni di cui all'articolo 86.

Gli atti di esecuzione di cui primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Capo IV

Altre disposizioni sui controlli

Articolo 89

Altri controlli relativi a misure di mercato

1. Gli Stati membri adottano provvedimenti atti a garantire che i prodotti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. [OCM unica] non etichettati in conformità alle disposizioni di tale regolamento non siano immessi sul mercato né ritirati dal mercato.
2. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche che possono essere adottate dalla Commissione, le importazioni nell'Unione dei prodotti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (UE) n. [OCM unica], sono sottoposte a

controlli intesi ad accertare che le condizioni di cui al paragrafo 1 di detto articolo siano soddisfatte.

3. Gli Stati membri eseguono controlli, in base ad un'analisi dei rischi, per verificare la conformità dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. [OCM unica] alle norme di cui alla parte II, titolo II, capo I, sezione I, del medesimo regolamento e applicano, se del caso, sanzioni amministrative.
4. Per tutelare i fondi dell'Unione, nonché l'identità, la provenienza e la qualità dei vini dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 111 recanti:
 - a) norme per la costituzione di una banca dati analitica di dati isotopici che consenta di rilevare più facilmente le frodi e che sia alimentata con campioni raccolti dagli Stati membri e norme per disciplinare le banche dati degli Stati membri;
 - b) norme sugli organismi di controllo e sull'assistenza reciproca tra di essi;
 - c) norme sull'utilizzazione congiunta delle risultanze degli accertamenti degli Stati membri;
 - d) norme sull'applicazione di sanzioni in caso di circostanze eccezionali.

Articolo 90

Controlli connessi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far cessare l'uso illegale di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (UE) n. [OCM unica].
2. Gli Stati membri designano l'autorità competente incaricata di controllare l'adempimento degli obblighi stabiliti nella parte II, titolo II, capo I, sezione II, del regolamento (UE) n. [OCM unica], in base ai criteri stabiliti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁵ e garantiscono il diritto degli operatori che soddisfano tali obblighi ad essere coperti da un sistema di controlli.
3. All'interno dell'Unione la verifica annuale del rispetto del disciplinare nel corso della produzione e durante o dopo il condizionamento del vino è effettuata dalla competente autorità di cui al paragrafo 2, oppure da uno o più organismi di controllo ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, punto 5), del regolamento (CE) n. 882/2004 che operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell'articolo 5 di detto regolamento.
4. La Commissione adotta mediante atti di esecuzione:

⁴⁵ GUL 165 del 30.4.2004, pag. 1.

- a) le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione.
- b) norme sull'autorità responsabile della verifica del rispetto del disciplinare di produzione, anche nei casi in cui la zona geografica è situata in un paese terzo;
- c) le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per far cessare l'uso illegale di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette;
- d) i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare, compresi gli esami.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3, o al corrispondente articolo del regolamento (UE) n. xxx/xxx [OCM unica].

TITOLO VI CONDIZIONALITÀ

Capo I Campo di applicazione

Articolo 91

Principio generale

1. Al beneficiario di cui all'articolo 92 che non rispetti, nell'azienda, le regole di condizionalità stabilite dall'articolo 93 è applicata una sanzione.
2. La sanzione di cui al paragrafo 1 si applica esclusivamente nella misura in cui
 - a) l'inadempienza sia imputabile a atti o omissioni direttamente attribuibili al beneficiario;
 - b) l'inadempienza sia connessa all'attività agricola del beneficiario e
 - c) sia interessata la superficie dell'azienda del beneficiario.

Tuttavia tale sanzione non si applica alle superfici forestali nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 31 e 35 del regolamento (UE) n. [SR].

3. Ai fini del presente titolo per "azienda" si intendono tutte le unità di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario di cui all'articolo 92, situate all'interno del territorio dello stesso Stato membro.

Articolo 92

Beneficiari interessati

L'articolo 91 si applica ai beneficiari che ricevono pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD], pagamenti ai sensi degli articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. xxx/[OCM unica] e i premi annuali previsti dall'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 29 a 32, 34 e 35 del regolamento (UE) n. xxx/xxx[SR].

Tuttavia, l'articolo 91 non si applica ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. [PD] né ai beneficiari che ricevono un aiuto a norma dell'articolo 29, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. xxx/xxx[SR].

Articolo 93

Regole di condizionalità

Le regole di condizionalità sono costituite dai criteri di gestione obbligatori previsti dalla legislazione dell'Unione e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni

agronomiche e ambientali fissate a livello nazionale ed elencate nell'allegato II, con riferimento ai seguenti settori:

- a) ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno;
- b) sanità pubblica, salute delle piante e degli animali,
- c) benessere degli animali.

Gli atti di cui all'allegato II in relazione ai criteri di gestione obbligatori si applicano nella versione in vigore e, nel caso delle direttive, quali attuate dagli Stati membri.

La direttiva 2000/60/CE, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque sarà considerata parte dell'allegato II non appena sarà attuata da tutti gli Stati membri e non appena saranno stati individuati gli obblighi direttamente applicabili agli agricoltori. Per tener conto di questi elementi è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 111, ai fini della modifica dell'allegato II entro 12 mesi a decorrere dalla data in cui l'ultimo Stato membro ha notificato l'attuazione della direttiva alla Commissione.

La direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, sarà considerata parte dell'allegato II non appena sarà attuata da tutti gli Stati membri e non appena saranno stati individuati gli obblighi direttamente applicabili agli agricoltori. Per tener conto di questi elementi è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 111, ai fini della modifica dell'allegato II entro 12 mesi a decorrere dalla data in cui l'ultimo Stato membro ha notificato l'attuazione della direttiva alla Commissione, compresi gli obblighi relativi alla difesa integrata.

Inoltre, per il 2014 e il 2015, le regole di condizionalità comprendono anche il mantenimento dei pascoli permanenti. Gli Stati membri che erano membri dell'Unione al 1° gennaio 2004 provvedono affinché le terre che erano investite a pascolo permanente alla data prevista per le domande di aiuto per superficie per il 2003 siano mantenute a pascolo permanente entro limiti definiti. Gli Stati membri che sono diventati membri dell'Unione nel 2004 provvedono affinché le terre che erano investite a pascolo permanente il 1° maggio 2004 siano mantenute a pascolo permanente entro limiti definiti. La Bulgaria e la Romania provvedono affinché le terre che erano investite a pascolo permanente il 1° gennaio 2007 siano mantenute a pascolo permanente entro limiti definiti.

Il quinto comma non si applica alle terre investite a pascolo permanente da imboschire se l'imboschimento è compatibile con l'ambiente e ad esclusione di impianti di alberi di Natale e di specie a crescita rapida a breve termine.

Per tener conto delle disposizioni di cui ai due commi precedenti, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 111, recanti norme riguardanti il mantenimento dei pascoli permanenti, in particolare dirette a garantire l'adozione di misure per il mantenimento dei pascoli permanenti a livello degli agricoltori, compresi gli obblighi individuali da rispettare, come l'obbligo di riconvertire le superfici in pascoli permanenti qualora si constati una diminuzione della percentuale di terre investite a pascoli permanenti.

Inoltre la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i metodi per la determinazione della percentuale di pascolo permanente e di terreni agricoli da mantenere. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Articolo 94

Obblighi degli Stati membri in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali

Gli Stati membri provvedono affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono, a livello nazionale o regionale, requisiti minimi per i beneficiari in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali sulla base dell'allegato II, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali. Gli Stati membri non possono definire requisiti minimi che non siano previsti nell'allegato II.

Articolo 95

Informazione dei beneficiari

Gli Stati membri forniscono ai beneficiari interessati, anche con mezzi elettronici, l'elenco delle regole di condizionalità da rispettare e le informazioni ad esse relative.

Capo II

Sistema di controllo e sanzioni relative alla condizionalità

Articolo 96

Controlli della condizionalità

1. Gli Stati membri si avvalgono, se del caso, del sistema integrato stabilito dal titolo V, capo II, e in particolare degli elementi di cui all'articolo 69, paragrafo 1, lettere a), b), d), e) e f).

Gli Stati membri si avvalgono dei sistemi di gestione e controllo in vigore nel loro territorio per garantire il rispetto delle norme in materia di condizionalità.

Detti sistemi, in particolare il sistema di identificazione e di registrazione degli animali istituito a norma della direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini⁴⁶ e dei regolamenti (CE) n. 1760/2000 e (CE) n. 21/2004, sono compatibili con il sistema integrato di cui al titolo V, capo II, del presente regolamento.

2. A seconda dei criteri, delle norme, degli atti e dei campi di condizionalità, gli Stati membri possono decidere di svolgere alcuni controlli amministrativi, in particolare quelli già previsti nell'ambito dei sistemi di controllo che si applicano al criterio, alla norma, all'atto o al campo di condizionalità in questione.

⁴⁶ GUL 213 dell'8.8.2008, pag. 31.

3. Gli Stati membri effettuano controlli in loco intesi a verificare se un beneficiario adempie agli obblighi stabiliti dal presente titolo.
4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme relative allo svolgimento dei controlli volti ad accertare l'adempimento degli obblighi di cui al presente titolo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Articolo 97

Applicazione della sanzione

1. La sanzione di cui all'articolo 91 si applica se, in qualsiasi momento di un dato anno civile (in seguito «anno civile considerato») le regole di condizionalità non sono rispettate e tale inadempimento è imputabile al beneficiario che ha presentato la domanda di aiuto o la domanda di pagamento nell'anno civile considerato.

Il disposto del primo comma si applica *mutatis mutandis* ai beneficiari per i quali si constata che non hanno rispettato le regole di condizionalità in qualsiasi momento nei tre anni successivi al 1° gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui è stato concesso il primo pagamento nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o in qualsiasi momento nell'anno che decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui è stato concesso il pagamento nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde, di cui al regolamento (UE) n. OCM unica (in seguito "anni considerati").

2. In caso di cessione di superficie agricola durante l'anno civile considerato o durante gli anni considerati, il disposto del paragrafo 1 si applica anche se l'inadempimento di cui si tratta è il risultato di un atto o di un'omissione direttamente imputabile alla persona alla quale o dalla quale la superficie agricola è stata ceduta. In deroga a quanto precede, se la persona alla quale è direttamente imputabile un atto o un'omissione ha presentato una domanda di aiuto o una domanda di pagamento nell'anno civile considerato o negli anni considerati, la sanzione si applica in base all'importo totale dei pagamenti di cui all'articolo 92 concessi o da concedere a tale persona.

Ai fini del presente paragrafo, per «cessione» si intende qualsiasi tipo di transazione in virtù della quale la superficie agricola cessa di essere a disposizione del cedente.

3. Nonostante il paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare sanzioni per beneficiario e per anno civile se l'importo della sanzione è pari o inferiore a 100 EUR, fatte salve le norme da adottare a norma dell'articolo 101.

Se uno Stato membro decide di avvalersi della facoltà di cui al primo comma, nell'anno successivo l'autorità competente adotta, per un campione di beneficiari, i provvedimenti necessari per verificare che il beneficiario abbia posto rimedio all'inadempienza accertata. Le inadempienze accertate e l'obbligo di adottare misure correttive sono notificati al beneficiario.

4. La sanzione non incide sulla legalità e sulla regolarità dei pagamenti ai quali si applicano riduzioni o esclusioni.

Articolo 98

Applicazione della sanzione in Bulgaria e in Romania

In Bulgaria e in Romania le sanzioni di cui all'articolo 91 si applicano al più tardi a partire dal 1° gennaio 2016 per quanto riguarda i criteri di gestione obbligatori in materia di benessere degli animali di cui all'allegato II.

Articolo 99

Calcolo della sanzione

1. La sanzione di cui all'articolo 91 si applica mediante riduzione o esclusione dell'importo totale dei pagamenti elencati all'articolo 92, concessi o da concedere al beneficiario per l'anno civile considerato o per gli anni considerati.

Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni si tiene conto della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata, nonché dei criteri enunciati nei paragrafi 2, 3 e 4.

2. In caso di inadempienza per negligenza, la percentuale di riduzione non supera il 5% e, in caso di recidiva, il 15%.

In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non applicare riduzioni se, in base alla sua gravità, portata e durata, l'inadempienza è da considerarsi di scarsa rilevanza. Tuttavia, i casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali non possono essere considerati di scarsa rilevanza. Le inadempienze accertate e l'obbligo di adottare misure correttive sono notificati al beneficiario.

3. In caso di inadempienza intenzionale, la percentuale di riduzione non è, in linea di massima, inferiore al 20% e può arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto ed essere applicata per uno o più anni civili.
4. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle riduzioni e delle esclusioni per un anno civile non supera l'importo totale di cui al paragrafo 1, primo comma.

Articolo 100

Importi risultanti dalla condizionalità

Gli Stati membri possono trattenere il 10% degli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui all'articolo 99.

Articolo 101
Poteri delegati

1. Per garantire una corretta distribuzione dei fondi ai beneficiari che ne hanno diritto, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 111 per stabilire una base armonizzata per il calcolo delle sanzioni connesse alla condizionalità, tenendo conto delle riduzioni dovute alla disciplina finanziaria.

2. Per garantire che la condizionalità sia attuata in maniera efficiente, coerente e non discriminatoria, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 111 riguardanti il calcolo e l'applicazione delle sanzioni.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI COMUNI

Capo I

Comunicazioni

Articolo 102

Comunicazione di informazioni

1. Fatte salve le disposizioni dei regolamenti settoriali, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni, le dichiarazioni e i documenti seguenti:
 - a) per gli organismi pagatori riconosciuti e gli organismi di coordinamento riconosciuti:
 - i) l'atto di riconoscimento;
 - ii) la funzione (organismo pagatore riconosciuto od organismo di coordinamento riconosciuto);
 - iii) ove rilevante, la revoca del riconoscimento;
 - b) per gli organismi di certificazione:
 - i) la denominazione;
 - ii) l'indirizzo;
 - c) per le misure relative ad operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR:
 - i) le dichiarazioni di spesa, che valgono anche come domanda di pagamento, firmate dall'organismo pagatore riconosciuto o dall'organismo di coordinamento riconosciuto, corredate delle informazioni richieste;
 - ii) la stima del fabbisogno finanziario per quanto riguarda il FEAGA, e, per quanto riguarda il FEASR, l'aggiornamento delle stime delle dichiarazioni di spesa che saranno presentate nel corso dell'anno e le stime delle dichiarazioni di spesa relative all'esercizio finanziario successivo;
 - iii) entro il 15 febbraio dell'anno successivo all'esercizio finanziario di cui trattasi, se uno Stato membro ha riconosciuto più di un organismo pagatore, una relazione di sintesi che presenti una panoramica a livello nazionale di tutte le dichiarazioni di affidabilità di gestione e dei pareri di revisione delle stesse da parte degli organismi di certificazione;

- iv) la dichiarazione di affidabilità di gestione e i conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti;
- v) una sintesi dei risultati di tutte le ispezioni e di tutti i controlli effettuati in conformità al calendario e alle modalità stabilite nelle specifiche norme settoriali.

I conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti sono comunicati, per la parte riguardante le spese del FEASR, con riferimento a ciascun programma.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni dettagliate sulle misure adottate per l'attuazione delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e in merito al sistema di consulenza aziendale di cui al titolo III.
3. Gli Stati membri informano regolarmente la Commissione in merito all'applicazione del sistema integrato di cui al titolo V, capo II. La Commissione organizza scambi di opinioni in materia con gli Stati membri.

Articolo 103 **Riservatezza**

1. Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni comunicate od ottenute nell'ambito delle ispezioni e della liquidazione dei conti effettuate in applicazione del presente regolamento.

A tali informazioni si applicano le norme di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2185/96⁴⁷.

2. Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di procedimenti giudiziari, le informazioni raccolte nell'ambito dei controlli previsti nel titolo V, capo III, sono coperte dal segreto professionale. Esse possono essere comunicate soltanto alle persone che, per le funzioni che svolgono negli Stati membri o nelle istituzioni dell'Unione, sono autorizzate a conoscerle per l'espletamento di dette funzioni.

Articolo 104 **Poteri della Commissione**

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti:

- a) la forma, il contenuto, la periodicità, i termini e le modalità con cui gli elementi seguenti sono trasmessi alla Commissione o messi a sua disposizione:
 - i) le dichiarazioni di spesa e gli stati di previsione delle spese, nonché il relativo aggiornamento, comprese le entrate con destinazione specifica,
 - ii) la dichiarazione di affidabilità di gestione e i conti annuali degli organismi pagatori, nonché i risultati di tutti i controlli e di tutte le ispezioni disponibili;

⁴⁷ GUL 292 del 15.11.1996, pag. 2.

- iii) le relazioni di certificazione dei conti;
 - iv) i dati relativi all'identificazione degli organismi pagatori riconosciuti, degli organismi di coordinamento riconosciuti e degli organismi di certificazione;
 - v) le modalità di imputazione e di pagamento delle spese finanziate dal FEAGA e dal FEASR;
 - vi) le notifiche delle rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri nel quadro delle operazioni o dei programmi di sviluppo rurale e degli stati riepilogativi dei procedimenti di recupero avviati dagli Stati membri in seguito ad irregolarità;
 - vii) le informazioni relative alle misure adottate in applicazione dell'articolo 60;
- b) le modalità degli scambi di informazioni e di documenti tra la Commissione e gli Stati membri e l'attuazione di sistemi di informazione, compresi il tipo, la forma e il contenuto dei dati che tali sistemi di informazione devono elaborare e le norme relative alla loro conservazione;
 - c) la comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, di informazioni, documenti, statistiche e relazioni, nonché i termini e i metodi per la loro comunicazione.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Capo II

Uso dell'euro

Articolo 105

Principi generali

1. Gli importi indicati nelle decisioni della Commissione che adottano programmi di sviluppo rurale, gli importi degli impegni e dei pagamenti della Commissione, nonché gli importi delle spese attestate o certificate e delle dichiarazioni di spesa degli Stati membri sono espressi e versati in euro.
2. I prezzi e gli importi fissati nella legislazione settoriale agricola sono espressi in euro.

Essi sono concessi e riscossi in euro negli Stati membri che hanno adottato l'euro e in moneta nazionale negli altri Stati membri.

Articolo 106

Tasso di cambio e fatto generatore

1. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro convertono in moneta nazionale i prezzi e gli importi di cui all'articolo 105, paragrafo 2, attraverso un tasso di cambio.
2. Il fatto generatore del tasso di cambio è:
 - a) l'espletamento delle formalità doganali d'importazione o d'esportazione, per gli importi riscossi o versati negli scambi con i paesi terzi;
 - b) il fatto mediante il quale è realizzato lo scopo economico dell'operazione, in tutti gli altri casi.
3. Qualora ad un beneficiario sia effettuato un pagamento diretto previsto dal regolamento (UE) n. PD/xxx in una moneta diversa dall'euro, gli Stati membri convertono in moneta nazionale l'importo dell'aiuto espresso in euro in base all'ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al 1° ottobre dell'anno per il quale è concesso l'aiuto.
4. Per quanto riguarda il FEAGA, al momento di redigere le dichiarazioni di spesa gli Stati membri che non hanno adottato l'euro applicano lo stesso tasso di cambio che hanno utilizzato per effettuare i pagamenti ai beneficiari o per incassare entrate, in conformità alle disposizioni del presente capo.
5. Per specificare il fatto generatore di cui al paragrafo 2 o per fissarlo per motivi inerenti all'organizzazione di mercato o all'importo di cui si tratta, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 111 recanti norme sui fatti generatori e sul tasso di cambio da utilizzare. Il fatto generatore specifico è determinato tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) effettiva applicabilità, a brevissimo termine, delle variazioni del tasso di cambio;
 - b) analogia tra fatti generatori relativi ad operazioni simili realizzate nell'ambito dell'organizzazione di mercato;
 - c) concordanza tra i fatti generatori dei vari prezzi ed importi riguardanti l'organizzazione di mercato;
 - d) realizzabilità ed efficacia dei controlli relativi all'applicazione dei pertinenti tassi di cambio.
6. Per evitare l'applicazione, da parte degli Stati membri che non hanno adottato l'euro, di tassi di cambio diversi per la contabilizzazione in una moneta diversa dall'euro delle entrate riscosse o degli aiuti versati ai beneficiari, da un lato, e per la redazione della dichiarazione di spesa da parte dell'organismo pagatore, dall'altro, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, a norma dell'articolo 111, recanti norme sul tasso di cambio da utilizzare nelle dichiarazioni delle spese e nella registrazione delle operazioni di ammasso pubblico nei conti dell'organismo pagatore.

Articolo 107
Misure di salvaguardia e deroghe

1. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, misure per salvaguardare l'applicazione della legislazione dell'Unione qualora essa rischi di essere compromessa a causa di pratiche monetarie di carattere eccezionale relative ad una moneta nazionale. Tali misure possono, se necessario, derogare alle norme in vigore.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Le misure di cui al primo comma sono notificate immediatamente al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri.

2. Qualora pratiche monetarie di carattere eccezionale relative ad una moneta nazionale rischino di compromettere l'applicazione della legislazione dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 111 per derogare alla presente sezione, in particolare nei casi in cui un paese:
 - a) ricorra a tecniche di cambio anomale, quali tassi di cambio multipli, o applichi accordi di permuta;
 - b) abbia una moneta che non viene quotata sui mercati ufficiali dei cambi o la cui evoluzione rischia di provocare distorsioni negli scambi.

Articolo 108
Uso dell'euro da parte degli Stati membri che non hanno adottato l'euro

1. Uno Stato membro che non abbia ha adottato l'euro, qualora decida di pagare le spese determinate dalla legislazione agricola settoriale in euro anziché nella moneta nazionale, adotta le misure necessarie affinché l'uso dell'euro non offra un vantaggio sistematico rispetto all'uso della moneta nazionale.
2. Lo Stato membro notifica alla Commissione le misure che intende adottare prima che le stesse entrino in vigore. Esso non può applicarle senza l'accordo previo della Commissione.

Capo III
Relazioni e valutazione

Articolo 109
Relazione finanziaria annuale

Entro la fine di settembre di ogni anno successivo a quello di ogni esercizio finanziario, la Commissione redige una relazione finanziaria sull'amministrazione del FEAGA e del FEASR con riferimento all'esercizio precedente e la trasmette al Parlamento europeo ed al Consiglio.

Monitoraggio e valutazione della politica agricola comune

1. È istituito un quadro comune per il monitoraggio e la valutazione allo scopo di misurare le prestazioni della politica agricola comune. Esso comprende tutti gli strumenti relativi al monitoraggio e alla valutazione delle misure della politica agricola comune, in particolare dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. PD/xxx, delle misure di mercato di cui al regolamento (UE) n. OCM unica/xxx, delle misure di sviluppo rurale di cui al regolamento (UE) n. SR/xxx e dell'applicazione della condizionalità prevista dal presente regolamento.

Per garantire una misurazione efficace delle prestazioni, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 riguardanti il contenuto e l'architettura del quadro comune.

2. L'impatto delle misure della politica agricola comune di cui al paragrafo 1 è misurato in relazione ai seguenti obiettivi:
 - a) la produzione alimentare redditizia, con particolare attenzione per il reddito agricolo, la produttività agricola e la stabilità dei prezzi;
 - b) la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima, con particolare attenzione per le emissioni di gas serra, la biodiversità, il suolo e le acque;
 - c) lo sviluppo territoriale equilibrato, con particolare attenzione per lo sviluppo rurale, la crescita e la povertà nelle zone rurali.

La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, un insieme di indicatori specifici per gli obiettivi di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

3. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio e la valutazione delle misure.

La Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati, in particolare del loro uso a fini statistici, se del caso.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni sulle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire, sui dati necessari e sulle sinergie tra potenziali fonti di dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

4. La Commissione presenta ogni quattro anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo. La prima relazione è presentata entro il 31 dicembre 2017.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 111

Esercizio della delega

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui al presente regolamento è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo.
3. La delega di poteri di cui al presente regolamento può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data ulteriore ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un termine di due mesi a partire dalla data di notifica dell'atto stesso al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di due mesi.

Articolo 112

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato, il "comitato dei Fondi agricoli". Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 113

Abrogazione

1. I regolamenti (CEE) n. 352/78, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 sono abrogati.

Tuttavia, continua ad applicarsi l'articolo 44 *bis* del regolamento (CE) n. 1290/2005.

2. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 114

Disposizioni transitorie

Per garantire la transizione ordinata dai regimi previsti nei regolamenti abrogati di cui all'articolo 113 a quelli stabiliti dal presente regolamento, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111.

Articolo 115

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Tuttavia, le seguenti disposizioni si applicano a decorrere dal 16 ottobre 2013:

- a) gli articoli 7, 8 e 9;
- b) gli articoli 18, 42, 43 e 45, per le spese sostenute a partire dal 16 ottobre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO I

Portata minima del sistema di consulenza aziendale nei campi della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ai medesimi, della biodiversità, della protezione delle risorse idriche, della notifica delle malattie degli animali e delle piante e dell'innovazione, come previsto dall'articolo 12, paragrafo 2, lettera c)

Requisiti, azioni e consulenze a livello dei beneficiari quali definiti dagli Stati membri, se pertinenti, nei seguenti campi:

Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

- Informazioni sugli impatti previsti dei cambiamenti climatici nelle rispettive regioni, delle emissioni di gas serra delle relative pratiche agricole e del contributo del settore agricolo alla mitigazione di tali impatti attraverso migliori pratiche agricole e agroforestali e attraverso lo sviluppo di progetti di energie rinnovabili in azienda e il miglioramento dell'efficienza energetica dell'azienda agricola.
- Investimenti in immobilizzazioni materiali, come previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. SR/xxx.
- Ripristino del potenziale produttivo agricolo e introduzione di adeguate misure di prevenzione, come previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. SR/xxx.
- Forestazione e imboschimento, come previsto dall'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. SR/xxx.
- Allestimento di sistemi agroforestali, come previsto dall'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. SR/xxx.
- Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi e calamità naturali, come previsto dall'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. SR/xxx.
- Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali, come previsto dall'articolo 22, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. SR/xxx.
- Investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste, come previsto dall'articolo 22, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. SR/xxx.
- Interventi agroambientali ai fini della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ad essi, come previsto dall'articolo 29 del regolamento (UE) n. SR/xxx.
- Agricoltura biologica ai fini della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ad essi, come previsto dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. SR/xxx.

- Servizi silvoambientali e salvaguardia della foresta ai fini della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ad essi, come previsto dall'articolo 35 del regolamento (UE) n. SR/xxx.

Biodiversità

- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
- Direttiva 92/43/EEC del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
- Investimenti in immobilizzazioni materiali come previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. SR/xxx.
- Allestimento di sistemi agroforestali, come previsto dall'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. SR/xxx.
- Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali, come previsto dall'articolo 22, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. SR/xxx.
- Interventi agroambientali ai fini della preservazione della biodiversità, come previsto dall'articolo 29 del regolamento (UE) n. SR/xxx.
- Agricoltura biologica ai fini della preservazione della biodiversità, come previsto dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. SR/xxx.
- Servizi silvoambientali e salvaguardia della foresta ai fini della preservazione della biodiversità, come previsto dall'articolo 35 del regolamento (UE) n. SR/xxx.

Protezione delle risorse idriche

- Articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
- Uso corretto dei prodotti fitosanitari come previsto dall'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
- Investimenti in immobilizzazioni materiali ai fini della gestione delle risorse idriche come previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. SR/xxx.
- Interventi agroambientali ai fini della gestione delle risorse idriche, come previsto dall'articolo 29 del regolamento (UE) n. SR/xxx.
- Agricoltura biologica ai fini della gestione delle risorse idriche, come previsto dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. SR/xxx.

Notifica delle malattie degli animali e delle piante

- Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.
- Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali comunitarie di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.
- Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.
- Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

Innovazione

- Informazione su interventi finalizzati all'innovazione.
- Divulgazione di attività nel quadro della rete del [partenariato europeo per l'innovazione] di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) n. SR/xxx.
- Cooperazione prevista dall'articolo 36 del regolamento (UE) n. SR/xxx.

ALLEGATO II

Regole di condizionalità di cui all'articolo 93

CGO: Criteri di gestione obbligatori

BCAA: Norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	CGO 1	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1)	Articoli 4 e 5
		BCAA 1	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua ⁴⁸	
		BCAA 2	Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione	
		BCAA 3	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE	
	Suolo e stoccaggio di carbonio	BCAA 4	Copertura minima del suolo	
		BCAA 5	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione	
		BCAA 6	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo, compreso il divieto di bruciare le stoppie	
		BCAA 7	Protezione delle zone umide e dei terreni ricchi di carbonio, compreso il divieto di primo dissodamento ⁴⁹	

⁴⁸ Le fasce tampone nell'ambito delle buone condizioni agronomiche e ambientali devono rispettare, sia all'interno che all'esterno delle zone vulnerabili designate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 91/676/CEE, almeno i requisiti collegati alle condizioni per applicare il fertilizzante al terreno adiacente ai corsi d'acqua previste nell'allegato II, punto A.4 della direttiva 91/676/CEE, la cui applicazione deve essere conforme ai programmi d'azione degli Stati membri stabiliti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 della direttiva 91/676/CEE.

⁴⁹ Il dissodamento di zone umide e terreni ricchi di carbonio definiti al più tardi nel 2011 come "seminativo" a norma dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1120/2009 e che rispettano la definizione dei seminativi di cui all'articolo 4, lettera f), del regolamento (UE) n. PD/xxx non è considerato primo dissodamento.

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		
	Biodiversità	CGO 2	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).	Articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4
		CGO 3	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)	Articolo 6, paragrafi 1 e 2
	Livello minimo di mantenimento dei paesaggi	BCAA 8	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli ed eventuali misure per evitare attacchi parassitari e specie invasive	
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 4	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1)	Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 ⁵⁰ e articoli 18, 19 e 20
		CGO 5	Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)	Articolo 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7
	Identificazione e registrazione degli animali	CGO 6	Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31)	Articoli 3, 4 e 5

⁵⁰

Attuato in particolare dal:

- Regolamento (CEE) n. 2377/90: articoli 2, 4 e 5;
- Regolamento (CE) n. 852/2004: articolo 4, paragrafo 1 e allegato I, parte A (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- Regolamento (CE) n. 853/2004: articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) e e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; I-4; I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005: articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6; e
- Regolamento (CE) n. 396/2005: articolo 18.

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		
		CGO 7	Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1)	Articoli 4 e 7
		CGO 8	Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8)	Articoli 3, 4 e 5
	Malattie degli animali	CGO 9	Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)	Articoli 7, 11, 12, 13 e 15
	Prodotti fitosanitari	CGO 10	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag.1)	Articolo 55, prima e seconda frase
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 11	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)	Articoli 3 e 4
		CGO 12	Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)	Articolo 3 e articolo 4
		CGO 13	Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23)	Articolo 4

ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

1. Regolamento (CEE) n. 352/78	
Regolamento (CEE) n. 352/78	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 45, paragrafo 1, lettera e)
Articolo 2	Articolo 45, paragrafo 2
Articolo 3	Articolo 48, paragrafo 1
Articolo 4	-
Articolo 5	-
Articolo 6	-
2. Regolamento (CE) n. 2799/98	
Regolamento (CE) n. 2799/98	Presente regolamento
Articolo 1	-
Articolo 2	Articolo 105, paragrafo 2 e articolo 106
Articolo 3	Articolo 106
Articolo 4	-
Articolo 5	-
Articolo 6	-
Articolo 7	Articolo 107
Articolo 8	Articolo 108
Articolo 9	-
Articolo 10	-
Articolo 11	-
3. Regolamento (CE) n. 814/2000	
Regolamento (CE) n. 814/2000	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 47, paragrafo 1

Articolo 2	Articolo 47, paragrafo 2
Articolo 3	-
Articolo 4	-
Articolo 5	-
Articolo 6	-
Articolo 7	-
Articolo 8	Articolo 47, paragrafo 5
Articolo 9	-
Articolo 10	Articolo 47, paragrafo 4, e articolo 112
Articolo 11	-
4. Regolamento (CE) n. 1290/2005	
Regolamento (CE) n. 1290/2005	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 3
Articolo 3	Articolo 4
Articolo 4	Articolo 5
Articolo 5	Articolo 6
Articolo 6	Articolo 7
Articolo 7	Articolo 9
Articolo 8	Articolo 102
Articolo 9	Articolo 60
Articolo 10	Articolo 10
Articolo 11	Articolo 11
Articolo 12	Articolo 16
Articolo 13	Articolo 19
Articolo 14	Articolo 17

Articolo 15	Articolo 18
Articolo 16	Articolo 42
Articolo 17	Articolo 43, paragrafo 1
Articolo 17 bis	Articolo 43, paragrafo 2
Articolo 18	Articolo 24
Articolo 19	Articolo 26
Articolo 20	Articolo 27
Articolo 21	Articolo 28
Articolo 22	Articolo 31
Articolo 23	Articolo 32
Articolo 24	Articolo 33
Articolo 25	Articolo 34
Articolo 26	Articolo 35
Articolo 27	Articolo 43, paragrafo 1
Articolo 27 bis	Articolo 43, paragrafo 2
Articolo 28	Articolo 36
Articolo 29	Articolo 37
Articolo 30	Articolo 53
Articolo 31	Articolo 54
Articolo 32	Articoli 56 e 57
Articolo 33	Articoli 56 e 58
Articolo 34	Articolo 45
Articolo 35	-
Articolo 36	Articolo 50
Articolo 37	Articolo 49
Articolo 38	-

Articolo 39	-
Articolo 40	-
Articolo 41	Articolo 112
Articolo 42	-
Articolo 43	Articolo 109
Articolo 44	Articolo 103
Articolo 44 bis	Articolo 113, paragrafo 1
Articolo 45	Articolo 105, paragrafo 1 e articolo 106, paragrafi 3 e 4
Articolo 46	-
Articolo 47	Articolo 113
Articolo 48	Articolo 114
Articolo 49	Articolo 115
5. Regolamento (CE) n. 485/2008	
Regolamento (CE) n. 485/2008	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 79
Articolo 2	Articolo 80
Articolo 3	Articolo 81
Articolo 4	-
Articolo 5	Articolo 82, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 6	Articolo 82, paragrafo 4
Articolo 7	Articolo 83
Articolo 8	Articolo 103, paragrafo 2
Articolo 9	Articolo 86
Articolo 10	Articolo 84
Articolo 11	Articolo 85
Articolo 12	Articolo 106, paragrafo 3

Articolo 13	-
Articolo 14	-
Articolo 15	Articolo 87
Articolo 16	-
Articolo 17	-

SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica);
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori nel 2013;
- Proposta di regolamento del Consiglio recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno a favore dei viticoltori.

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB⁵¹

Settore: titolo 05 della rubrica 2

1.3. Natura della proposta/iniziativa (Quadro legislativo della PAC dopo il 2013)

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**⁵²

La proposta/iniziativa riguarda la **proroga di un'azione esistente**

La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

⁵¹ ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).
⁵² A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Per promuovere l'efficienza delle risorse per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dell'agricoltura e dello sviluppo rurale dell'Unione in linea con la strategia Europa 2020, gli obiettivi della PAC sono:

- la produzione alimentare redditizia;
- la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima;
- uno sviluppo territoriale equilibrato.

1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivi specifici del settore 05

Obiettivo specifico n. 1:

Fornitura di beni pubblici ambientali

Obiettivo specifico n. 2:

Offrire una compensazione per le difficoltà di produzione nelle zone con vincoli naturali specifici

Obiettivo specifico n. 3:

Portare avanti gli interventi per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi

Obiettivo specifico n. 4:

Gestire il bilancio unionale (PAC) secondo standard elevati di gestione finanziaria

Obiettivo specifico per ABB 05 02 - Interventi sui mercati agricoli

Obiettivo specifico n. 5:

Migliorare la competitività del settore agricolo e rafforzarne il valore nella filiera alimentare

Obiettivo specifico per ABB 05 03 - Aiuti diretti

Obiettivo specifico n. 6:

Contribuire ai redditi delle aziende agricole e limitare le fluttuazioni del reddito agricolo

Obiettivi specifici per ABB 05 04 – Sviluppo rurale

Obiettivo specifico n. 7:

Rafforzare la crescita verde attraverso l'innovazione

Obiettivo specifico n. 8:

Supportare l'occupazione rurale e mantenere il tessuto sociale delle zone rurali

Obiettivo specifico n. 9:

Migliorare l'economia rurale e promuovere la diversificazione

Obiettivo specifico n. 10:

Permettere la diversità strutturale nei sistemi di produzione agricola

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

In questa fase non è possibile fissare obiettivi quantitativi per gli indicatori di impatto. Anche se la politica può orientare verso una determinata direzione, i risultati economici, ambientali e sociali generali misurati da tali indicatori dipenderebbero in definitiva anche dall'impatto di una serie di fattori esterni che, in base all'esperienza recente, sono diventati considerevoli e imprevedibili. Sono in corso analisi più approfondite che saranno ultimate per il periodo successivo al 2013.

Per quanto riguarda i pagamenti diretti, gli Stati membri avranno la possibilità di decidere, in misura limitata, se dare o meno attuazione a determinate componenti dei regimi dei pagamenti diretti.

Per lo sviluppo rurale, i risultati e l'impatto attesi dipenderanno dai programmi di sviluppo rurale che gli Stati membri presenteranno alla Commissione. Gli Stati membri saranno invitati a fissare obiettivi nei loro programmi.

1.4.4. Indicatori di risultato e di impatto

Le proposte prevedono l'elaborazione di un quadro comune di monitoraggio e di valutazione destinato a misurare le prestazioni della politica agricola comune. Nel quadro sono inclusi tutti gli strumenti connessi al monitoraggio e alla valutazione delle misure della PAC, in particolare i pagamenti diretti, le misure di mercato, le misure di sviluppo rurale e l'applicazione della condizionalità.

L'incidenza di queste misure della PAC deve essere misurata in relazione ai seguenti obiettivi:

- a) la produzione alimentare redditizia, con particolare attenzione per il reddito agricolo, la produttività agricola e la stabilità dei prezzi;
- b) la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima, con particolare attenzione per le emissioni di gas serra, la biodiversità, il suolo e le acque;

- c) lo sviluppo territoriale equilibrato, con particolare attenzione per l'occupazione rurale, la crescita e la povertà nelle zone rurali.

Mediante atti di esecuzione la Commissione definisce un insieme di indicatori specifici a tali obiettivi e settori.

Inoltre, per quanto riguarda lo sviluppo rurale si propone un sistema rafforzato di monitoraggio e valutazione comune. Tale sistema persegue le seguenti finalità: a) dimostrare i progressi e le realizzazioni della politica di sviluppo rurale e valutare l'impatto, l'efficacia, l'efficienza e la pertinenza dei relativi interventi, b) contribuire ad un sostegno dello sviluppo rurale più mirato e c) favorire un processo di apprendimento comune basato sull'attività di monitoraggio e di valutazione. Mediante atti di esecuzione la Commissione stabilirà un elenco di indicatori comuni connessi alle priorità strategiche.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Per conseguire gli obiettivi strategici pluriennali della PAC che traspongono direttamente la strategia Europa 2020 nelle zone rurali d'Europa, nonché per adempiere gli obblighi pertinenti previsti dal trattato, le proposte sul tavolo mirano a stabilire il quadro legislativo della politica agricola comune per il periodo dopo il 2013.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

La PAC del futuro non si limiterà ad essere una politica che provvede per una parte piccola, per quanto essenziale, dell'economia dell'Unione, ma sarà anche una politica di importanza strategica per la sicurezza alimentare, l'ambiente e l'equilibrio del territorio. Pertanto, la PAC è una vera e propria politica comune che fa un uso il più efficiente possibile delle limitate risorse di bilancio per mantenere un'agricoltura sostenibile in tutto il territorio dell'Unione, affrontando importanti aspetti di portata transfrontaliera come il cambiamento climatico e rafforzando la solidarietà tra gli Stati membri.

Come indicato nella comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020"⁵³, la PAC è una vera politica europea. Anziché lavorare con 27 politiche agricole separate e 27 bilanci nazionali distinti gli Stati membri mettono insieme le loro risorse per attuare una politica europea unica con un unico bilancio europeo. È ovvio quindi che la PAC assorba una porzione considerevole del bilancio dell'Unione, ma quest'approccio è certamente più efficiente ed economico di approcci nazionali non coordinati tra loro.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Sulla scorta dell'esame dell'attuale quadro politico, di un'ampia consultazione delle parti interessate e di un'analisi delle sfide e necessità future è stata eseguita un'approfondita valutazione di impatto. Si rinvia per maggiori dettagli alla valutazione d'impatto e alla relazione che accompagna le proposte legislative.

⁵³ COM(2011) 500 definitivo del 29 giugno 2011.

1.5.4. Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Le proposte legislative oggetto della presente scheda finanziaria vanno inserite nel più ampio contesto della proposta di regolamento quadro unico recante norme comuni relative ai Fondi quadro strategici comuni (FEASR, FESR, FSE, Fondo di coesione e FEAMP). Il regolamento quadro darà un contributo considerevole in termini di riduzione delle formalità amministrative, di efficacia con cui si spendono le risorse dell'Unione e di attuazione pratica della semplificazione. Ne risultano anche rafforzati i nuovi concetti del quadro strategico comune per tutti questi Fondi e dei futuri contratti di partenariato che saranno finanziati da tali Fondi.

Il quadro strategico comune che sarà stabilito tradurrà gli obiettivi e le priorità della strategia Europa 2020 in priorità per il FEASR, oltre che per il FESR, il FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP, il che garantirà un uso integrato delle risorse al servizio di obiettivi comuni.

Il quadro strategico comune stabilirà anche meccanismi di coordinamento con le altre politiche e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione.

Inoltre, per quanto riguarda la PAC, l'armonizzazione e l'allineamento delle norme in materia di gestione e di controllo per il primo pilastro (FEAGA) e per il secondo pilastro (FEASR) della PAC permetteranno di realizzare importanti sinergie e di raggiungere obiettivi di semplificazione. Lo stretto legame tra FEAGA e FEASR dovrebbe essere mantenuto e dovrebbero essere sostenute le strutture già operanti negli Stati membri.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

x Proposta/iniziativa di **durata limitata (per i progetti di regolamento sui regimi di pagamento diretto, sullo sviluppo rurale e per i regolamenti transitori)**

– x Proposta/iniziativa in vigore dal 1° 1.2014 al 31.12.2020

– x Incidenza finanziaria per il periodo del prossimo quadro finanziario pluriennale. Per lo sviluppo rurale, incidenza sui pagamenti fino al 2023.

x Proposta/iniziativa di **durata illimitata (per il progetto di regolamento sulla OCM unica e il regolamento orizzontale).**

– Attuazione a partire dal 2014.

1.7. Modalità di gestione prevista⁵⁴

x **Gestione centralizzata diretta** da parte della Commissione

Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

– agenzie esecutive

⁵⁴ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_it.html

- organismi creati dalle Comunità⁵⁵
 - organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico
 - persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario
- x **Gestione concorrente** con gli Stati membri
- Gestione decentrata** con paesi terzi
 - Gestione congiunta** con organizzazioni internazionali (*specificare*)

Osservazioni

Non vi sono modifiche di rilievo rispetto alla situazione attuale, in altre parole la parte più consistente delle spese oggetto delle proposte legislative sulla riforma della PAC sarà gestita in regime di gestione concorrente con gli Stati membri. Tuttavia una parte del tutto minore continuerà a rientrare nell'ambito della gestione diretta centralizzata da parte della Commissione.

⁵⁵ A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

In termini di monitoraggio e di valutazione della PAC, la Commissione presenterà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio ogni quattro anni e per la prima volta entro la fine del 2017.

Sono previste inoltre disposizioni complementari specifiche in tutti i settori della PAC, che comprendono vari obblighi di comunicazione e notifica da precisare mediante atti di esecuzione.

Anche per quanto riguarda lo sviluppo rurale sono previste disposizioni per il monitoraggio a livello di programma, che saranno allineate con quelle degli altri Fondi e abbinata a valutazioni ex ante, in itinere e ex post.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

I beneficiari della PAC sono oltre 7 milioni di persone che ricevono sostegno nell'ambito di svariati regimi di aiuto distinti, ciascuno dei quali prevede criteri di ammissibilità dettagliati e talora complessi.

Si può già considerare assodata la tendenza alla riduzione del tasso di errore nel campo della politica agricola comune. Molto recentemente, un tasso di errore attestatosi vicino al 2% conferma la valutazione generalmente positiva degli ultimi anni. L'intenzione è di proseguire questi sforzi per raggiungere un tasso di errore inferiore al 2%.

2.2.2. Modalità di controllo previste

Il pacchetto legislativo, in particolare la proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, prevede di mantenere e rafforzare il sistema attuale istituito dal regolamento (CE) n. 1290/2005. Esso prevede una struttura amministrativa obbligatoria a livello di Stato membro, che ruota intorno agli organismi pagatori riconosciuti i quali sono responsabili dell'esecuzione dei controlli a livello del beneficiario finale secondo i principi stabiliti nel punto 2.3. Ogni anno, il responsabile di ogni organismo pagatore è tenuto a fornire una dichiarazione di affidabilità di gestione che riguarda la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali, il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno e la legalità e la regolarità delle operazioni sottostanti. Un organismo di revisione indipendente è tenuto a formulare un parere su tutti e tre questi elementi.

La Commissione porterà avanti la propria attività di audit della spesa agricola in base ad un'impostazione basata sul rischio per garantire che le ispezioni si concentrino in particolare sui settori dove il rischio è maggiore. Se dall'audit emerge che le spese sono state sostenute in violazione delle norme dell'Unione, la Commissione esclude i relativi importi dal finanziamento unionale nell'ambito del sistema della verifica di conformità.

Per quanto riguarda i costi dei controlli, nell'allegato 8 della valutazione d'impatto che accompagna le proposte legislative figura un'analisi dettagliata di tali costi.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Il pacchetto legislativo, in particolare la proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, prevede di mantenere e rafforzare gli attuali sistemi dettagliati di controlli e sanzioni che devono applicare gli organismi pagatori, con caratteristiche comuni di base e regole particolari in funzione delle specificità di ciascun regime di aiuto. In generale, i sistemi prevedono controlli amministrativi esaustivi del 100% delle domande di aiuto, controlli incrociati con altre banche dati nei casi in cui tali controlli siano ritenuti opportuni, nonché l'esecuzione di controlli in loco prima del pagamento per un numero minimo di operazioni, in funzione dei rischi associati al regime di cui si tratta. Se i controlli in loco mettono in luce un numero elevato di irregolarità è necessario effettuare controlli supplementari. In questo contesto, il sistema di gran lunga più importante è il Sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) che nell'esercizio finanziario 2010 ha coperto circa l'80% della spesa totale sostenuta nell'ambito del FEAGA e del FEASR. Negli Stati membri in cui i sistemi di controllo funzionano correttamente e i tassi di errore sono bassi, la Commissione avrà la facoltà di autorizzare una riduzione del numero dei controlli in loco.

Il pacchetto di misure prevede inoltre l'obbligo, per gli Stati membri, di prevenire, accertare e porre rimedio alle irregolarità e alle frodi, di imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive come previste dalla legislazione unionale e nazionale e di recuperare eventuali pagamenti irregolari, maggiorati di interessi. Esso prevede un meccanismo di liquidazione automatica per i casi di irregolarità in base al quale se il recupero non è avvenuto entro quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure entro otto anni in caso di procedimenti giudiziari, gli importi non recuperati sono a carico dello Stato membro di cui si tratta. Questo meccanismo costituirà un forte incentivo perché gli Stati membri procedano al recupero dei pagamenti irregolari quanto più rapidamente possibile.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

Gli importi indicati nella presente scheda finanziaria sono espressi in prezzi correnti e in impegni.

Oltre alle modifiche risultanti dalle proposte legislative, quali elencate nelle tabelle di accompagnamento che seguono, le stesse proposte legislative implicano altre modifiche che non hanno alcuna incidenza finanziaria.

Per ciascuno degli anni del periodo 2014-2020, in questa fase non può essere esclusa l'applicazione della disciplina finanziaria. Questo non dipenderà però dalle proposte di riforma in quanto tali, ma da altri fattori come ad esempio l'esecuzione degli aiuti diretti o i futuri sviluppi sui mercati agricoli.

Per quanto riguarda gli aiuti diretti, i massimali netti prorogati per il 2014 (anno civile 2013) inclusi nella proposta relativa al periodo transitorio sono più elevati degli importi assegnati agli aiuti diretti indicati nelle tabelle di accompagnamento. Lo scopo della proroga è garantire che continui ad essere applicata la legislazione attualmente in vigore nell'ipotesi di uno scenario in cui tutti gli altri elementi rimarrebbero invariati, ferma restando l'eventuale necessità di applicare il meccanismo della disciplina finanziaria.

Le proposte di riforma contengono disposizioni che danno agli Stati membri un certo grado di flessibilità nell'assegnazione dei propri pagamenti diretti e degli importi riguardanti lo sviluppo rurale. Ove gli Stati membri decidano di fare ricorso a tale flessibilità vi saranno conseguenze finanziarie all'interno degli importi finanziari stabiliti, che in questa fase non possono essere quantificate.

La presente scheda finanziaria non tiene conto dell'eventuale uso della riserva per le crisi. Va sottolineato che gli importi presi in considerazione per le spese relative al mercato si basano sull'ipotesi di assenza di acquisti all'intervento pubblico e di assenza di altre misure connesse a situazioni di crisi in qualsiasi settore.

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Tabella 1: Importi relativi alla PAC compresi gli importi complementari previsti nelle proposte relative al QFP e nelle proposte di riforma della PAC

Mio EUR (prezzi correnti)

Esercizio di bilancio	2013	2013 aggiustato (1)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE 2014-2020
Compresi nel OFP										
Rubrica 2										
Spese per aiuti diretti e misure di mercato (2) (3) (4)	44 939	45 304	44 830	45 054	45 299	45 519	45 508	45 497	45 485	317 193
Stima entrate con destinazione specifica	672	672	672	672	672	672	672	672	672	4 704
P1 Spese per aiuti diretti e misure di mercato (con entrate con destinazione specifica)	45 611	45 976	45 502	45 726	45 971	46 191	46 180	46 169	46 157	321 897
P2 Sviluppo rurale (4)	14 817	14 451	14 451	14 451	14 451	14 451	14 451	14 451	14 451	101 157
Totale	60 428	60 428	59 953	60 177	60 423	60 642	60 631	60 620	60 608	423 054
Rubrica 1										
QSC Ricerca agricola e innovazione	N.A.	N.A.	682	696	710	724	738	753	768	5 072
Indigenti	N.A.	N.A.	379	387	394	402	410	418	427	2 818
Totale	N.A.	N.A.	1 061	1 082	1 104	1 126	1 149	1 172	1 195	7 889
Rubrica 3										
Sicurezza alimentare	N.A.	N.A.	350	350	350	350	350	350	350	2 450
Non compresi nel OFP										
Riserva per le crisi nel settore agricolo	N.A.	N.A.	531	541	552	563	574	586	598	3 945
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) di cui importo disponibile massimo per l'agricoltura: (5)	N.A.	N.A.	379	387	394	402	410	418	427	2 818
TOTALE										
TOTALE proposte della Commissione (QFP e fuori QFP) + entrate con destinazione specifica	60 428	60 428	62 274	62 537	62 823	63 084	63 114	63 146	63 177	440 156
TOTALE proposte QFP (cioè esclusi la riserva e il FEG) + entrate con destinazione specifica	60 428	60 428	61 364	61 609	61 877	62 119	62 130	62 141	62 153	433 393

Note:

- (1) Tenendo conto delle modifiche legislative già approvate, ossia la modulazione volontaria per il Regno Unito e l'articolo 136 "importi non spesi" cesseranno di applicarsi entro la fine del 2013.
- (2) Gli importi si riferiscono al massimale annuale proposto per il primo pilastro. Va tuttavia notato che si propone di trasferire le spese negative dalla liquidazione dei conti (attuale voce di bilancio 05 07 01 06) alle entrate con destinazione specifica (voce 67 03). Per i dettagli si veda la tabella sulle entrate stimate nella pagina seguente.
- (3) Le cifre per il 2013 comprendono gli importi per le misure veterinarie e fitosanitarie e per le misure di mercato nel settore della pesca.
- (4) Gli importi figuranti nella tabella che precede sono in linea con quelli indicati nella comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020" (COM(2011) 500 definitivo del 29 giugno 2011). Tuttavia resta da decidere se il QFP rifletterà il proposto trasferimento allo sviluppo rurale, a partire dal 2014, della dotazione di un solo Stato membro destinata al programma nazionale di ristrutturazione del settore del cotone, che implica un aggiustamento (4 Mio EUR per anno) degli importi relativi al sottomassimale FEAGA e, rispettivamente, al pilastro 2. Nelle tabelle figuranti nella sezione successiva gli importi sono stati trasferiti indipendentemente dal fatto che siano contemplati nel quadro finanziario pluriennale.
- (5) In conformità alla comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020" (COM(2011) 500 definitivo), nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) sarà disponibile un importo complessivo fino a 2,5 miliardi di euro, a prezzi del 2011, per offrire un sostegno supplementare agli agricoltori per ovviare agli effetti della globalizzazione. Nella tabella che precede la ripartizione annuale a prezzi correnti è solo **indicativa**. La proposta di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2011) 403 definitivo del 29 giugno 2011) fissa per il FEG un importo annuo massimo generale di 429 milioni di euro a prezzi del 2011.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Tabella 2: Stima delle entrate e delle spese per il settore 05 nella rubrica 2

Mio EUR (prezzi correnti)

Esercizio di bilancio	2013	2013 aggiustato	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE 2014-2020
ENTRATE										
123 - Tassa sulla produzione di zucchero (risorse proprie)	123	123	123	123						246
67 03 - Entrate con destinazione specifica	672	672	741	741	741	741	741	741	741	5 187
di cui ex 05 07 01 06 - Liquidazione dei conti	0	0	69	69	69	69	69	69	69	483
Totale	795	795	864	864	741	741	741	741	741	5 433
SPESE										
05 02 - Mercati (1)	3 311	3 311	2 622	2 641	2 670	2 699	2 722	2 710	2 699	18 764
05 03 - Aiuti diretti (prima del livellamento) (2)	42 170	42 535	42 876	43 081	43 297	43 488	43 454	43 454	43 454	303 105
05 03 - Aiuti diretti (dopo il livellamento)	42 170	42 535	42 876	42 917	43 125	43 303	43 269	43 269	43 269	302 027
05 04 - Sviluppo rurale (prima del livellamento)	14 817	14 451	14 455	14 455	14 455	14 455	14 455	14 455	14 455	101 185
05 04 - Sviluppo rurale (dopo il livellamento)	14 817	14 451	14 455	14 619	14 627	14 640	14 641	14 641	14 641	102 263
05 07 01 06 - Liquidazione dei conti	-69	-69	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	60 229	60 229	59 953	60 177	60 423	60 642	60 631	60 620	60 608	423 054
BILANCIO NETTO detratte le entrate con destinazione			59 212	59 436	59 682	59 901	59 890	59 879	59 867	417 867

Note:

- (1) Per il 2013 le stime preliminari basate sul progetto di bilancio 2012 tengono conto delle modifiche legislative già approvate per il 2013 (ossia il massimale per il vino, abolizione del premio per la fecola di patate, foraggi essiccati) nonché di alcuni sviluppi previsti. Per tutti gli anni le stime presuppongono che non vi sarà alcun fabbisogno di finanziamento supplementare per misure di sostegno dovute a turbative del mercato o crisi.
- (2) L'importo del 2013 include una stima per l'estirpazione dei vigneti nel 2012.

Tabella 3: Calcolo dell'incidenza finanziaria, per capitolo di bilancio, delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda le entrate e le spese della PAC

Mio EUR (prezzi correnti)

Esercizio di bilancio	2013	2013 aggiustato								TOTALE 2014-2020
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
ENTRATE										
123 - Tassa sulla produzione di zucchero (risorse proprie)	123	123	0	0	0	0	0	0	0	0
67 03 - Entrate con destinazione specifica	672	672	69	69	69	69	69	69	69	483
di cui ex 05 07 01 06 - Liquidazione dei conti	0	0	69	69	69	69	69	69	69	483
Totale	795	795	69	483						
SPESE										
05 02 - Mercati (1)	3 311	3 311	-689	-670	-641	-612	-589	-601	-612	-4 413
05 03 - Aiuti diretti (prima del livellamento) (2)	42 170	42 535	-460	-492	-534	-577	-617	-617	-617	-3 913
05 03 - Aiuti diretti – Stima del prodotto del livellamento da trasferire allo sviluppo rurale			0	-164	-172	-185	-186	-186	-186	-1 078
05 04 - Sviluppo rurale (prima del livellamento)	14 817	14 451	4	4	4	4	4	4	4	28
05 04 - Sviluppo rurale – Stima del prodotto del livellamento trasferito dagli aiuti diretti			0	164	172	185	186	186	186	1 078
05 07 01 06 -Liquidazione dei conti	-69	-69	69	69	69	69	69	69	69	483
Totale	60 229	60 229	-1 076	-1 089	-1 102	-1 115	-1 133	-1 144	-1 156	-7 815
BILANCIO NETTO detratte le entrate con destinazione specifica			-1 145	-1 158	-1 171	-1 184	-1 202	-1 213	-1 225	-8 298

Note:

- (1) Per il 2013 le stime preliminari basate sul progetto di bilancio 2012 tengono conto delle modifiche legislative già approvate per il 2013 (ossia il massimale per il vino, abolizione del premio per la fecola di patate, foraggi essiccati) nonché di alcuni sviluppi previsti. Per tutti gli anni le stime presuppongono che non vi sarà alcun fabbisogno di finanziamento supplementare per misure di sostegno dovute a turbative del mercato o crisi.
- (2) L'importo del 2013 include una stima per l'estirpazione dei vigneti nel 2012.

Tabella 4: Calcolo dell'incidenza finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda le spese della PAC connesse al mercato

Mio EUR (prezzi correnti)

ESERCIZIO DI BILANCIO		Base giuridica	Fabbisogno stimato	Modifiche rispetto al 2013							TOTALE 2014-2020	
			2013 (1)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Misure eccezionali: campo di applicazione della base giuridica semplificato ed esteso		artt. 154,155, 156	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Soppressione dell'intervento per il frumento duro e il sorgo		ex art.10	pm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programmi alimentari per gli indigenti	(2)	ex art.27 del reg. 1234/2007	500.0	-500.0	-500.0	-500.0	-500.0	-500.0	-500.0	-500.0	-500.0	-3 500.0
Ammasso privato (fibre di lino)		art. 16	N.A.	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	Pm
Aiuto per il cotone - ristrutturazione	(3)	ex art. 5 del reg. 637/2008	10.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-28.0
Aiuto alla costituzione di associazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli		ex art. 117	30.0	0.0	0.0	0.0	-15.0	-15.0	-30.0	-30.0	-30.0	-90.0
Programma frutta nelle scuole		art. 21	90.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	420.0
Abolizione delle OP nel settore del luppolo		ex art. 111	2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-15.9
Ammasso privato facoltativo per il latte scremato in polvere		art. 16	N.A.	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Abolizione dell'aiuto per l'uso di latte scremato/latte scremato in polvere negli alimenti per animali/caseina e uso della caseina		ex artt. 101, 102	pm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ammasso privato facoltativo per il burro	(4)	art. 16	14.0	[-1.0]	[-14.0]	[-14.0]	[-14.0]	[-14.0]	[-14.0]	[-14.0]	[-14.0]	[-85.0]
Abolizione del prelievo promozionale per il latte		ex art. 309	pm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE 05 02												
Effetto netto delle proposte di riforma (5)				-446.3	-446.3	-446.3	-446.3	-461.3	-461.3	-476.3	-476.3	-3 213.9

Note:

- (1) Il fabbisogno del 2013 è stimato in base al progetto di bilancio 2012 della Commissione, tranne a) per i settori degli ortofrutticoli il cui fabbisogno si basa sulla scheda finanziaria delle rispettive riforme e b) per eventuali altre modifiche legislative già approvate.
- (2) L'importo del 2013 corrisponde alla proposta della Commissione COM(2010) 486. A partire dal 2014 la misura sarà finanziata nell'ambito della rubrica 1.
- (3) La dotazione per il programma di ristrutturazione del settore del cotone per la Grecia (4 Mio EUR/anno) sarà trasferita allo sviluppo rurale a partire dal 2014. La dotazione per la Spagna (6,1 Mio EUR/anno) passerà al regime di pagamento unico a partire dal 2018 (già deciso).
- (4) Effetto stimato in caso di non applicazione della misura.
- (5) Oltre alle spese dei capitoli 05 02 e 05 03 si prevede che la spesa diretta all'interno dei capitoli 05 01, 05 07 e 05 08 sarà finanziata con entrate che saranno destinate al FEAGA.

Tabella 5: Calcolo dell'incidenza finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda gli aiuti diretti

Mio EUR (prezzi correnti)

ESERCIZIO DI BILANCIO	Base giuridica	Fabbisogno stimato		Modifiche rispetto al 2013							TOTALE 2014-2020
		2013 (1)	2013 aggiustato (2)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Aiuti diretti		42 169,9	42 535,4	341,0	381,1	589,6	768,0	733,2	733,2	733,2	4 279,3
- modifiche già decise:											
Introduzione progressiva UE 12				875,0	1 133,9	1 392,8	1 651,6	1 651,6	1 651,6	1 651,6	10 008,1
Ristrutturazione settore cotone				0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	6,1	6,1	18,4
Health Check				-64,3	-64,3	-64,3	-90,0	-90,0	-90,0	-90,0	-552,8
Riforme precedenti				-9,9	-32,4	-32,4	-32,4	-32,4	-32,4	-32,4	-204,2
- modifiche dovute alle nuove proposte di riforma della PAC				-459,8	-656,1	-706,5	-761,3	-802,2	-802,2	-802,2	-4 990,3
di cui: livellamento				0,0	-164,1	-172,1	-184,7	-185,6	-185,6	-185,6	-1 077,7
TOTALE 05 03											
Effetto netto delle proposte di riforma				-459,8	-656,1	-706,5	-761,3	-802,2	-802,2	-802,2	-4 990,3
TOTALE DELLE SPESE		42 169,9	42 535,4	42 876,4	42 916,5	43 125,0	43 303,4	43 268,7	43 268,7	43 268,7	302 027,3

Note:

- (1) L'importo del 2013 include una stima per l'estirpazione dei vigneti nel 2012.
- (2) Tenendo conto delle modifiche legislative già approvate, ossia la modulazione volontaria per il Regno Unito e l'articolo 136 "importi non spesi" cesseranno di applicarsi entro la fine del 2013.

Tabella 6: Componenti degli aiuti diretti

Mio EUR (prezzi correnti)

ESERCIZIO DI BILANCIO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE 2014-2020
Allegato II	42 407,2	42 623,4	42 814,2	42 780,3	42 780,3	42 780,3	256 185,7
Pagamento per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (30%)	12 866,5	12 855,3	12 844,3	12 834,1	12 834,1	12 834,1	77 068,4
Importo massimo che può essere assegnato al pagamento per i giovani agricoltori (2%)	857,8	857,0	856,3	855,6	855,6	855,6	5 137,9
Regime di pagamento di base, pagamento per zone soggette a vincoli naturali, sostegno accoppiato facoltativo	28 682,9	28 911,1	29 113,6	29 090,6	29 090,6	29 090,6	173 979,4
Importo massimo che può essere prelevato dalle linee di cui sopra per finanziare il regime per i piccoli agricoltori (10%)	4 288,8	4 285,1	4 281,4	4 278,0	4 278,0	4 278,0	25 689,3
Trasferimenti dal settore vitivinicolo compresi nell'allegato II ⁵⁶	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9	959,1
Livellamento	-164,1	-172,1	-184,7	-185,6	-185,6	-185,6	-1 077,7
Cotone	256,0	256,3	256,5	256,6	256,6	256,6	1 538,6
POSEI/Isole minori del Mar Egeo	417,4	417,4	417,4	417,4	417,4	417,4	2 504,4

⁵⁶ Gli aiuti diretti per il periodo dal 2014 al 2020 comprendono una stima dei trasferimenti vitivinicoli al regime di pagamento unico in base alle decisioni adottate dagli Stati membri per il 2013.

Tabella 7: Calcolo dell'incidenza finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda le misure transitorie di concessione di aiuti diretti nel 2014

Mio EUR (prezzi correnti)

ESERCIZIO DI BILANCIO	Base giuridica	Fabbisogno stimato		Modifiche rispetto al 2013
		2013 (1)	2013 aggiustato	2014 (2)
Allegato IV del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio		40 165,0	40 530,5	541,9
Introduzione progressiva UE 10				616,1
Health Check				-64,3
Riforme precedenti				-9,9

TOTALE 05 03				
TOTALE DELLE SPESE		40 165,0	40 530,5	41 072,4

Note:

- (1) L'importo del 2013 include una stima per l'estirpazione dei vigneti nel 2012.
- (2) I massimali netti prorogati comprendono una stima dei trasferimenti vitivinicoli al regime di pagamento unico in base alle decisioni che saranno adottate dagli Stati membri per il 2013.

Tabella 8: Calcolo dell'incidenza finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda lo sviluppo rurale

Mio EUR (prezzi correnti)

ESERCIZIO DI BILANCIO		Base giuridica	Assegnazione allo sviluppo rurale		Modifiche rispetto al 2013						TOTALE 2014-2020	
			2013	2013 aggiustato (1)	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020
Programmi di sviluppo rurale			14 788,9	14 423,4								
Aiuto per il cotone - ristrutturazione	(2)				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	28,0
Prodotto del livellamento degli aiuti diretti						164,1	172,1	184,7	185,6	185,6	185,6	1 077,7
Dotazione dello sviluppo rurale esclusa l'assistenza tecnica	(3)				-8,5	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5	-59,4
Assistenza tecnica	(3)		27,6	27,6	8,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	29,4
Premio per progetti di cooperazione locale innovativa	(4)		N.A.	N.A.	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	30,0

TOTALE 05 04												
Effetto netto delle proposte di riforma					4,0	168,1	176,1	188,7	189,6	189,6	189,6	1 105,7
TOTALE DELLE SPESE (prima del livellamento)			14 816,6	14 451,1	14 455,1	101 185,5						
TOTALE DELLE SPESE (dopo il livellamento)			14 816,6	14 451,1	14 455,1	14 619,2	14 627,2	14 639,8	14 640,7	14 640,7	14 640,7	102 263,2

Note:

- (1) Aggiustamenti in conformità alla legislazione in vigore applicabili solo fino alla fine dell'esercizio finanziario 2013.
- (2) Gli importi figuranti nella tabella 1 (sezione 3.1) sono in linea con quelli indicati nella comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020" (COM(2011) 500 definitivo). Tuttavia resta da decidere se il QFP rifletterà il proposto trasferimento allo sviluppo rurale, a partire dal 2014, della dotazione di un solo Stato membro destinata al programma nazionale di ristrutturazione del settore del cotone, che implica un aggiustamento (4 Mio EUR per anno) degli importi relativi al sottomassimale FEAGA e, rispettivamente, al pilastro 2. Nella tabella 8 che precede gli importi sono stati trasferiti, indipendentemente dal fatto che siano contemplati nel quadro finanziario pluriennale.
- (3) L'importo del 2013 per l'assistenza tecnica è stato fissato in base alla dotazione iniziale per lo sviluppo rurale (non compresi i trasferimenti dal pilastro 1).
L'assistenza tecnica per il periodo 2014-2020 è fissata allo 0,25% della dotazione totale per lo sviluppo rurale.
- (4) Coperto dall'importo disponibile per l'assistenza tecnica.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	5	"Spese amministrative"
--	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

Nota: Si stima che le proposte legislative non avranno alcuna incidenza sugli stanziamenti di natura amministrativa, in altre parole si ritiene che il quadro legislativo possa essere attuato con l'attuale livello di risorse umane e di spesa amministrativa.

		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE
DG: AGRI									
• Risorse umane		136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	958,986
• Altre spese amministrative		9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	67,928
TOTALE DG AGRI		146,702	1 026,914						
		Stanziamenti							

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	1 026,914
--	-------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N ⁵⁷	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale		Impegni							
		Pagamenti							

⁵⁷ L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi
- x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati	↓	Tipo di risultato	Costo medio del risultato	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		TOTALE	
				RISULTATI															
				Numero di risultati	Costo														
OBIETTIVO SPECIFICO n. 5 Migliorare la competitività del settore dell'agricoltura e rafforzarne il valore nella filiera alimentare																			
- Prodotti ortofrutticoli: commercializzazione attraverso le organizzazioni di produttori (OP) ⁵⁸	Proporzione del valore della produzione commercializzata attraverso le OP rispetto al valore della produzione totale			830,0		830,0		830,0		830,0		830,0		830,0		830,0			5 810,0

⁵⁸

In base all'esecuzione passata e alle stime contenute nel progetto di bilancio 2012. Per le organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli gli importi sono in linea con la riforma del settore e, come già indicato nelle relazioni di attività del progetto di bilancio 2012, i risultati saranno noti solo alla fine del 2011.

- Vino: dotazione nazionale-ristrutturazione ⁵⁸	Numero di ettari		54 326	475,1	54 326	475,1	54 326	475,1	54 326	475,1	54 326	475,1	54 326	475,1	54 326	475,1		3 326,0
- Vino: dotazione nazionale - investimenti ⁵⁸			1 147	178,9	1 147	178,9	1 147	178,9	1 147	178,9	1 147	178,9	1 147	178,9	1 147	178,9		1 252,6
- Vino: dotazione nazionale - distillazione dei sottoprodotti ⁵⁸	hl		700 000	98,1	700 000	98,1	700 000	98,1	700 000	98,1	700 000	98,1	700 000	98,1	700 000	98,1		686,4
- Vino: dotazione nazionale -alcole per usi commestibili ⁵⁸	Numero di ettari		32 754	14,2	32 754	14,2	32 754	14,2	32 754	14,2	32 754	14,2	32 754	14,2	32 754	14,2		14,2
- Vino: dotazione nazionale - uso di mosto concentrato ⁵⁸	hl		9	37,4	9	37,4	9	37,4	9	37,4	9	37,4	9	37,4	9	37,4		261,8
- Vino: dotazione nazionale - promozione ⁵⁸				267,9		267,9		267,9		267,9		267,9		267,9		267,9		1 875,3
- Altri				720,2		739,6		768,7		797,7		820,3		808,8		797,1		5 452,3
Totale parziale Obiettivo specifico n. 5				2 621,8		2 641,2		2 670,3		2 699,3		2 721,9		2 710,4		2 698,7		18 763,5

OBIETTIVO SPECIFICO n. 6 Contribuire ai redditi delle aziende agricole e limitare le fluttuazioni del reddito agricolo																		
- Sostegno diretto al reddito ⁵⁹	Numero di ettari pagati (milioni)	161,014	42 876,4	161,014	43 080,6	161,014	43 297,1	161,014	43 488,1	161,014	43 454,3	161,014	43 454,3	161,014	43 454,3	161,014	43 454,3	303 105,0
Totale parziale Obiettivo specifico n. 6			42 876,4		43 080,6		43 297,1		43 488,1		43 454,3		43 454,3		43 454,3		43 454,3	303 105,0
COSTO TOTALE																		

Nota: Per gli obiettivi specifici da 1 a 4 e da 7 a 10, i risultati devono ancora essere determinanti (vedi sopra sezione 1.4.2.).

⁵⁹ In base alle superfici potenzialmente ammissibili nel 2009.

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi
- x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane ⁶⁰	136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	958,986
Altre spese amministrative	9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	67,928
Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								

Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese di natura amministrativa								
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								

TOTALE	146,702	1 026,914						
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

⁶⁰ In base ad un costo medio di 127 000 EUR per posto della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei).

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane
- x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Nota: Si stima che le proposte legislative non abbiano alcuna incidenza sugli stanziamenti di natura amministrativa, in altre parole si ritiene che il quadro legislativo possa essere attuato con l'attuale livello di risorse umane e di spesa amministrativa. Le cifre per il periodo 2014-2020 si basano sulla situazione del 2011.

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
• Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei)							
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)	3	3	3	3	3	3	3
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01 (ricerca diretta)							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)⁶¹							
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)							
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)							
XX 01 04 yy	in sede						
	nelle delegazioni						
XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta)							
10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE⁶²	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115

⁶¹ AC= agente contrattuale; INT= personale interinale (*intérimaire*); JED= giovane esperto in delegazione (*jeune expert en délégation*); AL= agente locale; END= esperto nazionale distaccato;

⁶² Non include il massimale parziale per la linea di bilancio 05.010404.

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- x La proposta/iniziativa è compatibile con la **PROPOSTA DI QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE 2014 - 2020**
- La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.
- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi
- X La proposta relativa allo sviluppo rurale (FEASR) prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamanti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento	SM							
TOTALE stanziamenti cofinanziati ⁶³	da determi- nare							

⁶³ L'importo figurerà nei programmi di sviluppo rurale che saranno presentati dagli Stati membri.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- x La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - x sulle risorse proprie
 - x sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ⁶⁴					inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3				

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

V. tabelle 2 e 3 della sezione 3.2.1.

⁶⁴

Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 12.10.2011
COM(2011) 629 definitivo

2011/0287 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi
all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli**

{SEC(2011) 1153}

{SEC(2011) 1154}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La proposta della Commissione relativa al Quadro finanziario pluriennale per il 2014-2020 (proposta di quadro finanziario pluriennale)¹ delinea il quadro di bilancio e i principali orientamenti per la politica agricola comune (PAC). Sulla base di tale proposta la Commissione presenta un pacchetto di regolamenti recanti il quadro legislativo della PAC per il periodo 2014-2020, insieme ad una valutazione di impatto degli scenari alternativi per l'evoluzione di tale politica.

Le presenti proposte di riforma si basano sulla comunicazione "La PAC verso il 2020"² nella quale si illustravano le grandi opzioni strategiche suscettibili di dare una risposta alle sfide future per l'agricoltura e le zone rurali e conseguire gli obiettivi precipi della PAC, ossia: 1) una produzione alimentare sostenibile, 2) una gestione sostenibile delle risorse naturali e un'azione per il clima e 3) uno sviluppo equilibrato del territorio. Gli orientamenti di riforma contenuti nella comunicazione godono oggi di un ampio sostegno, scaturito sia dal dibattito interistituzionale³ che dalla consultazione delle parti interessate realizzata nell'ambito della valutazione d'impatto.

Un tratto comune scaturito durante questo processo è la necessità di promuovere l'efficienza delle risorse per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dell'agricoltura e delle zone rurali dell'UE in linea con la strategia Europa 2020, mantenendo la struttura della PAC ancorata a due pilastri che fanno uso di strumenti complementari per perseguire gli stessi obiettivi. Il primo pilastro comprende i pagamenti diretti e le misure di mercato, che offrono un sostegno annuo di base al reddito degli agricoltori dell'UE e un sostegno in caso di particolari turbative del mercato, mentre il secondo pilastro comprende lo sviluppo rurale, nell'ambito del quale gli Stati membri possono elaborare e cofinanziare programmi pluriennali all'interno di un quadro comune⁴.

Attraverso le varie riforme realizzate, la PAC è riuscita a orientare maggiormente l'attività agricola al mercato sostenendo al contempo il reddito dei produttori, a inglobare maggiormente gli aspetti ambientali e a rafforzare il sostegno allo sviluppo rurale in quanto politica integrata a favore dello sviluppo delle zone rurali in tutta l'Unione. Tuttavia, dal medesimo processo di riforma sono scaturite, da un lato, l'esigenza di una migliore ripartizione del sostegno tra gli Stati membri e al loro interno e, dall'altro, la richiesta di misure più mirate per far fronte alle sfide ambientali e a un'accresciuta volatilità del mercato.

¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Un bilancio per la strategia Europa 2020*, COM(2011)500 definitivo del 29.6.2011.

² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *"La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio"*, COM(2010) 672 definitivo del 18.11.2010.

³ Cfr. in particolare la risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2011, 2011/2015(INI), e le conclusioni della presidenza del 18 marzo 2011.

⁴ L'attuale quadro legislativo comprende i regolamenti del Consiglio (CE) n. 73/2009 (pagamenti diretti), (CE) n. 1234/2007 (strumenti di mercato), (CE) n. 1698/2005 (sviluppo rurale) e (CE) n. 1290/2005 (finanziamento).

In passato le riforme, che rispondevano principalmente a spinte endogene, dagli enormi accumuli di eccedenze alle emergenze in fatto di sicurezza alimentare, sono state adottate nell'interesse dell'UE sia sul fronte interno che internazionale. Oggi, invece, la maggior parte delle problematiche è dettata da fattori esterni all'agricoltura e richiede quindi una risposta politica più ampia.

Secondo le previsioni, la pressione sui redditi agricoli proseguirà: gli agricoltori affrontano infatti rischi maggiori, la produttività rallenta e il margine di profitto si riduce a causa dell'aumento dei prezzi dei mezzi di produzione. Il sostegno al reddito deve quindi essere mantenuto e occorre rafforzare gli strumenti che permettono una migliore gestione dei rischi e una reazione più adeguata in situazioni di emergenza. Un'agricoltura forte è vitale per l'intero comparto agroindustriale dell'Unione e per la sicurezza alimentare globale.

Nel contempo, è necessario che l'agricoltura e le zone rurali si adoperino con impegno ancora maggiore per conseguire le mete ambiziose a livello di clima, energia e strategia per la biodiversità, contemplate dall'agenda Europa 2020. La gestione del territorio è affidata principalmente agli agricoltori e ai silvicoltori: per questo sarà necessario concedere loro un sostegno per incitarli ad adottare e a conservare sistemi e pratiche di coltivazione particolarmente indicati per conseguire obiettivi ambientali e climatici, che costituiscono un tipo di servizio pubblico di cui i prezzi di mercato non tengono affatto conto. Sarà anche fondamentale sfruttare al meglio il variegato potenziale delle zone rurali, così da contribuire a una crescita inclusiva e a una maggiore coesione.

La PAC del futuro non si limiterà quindi ad essere una politica che provvede per una parte piccola, per quanto essenziale, dell'economia dell'Unione, ma sarà anche una politica di importanza strategica per la sicurezza alimentare, l'ambiente e l'equilibrio del territorio. Proprio in questo consiste il valore aggiunto unionale di una politica veramente comune, che usa nel modo più efficiente possibile le limitate risorse di bilancio per mantenere un'agricoltura sostenibile in tutto il territorio dell'Unione, affrontando importanti aspetti di portata transfrontaliera come i cambiamenti climatici e rafforzando la solidarietà tra gli Stati membri, pur con la necessaria flessibilità di attuazione per tener conto delle esigenze locali.

Nella proposta di quadro finanziario pluriennale si prevede di conservare l'attuale struttura a due pilastri della PAC, con una dotazione finanziaria per ciascun pilastro invariata, in termini nominali, ai livelli del 2013 e fermamente orientata al conseguimento di risultati nell'ambito delle principali priorità perseguite dall'Unione. I pagamenti diretti saranno destinati a promuovere la sostenibilità della produzione, mediante l'allocazione del 30% della dotazione finanziaria a misure obbligatorie a favore del clima e dell'ambiente. Sono previste una convergenza progressiva dei livelli dei pagamenti e una limitazione progressiva dei pagamenti concessi ai grandi beneficiari. Lo sviluppo rurale dovrebbe essere inserito in un quadro strategico comune insieme agli altri Fondi dell'UE a gestione concorrente, nell'ambito di un approccio maggiormente orientato ai risultati e subordinato al rispetto di condizioni stabilite ex ante e rese più chiare. Infine, per quanto riguarda le misure di mercato, il finanziamento della PAC dovrà essere rafforzato attraverso due strumenti al di fuori del quadro finanziario pluriennale: 1) una riserva di emergenza per far fronte alle situazioni di crisi e 2) l'ampliamento della portata del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Su questa base, i seguenti regolamenti recano gli elementi fondanti del quadro legislativo della PAC per il periodo 2014-2020:

- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (regolamento "pagamenti diretti");
- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento "OCM unica");
- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (regolamento "sviluppo rurale");
- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (regolamento orizzontale);
- proposta di regolamento del Consiglio recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
- proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013;
- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori.

Il regolamento sullo sviluppo rurale si basa sulla proposta presentata dalla Commissione il 6 ottobre 2011, recante norme comuni per tutti i fondi che operano all'interno di un quadro strategico comune⁵. Seguirà un regolamento sul programma a favore degli indigenti, il cui finanziamento rientra ora in un'altra rubrica del QFP.

Sono inoltre in preparazione nuove norme sulla pubblicazione di informazioni sui beneficiari, tenendo conto delle obiezioni sollevate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, per cercare il modo più consono di conciliare il diritto dei beneficiari alla protezione dei dati personali col principio della trasparenza.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Sulla scorta della valutazione dell'attuale quadro politico e dell'analisi delle sfide e delle esigenze future, la valutazione di impatto esamina e mette a confronto l'impatto di tre scenari alternativi. Questo è il frutto di un lungo processo iniziato nell'aprile del 2010 e guidato da un

⁵ Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006, COM(2011) 615 del 6.10.2011.

gruppo interservizi che ha condotto un'approfondita analisi quantitativa e qualitativa, comprensiva di uno scenario di riferimento sotto forma di proiezioni a medio termine relative ai mercati agricoli e al reddito fino al 2020 e recante una modellazione dell'impatto dei diversi scenari sull'economia del settore.

I tre scenari sviluppati nella valutazione d'impatto sono: 1) uno scenario di aggiustamento che mantiene invariato l'attuale quadro politico affrontandone le lacune più evidenti, come la ripartizione degli aiuti diretti; 2) uno scenario di integrazione, che comporta importanti cambiamenti strategici sotto forma di un rafforzamento dei pagamenti diretti, resi più mirati e più "verdi", di un maggiore orientamento strategico della politica di sviluppo rurale, più strettamente coordinata con le altre politiche dell'UE, e sotto forma di un ampliamento della base giuridica che permette di estendere la portata della cooperazione tra i produttori; 3) uno scenario di riorientamento, nel quale la politica viene focalizzata esclusivamente sull'ambiente e che prevede la progressiva eliminazione dei pagamenti diretti. Quest'ultimo scenario poggia sull'ipotesi che la capacità produttiva può essere mantenuta senza bisogno di sostegno e che le esigenze socioeconomiche delle zone rurali possono essere soddisfatte attraverso altre politiche.

Nel contesto della crisi economica e della pressione cui sono sottoposte le finanze pubbliche – problemi a cui l'Unione ha dato una risposta con la strategia Europa 2020 e la proposta di quadro finanziario pluriennale – i tre scenari sopra descritti si differenziano per il peso che attribuiscono a ciascuno dei tre obiettivi strategici della futura PAC, la quale mira ad un'agricoltura più competitiva e sostenibile condotta in zone rurali vivaci. Per un maggiore coordinamento con la strategia Europa 2020, soprattutto in termini di efficienza delle risorse, sarà sempre più importante migliorare la produttività dell'agricoltura attraverso la ricerca, il trasferimento di conoscenze e la promozione della cooperazione e dell'innovazione (anche attraverso un partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura). Anche se la politica agricola dell'Unione è uscita ormai da un contesto distorsivo degli scambi, ci si aspetta che il settore subirà pressioni supplementari connesse a un'ulteriore liberalizzazione, in particolare nell'ambito dell'agenda di Doha o degli accordi di libero scambio con i paesi del Mercosur.

I tre scenari sopra descritti sono stati elaborati tenendo conto delle preferenze scaturite dalla consultazione condotta nell'ambito della valutazione d'impatto. Le parti interessate erano state invitate a trasmettere contributi tra il 23 novembre 2010 e il 25 gennaio 2011 e quindi è stato organizzato un comitato consultivo il 12 gennaio 2011. Passiamo a riepilogare i punti principali emersi⁶:

- si constata un ampio consenso tra le parti interessate sulla necessità di una PAC forte, basata su una struttura a due pilastri per affrontare le sfide della sicurezza alimentare, di una gestione sostenibile delle risorse naturali e dello sviluppo territoriale;
- la maggior parte dei partecipanti sostiene che la PAC debba contribuire a stabilizzare i mercati e i prezzi;
- le opinioni delle parti interessate divergono sull'orientamento del sostegno (in particolare sulla redistribuzione degli aiuti diretti e sul livellamento dei pagamenti);

⁶ Vedere l'allegato 9 della valutazione di impatto per una sintesi dei 517 contributi pervenuti.

- c'è accordo sul ruolo decisivo di entrambi i pilastri nel rafforzare l'azione per il clima e migliorare le prestazioni ambientali a vantaggio dell'intera società dell'Unione. Mentre molti agricoltori ritengono che questo già avvenga oggi, il pubblico più ampio è del parere che i pagamenti del primo pilastro possano essere usati con maggiore efficacia;
- gli autori delle risposte desiderano che lo sviluppo e la crescita futuri coinvolgano tutte le zone dell'Unione, comprese le zone svantaggiate;
- molte risposte sottolineano l'interconnessione della PAC con altre politiche come l'ambiente, la salute, la politica commerciale e lo sviluppo;
- i possibili modi indicati per allineare la PAC alla strategia Europa 2020 sono l'innovazione, lo sviluppo di imprese competitive e la prestazione di servizi pubblici ai cittadini dell'Unione.

La valutazione d'impatto ha quindi messo a confronto i tre scenari alternativi.

Lo scenario di riorientamento permetterebbe di accelerare l'adeguamento strutturale del settore agricolo trasferendo la produzione verso le zone più efficienti sotto il profilo dei costi e verso i settori più redditizi. Aumentando notevolmente i finanziamenti a favore dell'ambiente, aumenterebbero però anche i rischi per il settore data la limitatezza del margine di intervento sul mercato. Inoltre i costi sociali e ambientali sarebbero ingenti, perché le zone meno competitive subirebbero, oltre a notevoli perdite di reddito, anche gli effetti del degrado ambientale perché verrebbe a mancare l'effetto leva dei pagamenti diretti abbinati ai requisiti di condizionalità.

All'altro estremo, lo scenario di aggiustamento permetterebbe più degli altri di proseguire la politica attuale con miglioramenti limitati, ma concreti, sia sul piano della competitività dell'agricoltura che delle prestazioni ambientali. Restano tuttavia seri dubbi sull'idoneità di questo scenario ad affrontare le future sfide decisive del clima e dell'ambiente, che sono anche alla base della sostenibilità a lungo termine dell'agricoltura.

Lo scenario d'integrazione apre nuove possibilità per pagamenti diretti più mirati e più verdi. L'analisi dimostra che l'inverdimento è possibile a costi ragionevoli per gli agricoltori, anche se non è possibile evitare un minimo di oneri amministrativi. Analogamente è possibile dare nuovo slancio allo sviluppo rurale, a condizione che le regioni e gli Stati membri usino efficacemente le nuove possibilità e che il quadro strategico comune con gli altri Fondi dell'UE non elimini le sinergie col primo pilastro e non indebolisca i punti forti che caratterizzano lo sviluppo rurale. Se si raggiunge il giusto equilibrio, questo sarebbe lo scenario più idoneo per raggiungere la sostenibilità dell'agricoltura e delle zone rurali a lungo termine.

Su questa base la valutazione d'impatto conclude che lo scenario d'integrazione è il più equilibrato e permette di allineare progressivamente la PAC agli obiettivi strategici dell'UE; tale equilibrio si raggiunge anche con l'attuazione dei vari elementi contenuti nelle proposte legislative. Sarà essenziale anche sviluppare un quadro di valutazione per misurare le prestazioni della PAC, fissando un insieme comune di indicatori legati agli obiettivi.

Anche la semplificazione è stata un elemento fondamentale che ha ispirato l'intero processo: occorre rafforzarla in vari modi, ad esempio razionalizzando la condizionalità e gli strumenti di mercato oppure rielaborando il regime per i piccoli agricoltori. Inoltre, l'inverdimento dei

pagamenti diretti va concepito in modo da minimizzare gli oneri amministrativi, come i costi dei controlli.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Si propone di mantenere l'attuale struttura della PAC a due pilastri con misure obbligatorie annuali di applicazione generale per il primo pilastro, integrate da misure facoltative più rispondenti alle specificità nazionali e regionali nell'ambito di una programmazione pluriennale del secondo pilastro. La nuova architettura dei pagamenti diretti mira tuttavia a sfruttare meglio le sinergie con il secondo pilastro, il quale a sua volta viene fatto rientrare in un quadro strategico comune ai fini di un maggiore coordinamento con gli altri fondi dell'UE a gestione concorrente.

Su questa base, è mantenuta anche la struttura attuale imperniata su quattro strumenti giuridici di base, ma con un'estensione della portata del regolamento finanziario in modo da raggruppare le disposizioni comuni nel cosiddetto nuovo regolamento orizzontale.

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà. La PAC è veramente una politica comune: è un settore a competenza condivisa tra l'Unione e gli Stati membri che viene gestito a livello unionale allo scopo di mantenere in vita un'agricoltura sostenibile e differenziata in tutto il territorio dell'Unione, affrontando aspetti importanti di portata transfrontaliera, come i cambiamenti climatici, e rafforzando la solidarietà tra gli Stati membri. Data l'importanza delle sfide future in termini di sicurezza alimentare, ambiente ed equilibrio del territorio, la PAC rimane una politica di importanza strategica in grado di dare la risposta più efficace alle sfide politiche e di garantire l'uso più efficiente delle risorse di bilancio. Si propone inoltre di mantenere l'attuale struttura degli strumenti ripartita tra due pilastri, che offre una maggiore flessibilità agli Stati membri per ritagliarsi le soluzioni meglio rispondenti alle specificità locali e per cofinanziare il secondo pilastro. Il nuovo partenariato europeo per l'innovazione e lo strumentario per la gestione dei rischi rientrano anch'essi nel secondo pilastro. Nello stesso tempo la politica sarà maggiormente allineata alla strategia Europa 2020 (insieme ad un quadro comune con gli altri fondi dell'Unione) e subirà una serie di miglioramenti e di semplificazioni. Infine, l'analisi della valutazione d'impatto dimostra chiaramente quali sarebbero i costi dell'innovazione, in termini di ripercussioni economiche, ambientali e sociali negative.

Alla luce del nuovo regolamento OCM unica, risulta inoltre necessario adeguare il regolamento (UE) n. ... del Consiglio recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Pertanto la proposta di regolamento del Consiglio che ha come base giuridica l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, include le condizioni relative alla fissazione da parte della Commissione di taluni aiuti e restituzioni, come l'importo dell'aiuto per la distribuzione di prodotti lattiero-caseari ai bambini, le restituzioni all'esportazione e disposizioni specifiche applicabili alle restituzioni all'esportazione per cereali e riso.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Secondo la proposta di QFP, una parte consistente del bilancio dell'Unione continua ad essere destinata all'agricoltura, che rappresenta una politica comune di importanza strategica. Per questo si propone che nel periodo 2014-2020 la PAC si concentri sulle sue attività precipue,

attraverso l'allocazione di 317,2 miliardi di euro al primo pilastro e di 101,2 miliardi di euro al secondo pilastro (a prezzi correnti).

Il finanziamento del primo e del secondo pilastro è completato da un finanziamento supplementare di 17,1 miliardi di euro così composto: 5,1 miliardi per la ricerca e l'innovazione, 2,5 miliardi per la sicurezza alimentare e 2,8 miliardi per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, previsti in altre rubriche del QFP, più 3,9 miliardi accantonati in una nuova riserva per le crisi nel settore agricolo e fino a 2,8 miliardi nel Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, non facente parte del QFP, il che porta il bilancio totale della PAC a 435,6 miliardi di euro per il periodo 2014-2020.

Per quanto riguarda la ripartizione del sostegno tra gli Stati membri, si propone che per tutti gli Stati membri in cui i pagamenti diretti sono inferiori al 90% della media dell'UE sia ripianato un terzo di tale differenza. I massimali nazionali indicati nel regolamento sui pagamenti diretti sono calcolati su questa base.

La ripartizione del sostegno allo sviluppo rurale si basa su criteri oggettivi legati agli obiettivi strategici tenendo conto della ripartizione attuale. Le regioni meno sviluppate, come pure certe misure quali il trasferimento di conoscenze, le associazioni di produttori, la cooperazione e LEADER, continueranno come oggi a beneficiare di tassi di cofinanziamento più elevati.

Gli storni da un pilastro all'altro sono resi più flessibili (fino al 5% dei pagamenti diretti): dal primo al secondo pilastro per consentire agli Stati membri di rafforzare la politica di sviluppo rurale e dal secondo al primo pilastro per gli Stati membri il cui livello di pagamenti diretti rimane inferiore al 90% della media dell'UE.

I dati particolareggiati sull'incidenza finanziaria delle proposte di riforma della PAC figurano nella scheda finanziaria che accompagna le proposte.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio"⁷ espone le future sfide, gli obiettivi e gli orientamenti della politica agricola comune (di seguito "la PAC") dopo il 2013. Alla luce del dibattito su tale comunicazione, la PAC dovrebbe essere riformata a partire dal 1° gennaio 2014. La riforma dovrà riguardare tutti i principali strumenti della PAC, compreso il regolamento (UE) n. [COM(2010)799] del [...] recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica)⁸.
- (2) Vista la portata della riforma della PAC, e in particolare della sostituzione del regolamento [COM(2010)799] con il regolamento (UE) n. [COM(2011) 626] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica)⁹, è opportuno adattare le misure stabilite dal regolamento (UE) n. [COM(2011)193] del Consiglio, del [...], recante misure per la fissazione di taluni aiuti, restituzioni e prezzi nell'ambito dell'organizzazione comune unica dei mercati agricoli¹⁰. Per motivi di chiarezza è necessario abrogare detto regolamento e sostituirlo con un nuovo regolamento.
- (3) Al fine di garantire il buon funzionamento del regime di aiuti per la fornitura di taluni prodotti lattiero-caseari trasformati distribuiti ai bambini nelle scuole e di assicurare la flessibilità della gestione del regime, occorre stabilire condizioni appropriate per fissare gli importi degli aiuti per il latte e gli altri prodotti lattiero-caseari ammissibili.

⁷ COM(2010) 672 definitivo, del 18.11.2010.

⁸ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁹ COM(2011) ...

¹⁰ COM(2011) ...

- (4) Al fine di garantire il buon funzionamento del sistema di restituzione all'esportazione, occorre stabilire misure appropriate per fissare l'importo delle restituzioni. Inoltre, nel settore dei cereali e del riso occorre adottare misure appropriate per fissare gli importi correttivi e per provvedere all'adeguamento dell'importo delle restituzioni in linea con gli eventuali cambiamenti del livello del prezzo di intervento.
- (5) A norma del regolamento (UE) n. [COM(2010)799] diverse misure settoriali, relative tra l'altro al sistema di restituzioni alla produzione per lo zucchero, giungeranno a scadenza alla fine della campagna di commercializzazione dello zucchero 2014/2015. In seguito all'abrogazione del regolamento (UE) n. [COM(2010)799], è tuttavia opportuno continuare ad applicare le pertinenti disposizioni di detto regolamento fino alla scadenza dei sistemi in questione. Per tale motivo, le misure relative alla fissazione della restituzione alla produzione per i prodotti del settore dello zucchero, di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. [COM(2011)193], si applicano per l'intera campagna di commercializzazione 2014/2015.
- (6) Al fine di garantire una gestione quotidiana efficiente della politica agricola comune, le misure sulla fissazione degli aiuti, delle restituzioni e dei prezzi di cui al presente regolamento devono essere limitate alle condizioni quadro che consentano di fissare importi concreti caso per caso e a seconda delle circostanze. Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione per la fissazione di detti importi. Tali competenze devono essere esercitate con l'assistenza del comitato istituito dall'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [COM(2011)...] e in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹¹. Inoltre, al fine di garantire una risposta rapida alle mutevoli situazioni di mercato, la Commissione deve essere autorizzata a fissare nuovi livelli di restituzione e, nel settore dei cereali e del riso, ad adeguare l'importo correttivo senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento reca misure per la fissazione di taluni aiuti e restituzioni nell'ambito dell'organizzazione comune unica dei mercati agricoli istituita dal regolamento (UE) n. [COM(2011)...] ("regolamento OCM unica").

Articolo 2

Aiuto per la distribuzione di prodotti lattiero-caseari ai bambini

Mediante atti di esecuzione, la Commissione fissa l'importo dell'aiuto per la distribuzione di prodotti lattiero-caseari ai bambini, di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento OCM

¹¹ GUL 55 del 28.2.2011

unica, tenendo conto della necessità di promuovere adeguatamente la distribuzione di prodotti lattiero-caseari nelle scuole.

Mediante atti di esecuzione, la Commissione fissa gli importi dell'aiuto per i prodotti lattiero-caseari ammissibili diversi dal latte, tenendo conto dei componenti del latte nel prodotto in questione.

Gli atti di esecuzione di cui al primo e secondo paragrafo del presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2, del regolamento OCM unica.

Articolo 3

Fissazione delle restituzioni all'esportazione

1. Mediante atti di esecuzione, la Commissione fissa le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 135 del regolamento OCM unica. Detti atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2 del regolamento OCM unica.
2. Le restituzioni di cui al paragrafo 1 possono essere fissate:
 - a) a intervalli regolari, per un elenco di prodotti stabilito in conformità del paragrafo 1;
 - b) mediante gara per i cereali, il riso, lo zucchero, il latte e i prodotti lattiero-caseari.

L'importo della restituzione può, se necessario, essere adeguato dalla Commissione mediante atti di esecuzione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa

3. Le restituzioni per un determinato prodotto sono fissate tenendo conto di uno o più dei seguenti aspetti:
 - a) la situazione esistente e le prospettive di evoluzione:
 - i) dei prezzi del prodotto in questione e della sua disponibilità sul mercato dell'Unione,
 - ii) dei prezzi di tale prodotto sul mercato mondiale;
 - b) gli obiettivi dell'organizzazione comune del mercato, che sono quelli di garantire l'equilibrio e lo sviluppo naturale dei prezzi e degli scambi su tale mercato;
 - c) l'importanza di evitare perturbazioni tali da provocare uno squilibrio prolungato tra la domanda e l'offerta sul mercato dell'Unione;
 - d) l'aspetto economico delle esportazioni previste;

- e) i limiti che derivano dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 218 del trattato;
- f) la necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base dell'Unione nella produzione di merci trasformate destinate all'esportazione verso i paesi terzi e l'utilizzazione di prodotti di detti paesi importati in regime di perfezionamento;
- g) le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati dell'Unione fino ai porti o altri luoghi di esportazione dell'Unione, nonché le spese di resa ai paesi di destinazione;
- h) la domanda sul mercato dell'Unione;
- i) con riguardo ai settori delle carni suine, delle uova e delle carni di pollame, la differenza tra i prezzi nell'Unione e i prezzi sul mercato mondiale del quantitativo di cereali da foraggio necessario per produrre nell'Unione i prodotti di tali settori.

Articolo 4

Misure specifiche per le restituzioni all'esportazione per cereali e riso

1. Mediante atti di esecuzione, la Commissione può fissare un importo correttivo applicabile alle restituzioni all'esportazione fissate per i settori dei cereali e del riso. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2, del regolamento OCM unica. In caso di necessità, la Commissione può modificare mediante atti di esecuzione gli importi correttivi.

La Commissione può applicare le disposizioni del primo comma ai prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci trasformate in conformità del regolamento (CE) n. 1216/2009¹².

2. Durante i primi tre mesi della campagna di commercializzazione, in caso di esportazione di malto immagazzinato alla fine della campagna precedente o fabbricato a partire da orzo immagazzinato in tale periodo, si applica la restituzione all'esportazione che sarebbe stata applicata, per il titolo di esportazione in questione, nel caso di un'esportazione effettuata nell'ultimo mese della campagna precedente.
3. La restituzione all'esportazione per prodotti elencati nell'allegato I, parte I, lettere a) e b), del regolamento OCM unica, stabilita in conformità dell'articolo 136, paragrafo 2, dello stesso regolamento, può essere adeguata dalla Commissione in funzione di eventuali cambiamenti nel livello del prezzo d'intervento.

Il primo comma può essere applicato, in tutto o in parte, ai prodotti elencati nell'allegato I, parte I, lettere c) e d), del regolamento OCM unica, nonché ai prodotti di cui all'allegato I, parte I, dello stesso regolamento, esportati sotto forma di merci trasformate in conformità del regolamento (CE) n. 1216/2009. In tal caso, mediante

¹² GUL 328 del 15.12.2009, pag. 10.

atti di esecuzione la Commissione corregge l'adeguamento di cui al primo comma applicando un coefficiente che esprime il rapporto fra la quantità del prodotto di base e la quantità di quest'ultimo contenuta nel prodotto trasformato esportato o utilizzato per fabbricare le merci esportate.

Gli atti di esecuzione di cui al primo e secondo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2, del regolamento OCM unica.

Articolo 5

Abrogazioni

1. Il regolamento (EU) n. è abrogato.

Tuttavia l'articolo 4 del regolamento (UE) n. [...] si applica al settore dello zucchero fino al 30 settembre 2015.

2. I riferimenti al regolamento (UE) n. [...] si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura in allegato al presente regolamento.

Articolo 6

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO

TAVOLA DI CONCORDANZA DI CUI ALL'ARTICOLO 5

Regolamento (UE) n. [...]	Presente regolamento
1	1
2	-
3	-
4	-
5	-
6	-
7	2
8	-
9	3
10	4
11	-
12	-

SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica);
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori nel 2013;
- Proposta di regolamento del Consiglio recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno a favore dei viticoltori.

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB¹³

Settore: titolo 05 della rubrica 2

1.3. Natura della proposta/iniziativa (Quadro legislativo della PAC dopo il 2013)

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**¹⁴

La proposta/iniziativa riguarda la **proroga di un'azione esistente**

La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

¹³ ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).
¹⁴ A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Per promuovere l'efficienza delle risorse per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dell'agricoltura e dello sviluppo rurale dell'Unione in linea con la strategia Europa 2020, gli obiettivi della PAC sono:

- la produzione alimentare redditizia;
- la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima;
- uno sviluppo territoriale equilibrato.

1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivi specifici del settore 05

Obiettivo specifico n. 1:

Fornitura di beni pubblici ambientali

Obiettivo specifico n. 2:

Offrire una compensazione per le difficoltà di produzione nelle zone con vincoli naturali specifici

Obiettivo specifico n. 3:

Portare avanti gli interventi per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi

Obiettivo specifico n. 4:

Gestire il bilancio unionale (PAC) secondo standard elevati di gestione finanziaria

Obiettivo specifico per ABB 05 02 - Interventi sui mercati agricoli

Obiettivo specifico n. 5:

Migliorare la competitività del settore agricolo e rafforzarne il valore nella filiera alimentare

Obiettivo specifico per ABB 05 03 - Aiuti diretti

Obiettivo specifico n. 6:

Contribuire ai redditi delle aziende agricole e limitare le fluttuazioni del reddito agricolo

Obiettivi specifici per ABB 05 04 – Sviluppo rurale

Obiettivo specifico n. 7:

Rafforzare la crescita verde attraverso l'innovazione

Obiettivo specifico n. 8:

Supportare l'occupazione rurale e mantenere il tessuto sociale delle zone rurali

Obiettivo specifico n. 9:

Migliorare l'economia rurale e promuovere la diversificazione

Obiettivo specifico n. 10:

Permettere la diversità strutturale nei sistemi di produzione agricola

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

In questa fase non è possibile fissare obiettivi quantitativi per gli indicatori di impatto. Anche se la politica può orientare verso una determinata direzione, i risultati economici, ambientali e sociali generali misurati da tali indicatori dipenderebbero in definitiva anche dall'impatto di una serie di fattori esterni che, in base all'esperienza recente, sono diventati considerevoli e imprevedibili. Sono in corso analisi più approfondite che saranno ultimate per il periodo successivo al 2013.

Per quanto riguarda i pagamenti diretti, gli Stati membri avranno la possibilità di decidere, in misura limitata, se dare o meno attuazione a determinate componenti dei regimi dei pagamenti diretti.

Per lo sviluppo rurale, i risultati e l'impatto attesi dipenderanno dai programmi di sviluppo rurale che gli Stati membri presenteranno alla Commissione. Gli Stati membri saranno invitati a fissare obiettivi nei loro programmi.

1.4.4. Indicatori di risultato e di impatto

Le proposte prevedono l'elaborazione di un quadro comune di monitoraggio e di valutazione destinato a misurare le prestazioni della politica agricola comune. Nel quadro sono inclusi tutti gli strumenti connessi al monitoraggio e alla valutazione delle misure della PAC, in particolare i pagamenti diretti, le misure di mercato, le misure di sviluppo rurale e l'applicazione della condizionalità.

L'incidenza di queste misure della PAC deve essere misurata in relazione ai seguenti obiettivi:

- a) la produzione alimentare redditizia, con particolare attenzione per il reddito agricolo, la produttività agricola e la stabilità dei prezzi;
- b) la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima, con particolare attenzione per le emissioni di gas serra, la biodiversità, il suolo e le acque;

- c) lo sviluppo territoriale equilibrato, con particolare attenzione per l'occupazione rurale, la crescita e la povertà nelle zone rurali.

Mediante atti di esecuzione la Commissione definisce un insieme di indicatori specifici a tali obiettivi e settori.

Inoltre, per quanto riguarda lo sviluppo rurale si propone un sistema rafforzato di monitoraggio e valutazione comune. Tale sistema persegue le seguenti finalità: a) dimostrare i progressi e le realizzazioni della politica di sviluppo rurale e valutare l'impatto, l'efficacia, l'efficienza e la pertinenza dei relativi interventi, b) contribuire ad un sostegno dello sviluppo rurale più mirato e c) favorire un processo di apprendimento comune basato sull'attività di monitoraggio e di valutazione. Mediante atti di esecuzione la Commissione stabilirà un elenco di indicatori comuni connessi alle priorità strategiche.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Per conseguire gli obiettivi strategici pluriennali della PAC che traspongono direttamente la strategia Europa 2020 nelle zone rurali d'Europa, nonché per adempiere gli obblighi pertinenti previsti dal trattato, le proposte sul tavolo mirano a stabilire il quadro legislativo della politica agricola comune per il periodo dopo il 2013.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

La PAC del futuro non si limiterà ad essere una politica che provvede per una parte piccola, per quanto essenziale, dell'economia dell'Unione, ma sarà anche una politica di importanza strategica per la sicurezza alimentare, l'ambiente e l'equilibrio del territorio. Pertanto, la PAC è una vera e propria politica comune che fa un uso il più efficiente possibile delle limitate risorse di bilancio per mantenere un'agricoltura sostenibile in tutto il territorio dell'Unione, affrontando importanti aspetti di portata transfrontaliera come il cambiamento climatico e rafforzando la solidarietà tra gli Stati membri.

Come indicato nella comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020"¹⁵, la PAC è una vera politica europea. Anziché lavorare con 27 politiche agricole separate e 27 bilanci nazionali distinti gli Stati membri mettono insieme le loro risorse per attuare una politica europea unica con un unico bilancio europeo. È ovvio quindi che la PAC assorba una porzione considerevole del bilancio dell'Unione, ma quest'approccio è certamente più efficiente ed economico di approcci nazionali non coordinati tra loro.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Sulla scorta dell'esame dell'attuale quadro politico, di un'ampia consultazione delle parti interessate e di un'analisi delle sfide e necessità future è stata eseguita un'approfondita valutazione di impatto. Si rinvia per maggiori dettagli alla valutazione d'impatto e alla relazione che accompagna le proposte legislative.

¹⁵ COM(2011) 500 definitivo del 29 giugno 2011.

1.5.4. Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Le proposte legislative oggetto della presente scheda finanziaria vanno inserite nel più ampio contesto della proposta di regolamento quadro unico recante norme comuni relative ai Fondi quadro strategici comuni (FEASR, FESR, FSE, Fondo di coesione e FEAMP). Il regolamento quadro darà un contributo considerevole in termini di riduzione delle formalità amministrative, di efficacia con cui si spendono le risorse dell'Unione e di attuazione pratica della semplificazione. Ne risultano anche rafforzati i nuovi concetti del quadro strategico comune per tutti questi Fondi e dei futuri contratti di partenariato che saranno finanziati da tali Fondi.

Il quadro strategico comune che sarà stabilito tradurrà gli obiettivi e le priorità della strategia Europa 2020 in priorità per il FEASR, oltre che per il FESR, il FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP, il che garantirà un uso integrato delle risorse al servizio di obiettivi comuni.

Il quadro strategico comune stabilirà anche meccanismi di coordinamento con le altre politiche e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione.

Inoltre, per quanto riguarda la PAC, l'armonizzazione e l'allineamento delle norme in materia di gestione e di controllo per il primo pilastro (FEAGA) e per il secondo pilastro (FEASR) della PAC permetteranno di realizzare importanti sinergie e di raggiungere obiettivi di semplificazione. Lo stretto legame tra FEAGA e FEASR dovrebbe essere mantenuto e dovrebbero essere sostenute le strutture già operanti negli Stati membri.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

x Proposta/iniziativa di **durata limitata (per i progetti di regolamento sui regimi di pagamento diretto, sullo sviluppo rurale e per i regolamenti transitori)**

- x Proposta/iniziativa in vigore dal 1° 1.2014 al 31.12.2020
- x Incidenza finanziaria per il periodo del prossimo quadro finanziario pluriennale. Per lo sviluppo rurale, incidenza sui pagamenti fino al 2023.

x Proposta/iniziativa di **durata illimitata (per il progetto di regolamento sulla OCM unica e il regolamento orizzontale).**

- Attuazione a partire dal 2014.

1.7. Modalità di gestione prevista¹⁶

x **Gestione centralizzata diretta** da parte della Commissione

Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

- agenzie esecutive

¹⁶ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_it.html

- organismi creati dalle Comunità¹⁷
- organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico
- persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

x **Gestione concorrente** con gli Stati membri

Gestione decentrata con paesi terzi

Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (*specificare*)

Osservazioni

Non vi sono modifiche di rilievo rispetto alla situazione attuale, in altre parole la parte più consistente delle spese oggetto delle proposte legislative sulla riforma della PAC sarà gestita in regime di gestione concorrente con gli Stati membri. Tuttavia una parte del tutto minore continuerà a rientrare nell'ambito della gestione diretta centralizzata da parte della Commissione.

¹⁷ A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

In termini di monitoraggio e di valutazione della PAC, la Commissione presenterà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio ogni quattro anni e per la prima volta entro la fine del 2017.

Sono previste inoltre disposizioni complementari specifiche in tutti i settori della PAC, che comprendono vari obblighi di comunicazione e notifica da precisare mediante atti di esecuzione.

Anche per quanto riguarda lo sviluppo rurale sono previste disposizioni per il monitoraggio a livello di programma, che saranno allineate con quelle degli altri Fondi e abbinata a valutazioni ex ante, in itinere e ex post.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

I beneficiari della PAC sono oltre 7 milioni di persone che ricevono sostegno nell'ambito di svariati regimi di aiuto distinti, ciascuno dei quali prevede criteri di ammissibilità dettagliati e talora complessi.

Si può già considerare assodata la tendenza alla riduzione del tasso di errore nel campo della politica agricola comune. Molto recentemente, un tasso di errore attestatosi vicino al 2% conferma la valutazione generalmente positiva degli ultimi anni. L'intenzione è di proseguire questi sforzi per raggiungere un tasso di errore inferiore al 2%.

2.2.2. Modalità di controllo previste

Il pacchetto legislativo, in particolare la proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, prevede di mantenere e rafforzare il sistema attuale istituito dal regolamento (CE) n. 1290/2005. Esso prevede una struttura amministrativa obbligatoria a livello di Stato membro, che ruota intorno agli organismi pagatori riconosciuti i quali sono responsabili dell'esecuzione dei controlli a livello del beneficiario finale secondo i principi stabiliti nel punto 2.3. Ogni anno, il responsabile di ogni organismo pagatore è tenuto a fornire una dichiarazione di affidabilità di gestione che riguarda la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali, il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno e la legalità e la regolarità delle operazioni sottostanti. Un organismo di revisione indipendente è tenuto a formulare un parere su tutti e tre questi elementi.

La Commissione porterà avanti la propria attività di audit della spesa agricola in base ad un'impostazione basata sul rischio per garantire che le ispezioni si concentrino in particolare sui settori dove il rischio è maggiore. Se dall'audit emerge che le spese sono state sostenute in violazione delle norme dell'Unione, la Commissione esclude i relativi importi dal finanziamento unionale nell'ambito del sistema della verifica di conformità.

Per quanto riguarda i costi dei controlli, nell'allegato 8 della valutazione d'impatto che accompagna le proposte legislative figura un'analisi dettagliata di tali costi.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Il pacchetto legislativo, in particolare la proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, prevede di mantenere e rafforzare gli attuali sistemi dettagliati di controlli e sanzioni che devono applicare gli organismi pagatori, con caratteristiche comuni di base e regole particolari in funzione delle specificità di ciascun regime di aiuto. In generale, i sistemi prevedono controlli amministrativi esaustivi del 100% delle domande di aiuto, controlli incrociati con altre banche dati nei casi in cui tali controlli siano ritenuti opportuni, nonché l'esecuzione di controlli in loco prima del pagamento per un numero minimo di operazioni, in funzione dei rischi associati al regime di cui si tratta. Se i controlli in loco mettono in luce un numero elevato di irregolarità è necessario effettuare controlli supplementari. In questo contesto, il sistema di gran lunga più importante è il Sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) che nell'esercizio finanziario 2010 ha coperto circa l'80% della spesa totale sostenuta nell'ambito del FEAGA e del FEASR. Negli Stati membri in cui i sistemi di controllo funzionano correttamente e i tassi di errore sono bassi, la Commissione avrà la facoltà di autorizzare una riduzione del numero dei controlli in loco.

Il pacchetto di misure prevede inoltre l'obbligo, per gli Stati membri, di prevenire, accertare e porre rimedio alle irregolarità e alle frodi, di imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive come previste dalla legislazione unionale e nazionale e di recuperare eventuali pagamenti irregolari, maggiorati di interessi. Esso prevede un meccanismo di liquidazione automatica per i casi di irregolarità in base al quale se il recupero non è avvenuto entro quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure entro otto anni in caso di procedimenti giudiziari, gli importi non recuperati sono a carico dello Stato membro di cui si tratta. Questo meccanismo costituirà un forte incentivo perché gli Stati membri procedano al recupero dei pagamenti irregolari quanto più rapidamente possibile.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

Gli importi indicati nella presente scheda finanziaria sono espressi in prezzi correnti e in impegni.

Oltre alle modifiche risultanti dalle proposte legislative, quali elencate nelle tabelle di accompagnamento che seguono, le stesse proposte legislative implicano altre modifiche che non hanno alcuna incidenza finanziaria.

Per ciascuno degli anni del periodo 2014-2020, in questa fase non può essere esclusa l'applicazione della disciplina finanziaria. Questo non dipenderà però dalle proposte di riforma in quanto tali, ma da altri fattori come ad esempio l'esecuzione degli aiuti diretti o i futuri sviluppi sui mercati agricoli.

Per quanto riguarda gli aiuti diretti, i massimali netti prorogati per il 2014 (anno civile 2013) inclusi nella proposta relativa al periodo transitorio sono più elevati degli importi assegnati agli aiuti diretti indicati nelle tabelle di accompagnamento. Lo scopo della proroga è garantire che continui ad essere applicata la legislazione attualmente in vigore nell'ipotesi di uno scenario in cui tutti gli altri elementi rimarrebbero invariati, ferma restando l'eventuale necessità di applicare il meccanismo della disciplina finanziaria.

Le proposte di riforma contengono disposizioni che danno agli Stati membri un certo grado di flessibilità nell'assegnazione dei propri pagamenti diretti e degli importi riguardanti lo sviluppo rurale. Ove gli Stati membri decidano di fare ricorso a tale flessibilità vi saranno conseguenze finanziarie all'interno degli importi finanziari stabiliti, che in questa fase non possono essere quantificate.

La presente scheda finanziaria non tiene conto dell'eventuale uso della riserva per le crisi. Va sottolineato che gli importi presi in considerazione per le spese relative al mercato si basano sull'ipotesi di assenza di acquisti all'intervento pubblico e di assenza di altre misure connesse a situazioni di crisi in qualsiasi settore.

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Tabella 1: Importi relativi alla PAC compresi gli importi complementari previsti nelle proposte relative al QFP e nelle proposte di riforma della PAC

Mio EUR (prezzi correnti)

Esercizio di bilancio	2013	2013 aggiustato (1)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE 2014-2020
Compresi nel OFP										
Rubrica 2										
Spese per aiuti diretti e misure di mercato (2) (3) (4)	44 939	45 304	44 830	45 054	45 299	45 519	45 508	45 497	45 485	317 193
Stima entrate con destinazione specifica	672	672	672	672	672	672	672	672	672	4 704
P1 Spese per aiuti diretti e misure di mercato (con entrate con destinazione specifica)	45 611	45 976	45 502	45 726	45 971	46 191	46 180	46 169	46 157	321 897
P2 Sviluppo rurale (4)	14 817	14 451	14 451	14 451	14 451	14 451	14 451	14 451	14 451	101 157
Totale	60 428	60 428	59 953	60 177	60 423	60 642	60 631	60 620	60 608	423 054
Rubrica 1										
QSC Ricerca agricola e innovazione	N.A.	N.A.	682	696	710	724	738	753	768	5 072
Indigenti	N.A.	N.A.	379	387	394	402	410	418	427	2 818
Totale	N.A.	N.A.	1 061	1 082	1 104	1 126	1 149	1 172	1 195	7 889
Rubrica 3										
Sicurezza alimentare	N.A.	N.A.	350	350	350	350	350	350	350	2 450
Non compresi nel OFP										
Riserva per le crisi nel settore agricolo	N.A.	N.A.	531	541	552	563	574	586	598	3 945
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) di cui importo disponibile massimo per l'agricoltura: (5)	N.A.	N.A.	379	387	394	402	410	418	427	2 818
TOTALE										
TOTALE proposte della Commissione (QFP e fuori QFP) + entrate con destinazione specifica	60 428	60 428	62 274	62 537	62 823	63 084	63 114	63 146	63 177	440 156
TOTALE proposte QFP (cioè esclusi la riserva e il FEG) + entrate con destinazione specifica	60 428	60 428	61 364	61 609	61 877	62 119	62 130	62 141	62 153	433 393

Note:

- (1) Tenendo conto delle modifiche legislative già approvate, ossia la modulazione volontaria per il Regno Unito e l'articolo 136 "importi non spesi" cesseranno di applicarsi entro la fine del 2013.
- (2) Gli importi si riferiscono al massimale annuale proposto per il primo pilastro. Va tuttavia notato che si propone di trasferire le spese negative dalla liquidazione dei conti (attuale voce di bilancio 05 07 01 06) alle entrate con destinazione specifica (voce 67 03). Per i dettagli si veda la tabella sulle entrate stimate nella pagina seguente.
- (3) Le cifre per il 2013 comprendono gli importi per le misure veterinarie e fitosanitarie e per le misure di mercato nel settore della pesca.
- (4) Gli importi figuranti nella tabella che precede sono in linea con quelli indicati nella comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020" (COM(2011) 500 definitivo del 29 giugno 2011). Tuttavia resta da decidere se il QFP rifletterà il proposto trasferimento allo sviluppo rurale, a partire dal 2014, della dotazione di un solo Stato membro destinata al programma nazionale di ristrutturazione del settore del cotone, che implica un aggiustamento (4 Mio EUR per anno) degli importi relativi al sottomassimale FEAGA e, rispettivamente, al pilastro 2. Nelle tabelle figuranti nella sezione successiva gli importi sono stati trasferiti indipendentemente dal fatto che siano contemplati nel quadro finanziario pluriennale.
- (5) In conformità alla comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020" (COM(2011) 500 definitivo), nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) sarà disponibile un importo complessivo fino a 2,5 miliardi di euro, a prezzi del 2011, per offrire un sostegno supplementare agli agricoltori per ovviare agli effetti della globalizzazione. Nella tabella che precede la ripartizione annuale a prezzi correnti è solo **indicativa**. La proposta di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2011) 403 definitivo del 29 giugno 2011) fissa per il FEG un importo annuo massimo generale di 429 milioni di euro a prezzi del 2011.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Tabella 2: Stima delle entrate e delle spese per il settore 05 nella rubrica 2

Mio EUR (prezzi correnti)

Esercizio di bilancio	2013	2013 aggiustato	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE 2014-2020
ENTRATE										
123 - Tassa sulla produzione di zucchero (risorse proprie)	123	123	123	123						246
67 03 - Entrate con destinazione specifica	672	672	741	741	741	741	741	741	741	5 187
di cui ex 05 07 01 06 - Liquidazione dei conti	0	0	69	69	69	69	69	69	69	483
Totale	795	795	864	864	741	741	741	741	741	5 433
SPESE										
05 02 - Mercati (1)	3 311	3 311	2 622	2 641	2 670	2 699	2 722	2 710	2 699	18 764
05 03 - Aiuti diretti (prima del livellamento) (2)	42 170	42 535	42 876	43 081	43 297	43 488	43 454	43 454	43 454	303 105
05 03 - Aiuti diretti (dopo il livellamento)	42 170	42 535	42 876	42 917	43 125	43 303	43 269	43 269	43 269	302 027
05 04 - Sviluppo rurale (prima del livellamento)	14 817	14 451	14 455	14 455	14 455	14 455	14 455	14 455	14 455	101 185
05 04 - Sviluppo rurale (dopo il livellamento)	14 817	14 451	14 455	14 619	14 627	14 640	14 641	14 641	14 641	102 263
05 07 01 06 - Liquidazione dei conti	-69	-69	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	60 229	60 229	59 953	60 177	60 423	60 642	60 631	60 620	60 608	423 054
BILANCIO NETTO detratte le entrate con destinazione			59 212	59 436	59 682	59 901	59 890	59 879	59 867	417 867

Note:

- (1) Per il 2013 le stime preliminari basate sul progetto di bilancio 2012 tengono conto delle modifiche legislative già approvate per il 2013 (ossia il massimale per il vino, abolizione del premio per la fecola di patate, foraggi essiccati) nonché di alcuni sviluppi previsti. Per tutti gli anni le stime presuppongono che non vi sarà alcun fabbisogno di finanziamento supplementare per misure di sostegno dovute a turbative del mercato o crisi.
- (2) L'importo del 2013 include una stima per l'estirpazione dei vigneti nel 2012.

Tabella 3: Calcolo dell'incidenza finanziaria, per capitolo di bilancio, delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda le entrate e le spese della PAC

Mio EUR (prezzi correnti)

Esercizio di bilancio	2013	2013 aggiustato								TOTALE 2014-2020
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
ENTRATE										
123 - Tassa sulla produzione di zucchero (risorse proprie)	123	123	0	0	0	0	0	0	0	0
67 03 - Entrate con destinazione specifica	672	672	69	69	69	69	69	69	69	483
di cui ex 05 07 01 06 - Liquidazione dei conti	0	0	69	69	69	69	69	69	69	483
Totale	795	795	69	483						
SPESE										
05 02 - Mercati (1)	3 311	3 311	-689	-670	-641	-612	-589	-601	-612	-4 413
05 03 - Aiuti diretti (prima del livellamento) (2)	42 170	42 535	-460	-492	-534	-577	-617	-617	-617	-3 913
05 03 - Aiuti diretti – Stima del prodotto del livellamento da trasferire allo sviluppo rurale			0	-164	-172	-185	-186	-186	-186	-1 078
05 04 - Sviluppo rurale (prima del livellamento)	14 817	14 451	4	4	4	4	4	4	4	28
05 04 - Sviluppo rurale – Stima del prodotto del livellamento trasferito dagli aiuti diretti			0	164	172	185	186	186	186	1 078
05 07 01 06 -Liquidazione dei conti	-69	-69	69	69	69	69	69	69	69	483
Totale	60 229	60 229	-1 076	-1 089	-1 102	-1 115	-1 133	-1 144	-1 156	-7 815
BILANCIO NETTO detratte le entrate con destinazione specifica			-1 145	-1 158	-1 171	-1 184	-1 202	-1 213	-1 225	-8 298

Note:

- (1) Per il 2013 le stime preliminari basate sul progetto di bilancio 2012 tengono conto delle modifiche legislative già approvate per il 2013 (ossia il massimale per il vino, abolizione del premio per la fecola di patate, foraggi essiccati) nonché di alcuni sviluppi previsti. Per tutti gli anni le stime presuppongono che non vi sarà alcun fabbisogno di finanziamento supplementare per misure di sostegno dovute a turbative del mercato o crisi.
- (2) L'importo del 2013 include una stima per l'estirpazione dei vigneti nel 2012.

Tabella 4: Calcolo dell'incidenza finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda le spese della PAC connesse al mercato

Mio EUR (prezzi correnti)

ESERCIZIO DI BILANCIO		Base giuridica	Fabbisogno stimato	Modifiche rispetto al 2013							TOTALE 2014-2020	
			2013 (1)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Misure eccezionali: campo di applicazione della base giuridica semplificato ed esteso		artt. 154,155, 156	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Soppressione dell'intervento per il frumento duro e il sorgo		ex art.10	pm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programmi alimentari per gli indigenti	(2)	ex art.27 del reg. 1234/2007	500.0	-500.0	-500.0	-500.0	-500.0	-500.0	-500.0	-500.0	-500.0	-3 500.0
Ammasso privato (fibre di lino)		art. 16	N.A.	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	Pm
Aiuto per il cotone - ristrutturazione	(3)	ex art. 5 del reg. 637/2008	10.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-28.0
Aiuto alla costituzione di associazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli		ex art. 117	30.0	0.0	0.0	0.0	-15.0	-15.0	-30.0	-30.0	-30.0	-90.0
Programma frutta nelle scuole		art. 21	90.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	420.0
Abolizione delle OP nel settore del luppolo		ex art. 111	2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-15.9
Ammasso privato facoltativo per il latte scremato in polvere		art. 16	N.A.	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Abolizione dell'aiuto per l'uso di latte scremato/latte scremato in polvere negli alimenti per animali/caseina e uso della caseina		ex artt. 101, 102	pm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ammasso privato facoltativo per il burro	(4)	art. 16	14.0	[-1.0]	[-14.0]	[-14.0]	[-14.0]	[-14.0]	[-14.0]	[-14.0]	[-14.0]	[-85.0]
Abolizione del prelievo promozionale per il latte		ex art. 309	pm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE 05 02												
Effetto netto delle proposte di riforma (5)				-446.3	-446.3	-446.3	-446.3	-461.3	-461.3	-476.3	-476.3	-3 213.9

Note:

- (1) Il fabbisogno del 2013 è stimato in base al progetto di bilancio 2012 della Commissione, tranne a) per i settori degli ortofrutticoli il cui fabbisogno si basa sulla scheda finanziaria delle rispettive riforme e b) per eventuali altre modifiche legislative già approvate.
- (2) L'importo del 2013 corrisponde alla proposta della Commissione COM(2010) 486. A partire dal 2014 la misura sarà finanziata nell'ambito della rubrica 1.
- (3) La dotazione per il programma di ristrutturazione del settore del cotone per la Grecia (4 Mio EUR/anno) sarà trasferita allo sviluppo rurale a partire dal 2014. La dotazione per la Spagna (6,1 Mio EUR/anno) passerà al regime di pagamento unico a partire dal 2018 (già deciso).
- (4) Effetto stimato in caso di non applicazione della misura.
- (5) Oltre alle spese dei capitoli 05 02 e 05 03 si prevede che la spesa diretta all'interno dei capitoli 05 01, 05 07 e 05 08 sarà finanziata con entrate che saranno destinate al FEAGA.

Tabella 5: Calcolo dell'incidenza finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda gli aiuti diretti

Mio EUR (prezzi correnti)

ESERCIZIO DI BILANCIO	Base giuridica	Fabbisogno stimato		Modifiche rispetto al 2013							TOTALE 2014-2020
		2013 (1)	2013 aggiustato (2)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Aiuti diretti		42 169,9	42 535,4	341,0	381,1	589,6	768,0	733,2	733,2	733,2	4 279,3
- modifiche già decise:											
Introduzione progressiva UE 12				875,0	1 133,9	1 392,8	1 651,6	1 651,6	1 651,6	1 651,6	10 008,1
Ristrutturazione settore cotone				0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	6,1	6,1	18,4
Health Check				-64,3	-64,3	-64,3	-90,0	-90,0	-90,0	-90,0	-552,8
Riforme precedenti				-9,9	-32,4	-32,4	-32,4	-32,4	-32,4	-32,4	-204,2
- modifiche dovute alle nuove proposte di riforma della PAC				-459,8	-656,1	-706,5	-761,3	-802,2	-802,2	-802,2	-4 990,3
di cui: livellamento				0,0	-164,1	-172,1	-184,7	-185,6	-185,6	-185,6	-1 077,7
TOTALE 05 03											
Effetto netto delle proposte di riforma				-459,8	-656,1	-706,5	-761,3	-802,2	-802,2	-802,2	-4 990,3
TOTALE DELLE SPESE		42 169,9	42 535,4	42 876,4	42 916,5	43 125,0	43 303,4	43 268,7	43 268,7	43 268,7	302 027,3

Note:

- (1) L'importo del 2013 include una stima per l'estirpazione dei vigneti nel 2012.
- (2) Tenendo conto delle modifiche legislative già approvate, ossia la modulazione volontaria per il Regno Unito e l'articolo 136 "importi non spesi" cesseranno di applicarsi entro la fine del 2013.

Tabella 6: Componenti degli aiuti diretti

Mio EUR (prezzi correnti)

ESERCIZIO DI BILANCIO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE 2014-2020
Allegato II	42 407,2	42 623,4	42 814,2	42 780,3	42 780,3	42 780,3	256 185,7
Pagamento per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (30%)	12 866,5	12 855,3	12 844,3	12 834,1	12 834,1	12 834,1	77 068,4
Importo massimo che può essere assegnato al pagamento per i giovani agricoltori (2%)	857,8	857,0	856,3	855,6	855,6	855,6	5 137,9
Regime di pagamento di base, pagamento per zone soggette a vincoli naturali, sostegno accoppiato facoltativo	28 682,9	28 911,1	29 113,6	29 090,6	29 090,6	29 090,6	173 979,4
Importo massimo che può essere prelevato dalle linee di cui sopra per finanziare il regime per i piccoli agricoltori (10%)	4 288,8	4 285,1	4 281,4	4 278,0	4 278,0	4 278,0	25 689,3
Trasferimenti dal settore vitivinicolo compresi nell'allegato II ¹⁸	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9	959,1
Livellamento	-164,1	-172,1	-184,7	-185,6	-185,6	-185,6	-1 077,7
Cotone	256,0	256,3	256,5	256,6	256,6	256,6	1 538,6
POSEI/Isole minori del Mar Egeo	417,4	417,4	417,4	417,4	417,4	417,4	2 504,4

¹⁸ Gli aiuti diretti per il periodo dal 2014 al 2020 comprendono una stima dei trasferimenti vitivinicoli al regime di pagamento unico in base alle decisioni adottate dagli Stati membri per il 2013.

Tabella 7: Calcolo dell'incidenza finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda le misure transitorie di concessione di aiuti diretti nel 2014

Mio EUR (prezzi correnti)

ESERCIZIO DI BILANCIO	Base giuridica	Fabbisogno stimato		Modifiche rispetto al 2013
		2013 (1)	2013 aggiustato	2014 (2)
Allegato IV del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio		40 165,0	40 530,5	541,9
Introduzione progressiva UE 10				616,1
Health Check				-64,3
Riforme precedenti				-9,9

TOTALE 05 03				
TOTALE DELLE SPESE		40 165,0	40 530,5	41 072,4

Note:

- (1) L'importo del 2013 include una stima per l'estirpazione dei vigneti nel 2012.
- (2) I massimali netti prorogati comprendono una stima dei trasferimenti vitivinicoli al regime di pagamento unico in base alle decisioni che saranno adottate dagli Stati membri per il 2013.

Tabella 8: Calcolo dell'incidenza finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda lo sviluppo rurale

Mio EUR (prezzi correnti)

ESERCIZIO DI BILANCIO		Base giuridica	Assegnazione allo sviluppo rurale		Modifiche rispetto al 2013						TOTALE 2014-2020	
			2013	2013 aggiustato (1)	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020
Programmi di sviluppo rurale			14 788,9	14 423,4								
Aiuto per il cotone - ristrutturazione	(2)				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	28,0
Prodotto del livellamento degli aiuti diretti						164,1	172,1	184,7	185,6	185,6	185,6	1 077,7
Dotazione dello sviluppo rurale esclusa l'assistenza tecnica	(3)				-8,5	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5	-59,4
Assistenza tecnica	(3)		27,6	27,6	8,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	29,4
Premio per progetti di cooperazione locale innovativa	(4)		N.A.	N.A.	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	30,0

TOTALE 05 04												
Effetto netto delle proposte di riforma					4,0	168,1	176,1	188,7	189,6	189,6	189,6	1 105,7
TOTALE DELLE SPESE (prima del livellamento)			14 816,6	14 451,1	14 455,1	101 185,5						
TOTALE DELLE SPESE (dopo il livellamento)			14 816,6	14 451,1	14 455,1	14 619,2	14 627,2	14 639,8	14 640,7	14 640,7	14 640,7	102 263,2

Note:

- (1) Aggiustamenti in conformità alla legislazione in vigore applicabili solo fino alla fine dell'esercizio finanziario 2013.
- (2) Gli importi figuranti nella tabella 1 (sezione 3.1) sono in linea con quelli indicati nella comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020" (COM(2011) 500 definitivo). Tuttavia resta da decidere se il QFP rifletterà il proposto trasferimento allo sviluppo rurale, a partire dal 2014, della dotazione di un solo Stato membro destinata al programma nazionale di ristrutturazione del settore del cotone, che implica un aggiustamento (4 Mio EUR per anno) degli importi relativi al sottomassimale FEAGA e, rispettivamente, al pilastro 2. Nella tabella 8 che precede gli importi sono stati trasferiti, indipendentemente dal fatto che siano contemplati nel quadro finanziario pluriennale.
- (3) L'importo del 2013 per l'assistenza tecnica è stato fissato in base alla dotazione iniziale per lo sviluppo rurale (non compresi i trasferimenti dal pilastro 1).
L'assistenza tecnica per il periodo 2014-2020 è fissata allo 0,25% della dotazione totale per lo sviluppo rurale.
- (4) Coperto dall'importo disponibile per l'assistenza tecnica.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	5	"Spese amministrative"
--	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

Nota: Si stima che le proposte legislative non avranno alcuna incidenza sugli stanziamenti di natura amministrativa, in altre parole si ritiene che il quadro legislativo possa essere attuato con l'attuale livello di risorse umane e di spesa amministrativa.

		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE
DG: AGRI									
• Risorse umane		136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	958,986
• Altre spese amministrative		9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	67,928
TOTALE DG AGRI		146,702	1 026,914						
		Stanziamenti							

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	1 026,914
--	-------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N ¹⁹	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni								
	Pagamenti								

¹⁹ L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi
- x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati			Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		TOTALE		
	RISULTATI																		
	↓	Tipo di risultato	Costo medio del risultato	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero totale di risultati	Numero totale di risultati										
OBIETTIVO SPECIFICO n. 5 Migliorare la competitività del settore dell'agricoltura e rafforzarne il valore nella filiera alimentare																			
- Prodotti ortofrutticoli: commercializzazione attraverso le organizzazioni di produttori (OP) ²⁰	Proporzione del valore della produzione commercializzata attraverso le OP rispetto al valore della produzione totale			830,0		830,0		830,0		830,0		830,0		830,0		830,0			5 810,0

²⁰

In base all'esecuzione passata e alle stime contenute nel progetto di bilancio 2012. Per le organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli gli importi sono in linea con la riforma del settore e, come già indicato nelle relazioni di attività del progetto di bilancio 2012, i risultati saranno noti solo alla fine del 2011.

- Vino: dotazione nazionale-ristrutturazione ²⁰	Numero di ettari		54 326	475,1	54 326	475,1	54 326	475,1	54 326	475,1	54 326	475,1	54 326	475,1	54 326	475,1		3 326,0
- Vino: dotazione nazionale - investimenti ²⁰			1 147	178,9	1 147	178,9	1 147	178,9	1 147	178,9	1 147	178,9	1 147	178,9	1 147	178,9		1 252,6
- Vino: dotazione nazionale - distillazione dei sottoprodotti ²⁰	hl		700 000	98,1	700 000	98,1	700 000	98,1	700 000	98,1	700 000	98,1	700 000	98,1	700 000	98,1		686,4
- Vino: dotazione nazionale -alcole per usi commestibili ²⁰	Numero di ettari		32 754	14,2	32 754	14,2	32 754	14,2	32 754	14,2	32 754	14,2	32 754	14,2	32 754	14,2		14,2
- Vino: dotazione nazionale - uso di mosto concentrato ²⁰	hl		9	37,4	9	37,4	9	37,4	9	37,4	9	37,4	9	37,4	9	37,4		261,8
- Vino: dotazione nazionale - promozione ²⁰				267,9		267,9		267,9		267,9		267,9		267,9		267,9		1 875,3
- Altri				720,2		739,6		768,7		797,7		820,3		808,8		797,1		5 452,3
Totale parziale Obiettivo specifico n. 5				2 621,8		2 641,2		2 670,3		2 699,3		2 721,9		2 710,4		2 698,7		18 763,5

OBIETTIVO SPECIFICO n. 6 Contribuire ai redditi delle aziende agricole e limitare le fluttuazioni del reddito agricolo																		
- Sostegno diretto al reddito ²¹	Numero di ettari pagati (milioni)	161,014	42 876,4	161,014	43 080,6	161,014	43 297,1	161,014	43 488,1	161,014	43 454,3	161,014	43 454,3	161,014	43 454,3	161,014	43 454,3	303 105,0
Totale parziale Obiettivo specifico n. 6			42 876,4		43 080,6		43 297,1		43 488,1		43 454,3		43 454,3		43 454,3		43 454,3	303 105,0
COSTO TOTALE																		

Nota: Per gli obiettivi specifici da 1 a 4 e da 7 a 10, i risultati devono ancora essere determinanti (vedi sopra sezione 1.4.2).

²¹ In base alle superfici potenzialmente ammissibili nel 2009.

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi
- x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane ²²	136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	958,986
Altre spese amministrative	9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	67,928
Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								

Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese di natura amministrativa								
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								

TOTALE	146,702	1 026,914						
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

²²

In base ad un costo medio di 127 000 EUR per posto della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei).

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane
- x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Nota: Si stima che le proposte legislative non abbiano alcuna incidenza sugli stanziamenti di natura amministrativa, in altre parole si ritiene che il quadro legislativo possa essere attuato con l'attuale livello di risorse umane e di spesa amministrativa. Le cifre per il periodo 2014-2020 si basano sulla situazione del 2011.

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
• Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei)							
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)	3	3	3	3	3	3	3
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01 (ricerca diretta)							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)²³							
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)							
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)							
XX 01 04 yy	in sede						
	nelle delegazioni						
XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta)							
10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE²⁴	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115

²³ AC= agente contrattuale; INT= personale interinale (*intérimaire*); JED= giovane esperto in delegazione (*jeune expert en délégation*); AL= agente locale; END= esperto nazionale distaccato;

²⁴ Non include il massimale parziale per la linea di bilancio 05.010404.

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con la **PROPOSTA DI QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE 2014 - 2020**
- La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.
- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi
- La proposta relativa allo sviluppo rurale (FEASR) prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamanti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento	SM	SM						
TOTALE stanziamenti cofinanziati ²⁵	da determinare	da determinare						

²⁵ L'importo figurerà nei programmi di sviluppo rurale che saranno presentati dagli Stati membri.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- x La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - x sulle risorse proprie
 - x sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ²⁶						
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

V. tabelle 2 e 3 della sezione 3.2.1.

²⁶

Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 12.10.2011
COM(2011) 630 definitivo

2011/0286 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione
dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La proposta della Commissione relativa al Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il 2014-2020 (proposta di quadro finanziario pluriennale)¹ delinea il quadro di bilancio e i principali orientamenti per la politica agricola comune (PAC). Sulla base di tale proposta la Commissione presenta un pacchetto di regolamenti recanti il quadro legislativo della PAC per il periodo 2014-2020, insieme ad una valutazione di impatto degli scenari alternativi per l'evoluzione di tale politica.

Le presenti proposte di riforma si basano sulla comunicazione "La PAC verso il 2020"² nella quale si illustravano le grandi opzioni strategiche suscettibili di dare una risposta alle sfide future per l'agricoltura e le zone rurali e conseguire gli obiettivi precipi della PAC, ossia: 1) una produzione alimentare sostenibile, 2) una gestione sostenibile delle risorse naturali e un'azione per il clima e 3) uno sviluppo equilibrato del territorio. Gli orientamenti di riforma contenuti nella comunicazione godono oggi di un ampio sostegno, scaturito sia dal dibattito interistituzionale³ che dalla consultazione delle parti interessate realizzata nell'ambito della valutazione d'impatto.

Un tratto comune scaturito durante questo processo è la necessità di promuovere l'efficienza delle risorse per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dell'agricoltura e delle zone rurali dell'UE in linea con la strategia Europa 2020, mantenendo la struttura della PAC ancorata a due pilastri che fanno uso di strumenti complementari per perseguire gli stessi obiettivi. Il primo pilastro comprende i pagamenti diretti e le misure di mercato, che offrono un sostegno annuo di base al reddito degli agricoltori dell'UE e un sostegno in caso di particolari turbative del mercato, mentre il secondo pilastro comprende lo sviluppo rurale, nell'ambito del quale gli Stati membri possono elaborare e cofinanziare programmi pluriennali all'interno di un quadro comune⁴.

Attraverso le varie riforme realizzate, la PAC è riuscita a orientare maggiormente l'attività agricola al mercato sostenendo nel contempo il reddito dei produttori, a inglobare maggiormente gli aspetti ambientali e a rafforzare il sostegno allo sviluppo rurale in quanto politica integrata a favore dello sviluppo delle zone rurali in tutta l'Unione. Tuttavia, dal medesimo processo di riforma sono scaturite, da un lato, l'esigenza di una migliore ripartizione del sostegno tra gli Stati membri e al loro interno e, dall'altro, la richiesta di misure più mirate per far fronte alle sfide ambientali e a un'accresciuta volatilità del mercato.

¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Un bilancio per la strategia Europa 2020*, COM(2011) 500 definitivo del 29.6.2011.

² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *"La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio"*, COM(2010) 672 definitivo del 18.11.2010.

³ Cfr. in particolare la risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2011, 2011/2015(INI), e le conclusioni della presidenza del 18 marzo 2011.

⁴ L'attuale quadro legislativo comprende i regolamenti del Consiglio (CE) n. 73/2009 (pagamenti diretti), (CE) n. 1234/2007 (strumenti di mercato), (CE) n. 1698/2005 (sviluppo rurale) e (CE) n. 1290/2005 (finanziamento).

In passato le riforme, che rispondevano principalmente a spinte endogene, dagli enormi accumuli di eccedenze alle emergenze in fatto di sicurezza alimentare, sono state adottate nell'interesse dell'UE sia sul fronte interno che internazionale. Oggi, invece, la maggior parte delle problematiche è dettata da fattori esterni all'agricoltura e richiede quindi una risposta politica più ampia.

Secondo le previsioni, la pressione sui redditi agricoli proseguirà: gli agricoltori affrontano infatti rischi maggiori, la produttività rallenta e il margine si riduce a causa dell'aumento dei prezzi dei mezzi di produzione. Il sostegno al reddito deve quindi essere mantenuto e occorre rafforzare gli strumenti che permettono una migliore gestione dei rischi e una reazione più adeguata in situazioni di emergenza. Un'agricoltura forte è vitale per l'intero comparto agroindustriale dell'Unione e per la sicurezza alimentare globale.

Nel contempo, è necessario che l'agricoltura e le zone rurali si adoperino con impegno ancora maggiore per conseguire le mete ambiziose a livello di clima, energia e strategia per la biodiversità, contemplate dall'agenda Europa 2020. La gestione del territorio è affidata principalmente agli agricoltori e ai silvicoltori: per questo sarà necessario concedere loro un sostegno per incitarli ad adottare e a conservare sistemi e pratiche di coltivazione particolarmente indicati per conseguire obiettivi ambientali e climatici, che costituiscono un tipo di servizio pubblico di cui i prezzi di mercato non tengono affatto conto. Sarà anche fondamentale sfruttare al meglio il variegato potenziale delle zone rurali, così da contribuire ad una crescita inclusiva e a una maggiore coesione.

La PAC del futuro non si limiterà quindi ad essere una politica che provvede per una parte piccola, per quanto essenziale, dell'economia dell'Unione, ma sarà anche una politica di importanza strategica per la sicurezza alimentare, l'ambiente e l'equilibrio del territorio. Proprio in questo consiste il valore aggiunto unionale di una politica veramente comune, che fa un uso il più efficiente possibile delle limitate risorse di bilancio per mantenere un'agricoltura sostenibile in tutto il territorio dell'Unione, affrontando importanti aspetti di portata transfrontaliera come i cambiamenti climatici e rafforzando la solidarietà tra gli Stati membri, pur con la necessaria flessibilità di attuazione per tener conto delle esigenze locali.

Nella proposta di quadro finanziario pluriennale si prevede di conservare l'attuale struttura a due pilastri della PAC, con una dotazione finanziaria per ciascun pilastro invariata, in termini nominali, ai livelli del 2013 e fermamente orientata al conseguimento di risultati nell'ambito delle principali priorità perseguite dall'Unione. I pagamenti diretti saranno destinati a promuovere la sostenibilità della produzione, mediante l'allocazione del 30% della dotazione finanziaria a misure obbligatorie a favore del clima e dell'ambiente. È prevista una convergenza progressiva dei livelli dei pagamenti e una limitazione progressiva dei pagamenti concessi ai grandi beneficiari. Lo sviluppo rurale dovrebbe essere inserito in un quadro strategico comune insieme agli altri fondi dell'UE a gestione concorrente, nell'ambito di un approccio maggiormente orientato ai risultati e subordinato al rispetto di condizioni stabilite *ex ante* e rese più chiare. Infine, per quanto riguarda le misure di mercato, il finanziamento della PAC dovrà essere rafforzato attraverso due strumenti al di fuori del quadro finanziario pluriennale: 1) una riserva di emergenza per far fronte alle situazioni di crisi e 2) l'ampliamento della portata del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Su questa base, i seguenti regolamenti recano gli elementi fondanti del quadro legislativo della PAC per il periodo 2014-2020:

- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (regolamento "pagamenti diretti");
- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento "OCM unica");
- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (regolamento "sviluppo rurale");
- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (regolamento orizzontale);
- proposta di regolamento del Consiglio recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
- proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013;
- proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori.

Il regolamento sullo sviluppo rurale si basa sulla proposta presentata dalla Commissione il 6 ottobre 2011, recante norme comuni per tutti i fondi che operano all'interno di un quadro strategico comune⁵. Seguirà un regolamento sul programma a favore degli indigenti, il cui finanziamento rientra ora in un'altra rubrica del QFP.

Sono inoltre in preparazione nuove norme sulla pubblicazione di informazioni sui beneficiari, tenendo conto delle obiezioni sollevate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, per cercare il modo più consono di conciliare il diritto dei beneficiari alla protezione dei dati personali col principio della trasparenza.

⁵ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006, COM(2011) 615 del 6.10.2011.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Sulla scorta della valutazione dell'attuale quadro politico e dell'analisi delle sfide e delle esigenze future, la valutazione di impatto esamina e mette a confronto l'impatto di tre scenari alternativi. Questo è il frutto di un lungo processo iniziato nell'aprile del 2010 e guidato da un gruppo interservizi che ha condotto un'approfondita analisi quantitativa e qualitativa, comprensiva di uno scenario di riferimento sotto forma di proiezioni a medio termine relative ai mercati agricoli e al reddito fino al 2020 e recante una modellazione dell'impatto dei diversi scenari sull'economia del settore.

I tre scenari sviluppati nella valutazione d'impatto sono: 1) uno scenario di aggiustamento che mantiene invariato l'attuale quadro politico affrontandone le lacune più evidenti, come la ripartizione degli aiuti diretti; 2) uno scenario di integrazione, che comporta importanti cambiamenti strategici sotto forma di un rafforzamento dei pagamenti diretti, resi più mirati e più "verdi", di un maggiore orientamento strategico della politica di sviluppo rurale, più strettamente coordinata con le altre politiche dell'UE, e sotto forma di un ampliamento della base giuridica che permette di estendere la portata della cooperazione tra i produttori; 3) uno scenario di riorientamento, nel quale la politica viene focalizzata esclusivamente sull'ambiente e che prevede la progressiva eliminazione dei pagamenti diretti. Quest'ultimo scenario poggia sull'ipotesi che la capacità produttiva può essere mantenuta senza bisogno di sostegno e che le esigenze socioeconomiche delle zone rurali possono essere soddisfatte attraverso altre politiche.

Nel contesto della crisi economica e della pressione cui sono sottoposte le finanze pubbliche – problemi a cui l'Unione ha dato una risposta con la strategia Europa 2020 e la proposta di quadro finanziario pluriennale – i tre scenari sopra descritti si differenziano per il peso che attribuiscono a ciascuno dei tre obiettivi strategici della futura PAC, la quale mira ad un'agricoltura più competitiva e sostenibile condotta in zone rurali vivaci. Per un maggiore coordinamento con la strategia Europa 2020, soprattutto in termini di efficienza delle risorse, sarà sempre più importante migliorare la produttività dell'agricoltura attraverso la ricerca, il trasferimento di conoscenze e la promozione della cooperazione e dell'innovazione (anche attraverso un partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura). Anche se la politica agricola dell'Unione è uscita ormai da un contesto distorsivo degli scambi, ci si aspetta che il settore subirà pressioni supplementari connesse a un'ulteriore liberalizzazione, in particolare nell'ambito dell'agenda di Doha o degli accordi di libero scambio con i paesi del Mercosur.

I tre scenari sopra descritti sono stati elaborati tenendo conto delle preferenze scaturite dalla consultazione condotta nell'ambito della valutazione d'impatto. Le parti interessate erano state invitate a trasmettere contributi tra il 23 novembre 2010 e il 25 gennaio 2011 e quindi è stato organizzato un comitato consultivo il 12 gennaio 2011. Passiamo a riepilogare i punti principali emersi⁶:

- si constata un ampio consenso tra le parti interessate sulla necessità di una PAC forte, basata su una struttura a due pilastri per affrontare le sfide della sicurezza alimentare, di una gestione sostenibile delle risorse naturali e dello sviluppo territoriale;

⁶ V. allegato 9 della valutazione di impatto per una sintesi dei 517 contributi pervenuti.

- la maggior parte dei partecipanti sostiene che la PAC debba contribuire a stabilizzare i mercati e i prezzi;
- le opinioni delle parti interessate divergono sull'orientamento del sostegno (in particolare sulla redistribuzione degli aiuti diretti e sul livellamento dei pagamenti);
- c'è accordo sul ruolo decisivo di entrambi i pilastri nel rafforzare l'azione per il clima e migliorare le prestazioni ambientali a vantaggio dell'intera società dell'Unione. Mentre molti agricoltori ritengono che questo già avvenga oggi, il pubblico più ampio è del parere che i pagamenti del primo pilastro possano essere usati con maggiore efficacia;
- gli autori delle risposte desiderano che lo sviluppo e la crescita futuri coinvolgano tutte le zone dell'Unione, comprese le zone svantaggiate;
- molte risposte sottolineano l'interconnessione della PAC con altre politiche come l'ambiente, la salute, la politica commerciale e lo sviluppo;
- i possibili modi indicati per allineare la PAC alla strategia Europa 2020 sono l'innovazione, lo sviluppo di imprese competitive e la prestazione di servizi pubblici ai cittadini dell'Unione.

La valutazione d'impatto ha quindi messo a confronto i tre scenari alternativi.

Lo scenario di riorientamento permetterebbe di accelerare l'adeguamento strutturale del settore agricolo trasferendo la produzione verso le zone più efficienti sotto il profilo dei costi e verso i settori più redditizi. Aumentando notevolmente i finanziamenti a favore dell'ambiente, aumenterebbero però anche i rischi per il settore data la limitatezza del margine di intervento sul mercato. Inoltre i costi sociali e ambientali sarebbero ingenti, perché le zone meno competitive subirebbero, oltre a notevoli perdite di reddito, anche gli effetti del degrado ambientale perché verrebbe a mancare l'effetto leva dei pagamenti diretti abbinati ai requisiti di condizionalità.

All'altro estremo, lo scenario di aggiustamento permetterebbe più degli altri di proseguire la politica attuale con miglioramenti limitati, ma concreti, sia sul piano della competitività dell'agricoltura che delle prestazioni ambientali. Restano tuttavia seri dubbi sull'idoneità di questo scenario ad affrontare le future sfide decisive del clima e dell'ambiente, che sono anche alla base della sostenibilità a lungo termine dell'agricoltura.

Lo scenario d'integrazione apre nuove possibilità per pagamenti diretti più mirati e più verdi. L'analisi dimostra che l'inverdimento è possibile a costi ragionevoli per gli agricoltori, anche se non è possibile evitare un minimo di oneri amministrativi. Analogamente è possibile dare nuovo slancio allo sviluppo rurale, a condizione che le regioni e gli Stati membri usino efficacemente le nuove possibilità e che il quadro strategico comune con gli altri fondi dell'UE non elimini le sinergie col primo pilastro e non indebolisca i punti forti che caratterizzano lo sviluppo rurale. Se si raggiunge il giusto equilibrio, questo sarebbe lo scenario più idoneo per raggiungere la sostenibilità dell'agricoltura e delle zone rurali a lungo termine.

Su questa base la valutazione d'impatto conclude che lo scenario d'integrazione è il più equilibrato e permette di allineare progressivamente la PAC agli obiettivi strategici dell'UE; tale equilibrio si raggiunge anche con l'attuazione dei vari elementi contenuti nelle proposte

legislative. Sarà essenziale anche sviluppare un quadro di valutazione per misurare le prestazioni della PAC, fissando un insieme comune di indicatori legati agli obiettivi.

Anche la semplificazione è stata un elemento fondamentale che ha ispirato l'intero processo: occorre rafforzarla in vari modi, ad esempio razionalizzando la condizionalità e gli strumenti di mercato oppure rielaborando il regime per i piccoli agricoltori. Inoltre, l'inverdimento dei pagamenti diretti va concepito in modo da minimizzare gli oneri amministrativi, come i costi dei controlli.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Si propone di mantenere l'attuale struttura della PAC a due pilastri con misure obbligatorie annuali di applicazione generale per il primo pilastro, integrate da misure facoltative più rispondenti alle specificità nazionali e regionali nell'ambito di una programmazione pluriennale del secondo pilastro. La nuova architettura dei pagamenti diretti mira tuttavia a sfruttare meglio le sinergie con il secondo pilastro, il quale a sua volta viene fatto rientrare in un quadro strategico comune ai fini di un maggiore coordinamento con gli altri fondi dell'UE a gestione concorrente.

Su questa base, è mantenuta anche la struttura attuale imperniata su quattro strumenti giuridici di base, ma con un'estensione della portata del regolamento finanziario in modo da raggruppare le disposizioni comuni nel cosiddetto nuovo regolamento orizzontale.

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà. La PAC è veramente una politica comune: è un settore a competenza condivisa tra l'Unione e gli Stati membri che viene gestito a livello unionale allo scopo di mantenere in vita un'agricoltura sostenibile e differenziata in tutto il territorio dell'Unione, affrontando aspetti importanti di portata transfrontaliera, come i cambiamenti climatici, e rafforzando la solidarietà tra gli Stati membri. Data l'importanza delle sfide future in termini di sicurezza alimentare, ambiente ed equilibrio del territorio, la PAC rimane una politica di importanza strategica in grado di dare la risposta più efficace alle sfide politiche e di garantire l'uso più efficiente delle risorse di bilancio. Si propone inoltre di mantenere l'attuale struttura degli strumenti ripartita tra due pilastri, che offre una maggiore flessibilità agli Stati membri per ritagliarsi le soluzioni meglio rispondenti alle specificità locali e per cofinanziare il secondo pilastro. Il nuovo partenariato europeo per l'innovazione e lo strumentario per la gestione dei rischi rientrano anch'essi nel secondo pilastro. Nello stesso tempo la politica sarà maggiormente allineata alla strategia Europa 2020 (insieme ad un quadro comune con gli altri fondi dell'Unione) e subirà una serie di miglioramenti e di semplificazioni. Infine, l'analisi della valutazione d'impatto dimostra chiaramente quali sarebbero i costi dell'inazione, in termini di ripercussioni economiche, ambientali e sociali negative.

Ai fini dell'applicazione del regolamento sui pagamenti diretti a partire dal 1° gennaio 2014, il presente regolamento fissa massimali netti per i pagamenti diretti per l'anno civile 2013 attraverso la creazione di un meccanismo di aggiustamento simile alla modulazione, in modo da garantire la continuità dei livelli dei pagamenti tenendo conto al contempo dell'ingresso di nuovi Stati membri nel regime.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Secondo la proposta di QFP, una parte consistente del bilancio dell'Unione continua ad essere destinata all'agricoltura, che rappresenta una politica comune di importanza strategica. Per questo si propone che nel periodo 2014-2020 la PAC si concentri sulle sue attività precipue, attraverso l'allocazione di 317,2 miliardi di euro al primo pilastro e di 101,2 miliardi di euro al secondo pilastro (a prezzi correnti).

Il finanziamento del primo e del secondo pilastro è completato da un finanziamento supplementare di 17,1 miliardi di euro così composto: 5,1 miliardi per la ricerca e l'innovazione, 2,5 miliardi per la sicurezza alimentare e 2,8 miliardi per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, previsti in altre rubriche del QFP, più 3,9 miliardi accantonati in una nuova riserva per le crisi nel settore agricolo e fino a 2,8 miliardi nel Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, non facente parte del QFP, il che porta il bilancio totale della PAC a 435,6 miliardi di euro per il periodo 2014-2020.

Per quanto riguarda la ripartizione del sostegno tra gli Stati membri, si propone che per tutti gli Stati membri in cui i pagamenti diretti sono inferiori al 90% della media dell'UE sia ripianato un terzo di tale differenza. I massimali nazionali indicati nel regolamento sui pagamenti diretti sono calcolati su questa base.

La ripartizione del sostegno allo sviluppo rurale si basa su criteri oggettivi legati agli obiettivi strategici tenendo conto della ripartizione attuale. Le regioni meno sviluppate, come pure certe misure quali il trasferimento di conoscenze, le associazioni di produttori, la cooperazione e LEADER, continueranno come oggi a beneficiare di tassi di cofinanziamento più elevati.

Gli storni da un pilastro all'altro sono resi più flessibili (fino al 5% dei pagamenti diretti): dal primo al secondo pilastro per consentire agli Stati membri di rafforzare la politica di sviluppo rurale e dal secondo al primo pilastro per gli Stati membri il cui livello dei pagamenti diretti rimane inferiore al 90% della media dell'UE.

I dati particolareggiati sull'incidenza finanziaria delle proposte di riforma della PAC figurano nella scheda finanziaria che accompagna le proposte.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione
dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea⁷,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁸,

visto il parere del Comitato delle regioni⁹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) I regimi di sostegno previsti dal regolamento (UE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune¹⁰ [nuovo regolamento PAC] si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2014. Questo significa che il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006 e (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003¹¹ dovrà continuare a costituire la base giuridica per la concessione di un sostegno al reddito degli agricoltori nel 2013.
- (2) Il regolamento (CE) n. 73/2009 ha istituito un regime di riduzione obbligatoria e progressiva dei pagamenti diretti (la cosiddetta modulazione), applicabile fino all'anno civile 2012, che comprende un'esenzione dei pagamenti diretti fino a un importo di 5 000 EUR. Di conseguenza, gli importi netti totali dei pagamenti diretti ("massimali netti") che possono essere concessi in uno Stato membro dopo l'applicazione della modulazione sono stati fissati fino all'anno

⁷ GU C [...] del [...], pag.

⁸ GU C [...] del [...], pag.

⁹ GU C [...] del [...], pag.

¹⁰ GU C [...] del [...], pag.

¹¹ GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

civile 2012. Per mantenere nell'anno civile 2013 l'importo dei pagamenti diretti a un livello simile a quello del 2012, tenendo però adeguatamente conto dell'ingresso dei nuovi Stati membri in tale regime, è opportuno creare un meccanismo di aggiustamento per il 2013 con effetto equivalente a quello della modulazione e dei massimali netti. Date le specificità del sostegno nelle regioni ultraperiferiche nell'ambito della politica agricola comune, è opportuno non applicare tale meccanismo di aggiustamento agli agricoltori di tali regioni.

- (3) Per l'ordinato funzionamento dei pagamenti diretti nell'anno civile 2013 è necessario prorogare al 2013 i massimali netti fissati per l'anno civile 2012 aggiustandoli, se necessario, in particolare tenendo conto degli aumenti derivanti dall'ingresso dei nuovi Stati membri nel regime dei pagamenti diretti e della cessazione della modulazione volontaria prevista dal regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori¹².
- (4) Secondo il meccanismo di introduzione progressiva previsto nell'atto di adesione del 2005, il livello dei pagamenti diretti in Bulgaria e in Romania continua ad essere inferiore a quello dei pagamenti diretti applicabile negli altri Stati membri nel 2013 dopo l'aggiustamento dei pagamenti agli agricoltori nel corso del periodo transitorio. È pertanto opportuno che il meccanismo di aggiustamento non si applichi agli agricoltori in Bulgaria e in Romania.
- (5) I trasferimenti finanziari al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale previsti dagli articoli 134, 135 e 136 del regolamento (CE) n. 73/2009 sono connessi alle prospettive finanziarie pluriennali del periodo 2007-2013. Tuttavia, l'anno civile 2013 corrisponde all'esercizio finanziario 2014 che rientra nel prossimo quadro finanziario pluriennale, il quale stabilisce in via permanente gli importi disponibili per la programmazione dello sviluppo rurale. Di conseguenza occorre sopprimere i suddetti trasferimenti finanziari.
- (6) È opportuno pertanto modificare il regolamento (CE) n. 73/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 73/2009 è modificato come segue:

- (1) l'articolo 8 è così modificato:
 - a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
 - "1. Fatto salvo l'articolo 11 del presente regolamento, l'importo netto totale dei pagamenti diretti che possono essere erogati in uno Stato membro per un dato anno civile anteriore al 2013 non supera, dopo l'applicazione degli articoli 7 e 10 del presente regolamento e dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 378/2007, oppure nell'anno civile 2013 dopo l'applicazione dell'articolo 10 *bis* del presente regolamento, e ad eccezione dei

¹² GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1.

pagamenti diretti concessi ai sensi dei regolamenti (CE) n. 247/2006 e (CE) n. 1405/2006, i massimali fissati nell'allegato IV del presente regolamento. Se necessario, gli Stati membri procedono a una riduzione lineare degli importi dei pagamenti diretti soggetti alla riduzione di cui agli articoli 7 e 10 del presente regolamento e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 378/2007 per gli anni civili anteriori al 2013, o di cui all'articolo 10 *bis* del presente regolamento per l'anno civile 2013, al fine di rispettare i massimali di cui all'allegato IV del presente regolamento.";

b) al paragrafo 2, la lettera d) è soppressa;

(2) è inserito il seguente articolo 10 *bis*:

"Articolo 10 bis

Aggiustamento dei pagamenti diretti nel 2013

1. Gli importi dei pagamenti diretti che superano i 5 000 EUR, da concedere a un agricoltore nell'anno civile 2013, sono ridotti del 10%.
2. La riduzione di cui al paragrafo 1 è maggiorata di quattro punti percentuali per gli importi superiori a 300 000 EUR.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai pagamenti diretti corrisposti agli agricoltori in Bulgaria e in Romania e nei dipartimenti francesi d'oltremare, nelle Azzorre e a Madera, nelle isole Canarie e nelle isole minori del Mar Egeo.
4. In deroga al paragrafo 1, la riduzione ivi prevista è dello 0% nei nuovi Stati membri diversi dalla Bulgaria e dalla Romania.";

(3) all'articolo 11, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

"Tuttavia, nell'esercizio finanziario 2014, l'adeguamento di cui al primo comma è determinato tenendo conto delle previsioni relative al finanziamento delle misure della rubrica 2 dell'allegato I dell'accordo interistituzionale di cui al primo comma prima dell'aggiustamento dei pagamenti diretti previsto dall'articolo 10 *bis*, ma senza tener conto del margine di 300 000 000 EUR.";

(4) all'articolo 11 *bis* è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. Per garantire l'attuazione ottimale dell'aggiustamento dei pagamenti diretti nel 2013 e della disciplina finanziaria, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, norme sulla base di calcolo delle riduzioni che gli Stati membri applicano agli agricoltori a motivo dell'aggiustamento dei pagamenti nel 2013 e della disciplina finanziaria come previsto dagli articoli 10 *bis* e 11.";

(5) gli articoli 134, 135 e 136 sono soppressi;

(6) all'allegato IV è aggiunta la colonna seguente:

"2013
569
903
964,3
5 372,2
101,2
1 255,5
2 344,5
5 055,2
7 853,1
4 128,3
53,5
146,4
379,8
34,7
1 313,1
5,5
830,6
715,7
3 043,4
566,6
144,3
385,6
539,2
717,5
3 650"

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il [settimo] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica);
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori nel 2013;
- Proposta di regolamento del Consiglio recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno a favore dei viticoltori.

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB¹³

Settore: titolo 05 della rubrica 2

1.3. Natura della proposta/iniziativa (Quadro legislativo della PAC dopo il 2013)

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**¹⁴

La proposta/iniziativa riguarda la **proroga di un'azione esistente**

La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

¹³ ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).
¹⁴ A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Per promuovere l'efficienza delle risorse per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dell'agricoltura e dello sviluppo rurale dell'Unione in linea con la strategia Europa 2020, gli obiettivi della PAC sono:

- la produzione alimentare redditizia;
- la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima;
- uno sviluppo territoriale equilibrato.

1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivi specifici del settore 05

Obiettivo specifico n. 1:

Fornitura di beni pubblici ambientali

Obiettivo specifico n. 2:

Offrire una compensazione per le difficoltà di produzione nelle zone con vincoli naturali specifici

Obiettivo specifico n. 3:

Portare avanti gli interventi per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi

Obiettivo specifico n. 4:

Gestire il bilancio unionale (PAC) secondo standard elevati di gestione finanziaria

Obiettivo specifico per ABB 05 02 - Interventi sui mercati agricoli

Obiettivo specifico n. 5:

Migliorare la competitività del settore agricolo e rafforzarne il valore nella filiera alimentare

Obiettivo specifico per ABB 05 03 - Aiuti diretti

Obiettivo specifico n. 6:

Contribuire ai redditi delle aziende agricole e limitare le fluttuazioni del reddito agricolo

Obiettivi specifici per ABB 05 04 – Sviluppo rurale

Obiettivo specifico n. 7:

Rafforzare la crescita verde attraverso l'innovazione

Obiettivo specifico n. 8:

Supportare l'occupazione rurale e mantenere il tessuto sociale delle zone rurali

Obiettivo specifico n. 9:

Migliorare l'economia rurale e promuovere la diversificazione

Obiettivo specifico n. 10:

Permettere la diversità strutturale nei sistemi di produzione agricola

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

In questa fase non è possibile fissare obiettivi quantitativi per gli indicatori di impatto. Anche se la politica può orientare verso una determinata direzione, i risultati economici, ambientali e sociali generali misurati da tali indicatori dipenderebbero in definitiva anche dall'impatto di una serie di fattori esterni che, in base all'esperienza recente, sono diventati considerevoli e imprevedibili. Sono in corso analisi più approfondite che saranno ultimate per il periodo successivo al 2013.

Per quanto riguarda i pagamenti diretti, gli Stati membri avranno la possibilità di decidere, in misura limitata, se dare o meno attuazione a determinate componenti dei regimi dei pagamenti diretti.

Per lo sviluppo rurale, i risultati e l'impatto attesi dipenderanno dai programmi di sviluppo rurale che gli Stati membri presenteranno alla Commissione. Gli Stati membri saranno invitati a fissare obiettivi nei loro programmi.

1.4.4. Indicatori di risultato e di impatto

Le proposte prevedono l'elaborazione di un quadro comune di monitoraggio e di valutazione destinato a misurare le prestazioni della politica agricola comune. Nel quadro sono inclusi tutti gli strumenti connessi al monitoraggio e alla valutazione delle misure della PAC, in particolare i pagamenti diretti, le misure di mercato, le misure di sviluppo rurale e l'applicazione della condizionalità.

L'incidenza di queste misure della PAC deve essere misurata in relazione ai seguenti obiettivi:

- a) la produzione alimentare redditizia, con particolare attenzione per il reddito agricolo, la produttività agricola e la stabilità dei prezzi;
- b) la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima, con particolare attenzione per le emissioni di gas serra, la biodiversità, il suolo e le acque;

- c) lo sviluppo territoriale equilibrato, con particolare attenzione per l'occupazione rurale, la crescita e la povertà nelle zone rurali.

Mediante atti di esecuzione la Commissione definisce un insieme di indicatori specifici a tali obiettivi e settori.

Inoltre, per quanto riguarda lo sviluppo rurale si propone un sistema rafforzato di monitoraggio e valutazione comune. Tale sistema persegue le seguenti finalità: a) dimostrare i progressi e le realizzazioni della politica di sviluppo rurale e valutare l'impatto, l'efficacia, l'efficienza e la pertinenza dei relativi interventi, b) contribuire ad un sostegno dello sviluppo rurale più mirato e c) favorire un processo di apprendimento comune basato sull'attività di monitoraggio e di valutazione. Mediante atti di esecuzione la Commissione stabilirà un elenco di indicatori comuni connessi alle priorità strategiche.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Per conseguire gli obiettivi strategici pluriennali della PAC che traspongono direttamente la strategia Europa 2020 nelle zone rurali d'Europa, nonché per adempiere gli obblighi pertinenti previsti dal trattato, le proposte sul tavolo mirano a stabilire il quadro legislativo della politica agricola comune per il periodo dopo il 2013.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

La PAC del futuro non si limiterà ad essere una politica che provvede per una parte piccola, per quanto essenziale, dell'economia dell'Unione, ma sarà anche una politica di importanza strategica per la sicurezza alimentare, l'ambiente e l'equilibrio del territorio. Pertanto, la PAC è una vera e propria politica comune che fa un uso il più efficiente possibile delle limitate risorse di bilancio per mantenere un'agricoltura sostenibile in tutto il territorio dell'Unione, affrontando importanti aspetti di portata transfrontaliera come il cambiamento climatico e rafforzando la solidarietà tra gli Stati membri.

Come indicato nella comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020"¹⁵, la PAC è una vera politica europea. Anziché lavorare con 27 politiche agricole separate e 27 bilanci nazionali distinti gli Stati membri mettono insieme le loro risorse per attuare una politica europea unica con un unico bilancio europeo. È ovvio quindi che la PAC assorba una porzione considerevole del bilancio dell'Unione, ma quest'approccio è certamente più efficiente ed economico di approcci nazionali non coordinati tra loro.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Sulla scorta dell'esame dell'attuale quadro politico, di un'ampia consultazione delle parti interessate e di un'analisi delle sfide e necessità future è stata eseguita un'approfondita valutazione di impatto. Si rinvia per maggiori dettagli alla valutazione d'impatto e alla relazione che accompagna le proposte legislative.

¹⁵ COM(2011) 500 definitivo del 29 giugno 2011.

1.5.4. Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Le proposte legislative oggetto della presente scheda finanziaria vanno inserite nel più ampio contesto della proposta di regolamento quadro unico recante norme comuni relative ai Fondi quadro strategici comuni (FEASR, FESR, FSE, Fondo di coesione e FEAMP). Il regolamento quadro darà un contributo considerevole in termini di riduzione delle formalità amministrative, di efficacia con cui si spendono le risorse dell'Unione e di attuazione pratica della semplificazione. Ne risultano anche rafforzati i nuovi concetti del quadro strategico comune per tutti questi Fondi e dei futuri contratti di partenariato che saranno finanziati da tali Fondi.

Il quadro strategico comune che sarà stabilito tradurrà gli obiettivi e le priorità della strategia Europa 2020 in priorità per il FEASR, oltre che per il FESR, il FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP, il che garantirà un uso integrato delle risorse al servizio di obiettivi comuni.

Il quadro strategico comune stabilirà anche meccanismi di coordinamento con le altre politiche e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione.

Inoltre, per quanto riguarda la PAC, l'armonizzazione e l'allineamento delle norme in materia di gestione e di controllo per il primo pilastro (FEAGA) e per il secondo pilastro (FEASR) della PAC permetteranno di realizzare importanti sinergie e di raggiungere obiettivi di semplificazione. Lo stretto legame tra FEAGA e FEASR dovrebbe essere mantenuto e dovrebbero essere sostenute le strutture già operanti negli Stati membri.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

x Proposta/iniziativa di **durata limitata (per i progetti di regolamento sui regimi di pagamento diretto, sullo sviluppo rurale e per i regolamenti transitori)**

– x Proposta/iniziativa in vigore dal 1° 1.2014 al 31.12.2020

– x Incidenza finanziaria per il periodo del prossimo quadro finanziario pluriennale. Per lo sviluppo rurale, incidenza sui pagamenti fino al 2023.

x Proposta/iniziativa di **durata illimitata (per il progetto di regolamento sulla OCM unica e il regolamento orizzontale).**

– Attuazione a partire dal 2014.

1.7. Modalità di gestione prevista¹⁶

x **Gestione centralizzata diretta** da parte della Commissione

Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

– agenzie esecutive

¹⁶ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_it.html

- organismi creati dalle Comunità¹⁷
 - organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico
 - persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario
- x **Gestione concorrente** con gli Stati membri
- Gestione decentrata** con paesi terzi
- Gestione congiunta** con organizzazioni internazionali (*specificare*)

Osservazioni

Non vi sono modifiche di rilievo rispetto alla situazione attuale, in altre parole la parte più consistente delle spese oggetto delle proposte legislative sulla riforma della PAC sarà gestita in regime di gestione concorrente con gli Stati membri. Tuttavia una parte del tutto minore continuerà a rientrare nell'ambito della gestione diretta centralizzata da parte della Commissione.

¹⁷ A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

In termini di monitoraggio e di valutazione della PAC, la Commissione presenterà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio ogni quattro anni e per la prima volta entro la fine del 2017.

Sono previste inoltre disposizioni complementari specifiche in tutti i settori della PAC, che comprendono vari obblighi di comunicazione e notifica da precisare mediante atti di esecuzione.

Anche per quanto riguarda lo sviluppo rurale sono previste disposizioni per il monitoraggio a livello di programma, che saranno allineate con quelle degli altri Fondi e abbinata a valutazioni ex ante, in itinere e ex post.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

I beneficiari della PAC sono oltre 7 milioni di persone che ricevono sostegno nell'ambito di svariati regimi di aiuto distinti, ciascuno dei quali prevede criteri di ammissibilità dettagliati e talora complessi.

Si può già considerare assodata la tendenza alla riduzione del tasso di errore nel campo della politica agricola comune. Molto recentemente, un tasso di errore attestatosi vicino al 2% conferma la valutazione generalmente positiva degli ultimi anni. L'intenzione è di proseguire questi sforzi per raggiungere un tasso di errore inferiore al 2%.

2.2.2. Modalità di controllo previste

Il pacchetto legislativo, in particolare la proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, prevede di mantenere e rafforzare il sistema attuale istituito dal regolamento (CE) n. 1290/2005. Esso prevede una struttura amministrativa obbligatoria a livello di Stato membro, che ruota intorno agli organismi pagatori riconosciuti i quali sono responsabili dell'esecuzione dei controlli a livello del beneficiario finale secondo i principi stabiliti nel punto 2.3. Ogni anno, il responsabile di ogni organismo pagatore è tenuto a fornire una dichiarazione di affidabilità di gestione che riguarda la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali, il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno e la legalità e la regolarità delle operazioni sottostanti. Un organismo di revisione indipendente è tenuto a formulare un parere su tutti e tre questi elementi.

La Commissione porterà avanti la propria attività di audit della spesa agricola in base ad un'impostazione basata sul rischio per garantire che le ispezioni si concentrino in particolare sui settori dove il rischio è maggiore. Se dall'audit emerge che le spese sono state sostenute in violazione delle norme dell'Unione, la Commissione esclude i relativi importi dal finanziamento unionale nell'ambito del sistema della verifica di conformità.

Per quanto riguarda i costi dei controlli, nell'allegato 8 della valutazione d'impatto che accompagna le proposte legislative figura un'analisi dettagliata di tali costi.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Il pacchetto legislativo, in particolare la proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, prevede di mantenere e rafforzare gli attuali sistemi dettagliati di controlli e sanzioni che devono applicare gli organismi pagatori, con caratteristiche comuni di base e regole particolari in funzione delle specificità di ciascun regime di aiuto. In generale, i sistemi prevedono controlli amministrativi esaustivi del 100% delle domande di aiuto, controlli incrociati con altre banche dati nei casi in cui tali controlli siano ritenuti opportuni, nonché l'esecuzione di controlli in loco prima del pagamento per un numero minimo di operazioni, in funzione dei rischi associati al regime di cui si tratta. Se i controlli in loco mettono in luce un numero elevato di irregolarità è necessario effettuare controlli supplementari. In questo contesto, il sistema di gran lunga più importante è il Sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) che nell'esercizio finanziario 2010 ha coperto circa l'80% della spesa totale sostenuta nell'ambito del FEAGA e del FEASR. Negli Stati membri in cui i sistemi di controllo funzionano correttamente e i tassi di errore sono bassi, la Commissione avrà la facoltà di autorizzare una riduzione del numero dei controlli in loco.

Il pacchetto di misure prevede inoltre l'obbligo, per gli Stati membri, di prevenire, accertare e porre rimedio alle irregolarità e alle frodi, di imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive come previste dalla legislazione unionale e nazionale e di recuperare eventuali pagamenti irregolari, maggiorati di interessi. Esso prevede un meccanismo di liquidazione automatica per i casi di irregolarità in base al quale se il recupero non è avvenuto entro quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure entro otto anni in caso di procedimenti giudiziari, gli importi non recuperati sono a carico dello Stato membro di cui si tratta. Questo meccanismo costituirà un forte incentivo perché gli Stati membri procedano al recupero dei pagamenti irregolari quanto più rapidamente possibile.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

Gli importi indicati nella presente scheda finanziaria sono espressi in prezzi correnti e in impegni.

Oltre alle modifiche risultanti dalle proposte legislative, quali elencate nelle tabelle di accompagnamento che seguono, le stesse proposte legislative implicano altre modifiche che non hanno alcuna incidenza finanziaria.

Per ciascuno degli anni del periodo 2014-2020, in questa fase non può essere esclusa l'applicazione della disciplina finanziaria. Questo non dipenderà però dalle proposte di riforma in quanto tali, ma da altri fattori come ad esempio l'esecuzione degli aiuti diretti o i futuri sviluppi sui mercati agricoli.

Per quanto riguarda gli aiuti diretti, i massimali netti prorogati per il 2014 (anno civile 2013) inclusi nella proposta relativa al periodo transitorio sono più elevati degli importi assegnati agli aiuti diretti indicati nelle tabelle di accompagnamento. Lo scopo della proroga è garantire che continui ad essere applicata la legislazione attualmente in vigore nell'ipotesi di uno scenario in cui tutti gli altri elementi rimarrebbero invariati, ferma restando l'eventuale necessità di applicare il meccanismo della disciplina finanziaria.

Le proposte di riforma contengono disposizioni che danno agli Stati membri un certo grado di flessibilità nell'assegnazione dei propri pagamenti diretti e degli importi riguardanti lo sviluppo rurale. Ove gli Stati membri decidano di fare ricorso a tale flessibilità vi saranno conseguenze finanziarie all'interno degli importi finanziari stabiliti, che in questa fase non possono essere quantificate.

La presente scheda finanziaria non tiene conto dell'eventuale uso della riserva per le crisi. Va sottolineato che gli importi presi in considerazione per le spese relative al mercato si basano sull'ipotesi di assenza di acquisti all'intervento pubblico e di assenza di altre misure connesse a situazioni di crisi in qualsiasi settore.

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Tabella 1: Importi relativi alla PAC compresi gli importi complementari previsti nelle proposte relative al QFP e nelle proposte di riforma della PAC

Mio EUR (prezzi correnti)

Esercizio di bilancio	2013	2013 aggiustato (1)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE 2014-2020
Compresi nel OFP										
Rubrica 2										
Spese per aiuti diretti e misure di mercato (2) (3) (4)	44 939	45 304	44 830	45 054	45 299	45 519	45 508	45 497	45 485	317 193
Stima entrate con destinazione specifica	672	672	672	672	672	672	672	672	672	4 704
P1 Spese per aiuti diretti e misure di mercato (con entrate con destinazione specifica)	45 611	45 976	45 502	45 726	45 971	46 191	46 180	46 169	46 157	321 897
P2 Sviluppo rurale (4)	14 817	14 451	14 451	14 451	14 451	14 451	14 451	14 451	14 451	101 157
Totale	60 428	60 428	59 953	60 177	60 423	60 642	60 631	60 620	60 608	423 054
Rubrica 1										
QSC Ricerca agricola e innovazione	N.A.	N.A.	682	696	710	724	738	753	768	5 072
Indigenti	N.A.	N.A.	379	387	394	402	410	418	427	2 818
Totale	N.A.	N.A.	1 061	1 082	1 104	1 126	1 149	1 172	1 195	7 889
Rubrica 3										
Sicurezza alimentare	N.A.	N.A.	350	350	350	350	350	350	350	2 450
Non compresi nel OFP										
Riserva per le crisi nel settore agricolo	N.A.	N.A.	531	541	552	563	574	586	598	3 945
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) di cui importo disponibile massimo per l'agricoltura: (5)	N.A.	N.A.	379	387	394	402	410	418	427	2 818
TOTALE										
TOTALE proposte della Commissione (QFP e fuori QFP) + entrate con destinazione specifica	60 428	60 428	62 274	62 537	62 823	63 084	63 114	63 146	63 177	440 156
TOTALE proposte QFP (cioè esclusi la riserva e il FEG) + entrate con destinazione specifica	60 428	60 428	61 364	61 609	61 877	62 119	62 130	62 141	62 153	433 393

Note:

- (1) Tenendo conto delle modifiche legislative già approvate, ossia la modulazione volontaria per il Regno Unito e l'articolo 136 "importi non spesi" cesseranno di applicarsi entro la fine del 2013.
- (2) Gli importi si riferiscono al massimale annuale proposto per il primo pilastro. Va tuttavia notato che si propone di trasferire le spese negative dalla liquidazione dei conti (attuale voce di bilancio 05 07 01 06) alle entrate con destinazione specifica (voce 67 03). Per i dettagli si veda la tabella sulle entrate stimate nella pagina seguente.
- (3) Le cifre per il 2013 comprendono gli importi per le misure veterinarie e fitosanitarie e per le misure di mercato nel settore della pesca.
- (4) Gli importi figuranti nella tabella che precede sono in linea con quelli indicati nella comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020" (COM(2011) 500 definitivo del 29 giugno 2011). Tuttavia resta da decidere se il QFP rifletterà il proposto trasferimento allo sviluppo rurale, a partire dal 2014, della dotazione di un solo Stato membro destinata al programma nazionale di ristrutturazione del settore del cotone, che implica un aggiustamento (4 Mio EUR per anno) degli importi relativi al sottomassimale FEAGA e, rispettivamente, al pilastro 2. Nelle tabelle figuranti nella sezione successiva gli importi sono stati trasferiti indipendentemente dal fatto che siano contemplati nel quadro finanziario pluriennale.
- (5) In conformità alla comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020" (COM(2011) 500 definitivo), nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) sarà disponibile un importo complessivo fino a 2,5 miliardi di euro, a prezzi del 2011, per offrire un sostegno supplementare agli agricoltori per ovviare agli effetti della globalizzazione. Nella tabella che precede la ripartizione annuale a prezzi correnti è solo **indicativa**. La proposta di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2011) 403 definitivo del 29 giugno 2011) fissa per il FEG un importo annuo massimo generale di 429 milioni di euro a prezzi del 2011.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Tabella 2: Stima delle entrate e delle spese per il settore 05 nella rubrica 2

Mio EUR (prezzi correnti)

Esercizio di bilancio	2013	2013 aggiustato	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE 2014-2020
ENTRATE										
123 - Tassa sulla produzione di zucchero (risorse proprie)	123	123	123	123						246
67 03 - Entrate con destinazione specifica	672	672	741	741	741	741	741	741	741	5 187
di cui ex 05 07 01 06 - Liquidazione dei conti	0	0	69	69	69	69	69	69	69	483
Totale	795	795	864	864	741	741	741	741	741	5 433
SPESE										
05 02 - Mercati (1)	3 311	3 311	2 622	2 641	2 670	2 699	2 722	2 710	2 699	18 764
05 03 - Aiuti diretti (prima del livellamento) (2)	42 170	42 535	42 876	43 081	43 297	43 488	43 454	43 454	43 454	303 105
05 03 - Aiuti diretti (dopo il livellamento)	42 170	42 535	42 876	42 917	43 125	43 303	43 269	43 269	43 269	302 027
05 04 - Sviluppo rurale (prima del livellamento)	14 817	14 451	14 455	14 455	14 455	14 455	14 455	14 455	14 455	101 185
05 04 - Sviluppo rurale (dopo il livellamento)	14 817	14 451	14 455	14 619	14 627	14 640	14 641	14 641	14 641	102 263
05 07 01 06 - Liquidazione dei conti	-69	-69	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	60 229	60 229	59 953	60 177	60 423	60 642	60 631	60 620	60 608	423 054
BILANCIO NETTO detratte le entrate con destinazione			59 212	59 436	59 682	59 901	59 890	59 879	59 867	417 867

Note:

- (1) Per il 2013 le stime preliminari basate sul progetto di bilancio 2012 tengono conto delle modifiche legislative già approvate per il 2013 (ossia il massimale per il vino, abolizione del premio per la fecola di patate, foraggi essiccati) nonché di alcuni sviluppi previsti. Per tutti gli anni le stime presuppongono che non vi sarà alcun fabbisogno di finanziamento supplementare per misure di sostegno dovute a turbative del mercato o crisi.
- (2) L'importo del 2013 include una stima per l'estirpazione dei vigneti nel 2012.

Tabella 3: Calcolo dell'incidenza finanziaria, per capitolo di bilancio, delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda le entrate e le spese della PAC

Mio EUR (prezzi correnti)

Esercizio di bilancio	2013	2013 aggiustato								TOTALE 2014-2020
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
ENTRATE										
123 - Tassa sulla produzione di zucchero (risorse proprie)	123	123	0	0	0	0	0	0	0	0
67 03 - Entrate con destinazione specifica	672	672	69	69	69	69	69	69	69	483
di cui ex 05 07 01 06 - Liquidazione dei conti	0	0	69	69	69	69	69	69	69	483
Totale	795	795	69	483						
SPESE										
05 02 - Mercati (1)	3 311	3 311	-689	-670	-641	-612	-589	-601	-612	-4 413
05 03 - Aiuti diretti (prima del livellamento) (2)	42 170	42 535	-460	-492	-534	-577	-617	-617	-617	-3 913
05 03 - Aiuti diretti – Stima del prodotto del livellamento da trasferire allo sviluppo rurale			0	-164	-172	-185	-186	-186	-186	-1 078
05 04 - Sviluppo rurale (prima del livellamento)	14 817	14 451	4	4	4	4	4	4	4	28
05 04 - Sviluppo rurale – Stima del prodotto del livellamento trasferito dagli aiuti diretti			0	164	172	185	186	186	186	1 078
05 07 01 06 -Liquidazione dei conti	-69	-69	69	69	69	69	69	69	69	483
Totale	60 229	60 229	-1 076	-1 089	-1 102	-1 115	-1 133	-1 144	-1 156	-7 815
BILANCIO NETTO detratte le entrate con destinazione specifica			-1 145	-1 158	-1 171	-1 184	-1 202	-1 213	-1 225	-8 298

Note:

- (1) Per il 2013 le stime preliminari basate sul progetto di bilancio 2012 tengono conto delle modifiche legislative già approvate per il 2013 (ossia il massimale per il vino, abolizione del premio per la fecola di patate, foraggi essiccati) nonché di alcuni sviluppi previsti. Per tutti gli anni le stime presuppongono che non vi sarà alcun fabbisogno di finanziamento supplementare per misure di sostegno dovute a turbative del mercato o crisi.
- (2) L'importo del 2013 include una stima per l'estirpazione dei vigneti nel 2012.

Tabella 4: Calcolo dell'incidenza finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda le spese della PAC connesse al mercato

Mio EUR (prezzi correnti)

ESERCIZIO DI BILANCIO		Base giuridica	Fabbisogno stimato	Modifiche rispetto al 2013							TOTALE 2014-2020	
			2013 (1)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Misure eccezionali: campo di applicazione della base giuridica semplificato ed esteso		artt. 154,155, 156	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Soppressione dell'intervento per il frumento duro e il sorgo		ex art.10	pm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programmi alimentari per gli indigenti	(2)	ex art.27 del reg. 1234/2007	500.0	-500.0	-500.0	-500.0	-500.0	-500.0	-500.0	-500.0	-500.0	-3 500.0
Ammasso privato (fibre di lino)		art. 16	N.A.	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	Pm
Aiuto per il cotone - ristrutturazione	(3)	ex art. 5 del reg. 637/2008	10.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-28.0
Aiuto alla costituzione di associazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli		ex art. 117	30.0	0.0	0.0	0.0	-15.0	-15.0	-30.0	-30.0	-30.0	-90.0
Programma frutta nelle scuole		art. 21	90.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	420.0
Abolizione delle OP nel settore del luppolo		ex art. 111	2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-15.9
Ammasso privato facoltativo per il latte scremato in polvere		art. 16	N.A.	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Abolizione dell'aiuto per l'uso di latte scremato/latte scremato in polvere negli alimenti per animali/caseina e uso della caseina		ex artt. 101, 102	pm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ammasso privato facoltativo per il burro	(4)	art. 16	14.0	[-1.0]	[-14.0]	[-14.0]	[-14.0]	[-14.0]	[-14.0]	[-14.0]	[-14.0]	[-85.0]
Abolizione del prelievo promozionale per il latte		ex art. 309	pm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE 05 02												
Effetto netto delle proposte di riforma (5)				-446.3	-446.3	-446.3	-446.3	-461.3	-461.3	-476.3	-476.3	-3 213.9

Note:

- (1) Il fabbisogno del 2013 è stimato in base al progetto di bilancio 2012 della Commissione, tranne a) per i settori degli ortofrutticoli il cui fabbisogno si basa sulla scheda finanziaria delle rispettive riforme e b) per eventuali altre modifiche legislative già approvate.
- (2) L'importo del 2013 corrisponde alla proposta della Commissione COM(2010) 486. A partire dal 2014 la misura sarà finanziata nell'ambito della rubrica 1.
- (3) La dotazione per il programma di ristrutturazione del settore del cotone per la Grecia (4 Mio EUR/anno) sarà trasferita allo sviluppo rurale a partire dal 2014. La dotazione per la Spagna (6,1 Mio EUR/anno) passerà al regime di pagamento unico a partire dal 2018 (già deciso).
- (4) Effetto stimato in caso di non applicazione della misura.
- (5) Oltre alle spese dei capitoli 05 02 e 05 03 si prevede che la spesa diretta all'interno dei capitoli 05 01, 05 07 e 05 08 sarà finanziata con entrate che saranno destinate al FEAGA.

Tabella 5: Calcolo dell'incidenza finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda gli aiuti diretti

Mio EUR (prezzi correnti)

ESERCIZIO DI BILANCIO	Base giuridica	Fabbisogno stimato		Modifiche rispetto al 2013							TOTALE 2014-2020
		2013 (1)	2013 aggiustato (2)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Aiuti diretti		42 169,9	42 535,4	341,0	381,1	589,6	768,0	733,2	733,2	733,2	4 279,3
- modifiche già decise:											
Introduzione progressiva UE 12				875,0	1 133,9	1 392,8	1 651,6	1 651,6	1 651,6	1 651,6	10 008,1
Ristrutturazione settore cotone				0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	6,1	6,1	18,4
Health Check				-64,3	-64,3	-64,3	-90,0	-90,0	-90,0	-90,0	-552,8
Riforme precedenti				-9,9	-32,4	-32,4	-32,4	-32,4	-32,4	-32,4	-204,2
- modifiche dovute alle nuove proposte di riforma della PAC				-459,8	-656,1	-706,5	-761,3	-802,2	-802,2	-802,2	-4 990,3
di cui: livellamento				0,0	-164,1	-172,1	-184,7	-185,6	-185,6	-185,6	-1 077,7
TOTALE 05 03											
Effetto netto delle proposte di riforma				-459,8	-656,1	-706,5	-761,3	-802,2	-802,2	-802,2	-4 990,3
TOTALE DELLE SPESE		42 169,9	42 535,4	42 876,4	42 916,5	43 125,0	43 303,4	43 268,7	43 268,7	43 268,7	302 027,3

Note:

- (1) L'importo del 2013 include una stima per l'estirpazione dei vigneti nel 2012.
- (2) Tenendo conto delle modifiche legislative già approvate, ossia la modulazione volontaria per il Regno Unito e l'articolo 136 "importi non spesi" cesseranno di applicarsi entro la fine del 2013.

Tabella 6: Componenti degli aiuti diretti

Mio EUR (prezzi correnti)

ESERCIZIO DI BILANCIO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE 2014-2020
Allegato II	42 407,2	42 623,4	42 814,2	42 780,3	42 780,3	42 780,3	256 185,7
Pagamento per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (30%)	12 866,5	12 855,3	12 844,3	12 834,1	12 834,1	12 834,1	77 068,4
Importo massimo che può essere assegnato al pagamento per i giovani agricoltori (2%)	857,8	857,0	856,3	855,6	855,6	855,6	5 137,9
Regime di pagamento di base, pagamento per zone soggette a vincoli naturali, sostegno accoppiato facoltativo	28 682,9	28 911,1	29 113,6	29 090,6	29 090,6	29 090,6	173 979,4
Importo massimo che può essere prelevato dalle linee di cui sopra per finanziare il regime per i piccoli agricoltori (10%)	4 288,8	4 285,1	4 281,4	4 278,0	4 278,0	4 278,0	25 689,3
Trasferimenti dal settore vitivinicolo compresi nell'allegato II ¹⁸	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9	959,1
Livellamento	-164,1	-172,1	-184,7	-185,6	-185,6	-185,6	-1 077,7
Cotone	256,0	256,3	256,5	256,6	256,6	256,6	1 538,6
POSEI/Isole minori del Mar Egeo	417,4	417,4	417,4	417,4	417,4	417,4	2 504,4

¹⁸ Gli aiuti diretti per il periodo dal 2014 al 2020 comprendono una stima dei trasferimenti vitivinicoli al regime di pagamento unico in base alle decisioni adottate dagli Stati membri per il 2013.

Tabella 7: Calcolo dell'incidenza finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda le misure transitorie di concessione di aiuti diretti nel 2014

Mio EUR (prezzi correnti)

ESERCIZIO DI BILANCIO	Base giuridica	Fabbisogno stimato		Modifiche rispetto al 2013
		2013 (1)	2013 aggiustato	2014 (2)
Allegato IV del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio		40 165,0	40 530,5	541,9
Introduzione progressiva UE 10				616,1
Health Check				-64,3
Riforme precedenti				-9,9

TOTALE 05 03				
TOTALE DELLE SPESE		40 165,0	40 530,5	41 072,4

Note:

- (1) L'importo del 2013 include una stima per l'estirpazione dei vigneti nel 2012.
- (2) I massimali netti prorogati comprendono una stima dei trasferimenti vitivinicoli al regime di pagamento unico in base alle decisioni che saranno adottate dagli Stati membri per il 2013.

Tabella 8: Calcolo dell'incidenza finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda lo sviluppo rurale

Mio EUR (prezzi correnti)

ESERCIZIO DI BILANCIO		Base giuridica	Assegnazione allo sviluppo rurale		Modifiche rispetto al 2013						TOTALE 2014-2020	
			2013	2013 aggiustato (1)	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020
Programmi di sviluppo rurale			14 788,9	14 423,4								
Aiuto per il cotone - ristrutturazione	(2)				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	28,0
Prodotto del livellamento degli aiuti diretti						164,1	172,1	184,7	185,6	185,6	185,6	1 077,7
Dotazione dello sviluppo rurale esclusa l'assistenza tecnica	(3)				-8,5	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5	-59,4
Assistenza tecnica	(3)		27,6	27,6	8,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	29,4
Premio per progetti di cooperazione locale innovativa	(4)		N.A.	N.A.	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	30,0

TOTALE 05 04												
Effetto netto delle proposte di riforma					4,0	168,1	176,1	188,7	189,6	189,6	189,6	1 105,7
TOTALE DELLE SPESE (prima del livellamento)			14 816,6	14 451,1	14 455,1	101 185,5						
TOTALE DELLE SPESE (dopo il livellamento)			14 816,6	14 451,1	14 455,1	14 619,2	14 627,2	14 639,8	14 640,7	14 640,7	14 640,7	102 263,2

Note:

- (1) Aggiustamenti in conformità alla legislazione in vigore applicabili solo fino alla fine dell'esercizio finanziario 2013.
- (2) Gli importi figuranti nella tabella 1 (sezione 3.1) sono in linea con quelli indicati nella comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020" (COM(2011) 500 definitivo). Tuttavia resta da decidere se il QFP rifletterà il proposto trasferimento allo sviluppo rurale, a partire dal 2014, della dotazione di un solo Stato membro destinata al programma nazionale di ristrutturazione del settore del cotone, che implica un aggiustamento (4 Mio EUR per anno) degli importi relativi al sottomassimale FEAGA e, rispettivamente, al pilastro 2. Nella tabella 8 che precede gli importi sono stati trasferiti, indipendentemente dal fatto che siano contemplati nel quadro finanziario pluriennale.
- (3) L'importo del 2013 per l'assistenza tecnica è stato fissato in base alla dotazione iniziale per lo sviluppo rurale (non compresi i trasferimenti dal pilastro 1).
L'assistenza tecnica per il periodo 2014-2020 è fissata allo 0,25% della dotazione totale per lo sviluppo rurale.
- (4) Coperto dall'importo disponibile per l'assistenza tecnica.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	5	"Spese amministrative"
--	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

Nota: Si stima che le proposte legislative non avranno alcuna incidenza sugli stanziamenti di natura amministrativa, in altre parole si ritiene che il quadro legislativo possa essere attuato con l'attuale livello di risorse umane e di spesa amministrativa.

		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE
DG: AGRI									
• Risorse umane		136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	958,986
• Altre spese amministrative		9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	67,928
TOTALE DG AGRI	Stanziamenti	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	1 026,914

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	1 026,914
--	-------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N ¹⁹	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni								
	Pagamenti								

¹⁹ L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi
- x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati			Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		TOTALE		
	RISULTATI																		
	↓	Tipo di risultato	Costo medio del risultato	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero totale di risultati	Numero totale di risultati										
OBIETTIVO SPECIFICO n. 5 Migliorare la competitività del settore dell'agricoltura e rafforzarne il valore nella filiera alimentare																			
- Prodotti ortofrutticoli: commercializzazione attraverso le organizzazioni di produttori (OP) ²⁰	Proporzione del valore della produzione commercializzata attraverso le OP rispetto al valore della produzione totale			830,0		830,0		830,0		830,0		830,0		830,0		830,0			5 810,0

²⁰

In base all'esecuzione passata e alle stime contenute nel progetto di bilancio 2012. Per le organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli gli importi sono in linea con la riforma del settore e, come già indicato nelle relazioni di attività del progetto di bilancio 2012, i risultati saranno noti solo alla fine del 2011.

- Vino: dotazione nazionale-ristrutturazione ²⁰	Numero di ettari		54 326	475,1	54 326	475,1	54 326	475,1	54 326	475,1	54 326	475,1	54 326	475,1	54 326	475,1		3 326,0
- Vino: dotazione nazionale - investimenti ²⁰			1 147	178,9	1 147	178,9	1 147	178,9	1 147	178,9	1 147	178,9	1 147	178,9	1 147	178,9		1 252,6
- Vino: dotazione nazionale - distillazione dei sottoprodotti ²⁰	hl		700 000	98,1	700 000	98,1	700 000	98,1	700 000	98,1	700 000	98,1	700 000	98,1	700 000	98,1		686,4
- Vino: dotazione nazionale -alcole per usi commestibili ²⁰	Numero di ettari		32 754	14,2	32 754	14,2	32 754	14,2	32 754	14,2	32 754	14,2	32 754	14,2	32 754	14,2		14,2
- Vino: dotazione nazionale - uso di mosto concentrato ²⁰	hl		9	37,4	9	37,4	9	37,4	9	37,4	9	37,4	9	37,4	9	37,4		261,8
- Vino: dotazione nazionale - promozione ²⁰				267,9		267,9		267,9		267,9		267,9		267,9		267,9		1 875,3
- Altri				720,2		739,6		768,7		797,7		820,3		808,8		797,1		5 452,3
Totale parziale Obiettivo specifico n. 5				2 621,8		2 641,2		2 670,3		2 699,3		2 721,9		2 710,4		2 698,7		18 763,5

OBIETTIVO SPECIFICO n. 6 Contribuire ai redditi delle aziende agricole e limitare le fluttuazioni del reddito agricolo																		
- Sostegno diretto al reddito ²¹	Numero di ettari pagati (milioni)	161,014	42 876,4	161,014	43 080,6	161,014	43 297,1	161,014	43 488,1	161,014	43 454,3	161,014	43 454,3	161,014	43 454,3	161,014	43 454,3	303 105,0
Totale parziale Obiettivo specifico n. 6			42 876,4		43 080,6		43 297,1		43 488,1		43 454,3		43 454,3		43 454,3		43 454,3	303 105,0
COSTO TOTALE																		

Nota: Per gli obiettivi specifici da 1 a 4 e da 7 a 10, i risultati devono ancora essere determinanti (vedi sopra sezione 1.4.2).

²¹ In base alle superfici potenzialmente ammissibili nel 2009.

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi
- x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane ²²	136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	958,986
Altre spese amministrative	9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	67,928
Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								

Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese di natura amministrativa								
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								

TOTALE	146,702	1 026,914						
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

²² In base ad un costo medio di 127 000 EUR per posto della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei).

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane
- x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Nota: Si stima che le proposte legislative non abbiano alcuna incidenza sugli stanziamenti di natura amministrativa, in altre parole si ritiene che il quadro legislativo possa essere attuato con l'attuale livello di risorse umane e di spesa amministrativa. Le cifre per il periodo 2014-2020 si basano sulla situazione del 2011.

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
• Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei)							
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)	3	3	3	3	3	3	3
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01 (ricerca diretta)							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)²³							
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)							
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)							
XX 01 04 yy	in sede						
	nelle delegazioni						
XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta)							
10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE²⁴	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115

²³ AC= agente contrattuale; INT= personale interinale (*intérimaire*); JED= giovane esperto in delegazione (*jeune expert en délégation*); AL= agente locale; END= esperto nazionale distaccato;

²⁴ Non include il massimale parziale per la linea di bilancio 05.010404.

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- x La proposta/iniziativa è compatibile con la **PROPOSTA DI QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE 2014 - 2020**
- La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.
- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi
- X La proposta relativa allo sviluppo rurale (FEASR) prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamanti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento	SM	SM						
TOTALE stanziamenti cofinanziati ²⁵	da determinare	da determinare						

²⁵

L'importo figurerà nei programmi di sviluppo rurale che saranno presentati dagli Stati membri.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ²⁶					inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3				

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

V. tabelle 2 e 3 della sezione 3.2.1.

²⁶

Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 12.10.2011
COM(2011) 631 definitivo

2011/0285 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico
e al sostegno ai viticoltori**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La proposta della Commissione relativa al Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il 2014-2020 (proposta di quadro finanziario pluriennale)¹ delinea il quadro di bilancio e i principali orientamenti per la politica agricola comune (PAC). Sulla base di tale proposta la Commissione presenta un pacchetto di regolamenti recanti il quadro legislativo della PAC per il periodo 2014-2020, insieme ad una valutazione di impatto degli scenari alternativi per l'evoluzione di tale politica.

Le presenti proposte di riforma si basano sulla comunicazione "La PAC verso il 2020"² nella quale si illustravano le grandi opzioni strategiche suscettibili di dare una risposta alle sfide future per l'agricoltura e le zone rurali e conseguire gli obiettivi precipi della PAC, ossia: 1) una produzione alimentare sostenibile, 2) una gestione sostenibile delle risorse naturali e un'azione per il clima e 3) uno sviluppo equilibrato del territorio. Gli orientamenti di riforma contenuti nella comunicazione godono oggi di un ampio sostegno, scaturito sia dal dibattito interistituzionale³ che dalla consultazione delle parti interessate realizzata nell'ambito della valutazione d'impatto.

Un tratto comune scaturito durante questo processo è la necessità di promuovere l'efficienza delle risorse per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dell'agricoltura e delle zone rurali dell'UE in linea con la strategia Europa 2020, mantenendo la struttura della PAC ancorata a due pilastri che fanno uso di strumenti complementari per perseguire gli stessi obiettivi. Il primo pilastro comprende i pagamenti diretti e le misure di mercato, che offrono un sostegno annuo di base al reddito degli agricoltori dell'UE e un sostegno in caso di particolari turbative del mercato, mentre il secondo pilastro comprende lo sviluppo rurale, nell'ambito del quale gli Stati membri possono elaborare e cofinanziare programmi pluriennali all'interno di un quadro comune⁴.

Attraverso le varie riforme realizzate, la PAC è riuscita a orientare maggiormente l'attività agricola al mercato sostenendo nel contempo il reddito dei produttori, a conglobare maggiormente gli aspetti ambientali e a rafforzare il sostegno allo sviluppo rurale in quanto politica integrata a favore dello sviluppo delle zone rurali in tutta l'Unione. Tuttavia, dal medesimo processo di riforma sono scaturite, da un lato, l'esigenza di una migliore ripartizione del sostegno tra gli Stati membri e al loro interno e, dall'altro, la richiesta di misure più mirate per far fronte alle sfide ambientali e a un'accresciuta volatilità del mercato.

¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Un bilancio per la strategia Europa 2020*, COM(2011) 500 definitivo del 29.6.2011.

² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *"La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio"*, COM(2010) 672 definitivo del 18.11.2010.

³ Cfr. in particolare la risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2011, 2011/2015(INI), e le conclusioni della presidenza del 18 marzo 2011.

⁴ L'attuale quadro legislativo comprende i regolamenti del Consiglio (CE) n. 73/2009 (pagamenti diretti), (CE) n. 1234/2007 (strumenti di mercato), (CE) n. 1698/2005 (sviluppo rurale) e (CE) n. 1290/2005 (finanziamento).

In passato le riforme, che rispondevano principalmente a spinte endogene, dagli enormi accumuli di eccedenze alle emergenze in fatto di sicurezza alimentare, sono state adottate nell'interesse dell'UE sia sul fronte interno che internazionale. Oggi, invece, la maggior parte delle problematiche è dettata da fattori esterni all'agricoltura e richiede quindi una risposta politica più ampia.

Secondo le previsioni, la pressione sui redditi agricoli proseguirà: gli agricoltori affrontano infatti rischi maggiori, la produttività rallenta e il margine si riduce a causa dell'aumento dei prezzi dei mezzi di produzione. Il sostegno al reddito deve quindi essere mantenuto e occorre rafforzare gli strumenti che permettono una migliore gestione dei rischi e una reazione più adeguata in situazioni di emergenza. Un'agricoltura forte è vitale per l'intero comparto agroindustriale dell'Unione e per la sicurezza alimentare globale.

Nel contempo, è necessario che l'agricoltura e le zone rurali si adoperino con impegno ancora maggiore per conseguire le mete ambiziose a livello di clima, energia e strategia per la biodiversità, contemplate dall'agenda Europa 2020. La gestione del territorio è affidata principalmente agli agricoltori e ai silvicoltori: per questo sarà necessario concedere loro un sostegno per incitarli ad adottare e a conservare sistemi e pratiche di coltivazione particolarmente indicati per conseguire obiettivi ambientali e climatici, che costituiscono un tipo di servizio pubblico di cui i prezzi di mercato non tengono affatto conto. Sarà anche fondamentale sfruttare al meglio il variegato potenziale delle zone rurali, così da contribuire ad una crescita inclusiva e a una maggiore coesione.

La PAC del futuro non si limiterà quindi ad essere una politica che provvede per una parte piccola, per quanto essenziale, dell'economia dell'Unione, ma sarà anche una politica di importanza strategica per la sicurezza alimentare, l'ambiente e l'equilibrio del territorio. Proprio in questo consiste il valore aggiunto unionale di una politica veramente comune, che fa un uso il più efficiente possibile delle limitate risorse di bilancio per mantenere un'agricoltura sostenibile in tutto il territorio dell'Unione, affrontando importanti aspetti di portata transfrontaliera come i cambiamenti climatici e rafforzando la solidarietà tra gli Stati membri, pur con la necessaria flessibilità di attuazione per tener conto delle esigenze locali.

Nella proposta di quadro finanziario pluriennale si prevede di conservare l'attuale struttura a due pilastri della PAC, con una dotazione finanziaria per ciascun pilastro invariata, in termini nominali, ai livelli del 2013 e fermamente orientata al conseguimento di risultati nell'ambito delle principali priorità perseguite dall'Unione. I pagamenti diretti saranno destinati a promuovere la sostenibilità della produzione, mediante l'allocazione del 30% della dotazione finanziaria a misure obbligatorie a favore del clima e dell'ambiente. È prevista una convergenza progressiva dei livelli dei pagamenti e una limitazione progressiva dei pagamenti concessi ai grandi beneficiari. Lo sviluppo rurale dovrebbe essere inserito in un quadro strategico comune insieme agli altri fondi dell'UE a gestione concorrente, nell'ambito di un approccio maggiormente orientato ai risultati e subordinato al rispetto di condizioni stabilite *ex ante* e rese più chiare. Infine, per quanto riguarda le misure di mercato, il finanziamento della PAC dovrà essere rafforzato attraverso due strumenti al di fuori del quadro finanziario pluriennale: 1) una riserva di emergenza per far fronte alle situazioni di crisi e 2) l'ampliamento della portata del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Su questa base, i seguenti regolamenti recano gli elementi fondanti del quadro legislativo della PAC per il periodo 2014-2020:

- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (regolamento "pagamenti diretti");
- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento "OCM unica");
- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (regolamento "sviluppo rurale");
- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (regolamento orizzontale);
- proposta di regolamento del Consiglio recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
- proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013;
- proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori.

Il regolamento sullo sviluppo rurale si basa sulla proposta presentata dalla Commissione il 6 ottobre 2011, recante norme comuni per tutti i fondi che operano all'interno di un quadro strategico comune⁵. Seguirà un regolamento sul programma a favore degli indigenti, il cui finanziamento rientra ora in un'altra rubrica del QFP.

Sono inoltre in preparazione nuove norme sulla pubblicazione di informazioni sui beneficiari, tenendo conto delle obiezioni sollevate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, per cercare il modo più consono di conciliare il diritto dei beneficiari alla protezione dei dati personali col principio della trasparenza.

⁵ Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006, COM(2011) 615 del 6.10.2011.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Sulla scorta della valutazione dell'attuale quadro politico e dell'analisi delle sfide e delle esigenze future, la valutazione di impatto esamina e mette a confronto l'impatto di tre scenari alternativi. Questo è il frutto di un lungo processo iniziato nell'aprile del 2010 e guidato da un gruppo interservizi che ha condotto un'approfondita analisi quantitativa e qualitativa, comprensiva di uno scenario di riferimento sotto forma di proiezioni a medio termine relative ai mercati agricoli e al reddito fino al 2020 e recante una modellazione dell'impatto dei diversi scenari sull'economia del settore.

I tre scenari sviluppati nella valutazione d'impatto sono: 1) uno scenario di aggiustamento che mantiene invariato l'attuale quadro politico affrontandone le lacune più evidenti, come la ripartizione degli aiuti diretti; 2) uno scenario di integrazione, che comporta importanti cambiamenti strategici sotto forma di un rafforzamento dei pagamenti diretti, resi più mirati e più "verdi", di un maggiore orientamento strategico della politica di sviluppo rurale, più strettamente coordinata con le altre politiche dell'UE, e sotto forma di un ampliamento della base giuridica che permette di estendere la portata della cooperazione tra i produttori; 3) uno scenario di riorientamento, nel quale la politica viene focalizzata esclusivamente sull'ambiente e che prevede la progressiva eliminazione dei pagamenti diretti. Quest'ultimo scenario poggia sull'ipotesi che la capacità produttiva può essere mantenuta senza bisogno di sostegno e che le esigenze socioeconomiche delle zone rurali possono essere soddisfatte attraverso altre politiche.

Nel contesto della crisi economica e della pressione cui sono sottoposte le finanze pubbliche – problemi a cui l'Unione ha dato una risposta con la strategia Europa 2020 e la proposta di quadro finanziario pluriennale – i tre scenari sopra descritti si differenziano per il peso che attribuiscono a ciascuno dei tre obiettivi strategici della futura PAC, la quale mira ad un'agricoltura più competitiva e sostenibile condotta in zone rurali vivaci. Per un maggiore coordinamento con la strategia Europa 2020, soprattutto in termini di efficienza delle risorse, sarà sempre più importante migliorare la produttività dell'agricoltura attraverso la ricerca, il trasferimento di conoscenze e la promozione della cooperazione e dell'innovazione (anche attraverso un partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura). Anche se la politica agricola dell'Unione è uscita ormai da un contesto distorsivo degli scambi, ci si aspetta che il settore subirà pressioni supplementari connesse a un'ulteriore liberalizzazione, in particolare nell'ambito dell'agenda di Doha o degli accordi di libero scambio con i paesi del Mercosur.

I tre scenari sopra descritti sono stati elaborati tenendo conto delle preferenze scaturite dalla consultazione condotta nell'ambito della valutazione d'impatto. Le parti interessate erano state invitate a trasmettere contributi tra il 23 novembre 2010 e il 25 gennaio 2011 e quindi è stato organizzato un comitato consultivo il 12 gennaio 2011. Passiamo a riepilogare i punti principali emersi⁶:

- si constata un ampio consenso tra le parti interessate sulla necessità di una PAC forte, basata su una struttura a due pilastri per affrontare le sfide della sicurezza alimentare, di una gestione sostenibile delle risorse naturali e dello sviluppo territoriale;

⁶ V. allegato 9 della valutazione di impatto per una sintesi dei 517 contributi pervenuti.

- la maggior parte dei partecipanti sostiene che la PAC debba contribuire a stabilizzare i mercati e i prezzi;
- le opinioni delle parti interessate divergono sull'orientamento del sostegno (in particolare sulla redistribuzione degli aiuti diretti e sul livellamento dei pagamenti);
- c'è accordo sul ruolo decisivo di entrambi i pilastri nel rafforzare l'azione per il clima e migliorare le prestazioni ambientali a vantaggio dell'intera società dell'Unione. Mentre molti agricoltori ritengono che questo già avvenga oggi, il pubblico più ampio è del parere che i pagamenti del primo pilastro possano essere usati con maggiore efficacia;
- gli autori delle risposte desiderano che lo sviluppo e la crescita futuri coinvolgano tutte le zone dell'Unione, comprese le zone svantaggiate;
- molte risposte sottolineano l'interconnessione della PAC con altre politiche come l'ambiente, la salute, la politica commerciale e lo sviluppo;
- i possibili modi indicati per allineare la PAC alla strategia Europa 2020 sono l'innovazione, lo sviluppo di imprese competitive e la prestazione di servizi pubblici ai cittadini dell'Unione.

La valutazione d'impatto ha quindi messo a confronto i tre scenari alternativi.

Lo scenario di riorientamento permetterebbe di accelerare l'adeguamento strutturale del settore agricolo trasferendo la produzione verso le zone più efficienti sotto il profilo dei costi e verso i settori più redditizi. Aumentando notevolmente i finanziamenti a favore dell'ambiente, aumenterebbero però anche i rischi per il settore data la limitatezza del margine di intervento sul mercato. Inoltre i costi sociali e ambientali sarebbero ingenti, perché le zone meno competitive subirebbero, oltre a notevoli perdite di reddito, anche gli effetti del degrado ambientale perché verrebbe a mancare l'effetto leva dei pagamenti diretti abbinati ai requisiti di condizionalità.

All'altro estremo, lo scenario di aggiustamento permetterebbe più degli altri di proseguire la politica attuale con miglioramenti limitati, ma concreti, sia sul piano della competitività dell'agricoltura che delle prestazioni ambientali. Restano tuttavia seri dubbi sull'idoneità di questo scenario ad affrontare le future sfide decisive del clima e dell'ambiente, che sono anche alla base della sostenibilità a lungo termine dell'agricoltura.

Lo scenario d'integrazione apre nuove possibilità per pagamenti diretti più mirati e più verdi. L'analisi dimostra che l'inverdimento è possibile a costi ragionevoli per gli agricoltori, anche se non è possibile evitare un minimo di oneri amministrativi. Analogamente è possibile dare nuovo slancio allo sviluppo rurale, a condizione che le regioni e gli Stati membri usino efficacemente le nuove possibilità e che il quadro strategico comune con gli altri fondi dell'UE non elimini le sinergie col primo pilastro e non indebolisca i punti forti che caratterizzano lo sviluppo rurale. Se si raggiunge il giusto equilibrio, questo sarebbe lo scenario più idoneo per raggiungere la sostenibilità dell'agricoltura e delle zone rurali a lungo termine.

Su questa base la valutazione d'impatto conclude che lo scenario d'integrazione è il più equilibrato e permette di allineare progressivamente la PAC agli obiettivi strategici dell'UE; tale equilibrio si raggiunge anche con l'attuazione dei vari elementi contenuti nelle proposte

legislative. Sarà essenziale anche sviluppare un quadro di valutazione per misurare le prestazioni della PAC, fissando un insieme comune di indicatori legati agli obiettivi.

Anche la semplificazione è stata un elemento fondamentale che ha ispirato l'intero processo: occorre rafforzarla in vari modi, ad esempio razionalizzando la condizionalità e gli strumenti di mercato oppure rielaborando il regime per i piccoli agricoltori. Inoltre, l'inverdimento dei pagamenti diretti va concepito in modo da minimizzare gli oneri amministrativi, come i costi dei controlli.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Si propone di mantenere l'attuale struttura della PAC a due pilastri con misure obbligatorie annuali di applicazione generale per il primo pilastro, integrate da misure facoltative più rispondenti alle specificità nazionali e regionali nell'ambito di una programmazione pluriennale del secondo pilastro. La nuova architettura dei pagamenti diretti mira tuttavia a sfruttare meglio le sinergie con il secondo pilastro, il quale a sua volta viene fatto rientrare in un quadro strategico comune ai fini di un maggiore coordinamento con gli altri fondi dell'UE a gestione concorrente.

Su questa base, è mantenuta anche la struttura attuale imperniata su quattro strumenti giuridici di base, ma con un'estensione della portata del regolamento finanziario in modo da raggruppare le disposizioni comuni nel cosiddetto nuovo regolamento orizzontale.

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà. La PAC è veramente una politica comune: è un settore a competenza condivisa tra l'Unione e gli Stati membri che viene gestito a livello unionale allo scopo di mantenere in vita un'agricoltura sostenibile e differenziata in tutto il territorio dell'Unione, affrontando aspetti importanti di portata transfrontaliera, come i cambiamenti climatici, e rafforzando la solidarietà tra gli Stati membri. Data l'importanza delle sfide future in termini di sicurezza alimentare, ambiente ed equilibrio del territorio, la PAC rimane una politica di importanza strategica in grado di dare la risposta più efficace alle sfide politiche e di garantire l'uso più efficiente delle risorse di bilancio. Si propone inoltre di mantenere l'attuale struttura degli strumenti ripartita tra due pilastri, che offre una maggiore flessibilità agli Stati membri per ritagliarsi le soluzioni meglio rispondenti alle specificità locali e per cofinanziare il secondo pilastro. Il nuovo partenariato europeo per l'innovazione e lo strumentario per la gestione dei rischi rientrano anch'essi nel secondo pilastro. Nello stesso tempo la politica sarà maggiormente allineata alla strategia Europa 2020 (insieme ad un quadro comune con gli altri fondi dell'Unione) e subirà una serie di miglioramenti e di semplificazioni. Infine, l'analisi della valutazione d'impatto dimostra chiaramente quali sarebbero i costi dell'inazione, in termini di ripercussioni economiche, ambientali e sociali negative.

La presente modifica del vigente regolamento sull'OCM unica dispone il trasferimento definitivo della misura di sostegno ai viticoltori al regime di pagamento unico (RPU). Gli Stati membri devono prendere una decisione in merito entro il 1° dicembre 2012 con effetto a decorrere dal 2014.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Secondo la proposta di QFP, una parte consistente del bilancio dell'Unione continua ad essere destinata all'agricoltura, che rappresenta una politica comune di importanza strategica. Per questo si propone che nel periodo 2014-2020 la PAC si concentri sulle sue attività precipue, attraverso l'allocazione di 317,2 miliardi di euro al primo pilastro e di 101,2 miliardi di euro al secondo pilastro (a prezzi correnti).

Il finanziamento del primo e del secondo pilastro è completato da un finanziamento supplementare di 17,1 miliardi di euro così composto: 5,1 miliardi per la ricerca e l'innovazione, 2,5 miliardi per la sicurezza alimentare e 2,8 miliardi per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, previsti in altre rubriche del QFP, più 3,9 miliardi accantonati in una nuova riserva per emergenze nel settore agricolo e fino a 2,8 miliardi nel Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, non facente parte del QFP, il che porta il bilancio totale della PAC a 435,6 miliardi di euro per il periodo 2014-2020.

Per quanto riguarda la ripartizione del sostegno tra gli Stati membri, si propone che per tutti gli Stati membri in cui i pagamenti diretti sono inferiori al 90% della media dell'UE sia ripianato un terzo di tale differenza. I massimali nazionali indicati nel regolamento sui pagamenti diretti sono calcolati su questa base.

La ripartizione del sostegno allo sviluppo rurale si basa su criteri oggettivi legati agli obiettivi strategici tenendo conto della ripartizione attuale. Le regioni meno sviluppate, come pure certe misure quali il trasferimento di conoscenze, le associazioni di produttori, la cooperazione e LEADER, continueranno come oggi a beneficiare di tassi di cofinanziamento più elevati.

Gli storni da un pilastro all'altro sono resi più flessibili (fino al 5% dei pagamenti diretti): dal primo al secondo pilastro per consentire agli Stati membri di rafforzare la politica di sviluppo rurale e dal secondo al primo pilastro per gli Stati membri il cui livello dei pagamenti diretti rimane inferiore al 90% della media dell'UE.

I dati particolareggiati sull'incidenza finanziaria delle proposte di riforma della PAC figurano nella scheda finanziaria che accompagna le proposte.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico
e al sostegno ai viticoltori**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁷,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria⁸,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 103 *sexdecies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 settembre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)⁹ prevede la possibilità che gli Stati membri concedano un aiuto disaccoppiato ai viticoltori nell'ambito del regime di pagamento unico. Diversi Stati membri si sono avvalsi di questa possibilità, il che denota l'utilità della misura in oggetto.
- (2) Tuttavia, il fatto che gli Stati membri possano modificare i programmi di sostegno una volta all'anno, anche per quanto riguarda le risorse dell'Unione assegnate al regime di pagamento unico, e il fatto che i programmi di sostegno abbiano una durata di cinque anni mentre i diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico sono concessi per un periodo di tempo indeterminato hanno occasionato oneri amministrativi e finanziari, in particolare in relazione al monitoraggio dei fondi assegnati al regime di pagamento unico.
- (3) Al fine di semplificare la gestione della misura di cui trattasi è opportuno conferire alla misura stessa un carattere definitivo, tenendo presente che essa deve continuare ad applicarsi nell'ambito del regime di pagamento unico.
- (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1234/2007,

⁷ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁸ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁹ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 103 *sexdecies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 è sostituito dal seguente:

"Articolo 103 sexdecies
Regime di pagamento unico e sostegno ai viticoltori

1. Entro il 1° dicembre 2012 gli Stati membri possono decidere di concedere, a partire dal 2014, un sostegno ai viticoltori assegnando loro diritti all'aiuto ai sensi del titolo III, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Se l'importo del sostegno di cui al primo comma è superiore all'importo fissato nel 2013, gli Stati membri interessati utilizzano la differenza per assegnare ai viticoltori diritti all'aiuto ai sensi del titolo III, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 conformemente alla sezione C dell'allegato IX del medesimo regolamento.

2. Gli Stati membri che intendono erogare il sostegno di cui al paragrafo 1 lo prevedono nei loro programmi di sostegno conformemente all'articolo 103 *duodecies*, paragrafo 3.
3. Una volta effettivo, il sostegno di cui al paragrafo 1:
 - a) rimane definitivamente nell'ambito del regime di pagamento unico e cessa di essere disponibile a norma dell'articolo 103 *duodecies*, paragrafo 3, per le misure di cui agli articoli da 103 *septdecies* a 103 *sexvicies*;
 - b) riduce in proporzione l'importo delle risorse disponibili per le misure di cui agli articoli da 103 *septdecies* a 103 *sexvicies* nei programmi di sostegno."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica);
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori nel 2013;
- Proposta di regolamento del Consiglio recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno a favore dei viticoltori.

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB¹⁰

Settore: titolo 05 della rubrica 2

1.3. Natura della proposta/iniziativa (Quadro legislativo della PAC dopo il 2013)

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**¹¹

La proposta/iniziativa riguarda la **proroga di un'azione esistente**

La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

¹⁰ ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).
¹¹ A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Per promuovere l'efficienza delle risorse per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dell'agricoltura e dello sviluppo rurale dell'Unione in linea con la strategia Europa 2020, gli obiettivi della PAC sono:

- la produzione alimentare redditizia;
- la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima;
- uno sviluppo territoriale equilibrato.

1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivi specifici del settore 05

Obiettivo specifico n. 1:

Fornitura di beni pubblici ambientali

Obiettivo specifico n. 2:

Offrire una compensazione per le difficoltà di produzione nelle zone con vincoli naturali specifici

Obiettivo specifico n. 3:

Portare avanti gli interventi per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi

Obiettivo specifico n. 4:

Gestire il bilancio unionale (PAC) secondo standard elevati di gestione finanziaria

Obiettivo specifico per ABB 05 02 - Interventi sui mercati agricoli

Obiettivo specifico n. 5:

Migliorare la competitività del settore agricolo e rafforzarne il valore nella filiera alimentare

Obiettivo specifico per ABB 05 03 - Aiuti diretti

Obiettivo specifico n. 6:

Contribuire ai redditi delle aziende agricole e limitare le fluttuazioni del reddito agricolo

Obiettivi specifici per ABB 05 04 – Sviluppo rurale

Obiettivo specifico n. 7:

Rafforzare la crescita verde attraverso l'innovazione

Obiettivo specifico n. 8:

Supportare l'occupazione rurale e mantenere il tessuto sociale delle zone rurali

Obiettivo specifico n. 9:

Migliorare l'economia rurale e promuovere la diversificazione

Obiettivo specifico n. 10:

Permettere la diversità strutturale nei sistemi di produzione agricola

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

In questa fase non è possibile fissare obiettivi quantitativi per gli indicatori di impatto. Anche se la politica può orientare verso una determinata direzione, i risultati economici, ambientali e sociali generali misurati da tali indicatori dipenderebbero in definitiva anche dall'impatto di una serie di fattori esterni che, in base all'esperienza recente, sono diventati considerevoli e imprevedibili. Sono in corso analisi più approfondite che saranno ultimate per il periodo successivo al 2013.

Per quanto riguarda i pagamenti diretti, gli Stati membri avranno la possibilità di decidere, in misura limitata, se dare o meno attuazione a determinate componenti dei regimi dei pagamenti diretti.

Per lo sviluppo rurale, i risultati e l'impatto attesi dipenderanno dai programmi di sviluppo rurale che gli Stati membri presenteranno alla Commissione. Gli Stati membri saranno invitati a fissare obiettivi nei loro programmi.

1.4.4. Indicatori di risultato e di impatto

Le proposte prevedono l'elaborazione di un quadro comune di monitoraggio e di valutazione destinato a misurare le prestazioni della politica agricola comune. Nel quadro sono inclusi tutti gli strumenti connessi al monitoraggio e alla valutazione delle misure della PAC, in particolare i pagamenti diretti, le misure di mercato, le misure di sviluppo rurale e l'applicazione della condizionalità.

L'incidenza di queste misure della PAC deve essere misurata in relazione ai seguenti obiettivi:

- a) la produzione alimentare redditizia, con particolare attenzione per il reddito agricolo, la produttività agricola e la stabilità dei prezzi;
- b) la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima, con particolare attenzione per le emissioni di gas serra, la biodiversità, il suolo e le acque;

- c) lo sviluppo territoriale equilibrato, con particolare attenzione per l'occupazione rurale, la crescita e la povertà nelle zone rurali.

Mediante atti di esecuzione la Commissione definisce un insieme di indicatori specifici a tali obiettivi e settori.

Inoltre, per quanto riguarda lo sviluppo rurale si propone un sistema rafforzato di monitoraggio e valutazione comune. Tale sistema persegue le seguenti finalità: a) dimostrare i progressi e le realizzazioni della politica di sviluppo rurale e valutare l'impatto, l'efficacia, l'efficienza e la pertinenza dei relativi interventi, b) contribuire ad un sostegno dello sviluppo rurale più mirato e c) favorire un processo di apprendimento comune basato sull'attività di monitoraggio e di valutazione. Mediante atti di esecuzione la Commissione stabilirà un elenco di indicatori comuni connessi alle priorità strategiche.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Per conseguire gli obiettivi strategici pluriennali della PAC che traspongono direttamente la strategia Europa 2020 nelle zone rurali d'Europa, nonché per adempiere gli obblighi pertinenti previsti dal trattato, le proposte sul tavolo mirano a stabilire il quadro legislativo della politica agricola comune per il periodo dopo il 2013.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

La PAC del futuro non si limiterà ad essere una politica che provvede per una parte piccola, per quanto essenziale, dell'economia dell'Unione, ma sarà anche una politica di importanza strategica per la sicurezza alimentare, l'ambiente e l'equilibrio del territorio. Pertanto, la PAC è una vera e propria politica comune che fa un uso il più efficiente possibile delle limitate risorse di bilancio per mantenere un'agricoltura sostenibile in tutto il territorio dell'Unione, affrontando importanti aspetti di portata transfrontaliera come il cambiamento climatico e rafforzando la solidarietà tra gli Stati membri.

Come indicato nella comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020"¹², la PAC è una vera politica europea. Anziché lavorare con 27 politiche agricole separate e 27 bilanci nazionali distinti gli Stati membri mettono insieme le loro risorse per attuare una politica europea unica con un unico bilancio europeo. È ovvio quindi che la PAC assorba una porzione considerevole del bilancio dell'Unione, ma quest'approccio è certamente più efficiente ed economico di approcci nazionali non coordinati tra loro.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Sulla scorta dell'esame dell'attuale quadro politico, di un'ampia consultazione delle parti interessate e di un'analisi delle sfide e necessità future è stata eseguita un'approfondita valutazione di impatto. Si rinvia per maggiori dettagli alla valutazione d'impatto e alla relazione che accompagna le proposte legislative.

¹² COM(2011) 500 definitivo del 29 giugno 2011.

1.5.4. Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Le proposte legislative oggetto della presente scheda finanziaria vanno inserite nel più ampio contesto della proposta di regolamento quadro unico recante norme comuni relative ai Fondi quadro strategici comuni (FEASR, FESR, FSE, Fondo di coesione e FEAMP). Il regolamento quadro darà un contributo considerevole in termini di riduzione delle formalità amministrative, di efficacia con cui si spendono le risorse dell'Unione e di attuazione pratica della semplificazione. Ne risultano anche rafforzati i nuovi concetti del quadro strategico comune per tutti questi Fondi e dei futuri contratti di partenariato che saranno finanziati da tali Fondi.

Il quadro strategico comune che sarà stabilito tradurrà gli obiettivi e le priorità della strategia Europa 2020 in priorità per il FEASR, oltre che per il FESR, il FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP, il che garantirà un uso integrato delle risorse al servizio di obiettivi comuni.

Il quadro strategico comune stabilirà anche meccanismi di coordinamento con le altre politiche e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione.

Inoltre, per quanto riguarda la PAC, l'armonizzazione e l'allineamento delle norme in materia di gestione e di controllo per il primo pilastro (FEAGA) e per il secondo pilastro (FEASR) della PAC permetteranno di realizzare importanti sinergie e di raggiungere obiettivi di semplificazione. Lo stretto legame tra FEAGA e FEASR dovrebbe essere mantenuto e dovrebbero essere sostenute le strutture già operanti negli Stati membri.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

x Proposta/iniziativa di **durata limitata (per i progetti di regolamento sui regimi di pagamento diretto, sullo sviluppo rurale e per i regolamenti transitori)**

– x Proposta/iniziativa in vigore dal 1° 1.2014 al 31.12.2020

– x Incidenza finanziaria per il periodo del prossimo quadro finanziario pluriennale. Per lo sviluppo rurale, incidenza sui pagamenti fino al 2023.

x Proposta/iniziativa di **durata illimitata (per il progetto di regolamento sulla OCM unica e il regolamento orizzontale).**

– Attuazione a partire dal 2014.

1.7. Modalità di gestione prevista¹³

x **Gestione centralizzata diretta** da parte della Commissione

Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

– agenzie esecutive

¹³ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_it.html

- organismi creati dalle Comunità¹⁴
 - organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico
 - persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario
- x **Gestione concorrente** con gli Stati membri
- Gestione decentrata** con paesi terzi
- Gestione congiunta** con organizzazioni internazionali (*specificare*)

Osservazioni

Non vi sono modifiche di rilievo rispetto alla situazione attuale, in altre parole la parte più consistente delle spese oggetto delle proposte legislative sulla riforma della PAC sarà gestita in regime di gestione concorrente con gli Stati membri. Tuttavia una parte del tutto minore continuerà a rientrare nell'ambito della gestione diretta centralizzata da parte della Commissione.

¹⁴ A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

In termini di monitoraggio e di valutazione della PAC, la Commissione presenterà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio ogni quattro anni e per la prima volta entro la fine del 2017.

Sono previste inoltre disposizioni complementari specifiche in tutti i settori della PAC, che comprendono vari obblighi di comunicazione e notifica da precisare mediante atti di esecuzione.

Anche per quanto riguarda lo sviluppo rurale sono previste disposizioni per il monitoraggio a livello di programma, che saranno allineate con quelle degli altri Fondi e abbinata a valutazioni ex ante, in itinere e ex post.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

I beneficiari della PAC sono oltre 7 milioni di persone che ricevono sostegno nell'ambito di svariati regimi di aiuto distinti, ciascuno dei quali prevede criteri di ammissibilità dettagliati e talora complessi.

Si può già considerare assodata la tendenza alla riduzione del tasso di errore nel campo della politica agricola comune. Molto recentemente, un tasso di errore attestatosi vicino al 2% conferma la valutazione generalmente positiva degli ultimi anni. L'intenzione è di proseguire questi sforzi per raggiungere un tasso di errore inferiore al 2%.

2.2.2. Modalità di controllo previste

Il pacchetto legislativo, in particolare la proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, prevede di mantenere e rafforzare il sistema attuale istituito dal regolamento (CE) n. 1290/2005. Esso prevede una struttura amministrativa obbligatoria a livello di Stato membro, che ruota intorno agli organismi pagatori riconosciuti i quali sono responsabili dell'esecuzione dei controlli a livello del beneficiario finale secondo i principi stabiliti nel punto 2.3. Ogni anno, il responsabile di ogni organismo pagatore è tenuto a fornire una dichiarazione di affidabilità di gestione che riguarda la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali, il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno e la legalità e la regolarità delle operazioni sottostanti. Un organismo di revisione indipendente è tenuto a formulare un parere su tutti e tre questi elementi.

La Commissione porterà avanti la propria attività di audit della spesa agricola in base ad un'impostazione basata sul rischio per garantire che le ispezioni si concentrino in particolare sui settori dove il rischio è maggiore. Se dall'audit emerge che le spese sono state sostenute in violazione delle norme dell'Unione, la Commissione esclude i relativi importi dal finanziamento unionale nell'ambito del sistema della verifica di conformità.

Per quanto riguarda i costi dei controlli, nell'allegato 8 della valutazione d'impatto che accompagna le proposte legislative figura un'analisi dettagliata di tali costi.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Il pacchetto legislativo, in particolare la proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, prevede di mantenere e rafforzare gli attuali sistemi dettagliati di controlli e sanzioni che devono applicare gli organismi pagatori, con caratteristiche comuni di base e regole particolari in funzione delle specificità di ciascun regime di aiuto. In generale, i sistemi prevedono controlli amministrativi esaustivi del 100% delle domande di aiuto, controlli incrociati con altre banche dati nei casi in cui tali controlli siano ritenuti opportuni, nonché l'esecuzione di controlli in loco prima del pagamento per un numero minimo di operazioni, in funzione dei rischi associati al regime di cui si tratta. Se i controlli in loco mettono in luce un numero elevato di irregolarità è necessario effettuare controlli supplementari. In questo contesto, il sistema di gran lunga più importante è il Sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) che nell'esercizio finanziario 2010 ha coperto circa l'80% della spesa totale sostenuta nell'ambito del FEAGA e del FEASR. Negli Stati membri in cui i sistemi di controllo funzionano correttamente e i tassi di errore sono bassi, la Commissione avrà la facoltà di autorizzare una riduzione del numero dei controlli in loco.

Il pacchetto di misure prevede inoltre l'obbligo, per gli Stati membri, di prevenire, accertare e porre rimedio alle irregolarità e alle frodi, di imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive come previste dalla legislazione unionale e nazionale e di recuperare eventuali pagamenti irregolari, maggiorati di interessi. Esso prevede un meccanismo di liquidazione automatica per i casi di irregolarità in base al quale se il recupero non è avvenuto entro quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure entro otto anni in caso di procedimenti giudiziari, gli importi non recuperati sono a carico dello Stato membro di cui si tratta. Questo meccanismo costituirà un forte incentivo perché gli Stati membri procedano al recupero dei pagamenti irregolari quanto più rapidamente possibile.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

Gli importi indicati nella presente scheda finanziaria sono espressi in prezzi correnti e in impegni.

Oltre alle modifiche risultanti dalle proposte legislative, quali elencate nelle tabelle di accompagnamento che seguono, le stesse proposte legislative implicano altre modifiche che non hanno alcuna incidenza finanziaria.

Per ciascuno degli anni del periodo 2014-2020, in questa fase non può essere esclusa l'applicazione della disciplina finanziaria. Questo non dipenderà però dalle proposte di riforma in quanto tali, ma da altri fattori come ad esempio l'esecuzione degli aiuti diretti o i futuri sviluppi sui mercati agricoli.

Per quanto riguarda gli aiuti diretti, i massimali netti prorogati per il 2014 (anno civile 2013) inclusi nella proposta relativa al periodo transitorio sono più elevati degli importi assegnati agli aiuti diretti indicati nelle tabelle di accompagnamento. Lo scopo della proroga è garantire che continui ad essere applicata la legislazione attualmente in vigore nell'ipotesi di uno scenario in cui tutti gli altri elementi rimarrebbero invariati, ferma restando l'eventuale necessità di applicare il meccanismo della disciplina finanziaria.

Le proposte di riforma contengono disposizioni che danno agli Stati membri un certo grado di flessibilità nell'assegnazione dei propri pagamenti diretti e degli importi riguardanti lo sviluppo rurale. Ove gli Stati membri decidano di fare ricorso a tale flessibilità vi saranno conseguenze finanziarie all'interno degli importi finanziari stabiliti, che in questa fase non possono essere quantificate.

La presente scheda finanziaria non tiene conto dell'eventuale uso della riserva per le crisi. Va sottolineato che gli importi presi in considerazione per le spese relative al mercato si basano sull'ipotesi di assenza di acquisti all'intervento pubblico e di assenza di altre misure connesse a situazioni di crisi in qualsiasi settore.

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Tabella 1: Importi relativi alla PAC compresi gli importi complementari previsti nelle proposte relative al QFP e nelle proposte di riforma della PAC

Mio EUR (prezzi correnti)

Esercizio di bilancio	2013	2013 aggiustato (1)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE 2014-2020
Compresi nel OFP										
Rubrica 2										
Spese per aiuti diretti e misure di mercato (2) (3) (4)	44 939	45 304	44 830	45 054	45 299	45 519	45 508	45 497	45 485	317 193
Stima entrate con destinazione specifica	672	672	672	672	672	672	672	672	672	4 704
P1 Spese per aiuti diretti e misure di mercato (con entrate con destinazione specifica)	45 611	45 976	45 502	45 726	45 971	46 191	46 180	46 169	46 157	321 897
P2 Sviluppo rurale (4)	14 817	14 451	14 451	14 451	14 451	14 451	14 451	14 451	14 451	101 157
Totale	60 428	60 428	59 953	60 177	60 423	60 642	60 631	60 620	60 608	423 054
Rubrica 1										
QSC Ricerca agricola e innovazione	N.A.	N.A.	682	696	710	724	738	753	768	5 072
Indigenti	N.A.	N.A.	379	387	394	402	410	418	427	2 818
Totale	N.A.	N.A.	1 061	1 082	1 104	1 126	1 149	1 172	1 195	7 889
Rubrica 3										
Sicurezza alimentare	N.A.	N.A.	350	350	350	350	350	350	350	2 450
Non compresi nel OFP										
Riserva per le crisi nel settore agricolo	N.A.	N.A.	531	541	552	563	574	586	598	3 945
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) di cui importo disponibile massimo per l'agricoltura: (5)	N.A.	N.A.	379	387	394	402	410	418	427	2 818
TOTALE										
TOTALE proposte della Commissione (QFP e fuori QFP) + entrate con destinazione specifica	60 428	60 428	62 274	62 537	62 823	63 084	63 114	63 146	63 177	440 156
TOTALE proposte QFP (cioè esclusi la riserva e il FEG) + entrate con destinazione specifica	60 428	60 428	61 364	61 609	61 877	62 119	62 130	62 141	62 153	433 393

Note:

- (1) Tenendo conto delle modifiche legislative già approvate, ossia la modulazione volontaria per il Regno Unito e l'articolo 136 "importi non spesi" cesseranno di applicarsi entro la fine del 2013.
- (2) Gli importi si riferiscono al massimale annuale proposto per il primo pilastro. Va tuttavia notato che si propone di trasferire le spese negative dalla liquidazione dei conti (attuale voce di bilancio 05 07 01 06) alle entrate con destinazione specifica (voce 67 03). Per i dettagli si veda la tabella sulle entrate stimate nella pagina seguente.
- (3) Le cifre per il 2013 comprendono gli importi per le misure veterinarie e fitosanitarie e per le misure di mercato nel settore della pesca.
- (4) Gli importi figuranti nella tabella che precede sono in linea con quelli indicati nella comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020" (COM(2011) 500 definitivo del 29 giugno 2011). Tuttavia resta da decidere se il QFP rifletterà il proposto trasferimento allo sviluppo rurale, a partire dal 2014, della dotazione di un solo Stato membro destinata al programma nazionale di ristrutturazione del settore del cotone, che implica un aggiustamento (4 Mio EUR per anno) degli importi relativi al sottomassimale FEAGA e, rispettivamente, al pilastro 2. Nelle tabelle figuranti nella sezione successiva gli importi sono stati trasferiti indipendentemente dal fatto che siano contemplati nel quadro finanziario pluriennale.
- (5) In conformità alla comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020" (COM(2011) 500 definitivo), nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) sarà disponibile un importo complessivo fino a 2,5 miliardi di euro, a prezzi del 2011, per offrire un sostegno supplementare agli agricoltori per ovviare agli effetti della globalizzazione. Nella tabella che precede la ripartizione annuale a prezzi correnti è solo **indicativa**. La proposta di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2011) 403 definitivo del 29 giugno 2011) fissa per il FEG un importo annuo massimo generale di 429 milioni di euro a prezzi del 2011.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Tabella 2: Stima delle entrate e delle spese per il settore 05 nella rubrica 2

Mio EUR (prezzi correnti)

Esercizio di bilancio	2013	2013 aggiustato	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE 2014-2020
ENTRATE										
123 - Tassa sulla produzione di zucchero (risorse proprie)	123	123	123	123						246
67 03 - Entrate con destinazione specifica	672	672	741	741	741	741	741	741	741	5 187
di cui ex 05 07 01 06 - Liquidazione dei conti	0	0	69	69	69	69	69	69	69	483
Totale	795	795	864	864	741	741	741	741	741	5 433
SPESE										
05 02 - Mercati (1)	3 311	3 311	2 622	2 641	2 670	2 699	2 722	2 710	2 699	18 764
05 03 - Aiuti diretti (prima del livellamento) (2)	42 170	42 535	42 876	43 081	43 297	43 488	43 454	43 454	43 454	303 105
05 03 - Aiuti diretti (dopo il livellamento)	42 170	42 535	42 876	42 917	43 125	43 303	43 269	43 269	43 269	302 027
05 04 - Sviluppo rurale (prima del livellamento)	14 817	14 451	14 455	14 455	14 455	14 455	14 455	14 455	14 455	101 185
05 04 - Sviluppo rurale (dopo il livellamento)	14 817	14 451	14 455	14 619	14 627	14 640	14 641	14 641	14 641	102 263
05 07 01 06 - Liquidazione dei conti	-69	-69	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	60 229	60 229	59 953	60 177	60 423	60 642	60 631	60 620	60 608	423 054
BILANCIO NETTO detratte le entrate con destinazione			59 212	59 436	59 682	59 901	59 890	59 879	59 867	417 867

Note:

- (1) Per il 2013 le stime preliminari basate sul progetto di bilancio 2012 tengono conto delle modifiche legislative già approvate per il 2013 (ossia il massimale per il vino, abolizione del premio per la fecola di patate, foraggi essiccati) nonché di alcuni sviluppi previsti. Per tutti gli anni le stime presuppongono che non vi sarà alcun fabbisogno di finanziamento supplementare per misure di sostegno dovute a turbative del mercato o crisi.
- (2) L'importo del 2013 include una stima per l'estirpazione dei vigneti nel 2012.

Tabella 3: Calcolo dell'incidenza finanziaria, per capitolo di bilancio, delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda le entrate e le spese della PAC

Mio EUR (prezzi correnti)

Esercizio di bilancio	2013	2013 aggiustato								TOTALE 2014-2020
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
ENTRATE										
123 - Tassa sulla produzione di zucchero (risorse proprie)	123	123	0	0	0	0	0	0	0	0
67 03 - Entrate con destinazione specifica	672	672	69	69	69	69	69	69	69	483
di cui ex 05 07 01 06 - Liquidazione dei conti	0	0	69	69	69	69	69	69	69	483
Totale	795	795	69	483						
SPESE										
05 02 - Mercati (1)	3 311	3 311	-689	-670	-641	-612	-589	-601	-612	-4 413
05 03 - Aiuti diretti (prima del livellamento) (2)	42 170	42 535	-460	-492	-534	-577	-617	-617	-617	-3 913
05 03 - Aiuti diretti – Stima del prodotto del livellamento da trasferire allo sviluppo rurale			0	-164	-172	-185	-186	-186	-186	-1 078
05 04 - Sviluppo rurale (prima del livellamento)	14 817	14 451	4	4	4	4	4	4	4	28
05 04 - Sviluppo rurale – Stima del prodotto del livellamento trasferito dagli aiuti diretti			0	164	172	185	186	186	186	1 078
05 07 01 06 -Liquidazione dei conti	-69	-69	69	69	69	69	69	69	69	483
Totale	60 229	60 229	-1 076	-1 089	-1 102	-1 115	-1 133	-1 144	-1 156	-7 815
BILANCIO NETTO detratte le entrate con destinazione specifica			-1 145	-1 158	-1 171	-1 184	-1 202	-1 213	-1 225	-8 298

Note:

- (1) Per il 2013 le stime preliminari basate sul progetto di bilancio 2012 tengono conto delle modifiche legislative già approvate per il 2013 (ossia il massimale per il vino, abolizione del premio per la fecola di patate, foraggi essiccati) nonché di alcuni sviluppi previsti. Per tutti gli anni le stime presuppongono che non vi sarà alcun fabbisogno di finanziamento supplementare per misure di sostegno dovute a turbative del mercato o crisi.
- (2) L'importo del 2013 include una stima per l'estirpazione dei vigneti nel 2012.

Tabella 4: Calcolo dell'incidenza finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda le spese della PAC connesse al mercato

Mio EUR (prezzi correnti)

ESERCIZIO DI BILANCIO		Base giuridica	Fabbisogno stimato	Modifiche rispetto al 2013							TOTALE 2014-2020	
			2013 (1)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Misure eccezionali: campo di applicazione della base giuridica semplificato ed esteso		artt. 154,155, 156	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Soppressione dell'intervento per il frumento duro e il sorgo		ex art.10	pm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programmi alimentari per gli indigenti	(2)	ex art.27 del reg. 1234/2007	500.0	-500.0	-500.0	-500.0	-500.0	-500.0	-500.0	-500.0	-500.0	-3 500.0
Ammasso privato (fibre di lino)		art. 16	N.A.	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	Pm
Aiuto per il cotone - ristrutturazione	(3)	ex art. 5 del reg. 637/2008	10.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-28.0
Aiuto alla costituzione di associazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli		ex art. 117	30.0	0.0	0.0	0.0	-15.0	-15.0	-30.0	-30.0	-30.0	-90.0
Programma frutta nelle scuole		art. 21	90.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	420.0
Abolizione delle OP nel settore del luppolo		ex art. 111	2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-15.9
Ammasso privato facoltativo per il latte scremato in polvere		art. 16	N.A.	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Abolizione dell'aiuto per l'uso di latte scremato/latte scremato in polvere negli alimenti per animali/caseina e uso della caseina		ex artt. 101, 102	pm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ammasso privato facoltativo per il burro	(4)	art. 16	14.0	[-1.0]	[-14.0]	[-14.0]	[-14.0]	[-14.0]	[-14.0]	[-14.0]	[-14.0]	[-85.0]
Abolizione del prelievo promozionale per il latte		ex art. 309	pm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE 05 02												
Effetto netto delle proposte di riforma (5)				-446.3	-446.3	-446.3	-446.3	-461.3	-461.3	-476.3	-476.3	-3 213.9

Note:

- (1) Il fabbisogno del 2013 è stimato in base al progetto di bilancio 2012 della Commissione, tranne a) per i settori degli ortofrutticoli il cui fabbisogno si basa sulla scheda finanziaria delle rispettive riforme e b) per eventuali altre modifiche legislative già approvate.
- (2) L'importo del 2013 corrisponde alla proposta della Commissione COM(2010) 486. A partire dal 2014 la misura sarà finanziata nell'ambito della rubrica 1.
- (3) La dotazione per il programma di ristrutturazione del settore del cotone per la Grecia (4 Mio EUR/anno) sarà trasferita allo sviluppo rurale a partire dal 2014. La dotazione per la Spagna (6,1 Mio EUR/anno) passerà al regime di pagamento unico a partire dal 2018 (già deciso).
- (4) Effetto stimato in caso di non applicazione della misura.
- (5) Oltre alle spese dei capitoli 05 02 e 05 03 si prevede che la spesa diretta all'interno dei capitoli 05 01, 05 07 e 05 08 sarà finanziata con entrate che saranno destinate al FEAGA.

Tabella 5: Calcolo dell'incidenza finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda gli aiuti diretti

Mio EUR (prezzi correnti)

ESERCIZIO DI BILANCIO	Base giuridica	Fabbisogno stimato		Modifiche rispetto al 2013							TOTALE 2014-2020
		2013 (1)	2013 aggiustato (2)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Aiuti diretti		42 169,9	42 535,4	341,0	381,1	589,6	768,0	733,2	733,2	733,2	4 279,3
- modifiche già decise:											
Introduzione progressiva UE 12				875,0	1 133,9	1 392,8	1 651,6	1 651,6	1 651,6	1 651,6	10 008,1
Ristrutturazione settore cotone				0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	6,1	6,1	18,4
Health Check				-64,3	-64,3	-64,3	-90,0	-90,0	-90,0	-90,0	-552,8
Riforme precedenti				-9,9	-32,4	-32,4	-32,4	-32,4	-32,4	-32,4	-204,2
- modifiche dovute alle nuove proposte di riforma della PAC				-459,8	-656,1	-706,5	-761,3	-802,2	-802,2	-802,2	-4 990,3
di cui: livellamento				0,0	-164,1	-172,1	-184,7	-185,6	-185,6	-185,6	-1 077,7
TOTALE 05 03											
Effetto netto delle proposte di riforma				-459,8	-656,1	-706,5	-761,3	-802,2	-802,2	-802,2	-4 990,3
TOTALE DELLE SPESE		42 169,9	42 535,4	42 876,4	42 916,5	43 125,0	43 303,4	43 268,7	43 268,7	43 268,7	302 027,3

Note:

- (1) L'importo del 2013 include una stima per l'estirpazione dei vigneti nel 2012.
- (2) Tenendo conto delle modifiche legislative già approvate, ossia la modulazione volontaria per il Regno Unito e l'articolo 136 "importi non spesi" cesseranno di applicarsi entro la fine del 2013.

Tabella 6: Componenti degli aiuti diretti

Mio EUR (prezzi correnti)

ESERCIZIO DI BILANCIO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE 2014-2020
Allegato II	42 407,2	42 623,4	42 814,2	42 780,3	42 780,3	42 780,3	256 185,7
Pagamento per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (30%)	12 866,5	12 855,3	12 844,3	12 834,1	12 834,1	12 834,1	77 068,4
Importo massimo che può essere assegnato al pagamento per i giovani agricoltori (2%)	857,8	857,0	856,3	855,6	855,6	855,6	5 137,9
Regime di pagamento di base, pagamento per zone soggette a vincoli naturali, sostegno accoppiato facoltativo	28 682,9	28 911,1	29 113,6	29 090,6	29 090,6	29 090,6	173 979,4
Importo massimo che può essere prelevato dalle linee di cui sopra per finanziare il regime per i piccoli agricoltori (10%)	4 288,8	4 285,1	4 281,4	4 278,0	4 278,0	4 278,0	25 689,3
Trasferimenti dal settore vitivinicolo compresi nell'allegato II ¹⁵	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9	959,1
Livellamento	-164,1	-172,1	-184,7	-185,6	-185,6	-185,6	-1 077,7
Cotone	256,0	256,3	256,5	256,6	256,6	256,6	1 538,6
POSEI/Isole minori del Mar Egeo	417,4	417,4	417,4	417,4	417,4	417,4	2 504,4

¹⁵ Gli aiuti diretti per il periodo dal 2014 al 2020 comprendono una stima dei trasferimenti vitivinicoli al regime di pagamento unico in base alle decisioni adottate dagli Stati membri per il 2013.

Tabella 7: Calcolo dell'incidenza finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda le misure transitorie di concessione di aiuti diretti nel 2014

Mio EUR (prezzi correnti)

ESERCIZIO DI BILANCIO	Base giuridica	Fabbisogno stimato		Modifiche rispetto al 2013
		2013 (1)	2013 aggiustato	2014 (2)
Allegato IV del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio		40 165,0	40 530,5	541,9
Introduzione progressiva UE 10				616,1
Health Check				-64,3
Riforme precedenti				-9,9

TOTALE 05 03				
TOTALE DELLE SPESE		40 165,0	40 530,5	41 072,4

Note:

- (1) L'importo del 2013 include una stima per l'estirpazione dei vigneti nel 2012.
- (2) I massimali netti prorogati comprendono una stima dei trasferimenti vitivinicoli al regime di pagamento unico in base alle decisioni che saranno adottate dagli Stati membri per il 2013.

Tabella 8: Calcolo dell'incidenza finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda lo sviluppo rurale

Mio EUR (prezzi correnti)

ESERCIZIO DI BILANCIO		Base giuridica	Assegnazione allo sviluppo rurale		Modifiche rispetto al 2013						TOTALE 2014-2020	
			2013	2013 aggiustato (1)	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020
Programmi di sviluppo rurale			14 788,9	14 423,4								
Aiuto per il cotone - ristrutturazione	(2)				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	28,0
Prodotto del livellamento degli aiuti diretti						164,1	172,1	184,7	185,6	185,6	185,6	1 077,7
Dotazione dello sviluppo rurale esclusa l'assistenza tecnica	(3)				-8,5	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5	-59,4
Assistenza tecnica	(3)		27,6	27,6	8,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	29,4
Premio per progetti di cooperazione locale innovativa	(4)		N.A.	N.A.	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	30,0

TOTALE 05 04												
Effetto netto delle proposte di riforma					4,0	168,1	176,1	188,7	189,6	189,6	189,6	1 105,7
TOTALE DELLE SPESE (prima del livellamento)			14 816,6	14 451,1	14 455,1	101 185,5						
TOTALE DELLE SPESE (dopo il livellamento)			14 816,6	14 451,1	14 455,1	14 619,2	14 627,2	14 639,8	14 640,7	14 640,7	14 640,7	102 263,2

Note:

- (1) Aggiustamenti in conformità alla legislazione in vigore applicabili solo fino alla fine dell'esercizio finanziario 2013.
- (2) Gli importi figuranti nella tabella 1 (sezione 3.1) sono in linea con quelli indicati nella comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020" (COM(2011) 500 definitivo). Tuttavia resta da decidere se il QFP rifletterà il proposto trasferimento allo sviluppo rurale, a partire dal 2014, della dotazione di un solo Stato membro destinata al programma nazionale di ristrutturazione del settore del cotone, che implica un aggiustamento (4 Mio EUR per anno) degli importi relativi al sottomassimale FEAGA e, rispettivamente, al pilastro 2. Nella tabella 8 che precede gli importi sono stati trasferiti, indipendentemente dal fatto che siano contemplati nel quadro finanziario pluriennale.
- (3) L'importo del 2013 per l'assistenza tecnica è stato fissato in base alla dotazione iniziale per lo sviluppo rurale (non compresi i trasferimenti dal pilastro 1).
L'assistenza tecnica per il periodo 2014-2020 è fissata allo 0,25% della dotazione totale per lo sviluppo rurale.
- (4) Coperto dall'importo disponibile per l'assistenza tecnica.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	5	"Spese amministrative"
--	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

Nota: Si stima che le proposte legislative non avranno alcuna incidenza sugli stanziamenti di natura amministrativa, in altre parole si ritiene che il quadro legislativo possa essere attuato con l'attuale livello di risorse umane e di spesa amministrativa.

		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE
DG: AGRI									
• Risorse umane		136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	958,986
• Altre spese amministrative		9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	67,928
TOTALE DG AGRI	Stanziamenti	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	1 026,914

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	1 026,914
--	-------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N ¹⁶	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni								
	Pagamenti								

¹⁶ L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi
- x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati			Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		TOTALE			
	RISULTATI																			
	↓	Tipo di risultato	Costo medio del risultato	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero totale di risultati	Numero totale di risultati											
OBIETTIVO SPECIFICO n. 5 Migliorare la competitività del settore dell'agricoltura e rafforzarne il valore nella filiera alimentare																				
- Prodotti ortofrutticoli: commercializzazione attraverso le organizzazioni di produttori (OP) ¹⁷	Proporzione del valore della produzione commercializzata attraverso le OP rispetto al valore della produzione totale			830,0		830,0		830,0		830,0		830,0		830,0		830,0			5 810,0	

¹⁷

In base all'esecuzione passata e alle stime contenute nel progetto di bilancio 2012. Per le organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli gli importi sono in linea con la riforma del settore e, come già indicato nelle relazioni di attività del progetto di bilancio 2012, i risultati saranno noti solo alla fine del 2011.

- Vino: dotazione nazionale-ristrutturazione ¹⁷	Numero di ettari		54 326	475,1	54 326	475,1	54 326	475,1	54 326	475,1	54 326	475,1	54 326	475,1	54 326	475,1		3 326,0
- Vino: dotazione nazionale - investimenti ¹⁷			1 147	178,9	1 147	178,9	1 147	178,9	1 147	178,9	1 147	178,9	1 147	178,9	1 147	178,9		1 252,6
- Vino: dotazione nazionale - distillazione dei sottoprodotti ¹⁷	hl		700 000	98,1	700 000	98,1	700 000	98,1	700 000	98,1	700 000	98,1	700 000	98,1	700 000	98,1		686,4
- Vino: dotazione nazionale -alcole per usi commestibili ¹⁷	Numero di ettari		32 754	14,2	32 754	14,2	32 754	14,2	32 754	14,2	32 754	14,2	32 754	14,2	32 754	14,2		14,2
- Vino: dotazione nazionale - uso di mosto concentrato ¹⁷	hl		9	37,4	9	37,4	9	37,4	9	37,4	9	37,4	9	37,4	9	37,4		261,8
- Vino: dotazione nazionale - promozione ¹⁷				267,9		267,9		267,9		267,9		267,9		267,9		267,9		1 875,3
- Altri				720,2		739,6		768,7		797,7		820,3		808,8		797,1		5 452,3
Totale parziale Obiettivo specifico n. 5				2 621,8		2 641,2		2 670,3		2 699,3		2 721,9		2 710,4		2 698,7		18 763,5

OBIETTIVO SPECIFICO n. 6 Contribuire ai redditi delle aziende agricole e limitare le fluttuazioni del reddito agricolo																		
- Sostegno diretto al reddito ¹⁸	Numero di ettari pagati (milioni)	161,014	42 876,4	161,014	43 080,6	161,014	43 297,1	161,014	43 488,1	161,014	43 454,3	161,014	43 454,3	161,014	43 454,3	161,014	43 454,3	303 105,0
Totale parziale Obiettivo specifico n. 6			42 876,4		43 080,6		43 297,1		43 488,1		43 454,3		43 454,3		43 454,3		43 454,3	303 105,0
COSTO TOTALE																		

Nota: Per gli obiettivi specifici da 1 a 4 e da 7 a 10, i risultati devono ancora essere determinanti (vedi sopra sezione 1.4.2).

¹⁸ In base alle superfici potenzialmente ammissibili nel 2009.

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi
- x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane ¹⁹	136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	958,986
Altre spese amministrative	9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	67,928
Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								

Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese di natura amministrativa								
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								

TOTALE	146,702	1 026,914						
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

¹⁹ In base ad un costo medio di 127 000 EUR per posto della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei).

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane
- x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Nota: Si stima che le proposte legislative non abbiano alcuna incidenza sugli stanziamenti di natura amministrativa, in altre parole si ritiene che il quadro legislativo possa essere attuato con l'attuale livello di risorse umane e di spesa amministrativa. Le cifre per il periodo 2014-2020 si basano sulla situazione del 2011.

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
• Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei)							
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)	3	3	3	3	3	3	3
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01 (ricerca diretta)							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)²⁰							
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)							
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)							
XX 01 04 yy	in sede						
	nelle delegazioni						
XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta)							
10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE²¹	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115

²⁰ AC= agente contrattuale; INT= personale interinale (*intérimaire*); JED= giovane esperto in delegazione (*jeune expert en délégation*); AL= agente locale; END= esperto nazionale distaccato;

²¹ Non include il massimale parziale per la linea di bilancio 05.010404.

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- x La proposta/iniziativa è compatibile con la **PROPOSTA DI QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE 2014 - 2020**
- La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.
- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi
- X La proposta relativa allo sviluppo rurale (FEASR) prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamanti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento	SM	SM						
TOTALE stanziamenti cofinanziati ²²	da determinare	da determinare						

²²

L'importo figurerà nei programmi di sviluppo rurale che saranno presentati dagli Stati membri.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanzamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ²³					inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3				

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

V. tabelle 2 e 3 della sezione 3.2.1.

²³

Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 12.10.2011
SEC(2011) 1154 definitivo

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

La politica agricola comune nella prospettiva del 2020

{COM(2011) 625}
{COM(2011) 626}
{COM(2011) 627}
{COM(2011) 628}
{COM(2011) 629}
{SEC(2011) 1153}

Il settore agricolo si trova attualmente a un crocevia e al centro dell'attualità; ciò vale anche per l'agricoltura dell'UE e per la politica agricola comune (PAC) ad essa associata. Le sfide, gli impatti e le soluzioni variano a livello mondiale, ma si assiste comunque all'emergere di un tema comune: la sostenibilità costituisce la chiave di tutte le soluzioni. Per questo motivo, l'obiettivo generale della PAC futura deve essere una competitività sostenibile, che garantisca un settore della produzione alimentare economicamente redditizio, unita alla gestione sostenibile delle risorse terrestri naturali dell'UE.

Le precedenti riforme della PAC erano mosse principalmente dalla necessità di rispondere a sfide essenzialmente inerenti all'agricoltura (presenza di eccedenze considerevoli, accordi commerciali, crisi nella sicurezza degli approvvigionamenti). Tali riforme hanno avuto effetti positivi per l'UE sia sul fronte interno che a livello internazionale. Molte delle sfide che l'agricoltura europea si trova attualmente ad affrontare sono tuttavia influenzate da fattori che sfuggono al suo controllo e che richiedono pertanto risposte politiche di più vasto respiro.

La futura PAC non dovrà più indirizzarsi all'attività di un segmento ridotto, sia pure essenziale, dell'economia dell'UE, ma dovrà incidere su oltre la metà del territorio unionale e sull'insieme dei consumatori europei, e rivestirà un'importanza strategica per la sicurezza degli approvvigionamenti alimentari e degli alimenti, l'ambiente, il cambiamento climatico e l'equilibrio territoriale. In tal modo essa potrà inoltre fornire un contributo più rilevante alla strategia Europa 2020. Le implicazioni di tale impostazione politica costituiscono l'oggetto della presente relazione.

1. DEFINIZIONE DEL PROBLEMA

Nel corso degli ultimi vent'anni, la PAC è stata oggetto di un processo di riforma approfondito, che rispecchia l'evolversi delle preoccupazioni della società, in particolare per quanto riguarda l'ambiente, la qualità e la sicurezza degli alimenti, l'equilibrio territoriale nonché le mutevoli esigenze dell'economia dell'UE. Grazie a questo processo di riforma, la PAC costituisce oggi il contesto generale che consente di rispondere alle sfide in materia di competitività e sostenibilità che l'agricoltura e lo sviluppo rurale si trovano ad affrontare su tutto il territorio dell'UE. Tale contesto si articola in due pilastri complementari¹.

Il primo pilastro include gli strumenti connessi al funzionamento dei mercati agricoli e alla catena di approvvigionamento alimentare (regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio) e ai pagamenti diretti (regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio), la cui applicazione è subordinata al rispetto di criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche e ambientali². Combinate, queste misure garantiscono un livello di sostegno fondamentale per gli agricoltori dell'UE, creando le basi necessarie al mantenimento di pratiche sostenibili in tutto il territorio dell'Unione. Le misure del primo pilastro sono obbligatorie per gli Stati membri e, salvo in rari casi, non sono oggetto di un

¹ Per maggiori informazioni sulle caratteristiche degli strumenti della PAC e sulla loro evoluzione si veda la serie di note orientative della DG AGRI http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/perspec/app-briefs/index_en.htm.

² Quali definiti agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009.

cofinanziamento. Ciò garantisce l'applicazione di una politica comune all'interno del mercato unico, nel quadro di un sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC).

Il secondo pilastro, relativo alla politica di sviluppo rurale (regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio), prevede misure volte a migliorare la competitività del settore agricolo, fornire beni pubblici ambientali specifici e promuovere la diversificazione delle attività economiche e la qualità della vita nelle zone rurali. Si tratta di misure in gran parte volontarie, di natura contrattuale, cofinanziate e attuate nell'ambito di un quadro strategico che assicura il collegamento fra le azioni intraprese a livello politico e le esigenze a livello europeo, nazionale, regionale e locale.

Il contesto sopra descritto ha permesso di rispondere alle sfide affrontate dall'agricoltura dell'UE nel corso degli ultimi vent'anni. Tuttavia, affinché la politica condotta resti pertinente, il contesto nel quale si inserisce deve rivelarsi in grado di rispondere anche alle sfide principali che l'agricoltura dell'UE dovrà verosimilmente affrontare nel corso dei prossimi dieci anni, ossia le pressioni a livello economico, ambientale e del cambiamento climatico, nonché gli aspetti territoriali.

Sul fronte economico, l'agricoltura si trova oggi a far fronte a un deterioramento globale delle ragioni di scambio, una tendenza accentuatasi soprattutto negli ultimi anni. Nel corso del periodo 2004-2010, il livello medio dei prezzi agricoli mondiali è aumentato del 50% rispetto al livello registrato nel periodo 1986-2003; in confronto, i prezzi dell'energia sono aumentati del 220% e quelli dei fertilizzanti del 150%, mentre al contempo veniva osservato il più alto grado di volatilità degli ultimi trent'anni.

Prezzi stabili più elevati potrebbero costituire chiari segnali di mercato per il settore. Tuttavia, la forte volatilità, il rallentamento della crescita di produttività dei fattori di produzione (terre, energia, fertilizzanti, manodopera), la ripercussione diseguale e asimmetrica delle variazioni dei prezzi nella catena di approvvigionamento alimentare e la quota sempre meno rilevante dell'agricoltura nel valore aggiunto della catena dovrebbero esercitare pressioni supplementari sulla redditività delle aziende agricole dell'UE e richiedere investimenti sostanziali in metodi più produttivi che consentano al settore di adeguarsi in maniera sostenibile.

Sul fronte ambientale, i principali fattori che incidono sulla sostenibilità dell'agricoltura riguardano l'intensificazione della produzione in determinate zone e l'abbandono e la cattiva gestione delle terre in altre, nonché l'evolversi dei modelli di utilizzazione dei terreni e delle pratiche agricole e forestali. La PAC svolge un ruolo importante nel mantenimento di un'agricoltura sostenibile sull'insieme del territorio dell'Unione e nella promozione di pratiche rispettose dell'ambiente e del clima.

La sostenibilità ambientale dell'agricoltura è legata alle scelte degli agricoltori, che decidono se, cosa e come produrre, mentre i prezzi di mercato non rispecchiano gli effetti esterni inerenti alla produzione agricola e, in molti casi, la fornitura di beni pubblici ambientali è insufficiente. Questo aspetto è particolarmente importante, dato che l'agricoltura moderna esercita molteplici pressioni sull'ambiente. Di contro, alcune modalità e pratiche agricole, come l'allevamento estensivo e i sistemi misti, i sistemi tradizionali di coltivazione permanente o l'agricoltura biologica, incidono in misura particolarmente favorevole sugli obiettivi fissati in materia di ambiente e di clima.

La PAC deve rispondere a queste sfide garantendo un migliore coordinamento dei propri obiettivi con le altre politiche dell'UE e adattando le proprie misure di conseguenza. La strategia dell'UE per il 2020 a favore della biodiversità richiede un'ulteriore integrazione della biodiversità in settori chiave come l'agricoltura e la silvicoltura al fine di rispondere all'ambizioso obiettivo che si è fissata l'Unione. La strategia Europa 2020 indica la riduzione dei gas ad effetto serra come uno dei cinque obiettivi principali dell'UE. Nell'ambito del pacchetto "Clima ed energia", l'Unione si è inoltre impegnata ad accrescere l'uso delle energie rinnovabili affinché nel 2020 esse rappresentino il 20% del totale del consumo finale di energia.

Infine, con riguardo alle sfide sociali, il settore primario rappresenta ancora il 4,9% del valore aggiunto (percentuale che sale ulteriormente se si considera l'industria alimentare ad esso collegata) e il 15,7% dell'occupazione nelle zone a prevalenza rurale. È in questo contesto che l'agricoltura può svolgere un ruolo particolarmente importante, non solo direttamente ma anche per via indiretta, grazie alla creazione di attività economiche che comportano forti effetti moltiplicatori, in particolare per quanto concerne il settore della trasformazione di prodotti alimentari, il settore alberghiero e della ristorazione nonché il settore commerciale. Questi settori sono a loro volta strettamente legati al resto dell'economia rurale e contribuiscono in tal modo alla sopravvivenza delle zone rurali periferiche, che dispongono di un accesso limitato a servizi generali quali le scuole, l'assistenza medica di base e i servizi bancari.

1.1. Il valore aggiunto unionale della PAC

Il valore aggiunto della PAC consiste nella sua capacità di:

- rispondere in modo efficace agli obiettivi transnazionali e alle sfide transfrontaliere quali l'attenuazione del cambiamento climatico e il miglioramento della biodiversità, nonché il rafforzamento della coesione economica e sociale, lo sviluppo del mercato unico e la realizzazione della politica commerciale dell'Unione, grazie a un insieme comune di norme, principi e obiettivi;
- garantire un uso più efficiente delle risorse di bilancio degli Stati membri rispetto a quanto avverrebbe con la coesistenza di politiche nazionali (ad esempio, rispetto a una politica comune unica, l'attuazione di 27 politiche diverse sarebbe stata più costosa e di sicuro meno efficace, poiché avrebbe richiesto vari livelli di intervento, aumentando i rischi di distorsione della concorrenza);
- contribuire allo sviluppo di un'agricoltura europea competitiva ed equilibrata dal punto di vista territoriale e ambientale, che contribuisca positivamente alla competitività della catena di approvvigionamento alimentare dell'Unione europea e agli scambi commerciali e rafforzi la coesione delle zone rurali promuovendo iniziative a favore della crescita economica e sociale di queste ultime.

2. I PRINCIPALI OBIETTIVI STRATEGICI DELLA RIFORMA DELLA PAC

Per consentire alla PAC di affrontare le sfide economiche, ambientali, climatiche e territoriali, occorre adattare il suo quadro attuale secondo le linee seguenti:

- (1) orientare le misure della PAC verso l'aumento della produttività e della competitività del settore agricolo:
 - migliorando il funzionamento del sistema di consulenza e allestendo reti (di agricoltori, consulenti, ricercatori, operatori del settore alimentare, consumatori, ecc.) per la creazione e il trasferimento di conoscenze e favorendo approcci innovativi per quanto concerne la concessione di finanziamenti a favore di progetti connessi alle misure di sviluppo rurale;
 - incoraggiando presso gli agricoltori un'azione comune a favore della concorrenza al fine di favorire l'utilizzo efficace delle risorse, lo sviluppo dei prodotti e la loro commercializzazione;
 - offrendo incentivi agli agricoltori perché facciano ricorso a strumenti di gestione dei rischi e strategie di prevenzione attiva;
- (2) migliorare i risultati della PAC per quanto concerne la tutela dell'ambiente e la lotta contro il cambiamento climatico:
 - aumentando il numero di zone agricole che applicano pratiche benefiche dal punto di vista della tutela dell'ambiente e della lotta contro il cambiamento climatico e incoraggiando l'adozione di misure agroambientali più avanzate da parte degli Stati membri e degli agricoltori;
- (3) migliorare l'efficacia e l'efficienza della politica:
 - riequilibrando l'erogazione dei pagamenti diretti per tener conto in modo più efficace dell'obiettivo di sostegno ai redditi e delle prestazioni ambientali;
 - riducendo le disparità nei livelli di sostegno dei pagamenti diretti fra gli Stati membri e fra gli agricoltori.

3. OPZIONI STRATEGICHE

A seguito di un vasto dibattito pubblico e di una serie di prese di posizione da parte delle istituzioni dell'UE e di alcuni Stati membri, sono stati delineati tre scenari coerenti (aggiustamento, integrazione e riorientamento) al fine di alimentare il processo decisionale. Questi scenari analizzano tutte le evoluzioni strategiche possibili secondo un approccio olistico, esaminando altresì le interazioni e le potenziali sinergie fra le grandi linee degli interventi da realizzare; ciascun elemento è quindi valutato in modo indipendente nell'ambito di allegati specifici.

- Lo scenario di aggiustamento prevede che la PAC venga adeguata in misura limitata, mettendo in evidenza gli elementi della regolamentazione in vigore il cui funzionamento è soddisfacente e affrontando le principali carenze del quadro strategico attuale, senza apportare modifiche sostanziali alla politica.
- Lo scenario di integrazione si propone di far sì che il sostegno offerto dalla PAC sia maggiormente mirato agli obiettivi da raggiungere, in particolare grazie a una migliore integrazione dei contributi di vari elementi strategici, fra cui l'introduzione di nuovi elementi nel quadro politico, nonché modifiche sostanziali nella struttura della politica.
- Lo scenario di riorientamento restringe il campo di intervento della PAC agli aspetti legati alla tutela dell'ambiente e alla lotta contro il cambiamento climatico e si fonda sull'ipotesi secondo cui la capacità produttiva può essere mantenuta senza aiuti affidandosi ai segnali di mercato; l'obiettivo volto a contribuire alla vitalità delle zone rurali e all'equilibrio territoriale verrebbe in questo caso conseguito da altre politiche dell'Unione.

Gli scenari sopra illustrati costituiscono approcci trasversali e ognuno di essi affronta i tre grandi obiettivi strategici del futuro della PAC descritti nella sezione precedente. Tuttavia, essi privilegiano ora l'uno ora l'altro obiettivo e adottano, entro certi limiti, strategie differenti per quanto concerne la necessità di intervento.

In tal modo, gli scenari affrontano anche, secondo modalità differenti, il rischio essenziale derivante dall'assenza di intervento e dalle carenze del mercato e il rischio conseguente che deriva da interventi male orientati o da un fallimento delle politiche. Quest'ultimo rischio è all'origine dell'eliminazione di altri scenari presentati nel corso della consultazione politica.

Con riguardo all'analisi degli effetti di questi scenari, le situazioni di riferimento sono quella dello status quo, che non affronta le carenze individuate nella definizione dei problemi, e quella opposta che prevede un'assenza totale di politica, che dovrebbe dar luogo a gravi problemi in termini di redditi e di ambiente³.

Gli scenari vengono presentati sulla base dei cambiamenti che essi comportano per i tre principali assi di intervento, ossia gli strumenti di mercato (regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio), i pagamenti diretti (regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio) e la politica di sviluppo rurale (regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio).

³ http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/scenar2020ii/index_en.htm

Tabella 1: Sintesi della principali opzioni strategiche per scenario e per strumento politico

	Strumenti di mercato (Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)	Pagamenti diretti (Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio)	Sviluppo rurale (Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio)
<p>Aggiustamento:</p> <p><i>Porre l'accento sui risultati conseguiti dalla PAC e affrontare le lacune più evidenti</i></p>	<p>Razionalizzazione e semplificazione degli strumenti esistenti</p> <p>Miglioramento delle cooperazione a livello degli agricoltori nel rispetto delle norme di concorrenza</p>	<p>Ridistribuzione; rafforzamento della condizionalità</p>	<p>Aumento moderato del bilancio; suo utilizzo a favore della competitività, dell'innovazione o dell'ambiente</p>
<p>Integrazione:</p> <p><i>Rendere la PAC più mirata al conseguimento dei propri obiettivi</i></p>	<p>Razionalizzazione e semplificazione degli strumenti esistenti</p> <p>Miglioramento della catena alimentare e rafforzamento del potere contrattuale degli agricoltori (3 sotto-opzioni)</p>	<p>Ridistribuzione; nuova struttura dei pagamenti diretti; "inverdimento"</p> <p>Rafforzamento della condizionalità; livellamento; regime per i piccoli agricoltori; regime per i giovani agricoltori</p>	<p>Ridistribuzione fra gli Stati membri</p> <p>Innovazione, lotta contro il cambiamento climatico e ambiente come principi guida</p> <p>Maggiore orientamento strategico e quadro strategico comune con altri fondi</p>
<p>Riorientamento:</p> <p><i>Limitare la portata degli interventi della PAC agli aspetti ambientali</i></p>	<p>Abolizione</p>	<p>Progressiva eliminazione</p>	<p>Aumento sostanziale dei finanziamenti; accento posto sulla lotta contro il cambiamento climatico e la tutela dell'ambiente</p>

4. VALUTAZIONE D'IMPATTO DELLE VARIE OPZIONI STRATEGICHE

Lo scenario di **aggiustamento** presuppone di continuare a rispettare i principi del quadro strategico attuale fondato sull'orientamento al mercato. Questo scenario dovrebbe permettere agli agricoltori, guidati dai segnali del mercato, di fare un miglior uso degli strumenti disponibili per migliorare la propria competitività, mentre i pagamenti diretti ridistribuiti tra gli Stati membri li proteggerebbero da fluttuazioni eccessive dei redditi in modo più equo ed efficace nell'insieme dell'Unione. La ridistribuzione dei pagamenti diretti nell'ambito degli Stati membri (modello regionale) consentirebbe di concedere un sostegno più elevato alle zone agricole maggiormente benefiche per l'ambiente e di limitare l'abbandono delle terre, ma l'aumento della pressione economica potrebbe

condurre a un'intensificazione della produzione nelle regioni più fertili. Le misure di sviluppo rurale continuerebbero ad interessare aspetti più generali inerenti al mondo rurale, ma il ruolo dell'agricoltura nell'economia, nell'occupazione e nella crescita delle zone rurali vedrebbe ridotta la sua importanza.

Lo scenario di **integrazione** propone un quadro strategico rafforzato fondato sul sostegno alla competitività, allo sviluppo sostenibile e all'innovazione nel settore e volto a favorire le condizioni che consentano agli agricoltori, a titolo individuale o collettivamente, di far fronte alle future sfide economiche e ambientali. I pagamenti diretti garantirebbero un reddito stabile, il che consentirebbe non solo una redistribuzione più equilibrata, più efficace e più equa, ma anche aiuti più attivamente mirati nei confronti di determinati beneficiari (piccoli imprenditori, agricoltori delle regioni soggette a vincoli naturali, settori a rischio, nuovi operatori, ecc.). Una componente di "inverdimento" promuoverebbe inoltre determinate pratiche di base rispettose dell'ambiente nell'insieme dell'Unione europea, concentrandosi principalmente sulle aziende agricole, spesso più competitive, che si sono allontanate da tali pratiche, nonché quelle che prevedono di abbandonarle a causa delle pressioni economiche attuali.

Nello scenario di **riorientamento**, la progressiva eliminazione dei pagamenti diretti si tradurrebbe in una profonda ristrutturazione del settore e in aziende più estese e a più forte intensità di capitale. L'intensificazione della produzione nelle regioni più fertili e l'abbandono delle terre nelle zone più svantaggiate avrebbero conseguenze negative sull'ambiente. Orientare la politica sulle misure ambientali connesse allo sviluppo rurale consentirebbe di alleviare questi problemi ma non contribuirebbe a rafforzare la sostenibilità dell'agricoltura nell'insieme dell'Unione. La progressiva eliminazione dei pagamenti diretti porterebbe al fallimento di molte aziende agricole e imporrebbe un'ulteriore pressione sulla redditività delle zone rurali che presentano i tassi maggiori di disoccupazione e di emigrazione.

4.1. Oneri amministrativi

Alcuni elementi di un nuovo modello per i pagamenti diretti, come il livellamento, la definizione degli "agricoltori in attività" e l'inverdimento potrebbero rivelarsi gravosi, poiché comportano requisiti supplementari in materia di controllo. D'altra parte, il regime destinato ai piccoli agricoltori consentirebbe di ridurre gli oneri amministrativi legati alla richiesta e alla concessione di pagamenti diretti in relazione a tali beneficiari.

Esistono attualmente alcune sovrapposizioni fra le azioni agroambientali previste nell'ambito di un sostegno specifico del primo pilastro e della politica di sviluppo rurale la cui eliminazione, unita all'attuazione di una soluzione uniforme per gli aiuti accoppiati, condurrebbero a una semplificazione. Tuttavia, l'introduzione di un'eventuale procedura di approvazione da parte della Commissione potrebbe rivelarsi ancora più gravosa, soprattutto per i servizi della Commissione.

Il fatto di destinare in modo più mirato i pagamenti agli agricoltori in attività richiederebbe una messa a punto assai precisa delle definizioni in collaborazione con gli Stati membri nonché l'integrazione dei criteri di selezione a livello degli Stati membri nel registro SIGC. Ciò potrebbe richiedere uno sforzo amministrativo considerevole per gli Stati membri, e sicuramente per gli agricoltori, che dovranno fornire la prova della propria ammissibilità fornendo informazioni dettagliate complementari ed eventualmente allegando alla propria domanda documenti giustificativi.

4.2. Dimensione internazionale

Le successive riforme della PAC hanno sensibilmente ridotto gli effetti di distorsione indotti da questa politica sui mercati internazionali. Tutti gli scenari analizzati dovrebbero avere ripercussioni minime sui mercati mondiali (inclusi quelli dei paesi in via di sviluppo). Ciò costituisce il risultato combinato delle precedenti riforme della PAC e dell'evoluzione attuale e prevista dei prezzi mondiali, che hanno messo l'UE nella condizione di dover subire i prezzi dei mercati agricoli senza potervi incidere.

4.3. Confronto tra le opzioni

Tutte e tre le opzioni sono intese a rafforzare la competitività, la sostenibilità e la capacità di ripresa dell'agricoltura nell'ambito di zone rurali dinamiche, cercando in tal modo di adattare la PAC alla strategia Europa 2020, in particolare a livello di un utilizzo efficace delle risorse. A tal fine, sarà essenziale migliorare la produttività agricola favorendo la ricerca e il trasferimento delle conoscenze e, più in generale, promuovendo gli approcci collaborativi. Di conseguenza, un ruolo importante è svolto dall'innovazione, grazie in particolare all'imminente partenariato europeo d'innovazione per la produttività e lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura; essa costituisce una condizione preliminare fondamentale per le diverse opzioni strategiche. Questo elemento trasversale è presente in tutte e tre le opzioni e non è stato dunque incluso nel raffronto di seguito riportato.

In termini di bilancio, l'opzione di **riorientamento** sarebbe chiaramente la meno onerosa in termini di pressioni sul bilancio dell'UE, dal momento che prevede la progressiva eliminazione dei pagamenti diretti. Questa opzione privilegia l'orientamento del settore agricolo verso il mercato e, dunque, l'accelerazione dell'adeguamento strutturale delle aziende agricole al fine di conseguire una maggiore redditività. Essa esporrebbe inoltre il settore a rischi maggiori in termini di stabilità dei mercati in assenza di reti di sicurezza adeguate e opportuni strumenti di gestione dei rischi, nonché al rischio di una riduzione delle spese destinate all'innovazione a causa della pressione esercitata sui redditi agricoli. L'adeguamento strutturale nell'ambito di questa opzione avrebbe un costo sociale e ambientale significativo. I redditi calerebbero del 25% e la produzione verrebbe a concentrarsi nelle zone e nei settori più redditizi.

Anche se le spese destinate a misure ambientali maggiormente mirate nell'ambito dello sviluppo rurale venissero raddoppiate, tale sforzo non consentirebbe di conseguire una gestione sostenibile delle terre sul territorio dell'UE, dato che verrebbe a mancare l'effetto leva dei pagamenti diretti abbinati ai requisiti di condizionalità. Inoltre, gli impatti sociali negativi, in particolare nelle zone e nei settori che più dipendono dai pagamenti diretti (ad esempio, le grandi colture e le aziende lattiere, gli allevamenti estensivi di bovini, ovini e caprini) sarebbero tali che l'utilizzo temporaneo delle misure di aiuto alla ristrutturazione dell'asse 1 non basterebbe a compensare le perdite legate alla progressiva eliminazione dei pagamenti diretti. L'assenza di misure dell'asse 3 potrebbe costituire una minaccia per il tessuto rurale, in particolare nell'ambito di economie rurali diversificate, mettendo a rischio l'equilibrio territoriale. Questi risultati non sono nuovi, ma fanno eco a risultati analoghi ottenuti nei due studi prospettici Scenar 2020.

All'altro estremo, l'opzione di **aggiustamento** è quella che meglio consentirebbe di garantire la continuità della politica, con miglioramenti limitati ma tangibili sia sul piano della competitività del settore agricolo che sul piano delle prestazioni ambientali, grazie alla redistribuzione dei pagamenti diretti, al rafforzamento della condizionalità, alla semplificazione e razionalizzazione degli strumenti di mercato e al sostegno a favore degli approcci cooperativi, nonché alla canalizzazione di risorse supplementari verso le nuove sfide connesse allo sviluppo rurale. Il principale elemento di novità nell'opzione di aggiustamento è il riequilibrio dei pagamenti diretti fra gli Stati membri e all'interno di essi; per tale riequilibrio sono state analizzate varie possibili opzioni. Il problema è di sapere come garantire una più equa ripartizione e un sostegno maggiormente mirato in linea con gli obiettivi strategici, evitando nel contempo gravi perturbazioni. La convergenza verso aliquote più uniformi e l'erogazione di aiuti più mirati risulterebbe particolarmente vantaggiosa per gli Stati membri che risultano attualmente molto al di sotto della media UE.

L'evoluzione verso un modello regionale (insieme all'inclusione della "terra nuda") consentirebbe di riequilibrare gli aiuti fra i diversi tipi di aziende agricole, in particolare negli Stati membri che applicano attualmente un modello storico, principalmente a favore di sistemi di produzione più estensivi. I settori dell'allevamento di animali da pascolo, del vino e dell'orticoltura beneficerebbero di fatto di questa redistribuzione, mentre le grandi colture, le aziende miste e le aziende lattiere verrebbero penalizzate.

Restano tuttavia seri dubbi circa l'idoneità di questo scenario a risolvere le principali sfide future in materia di clima e di ambiente, che sono anche alla base della sostenibilità a lungo termine dell'agricoltura.

L'opzione di **integrazione** tiene conto della necessità di rendere la PAC più ecologica grazie alla componente "inverdimento" dei pagamenti diretti. La sfida consiste nel concepire tale "inverdimento" in modo tale da potenziare al massimo i vantaggi sia per l'ambiente che per la lotta contro il cambiamento climatico nonché garantire l'uso sostenibile delle risorse naturali senza compromettere l'equilibrio territoriale nell'insieme dell'UE e la competitività a lungo termine del settore agricolo e senza complicare inutilmente la gestione dei pagamenti diretti.

L'analisi mostra che questo è possibile, pur essendo inevitabile un certo aggravio amministrativo. L'impatto negativo sui redditi che ne risulta resta in media moderato (ma con variazioni significative tra gli Stati membri, le regioni e i sistemi agricoli). Esso verrebbe aggravato dall'adozione di una misura di diversificazione delle colture più ambiziosa, ma sarebbe alleviato nel caso di disposizioni più avanzate applicabili alle zone di interesse ecologico a causa degli effetti sul mercato.

La componente di "inverdimento" consentirebbe inoltre di liberare fondi nel settore dello sviluppo rurale che potrebbero essere destinati a misure più avanzate a favore di azioni agroambientali e incentrate sul clima. L'effetto combinato delle misure ambientali e di quelle di sostegno alle zone svantaggiate nell'ambito dei due pilastri potrebbe in tal modo migliorare in misura significativa il contributo della PAC alla fornitura di beni pubblici, ma al prezzo di sforzi amministrativi supplementari necessari per gestire una struttura più complessa ed evitare la duplicazione delle misure. A condizione di trovare un equilibrio nella concezione delle misure e nella loro attuazione da parte degli Stati membri, questa opzione consente di salvaguardare meglio l'equilibrio territoriale garantendo la sostenibilità a lungo termine dell'agricoltura e delle zone rurali.

L'opzione di integrazione include altresì un cambiamento significativo nella politica di sviluppo rurale. Ne dovrebbe risultare una politica più efficace, che offra risultati in linea con le priorità della strategia Europa 2020 nell'ambito di un quadro comune con gli altri fondi dell'Unione europea, a condizione che gli Stati membri e le regioni facciano un uso corretto delle possibilità disponibili a livello della programmazione e che un più stretto coordinamento con gli altri fondi non elimini le sinergie con il primo pilastro. La ripartizione del sostegno a favore dello sviluppo rurale rispecchierebbe inoltre con maggiore efficacia gli obiettivi strategici, tenendo conto nel contempo dell'attuale distribuzione.

Infine, un sostegno più mirato grazie alle diverse componenti dei pagamenti diretti (in particolare il livellamento, il regime per i piccoli agricoltori e una migliore definizione della categoria degli "agricoltori in attività") può contribuire ad accrescere l'efficacia in termini di sostegno ai redditi e fornitura di beni pubblici ambientali. Per quanto riguarda la catena di approvvigionamento alimentare, occorre trovare un equilibrio fra migliorare il potere contrattuale degli agricoltori e garantire la competitività e migliori prestazioni dell'intera catena.

L'opzione di integrazione consentirebbe di ottimizzare il valore aggiunto unionale mantenendo con maggiore efficacia un'agricoltura sostenibile nell'insieme dell'Unione, affrontando importanti questioni transnazionali come il cambiamento climatico e rafforzando la solidarietà fra gli Stati membri; al secondo posto verrebbe l'opzione di aggiustamento e al terzo quella di riorientamento.

In termini di costi-efficienza, l'opzione di integrazione consentirebbe di fare il miglior uso possibile del bilancio massimizzando il valore aggiunto unionale. D'altro canto, l'opzione di aggiustamento risulterebbe altrettanto onerosa per il bilancio dell'Unione senza offrire risultati altrettanto ambiziosi, mentre l'opzione di riorientamento consentirebbe di realizzare economie di bilancio ma, al tempo stesso, ridurrebbe in misura significativa il campo di applicazione e il valore aggiunto dell'azione dell'UE.

Tabella 1: Raffronto delle opzioni per obiettivo, valore aggiunto unionale ed efficacia economica

	Aggiustamento	Integrazione	Riorientamento
Redditività della produzione alimentare	++	+++	+
Gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima	+	+++	++
Sviluppo territoriale equilibrato	++	+++	+
Valore aggiunto unionale	++	+++	+
Efficacia economica	+	++	+

Sulla base del raffronto sopra riportato, l'opzione preferita è quella di integrazione, seguita da quella di aggiustamento e, infine, da quella di riorientamento. Tale valutazione coincide con le preferenze espresse nell'ambito della consultazione pubblica (cfr. allegato IX). Mentre l'opzione di aggiustamento potrebbe non risultare sufficientemente mirata e l'opzione di riorientamento potrebbe rivelarsi troppo rischiosa, l'opzione di integrazione sembra trovare il giusto equilibrio riorientando progressivamente la PAC verso gli obiettivi della strategia Europa 2020, equilibrio che dovrà essere altresì trovato nell'applicazione dei diversi elementi.

5. SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE DEI COSTI, DEI BENEFICI E DELLA REALIZZAZIONE DEGLI EFFETTI AUSPICATI

In futuro sarà importante rafforzare la sorveglianza e la valutazione della PAC, compresi i nuovi elementi di elaborazione delle politiche introdotti nel primo pilastro, come l'inverdimento. Il futuro sistema di sorveglianza e valutazione applicabile allo sviluppo rurale dovrebbe inoltre rispecchiare in modo più adeguato l'approccio strategico rafforzato con indicatori comuni fondati su obiettivi e priorità, nonché facilitare l'uso della valutazione come strumento di gestione lungo tutto il periodo di programmazione.

Inoltre, la sorveglianza e la valutazione relative ai due pilastri dovrebbero essere riunite nell'ambito di un quadro comune al fine di misurare i risultati della PAC nel suo insieme nel quadro della strategia Europa 2020. A tal fine, è in corso un processo per la messa a punto di un insieme comune di indicatori legati agli obiettivi strategici, comprendente:

- indicatori di impatto connessi ad obiettivi generali;
- indicatori di risultato connessi ad obiettivi specifici;
- indicatori di prodotto connessi alle spese inerenti ai vari strumenti.

Inoltre, per ovviare alla mancanza di dati disponibili, ad esempio per quanto concerne gli indicatori di sostenibilità, si prevede anche di avviare un progetto pilota che metta in opera un processo che, colmando la mancanza di dati relativi agli indicatori a livello dell'azienda agricola, consentirebbe di migliorare la sorveglianza e la valutazione delle riforme messe in atto.



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 18.11.2010
COM(2010) 672 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI**

La PAC verso il 2020:

rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

La PAC verso il 2020:

rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio

1. INTRODUZIONE

La politica agricola comune (PAC) è chiamata ad affrontare una serie di sfide, talvolta uniche per la loro natura, talvolta imprevedute, che costringono l'UE a fare scelte strategiche **per il futuro a lungo termine del settore agricolo e delle zone rurali**. Per far fronte a tali sfide in modo efficace la PAC deve operare in un contesto di politiche economiche sane e di finanze pubbliche sostenibili che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi dell'Unione.

In preparazione della presente comunicazione, la Commissione ha organizzato nel 2010 un ampio dibattito pubblico che si è concluso con una conferenza nel luglio 2010¹. Il Consiglio ha discusso la riforma nel corso di quattro presidenze successive, il Parlamento europeo (PE) ha adottato una relazione di iniziativa sul futuro della PAC dopo il 2013² e sul suo legame con la strategia Europa 2020 e sia il Comitato economico e sociale europeo (CESE) che il Comitato delle Regioni (CdR) hanno elaborato documenti di posizione al riguardo.

La stragrande maggioranza delle opinioni espresse nell'ambito del dibattito concordava sulla necessità che la futura PAC continui ad essere una **politica comune forte** imperniata su **due pilastri**. In sintesi, sono stati identificati i seguenti obiettivi strategici.

- Preservare il potenziale di produzione alimentare dell'UE secondo criteri di sostenibilità, al fine di garantire la **sicurezza dell'approvvigionamento alimentare** a lungo termine per i cittadini europei e contribuire a soddisfare la domanda mondiale di prodotti alimentari, che secondo le stime della FAO dovrebbe subire un incremento del 70% da qui al 2050. Recenti episodi di crescente instabilità del mercato, in molti casi aggravati dai cambiamenti climatici, mettono ulteriormente in evidenza tali tendenze e pressioni. La capacità di garantire la sicurezza alimentare costituisce per l'Europa una scelta importante a lungo termine e non può essere data per scontata.
- Sostenere le comunità agricole che forniscono ai cittadini europei una **grande varietà di derrate alimentari di pregio e qualità** prodotte in modo sostenibile, nel rispetto degli obiettivi che l'Unione si è data in materia di ambiente, acque, salute e benessere degli animali e delle piante e salute pubblica. La gestione attiva delle risorse naturali mediante l'agricoltura costituisce uno strumento importante per preservare il paesaggio rurale, lottare contro la perdita di biodiversità, favorire l'adeguamento al cambiamento climatico e

¹ Il dibattito è stato alimentato da 5 600 contributi e la conferenza ha riunito oltre 600 partecipanti.

² <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0286&language=EN&ring=A7-2010-0204>

mitigarne gli effetti. Essa è essenziale per garantire la dinamicità del territorio e la vitalità economica a lungo termine.

- Preservare la vitalità delle comunità rurali, per le quali l'agricoltura costituisce un'attività economica importante in grado di creare **occupazione locale**. Questo comporta molteplici vantaggi sul piano socio-economico, ambientale e territoriale. Una riduzione significativa della produzione locale avrebbe inoltre un'incidenza sulle emissioni di gas serra e sui paesaggi locali caratteristici e limiterebbe la scelta per i consumatori.

L'agricoltura è una componente essenziale dell'economia e della società europea. In termini di effetti indiretti, qualsiasi regresso significativo dell'attività agricola europea comporterebbe un calo del PIL e dell'occupazione nei settori economici correlati – anche non alimentari – e in particolare nella filiera agroalimentare, che dipende dal settore agricolo primario dell'UE per l'approvvigionamento di materie prime competitive, sicure e di elevata qualità. Anche le attività rurali, dal turismo ai trasporti passando per i servizi locali e i servizi pubblici, ne risentirebbero e lo spopolamento delle campagne rischierebbe di aggravarsi. Le conseguenze ambientali e sociali sarebbero quindi rilevanti.

La riforma della PAC deve proseguire anche per favorire lo sviluppo della competitività, l'uso efficiente del denaro dei contribuenti e il conseguimento dei risultati che i cittadini europei si attendono da un'efficace politica pubblica in termini di sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, ambiente, **cambiamento climatico**, equilibrio sociale e **territoriale**. L'obiettivo dovrebbe essere la promozione di una crescita più sostenibile, intelligente ed inclusiva dell'Europa rurale.

Per pervenire a tale risultato, in linea con la comunicazione sulla revisione del bilancio³ e con l'orientamento al mercato da essa perseguito, la PAC dovrebbe poggiare in futuro su un primo pilastro "**più verde**" e più **equamente ripartito** e su un secondo pilastro maggiormente incentrato sulla **competitività e l'innovazione, il cambiamento climatico e l'ambiente**. Questo consentirebbe al settore agricolo europeo di liberare il potenziale produttivo latente, in particolare nei nuovi Stati membri, e realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020. Il fatto di riservare il sostegno ai soli **agricoltori in attività e di remunerare i servizi collettivi che essi forniscono alla società** rafforzerebbe l'efficacia e l'efficienza degli aiuti e contribuirebbe a legittimare la PAC. Per raggiungere tali obiettivi, è inoltre indispensabile garantire la controllabilità delle misure proposte e proseguire il lavoro di semplificazione della politica. Tutto ciò dovrà essere fatto contando su risorse di bilancio limitate e tenendo conto del pesante impatto che la crisi esercita sull'agricoltura.

2. IL PROCESSO DI RIFORMA DELLA PAC

Se gli obiettivi principali della PAC enunciati nel trattato di Roma non sono cambiati nel corso degli anni, il processo di riforma di tale politica avviato all'inizio degli anni '90 ne ha radicalmente modificato la struttura.

Le sfide da affrontare riguardano la capacità produttiva dell'agricoltura, la crescente diversità delle zone agricole e rurali dovuta ai successivi allargamenti e le aspettative dei cittadini europei in materia di ambiente, sicurezza e qualità degli alimenti, alimentazione sana, salute e benessere degli animali e delle piante, salvaguardia dello spazio rurale, biodiversità e

³ Revisione del bilancio dell'Unione europea, COM(2010) 700.

cambiamento climatico. Nel frattempo anche gli strumenti necessari per conseguire tali obiettivi si sono notevolmente trasformati e constano attualmente di **due pilastri complementari**, il primo incentrato su pagamenti diretti e misure di mercato e il secondo su misure pluriennali di sviluppo rurale.

L'introduzione dei pagamenti diretti ha favorito l'adozione di riforme coerenti orientate al mercato e rafforzato la competitività del settore agricolo, incoraggiando gli agricoltori ad adattarsi alle condizioni di mercato. Attualmente i pagamenti diretti disaccoppiati consentono di sostenere il reddito degli agricoltori e di fornire i beni pubblici di base richiesti dalla società europea.

Grazie al più marcato orientamento alle esigenze del mercato, le misure di mercato, che costituivano in passato gli strumenti principali della PAC, rappresentano oggi per lo più una rete di sicurezza cui viene fatto ricorso soltanto in caso di calo significativo dei prezzi.

La politica di sviluppo rurale mira a promuovere la competitività, la gestione sostenibile delle risorse naturali e lo sviluppo equilibrato delle zone rurali mediante misure più specifiche e mirate, conferendo agli Stati membri, attraverso il cofinanziamento, la flessibilità necessaria per far fronte alle rispettive priorità. Anche altre iniziative adottate nell'ambito della PAC, quali la politica di qualità, la promozione e l'agricoltura biologica, hanno un impatto importante sulla situazione degli agricoltori.

Nel complesso, dall'attuale ventaglio di misure politiche scaturisce il **principale contributo della PAC: un'agricoltura europea equilibrata sul piano territoriale ed ambientale** in un contesto economico aperto. Per continuare a garantire in futuro tali vantaggi collettivi occorrerà una politica pubblica forte, perché i beni forniti dal settore agricolo non possono essere adeguatamente remunerati e regolati attraverso il normale funzionamento dei mercati.

Abolendo il sostegno pubblico si finirebbe per concentrare ulteriormente la produzione in alcune zone caratterizzate da condizioni particolarmente favorevoli e da pratiche agricole più intensive, esponendo le zone meno competitive al rischio di marginalizzazione e di abbandono della terra⁴. Una tale evoluzione contribuirebbe ad aggravare le pressioni ambientali e il degrado di habitat di alto valore naturale, con gravi ripercussioni economiche e sociali, tra cui un deterioramento irreversibile della capacità di produzione agricola europea.

3. QUALI SONO LE SFIDE DA AFFRONTARE?

3.1. Sicurezza dell'approvvigionamento alimentare

Il ruolo primario dell'agricoltura è rappresentato dalla produzione di **derrate alimentari. È importante che l'UE possa contribuire a soddisfare la domanda globale di prodotti alimentari, che continuerà a crescere a livello mondiale. Pertanto** è essenziale che il settore agricolo europeo mantenga e rafforzi la sua capacità di produzione rispettando nel contempo gli impegni assunti dall'UE nell'ambito delle relazioni commerciali internazionali e della coerenza delle politiche per lo sviluppo. Soltanto un settore agricolo forte permetterà all'industria alimentare, caratterizzata da un'elevata competitività⁵, di mantenere una posizione

⁴ Cfr. "Scenar 2020 – Prospective scenario study on agriculture and the rural world".

⁵ L'industria alimentare rappresenta il 13,5% dell'occupazione totale e il 12,2% del valore aggiunto lordo dell'industria manifatturiera europea.

importante nel sistema economico e commerciale dell'UE (che è il primo esportatore mondiale di prodotti agricoli, per lo più trasformati e ad alto valore aggiunto)⁶. Il settore dovrebbe favorire sinergie tra produzioni vegetali e zootecniche, ad esempio per quanto riguarda le proteine. Vi è inoltre la richiesta, da parte dei cittadini europei, di un'**ampia scelta** di prodotti alimentari di **alta qualità**, anche **locali**, che rispondano a standard elevati di sicurezza, qualità e benessere degli animali. In tale contesto hanno assunto maggiore rilievo aspetti quali l'accesso, la disponibilità e l'accettabilità di prodotti alimentari sani e l'efficienza nutrizionale. L'agricoltura dell'UE è oggi confrontata ad un **contesto** molto più **competitivo** a motivo della progressiva integrazione dell'economia mondiale e della crescente liberalizzazione degli scambi. Tale tendenza dovrebbe continuare nei prossimi anni, nella prospettiva della possibile conclusione del ciclo di negoziati di Doha e degli accordi bilaterali e regionali attualmente in corso di negoziazione. Se da un lato ciò rappresenta una sfida per gli agricoltori dell'UE, dall'altro costituisce un'opportunità per gli esportatori europei di prodotti alimentari: per questo motivo è importante continuare a promuovere la competitività e la produttività del settore agricolo dell'UE. Pur essendo favorevoli a medio termine, le prospettive per i mercati agricoli dovrebbero tuttavia essere caratterizzate da un più elevato grado di **incertezza** e di **volatilità**.

Inoltre la futura PAC entrerà in vigore all'indomani di una **crisi economica** che ha pesantemente colpito le zone agricole e rurali, coinvolgendole in sviluppi macroeconomici più ampi che hanno inciso sui costi di produzione. Dopo un decennio di stagnazione, la netta flessione del **reddito** agricolo registrata nel 2009 non ha fatto che aggravare una situazione già critica, caratterizzata da un reddito agricolo significativamente inferiore rispetto a quello degli altri settori economici (con uno scarto stimato del 40% per unità di lavoro) e da un reddito per abitante nettamente più basso nelle zone rurali (del 50% circa) rispetto alle zone urbane.

3.2. Ambiente e cambiamento climatico

L'agricoltura e la silvicoltura svolgono un ruolo cruciale nella produzione di beni di pubblica utilità, segnatamente a valenza ambientale, come i paesaggi, la biodiversità dei terreni agricoli, la stabilità del clima e una maggiore resilienza a disastri naturali quali inondazioni, siccità e incendi. Nel contempo, molte pratiche agricole possono esercitare una pressione sull'ambiente e provocare degrado dei terreni, carenza e inquinamento delle acque e perdita di habitat naturali e di biodiversità.

Nonostante le emissioni di gas serra di origine agricola siano diminuite del 20% nell'UE dal 1990, è possibile e sarà necessario intensificare gli sforzi per conseguire gli obiettivi ambiziosi che l'Unione si è fissata in materia di clima ed energia. È importante sfruttare maggiormente il potenziale del settore agricolo in materia di mitigazione e adattamento, nonché la sua capacità di fornire un contributo positivo grazie alla riduzione delle emissioni di gas serra e ad altre misure basate sull'innovazione e finalizzate all'efficienza produttiva e al miglioramento dell'efficienza energetica, alla produzione di biomassa e di energia rinnovabile, al sequestro del carbonio e alla protezione del carbonio contenuto nel suolo.

3.3. Equilibrio territoriale

La diversificazione della struttura socioeconomica del territorio fa sì che sempre più spesso lo sviluppo delle zone rurali dipenda da fattori estranei all'agricoltura. Tuttavia l'agricoltura

⁶ Le esportazioni agroalimentari rappresentano il 6,8% delle esportazioni totali dell'UE.

continua a svolgere un ruolo trainante per l'economia rurale di buona parte dell'UE. La vitalità e le potenzialità di numerose zone rurali rimangono strettamente associate alla presenza di un **settore agricolo dinamico, competitivo** e in grado di attrarre i giovani agricoltori. Ciò è particolarmente vero nelle zone a prevalenza rurale, in cui il settore primario rappresenta circa il 5% del valore aggiunto e il 16% dell'occupazione, e nei nuovi Stati membri, dove è importante consolidare i recenti incrementi di produttività e sfruttare appieno il potenziale del settore agricolo. Inoltre, l'agricoltura svolge un ruolo importante nelle zone rurali in quanto genera ulteriori attività economiche strettamente legate all'industria alimentare, al turismo e al commercio e, in numerose regioni, costituisce la base per lo sviluppo di tradizioni locali e dell'identità sociale.

4. PERCHÉ È NECESSARIA UNA RIFORMA?

Nonostante la PAC abbia subito una progressiva evoluzione, per far fronte alle nuove **sfide** sono necessari ulteriori cambiamenti. In particolare, occorrerà:

- affrontare le crescenti preoccupazioni in materia di sicurezza dell'approvvigionamento alimentare sia nell'UE che su scala mondiale,
- migliorare la gestione sostenibile di risorse naturali quali l'acqua, l'aria, la biodiversità e i suoli,
- far fronte alla crescente pressione esercitata sulle condizioni di produzione agricola a causa dei cambiamenti climatici in corso e fare in modo che gli agricoltori riducano il loro contributo alle emissioni di gas serra, partecipino attivamente allo sforzo di mitigazione e contribuiscano alla produzione di energia rinnovabile,
- preservare e rafforzare la competitività in un mondo caratterizzato da una **crescente globalizzazione e da una sempre maggiore volatilità dei prezzi, mantenendo nel contempo la produzione agricola in tutta l'Unione europea,**
- valorizzare la diversità delle strutture e dei sistemi di produzione agricola dell'UE, che è andata rafforzandosi con l'allargamento dell'Unione, preservandone nel contempo il ruolo sociale, territoriale e strutturante,
- rafforzare la coesione territoriale e sociale nelle zone rurali dell'Unione europea, in particolare promuovendo l'occupazione e la diversificazione,
- fare in modo che il sostegno della PAC sia ripartito in modo **equo e bilanciato** tra i vari Stati membri e tra gli agricoltori e sia più efficacemente mirato agli agricoltori in attività; ridurre le disparità tra Stati membri tenendo conto del fatto che un sostegno forfettario non costituisce una soluzione praticabile,
- proseguire la semplificazione delle procedure di attuazione della PAC, rafforzare le esigenze in materia di controllo e ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari dei fondi.

Nel rispondere a tali sfide, la PAC contribuirà inoltre al conseguimento dei seguenti obiettivi della strategia *Europa 2020*:

- *crescita intelligente* – aumentando l'efficienza delle risorse e migliorando la competitività grazie alla conoscenza e all'innovazione tecnologica, sviluppando prodotti di qualità e ad

alto valore aggiunto; sviluppando tecnologie verdi e utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, investendo nella formazione, incentivando l'innovazione sociale nelle zone rurali e favorendo l'integrazione dei risultati della ricerca;

- *crescita sostenibile* – mantenendo la base per la produzione di prodotti alimentari, alimenti per animali ed energie rinnovabili, assicurando una gestione sostenibile delle terre, fornendo beni pubblici ambientali, lottando contro la perdita di biodiversità, promuovendo le energie rinnovabili, proteggendo la salute degli animali e delle piante, aumentando l'efficienza delle risorse grazie allo sviluppo tecnologico e valorizzando i risultati della ricerca, riducendo ulteriormente le emissioni, migliorando le riserve di carbonio e sviluppando pienamente il potenziale delle zone rurali; e
- *crescita inclusiva* – liberando il potenziale economico delle zone rurali, sviluppando i mercati e l'occupazione locale, accompagnando il processo di ristrutturazione dell'agricoltura e sostenendo il reddito degli agricoltori al fine di preservare la sostenibilità dell'agricoltura in tutta l'Europa⁷.

Si tratta quindi di promuovere una **crescita verde** del settore agricolo e dell'economia rurale che consenta di raggiungere un maggiore benessere grazie a una crescita economica realizzata nel rispetto dell'ambiente.

5. OBIETTIVI DELLA FUTURA PAC

I tre principali obiettivi della futura PAC saranno quindi:

Obiettivo 1: Una produzione alimentare efficiente

- Contribuire al **reddito agricolo** e limitarne le fluttuazioni, senza dimenticare che la volatilità dei prezzi e dei redditi, così come i rischi naturali, sono più marcati rispetto alla maggior parte degli altri settori e che il reddito degli agricoltori e i livelli di redditività sono mediamente inferiori a quelli registrati nel resto dell'economia⁸.
- Migliorare la **competitività** del settore agricolo e aumentare la percentuale di valore che esso rappresenta nella **filiera alimentare**; il settore agricolo è infatti molto frammentato rispetto agli altri comparti della filiera alimentare che, essendo meglio organizzati, dispongono di un maggiore potere negoziale. Gli agricoltori dell'UE devono inoltre far fronte alla concorrenza dei mercati mondiali e rispettare nel contempo le norme rigorose in materia di ambiente, sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, qualità e benessere degli animali richieste dai cittadini europei.
- Compensare le difficoltà di produzione delle regioni che presentano specifici **vincoli naturali**, nelle quali è più forte il rischio di abbandono delle terre.

Obiettivo 2: Una gestione sostenibile delle risorse naturali e un'azione per il clima

⁷ La PAC contribuirà in particolare alle iniziative faro dell'UE "Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse", "L'Unione dell'Innovazione" e "Una piattaforma europea contro la povertà".

⁸ Fonte: Commissione europea – DG Agricoltura e Sviluppo rurale, sulla base dei dati Eurostat sui conti nazionali e dell'agricoltura.

- Garantire pratiche di produzione sostenibili e una maggiore offerta di **beni pubblici ambientali**, poiché molti dei vantaggi collettivi generati dall'agricoltura non sono remunerati attraverso il normale funzionamento dei mercati.
- Favorire una **crescita verde** attraverso l'**innovazione**; questo comporta l'adozione di nuove tecnologie, lo sviluppo di nuovi prodotti e processi di produzione e la promozione di nuovi modelli di domanda, in particolare nel contesto della bioeconomia emergente.
- Proseguire gli interventi di mitigazione e di adattamento al **cambiamento climatico** per consentire all'agricoltura, che è particolarmente vulnerabile all'impatto di tale fenomeno, di farvi fronte più efficacemente. Il fatto di favorire l'adattamento del settore agli effetti di variazioni climatiche estreme può inoltre contribuire a ridurre gli impatti negativi del cambiamento climatico.

Obiettivo 3: Uno sviluppo territoriale equilibrato

- Sostenere l'occupazione rurale e preservare il tessuto sociale delle zone rurali.
- Migliorare l'economia rurale e promuovere la **diversificazione** per consentire agli attori locali di esprimere appieno il loro potenziale e di fare un uso ottimale di altre risorse locali.
- Favorire la **diversità strutturale** dei sistemi agricoli, migliorare le condizioni per le piccole aziende e sviluppare mercati locali; in Europa, infatti, l'eterogeneità delle strutture agricole e dei sistemi di produzione contribuisce all'attrattiva e all'identità delle regioni rurali.

Tutti questi obiettivi potranno essere realizzati soltanto continuando a fornire un sostegno pubblico al settore agricolo e alle zone rurali. Occorre quindi definire strategie a livello europeo che garantiscano al settore parità di condizioni e un insieme comune di obiettivi, regole e principi. Inoltre, una politica agricola elaborata a livello dell'UE permette di fare un uso più efficiente delle risorse di bilancio di quanto non sarebbe possibile in un contesto di politiche nazionali coesistenti. Oltre alle problematiche relative al mercato unico, numerosi altri obiettivi possono essere più facilmente perseguiti a livello transnazionale: si pensi alla coesione tra Stati membri e regioni, ai problemi ambientali transfrontalieri e a sfide globali quali il cambiamento climatico, la gestione delle acque e la biodiversità, la salute e il benessere degli animali, la sicurezza dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, la salute delle piante e la salute pubblica e gli interessi dei consumatori.

6. ORIENTAMENTO DELLA RIFORMA

6.1. Strumenti futuri

Tutte le possibili opzioni per la futura PAC comportano la necessità di modificare gli strumenti attualmente contemplati da tale politica. Il presente capitolo esamina in che modo potrebbero essere definiti tali strumenti per contribuire più efficacemente al raggiungimento degli obiettivi sopra descritti.

Pagamenti diretti

I necessari adeguamenti del regime di pagamenti diretti riguardano la **ridistribuzione**, la **riformulazione** e un migliore **orientamento** del sostegno, al fine di accrescere il valore e la

qualità delle spese. È opinione ampiamente condivisa che la distribuzione dei pagamenti diretti debba essere riesaminata e resa più comprensibile per i contribuenti, ed essere fondata sia su criteri economici, essendo i pagamenti diretti finalizzati a garantire un reddito di base, che su criteri ambientali, a sostegno della fornitura di beni pubblici.

Una delle proposte emerse dal dibattito pubblico prevedeva un pagamento diretto unico forfettario. Tuttavia, la grande diversità delle condizioni economiche e naturali cui sono confrontati i produttori agricoli nell'UE rende necessario garantire un'equa distribuzione degli aiuti diretti.

Si tratta quindi di capire come assicurare un'equa distribuzione che rispecchi, in modo pragmatico e in condizioni economicamente e politicamente realizzabili, gli obiettivi enunciati del sostegno, evitando nel contempo cambiamenti radicali e destabilizzanti che potrebbero avere pesanti conseguenze economiche e sociali in alcune regioni e/o in alcuni sistemi produttivi. Una possibile soluzione potrebbe essere rappresentata da un sistema che limiti i profitti e le perdite degli Stati membri garantendo che in tutti i paesi dell'Unione gli agricoltori ricevano, in media, una percentuale minima del sostegno diretto medio erogato a livello dell'UE.

I futuri pagamenti diretti destinati agli agricoltori in attività potrebbero essere basati sui principi di seguito illustrati, secondo la linea proposta dal Parlamento europeo.

- Sostenere il **reddito di base** con un pagamento diretto disaccoppiato di base che garantisca un livello uniforme di sostegno obbligatorio a tutti gli agricoltori di uno Stato membro (o di una regione), fondato su diritti trasferibili e attivabili solo in associazione con superfici agricole ammissibili, nel rispetto dei requisiti di condizionalità. Ai fini di una migliore distribuzione dei pagamenti tra gli agricoltori si dovrebbe considerare la possibilità di introdurre un **massimale** per i pagamenti diretti erogati a singole grandi aziende. La presa in conto dell'intensità di lavoro salariato consentirebbe di attenuare eventuali effetti sproporzionati sulle grandi aziende con un numero elevato di addetti.
- Rafforzare l'efficacia ambientale della PAC grazie a una componente "**ecologica**" obbligatoria dei pagamenti diretti a sostegno di misure ambientali applicabili su tutto il territorio dell'UE. La priorità dovrebbe essere attribuita ad azioni destinate a contribuire al conseguimento di obiettivi di politica climatica e ambientale, che potrebbero tradursi in interventi ambientali semplici, generalizzati, non contrattuali e annuali, che vadano al di là dei requisiti della condizionalità e riguardino l'agricoltura (quali pascoli permanenti, coperture vegetali, la rotazione delle colture e il set-aside ecologico). Andrebbe inoltre esaminata la possibilità di integrare i requisiti previsti per le zone attualmente comprese nella rete NATURA 2000 e di migliorare alcuni elementi delle norme di BCAA.
- Promuovere lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura in zone caratterizzate da **specifici vincoli naturali**, nelle quali, oltre al sostegno erogato nell'ambito del secondo pilastro, gli agricoltori beneficerebbero di un sostegno aggiuntivo al reddito nella forma di un pagamento per superficie.
- Per tener conto dei problemi specifici di alcune regioni, in cui determinati tipi di agricoltura sono ritenuti di particolare importanza per ragioni economiche e/o sociali, può continuare ad essere concesso un aiuto **accoppiato** facoltativo entro limiti

chiaramente definiti (sostegno stabilito sulla base di superfici, di rese e di un numero di capi fissi).

- Al regime attuale dovrebbe subentrare un regime di sostegno semplice e specifico per i **piccoli agricoltori**, al fine di rafforzare la competitività e di contribuire più efficacemente alla vitalità delle zone rurali e alla riduzione degli oneri amministrativi.
- Semplificare le norme di **condizionalità** offrendo agli agricoltori e alle amministrazioni un dispositivo più semplice ed esaustivo, senza tuttavia snaturare il concetto stesso di condizionalità. La possibilità di includere nel campo di applicazione della condizionalità la direttiva quadro sulle acque sarà esaminata dopo che quest'ultima sarà stata attuata e gli obblighi operativi per gli agricoltori saranno stati identificati.

Questi cambiamenti nella concezione dei pagamenti diretti dovrebbero andare di pari passo con una migliore definizione e un più chiaro orientamento del sostegno verso i soli **agricoltori in attività**, in modo da rispondere alle critiche sollevate dalla Corte dei conti europea.

Misure di mercato

Dal dibattito pubblico è emerso un ampio consenso sulla necessità di mantenere l'**orientamento al mercato** della PAC, conservando nel contempo l'architettura generale degli strumenti di gestione del mercato. La crisi del mercato lattiero-caseario del 2009 ha infatti messo in evidenza il ruolo importante svolto dai meccanismi esistenti a sostegno del mercato in tempi di crisi. Appaiono però necessari alcuni adeguamenti specifici, in particolare al fine di **razionalizzare** e **semplificare** gli strumenti vigenti, nonché introdurre nuovi elementi politici con riguardo al funzionamento della filiera alimentare.

Tali adeguamenti potrebbero comprendere l'estensione del periodo di intervento, il ricorso a clausole applicabili in caso di turbative del mercato e l'ammasso privato di altri prodotti, oltre ad altre modifiche volte a migliorare i controlli e a rafforzarne l'efficacia. Il ricorso a tali misure di mercato, e in particolare allo strumento dell'intervento, dovrebbe fungere unicamente da rete di sicurezza in caso di crisi dei prezzi e di eventuali turbative del mercato. Alla fine del 2010 sarà presentata una proposta per una politica di qualità riveduta, che consenta agli agricoltori di informare più efficacemente gli acquirenti circa le caratteristiche dei loro prodotti e le relative modalità di produzione⁹.

Le quote latte saranno abolite nel 2015. A breve saranno presentate proposte legislative basate sulle raccomandazioni formulate dal gruppo di esperti di alto livello sul latte, per consentire una pianificazione a lungo termine nel settore lattiero-caseario e assicurarne la stabilità. Diverse opzioni sono all'esame per migliorare l'efficienza e la competitività dei settori dello zucchero e dell'isoglucosio, il cui regime scadrà nel 2014-2015; tra queste, la soppressione graduale delle quote a una data da definire.

⁹ Cfr. COM(2009) 234 sulla politica di qualità dei prodotti agricoli e la relazione di prossima pubblicazione concernente l'applicazione del nuovo regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica.

Infine è necessario migliorare il funzionamento della **filiera alimentare**. Le prospettive a lungo termine dell'agricoltura non miglioreranno se gli agricoltori non riusciranno ad invertire la tendenza costante alla diminuzione della percentuale del valore aggiunto che essi rappresentano nell'intera filiera alimentare¹⁰. La percentuale dell'agricoltura nella filiera alimentare è infatti passata dal 29% nel 2000 al 24% nel 2005, mentre nello stesso periodo quella dell'industria alimentare, del settore all'ingrosso e della distribuzione ha registrato un incremento.

La mancanza di un'efficace trasmissione dei segnali di mercato non può che pregiudicare le prospettive a lungo termine del settore agricolo e la percentuale del valore aggiunto che esso rappresenta nell'insieme della filiera alimentare. Tra le questioni fondamentali figurano l'attuale squilibrio del potere negoziale all'interno della filiera, il livello di concorrenza in ogni fase della filiera, le relazioni contrattuali, la necessità di ristrutturare e consolidare il settore agricolo, la trasparenza e il funzionamento dei mercati dei derivati sulle materie prime agricole.

Sviluppo Rurale

Parte integrante della PAC, la politica di sviluppo rurale si è rivelata uno strumento prezioso per rafforzare la sostenibilità del settore agricolo e delle zone rurali dell'UE sul piano economico, ambientale e sociale.

Pressanti appelli sono stati lanciati affinché tale politica continui ad integrare i vincoli e le opportunità inerenti all'ambiente e al cambiamento climatico, a generare un'ampia gamma di benefici per l'agricoltura, le campagne e la società in generale e a contribuire:

- alla **competitività dell'agricoltura**, promuovendo l'innovazione e la ristrutturazione e aiutando il settore agricolo a fare un uso più efficiente delle risorse;
- alla **gestione sostenibile delle risorse naturali**, preservando la resilienza dell'ambiente e dell'agricoltura al cambiamento climatico, proteggendo gli spazi naturali e mantenendo la capacità produttiva delle terre;
- a uno **sviluppo territoriale equilibrato** delle zone rurali in tutta l'UE, responsabilizzando la popolazione a livello locale, potenziando le capacità e migliorando le condizioni locali e i legami tra zone rurali e urbane.

In tale contesto è più che mai necessario che tematiche quali l'**ambiente**, il **cambiamento climatico** e l'**innovazione** siano al centro della politica. Gli investimenti, ad esempio, dovrebbero stimolare l'efficienza economica e ambientale del settore, le misure ambientali dovrebbero essere meglio adattate alle esigenze specifiche delle regioni o addirittura di zone locali (quali le zone Natura 2000 e le zone di alto pregio naturale) e le misure destinate a liberare il potenziale delle zone rurali dovrebbero far leva su concetti innovativi per le imprese e le amministrazioni locali. Occorre sfruttare nuove opportunità di sviluppo locale, quali canali di distribuzione alternativi, che permettano di valorizzare le risorse locali. Un altro elemento importante è rappresentato dal sostegno destinato a promuovere le vendite dirette e i mercati locali. Sarà infine prioritario rispondere alle esigenze specifiche dei giovani agricoltori e di coloro che iniziano l'attività.

¹⁰ Migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa, COM(2009) 591 del 28.10.2009.

Affinché gli obiettivi politici si traducano in risultati concreti sul terreno è indispensabile disporre di **meccanismi di attuazione efficaci**. L'attuale approccio strategico sarebbe rafforzato fissando obiettivi quantificati a livello dell'UE e dei singoli programmi, eventualmente abbinati ad incentivi da definire, quali ad esempio la riserva di efficacia ed efficienza. L'adozione di un approccio più orientato ai risultati consentirebbe di meglio indirizzare la politica verso le priorità dell'UE e ne metterebbe in evidenza l'azione concreta. A tal fine occorrerebbe semplificare e migliorare gli indicatori del quadro comune per il monitoraggio e la valutazione.

Per garantire una maggiore efficienza sarà essenziale rafforzare la **coerenza** tra la politica di sviluppo rurale e le altre politiche dell'Unione, semplificando e riducendo per quanto possibile le formalità amministrative, eventualmente grazie al ricorso ad un **quadro strategico comune**.

Sarà importante continuare a disporre di un ampio ventaglio di strumenti, che comprenda investimenti e infrastrutture, pagamenti per i servizi ecosistemici, aiuti a favore delle zone svantaggiate, misure in materia di ambiente e cambiamenti climatici, il sostegno all'innovazione, il trasferimento delle conoscenze e il potenziamento delle capacità, la creazione di imprese, lo sviluppo sociale e istituzionale e la promozione di metodi di produzione che tengano conto delle peculiarità locali e dei bisogni specifici degli Stati membri ai fini di una maggiore efficienza economica. Possibili strategie di miglioramento potrebbero consistere nel collegare più efficacemente i vari interventi, in particolare con la formazione, definire pacchetti di misure destinati a rispondere alle esigenze di specifici gruppi o regioni (piccoli agricoltori, zone montane), agevolare la collaborazione degli agricoltori per creare interconnessioni tra gli elementi del paesaggio a vantaggio della biodiversità e dell'adattamento ai cambiamenti climatici ("infrastruttura verde") o nell'offrire incentivi quali aliquote di aiuto preferenziali per interventi più mirati.

Si dovrebbe inoltre predisporre un **pacchetto di strumenti per la gestione dei rischi** che consenta di reagire più efficacemente alle fluttuazioni del reddito e all'instabilità dei mercati, fenomeni, questi, che limitano la capacità del settore agricolo di investire per mantenere la competitività. L'insieme di questi strumenti – che potrebbe andare da un nuovo strumento di stabilizzazione dei redditi compatibile con l'OMC ad un sostegno rafforzato agli strumenti assicurativi e ai fondi comuni – sarebbe messo a disposizione degli Stati membri per far fronte ai rischi legati alla produzione e al reddito. Sarà garantita la coerenza dei nuovi strumenti con gli altri strumenti della PAC, e in particolare con gli strumenti di mercato.

Per quanto riguarda la ripartizione del sostegno allo sviluppo rurale tra i vari Stati membri si dovrebbe valutare il ricorso a criteri obiettivi, evitando tuttavia una brusca rottura con il sistema attuale.

Per rendere più competitivo il settore agricolo è inoltre essenziale rafforzare e semplificare ulteriormente le politiche di **qualità** (anche nel settore della produzione biologica) e di **promozione**. Infine, dall'iniziativa "L'Unione dell'Innovazione" dovrebbero scaturire nuovi approcci per conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020 per un'economia intelligente, sostenibile ed inclusiva¹¹.

Architettura globale

¹¹ Tra cui il partenariato per l'innovazione "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura".

È opportuno che gli strumenti della futura PAC continuino a essere imperniati su due pilastri, principio, questo, che ha trovato ampio consenso in sede di dibattito pubblico ed è stato chiaramente privilegiato dal Consiglio, dal Parlamento europeo e dal Comitato delle Regioni. Nell'ambito del primo pilastro è previsto un sostegno erogato a tutti gli agricoltori su base annuale, mentre il secondo pilastro continuerebbe ad essere uno strumento di sostegno per gli obiettivi dell'UE, conferendo agli Stati membri una flessibilità sufficiente per tener conto delle rispettive specificità su base pluriennale, programmata e contrattuale. La separazione tra i due pilastri – che opererebbero in modo complementare senza inutili sovrapposizioni e secondo criteri di efficienza – dovrebbe in ogni caso contribuire a una maggiore chiarezza.

6.2. Opzioni politiche generali

Tre opzioni politiche generali, che rispecchiano i principali orientamenti emersi dal dibattito ma non si escludono a vicenda, meritano un esame più attento. Tali opzioni sono illustrate qui di seguito come possibili vie da seguire, il cui impatto sarà analizzato prima che venga adottata una decisione definitiva. Tutte e tre sono basate su una struttura a due pilastri (con un diverso equilibrio tra l'uno e l'altro).

Opzione 1

Questa opzione prevede l'introduzione di ulteriori cambiamenti gradualmente nel quadro politico attuale. Si tratterebbe di mantenere e consolidare le componenti della PAC che hanno dato prova di efficacia e di apportare **adeguamenti** e miglioramenti ai suoi aspetti più controversi, come l'equità della ripartizione dei pagamenti diretti tra gli Stati membri. Questa opzione garantirebbe stabilità e continuità rispetto alla PAC attuale, agevolando il lavoro di pianificazione per gli operatori lungo l'intera filiera alimentare.

Opzione 2

Un'alternativa consisterebbe nel cogliere l'opportunità per modificare sostanzialmente alcuni aspetti della politica in modo da rafforzarne la **sostenibilità** e instaurare un migliore **equilibrio** tra i vari obiettivi strategici, gli agricoltori e gli Stati membri. Tale risultato sarebbe conseguito attraverso misure più **mirate** e comprensibili per i cittadini europei. Questa opzione implicherebbe una maggiore efficienza della spesa e una più grande attenzione al valore aggiunto dell'UE. L'orientamento proposto consentirebbe all'Unione di rispondere alle sfide in campo economico, ambientale e sociale e di rafforzare il contributo dell'agricoltura e delle zone rurali agli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Opzione 3

Un'altra opzione consisterebbe nel realizzare una riforma molto più ampia della PAC che ponga l'accento su obiettivi in materia di ambiente e cambiamento climatico, abbandonando gradualmente le misure di sostegno al reddito e la maggior parte delle misure di mercato. Il fatto di concentrare gli sforzi finanziari su problematiche connesse all'ambiente e al cambiamento climatico nell'ambito della politica di sviluppo rurale stimolerebbe la creazione di strategie regionali destinate a garantire il conseguimento degli obiettivi dell'UE.

Le opzioni sopra illustrate presentano chiari vantaggi e svantaggi in ordine alla possibilità di realizzare gli obiettivi della nuova PAC enunciati nella presente comunicazione e dovranno essere valutate in funzione dei rispettivi impatti economici, ambientali e sociali.

7. CONCLUSIONI

La presente comunicazione rappresenta la risposta della Commissione al dibattito sulla futura PAC; essa delinea le opzioni esistenti e apre il dibattito con le altre istituzioni e con le parti interessate. Le proposte legislative saranno presentate nel 2011.

Le opzioni di riforma prevedono sia cambiamenti rilevanti, che comportano una riformulazione della strategia, che interventi più contenuti volti a perfezionare gli elementi che hanno dato prova di efficacia nella loro forma attuale. Su tale base, la futura PAC dovrà essere più sostenibile, equilibrata, mirata, semplice, efficace e in grado di meglio rispondere alle esigenze e alle aspettative dei cittadini europei.

ALLEGATO

DESCRIZIONE DELLE TRE GRANDI OPZIONI POLITICHE

	Pagamenti diretti	Misure di mercato	Sviluppo rurale
Opzione 1	Introdurre una maggiore equità nella ripartizione dei pagamenti diretti tra gli Stati membri (senza modificare il meccanismo vigente).	Rafforzare gli strumenti di gestione dei rischi. Razionalizzare e semplificare, ove necessario, gli strumenti di mercato esistenti.	Mantenere l'orientamento contenuto nella verifica dello stato di salute, consistente nell'aumentare i finanziamenti volti ad affrontare le sfide connesse al cambiamento climatico, alle acque, alla biodiversità, alle energie rinnovabili e all'innovazione.
Opzione 2	Introdurre una maggiore equità nella ripartizione dei pagamenti diretti tra gli Stati membri e una sostanziale modifica della loro concezione. I pagamenti diretti sarebbero composti da: <ul style="list-style-type: none">• un tasso di base che funge da sostegno al reddito,• un aiuto supplementare obbligatorio per determinati beni pubblici "ecologici" tramite azioni agroambientali semplici, generalizzate, annuali e non contrattuali, basato sui costi aggiuntivi necessari per svolgere queste azioni,• un pagamento supplementare volto a compensare vincoli naturali specifici,• una componente di aiuto accoppiato facoltativo a favore di determinati settori e regioni¹². Introdurre un nuovo regime per le piccole aziende agricole. Introdurre un massimale per il tasso di base, tenendo anche conto del contributo delle aziende di grandi dimensioni all'occupazione rurale.	Migliorare e semplificare, ove necessario, gli strumenti di mercato esistenti.	Adeguare e integrare gli strumenti esistenti per renderli più coerenti con le priorità dell'UE, concentrando il sostegno sull'ambiente, il cambiamento climatico e/o la ristrutturazione e l'innovazione, e per favorire le iniziative regionali/locali. Rafforzare gli attuali strumenti di gestione dei rischi e introdurre uno strumento facoltativo di stabilizzazione dei redditi compatibile con la "scatola verde" dell'OMC per compensare le perdite di reddito gravi. Potrebbe essere presa in considerazione una certa redistribuzione dei fondi tra gli Stati membri sulla base di criteri oggettivi.
Opzione 3	Abolire gradualmente i pagamenti diretti nella loro forma attuale.	Abolire tutte le misure di mercato, con la	Le misure sarebbero incentrate

¹² Tale aiuto equivarrebbe all'aiuto accoppiato attualmente erogato a norma dell'articolo 68 e ad altre misure di aiuto accoppiato.

Sostituirli con pagamenti limitati per i beni pubblici ambientali e con pagamenti aggiuntivi per vincoli naturali specifici.

potenziale eccezione di clausole in caso di turbative che potrebbero essere attivate nei periodi di grave crisi.

principalmente sul cambiamento climatico e sulle questioni ambientali.

P7_TA-PROV(2011)0297

La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2011 sulla PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio (2011/2051(INI))

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione intitolata "La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio" (COM(2010)0672),
- visto l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il regolamento (CE) n. 1290/2005, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune¹,
- visto il regolamento (CE) n. 1698/2005, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)²,
- viste le decisioni 2006/144/CE³ e 2009/61/CE del Consiglio sugli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale⁴,
- visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli⁵,
- visto il regolamento (CE) n. 73/2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori⁶,
- vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2010 sul futuro della politica agricola comune dopo il 2013⁷,
- vista la sua risoluzione del 16 giugno 2010 sulla strategia Europa 2020⁸,
- viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio, del 17 marzo 2011, sulla PAC verso il 2020,

¹ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

² GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

³ GU L 55 del 25.2.2006, pag. 20.

⁴ GU L 30 del 31.1.2009, pag. 112.

⁵ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁶ GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

⁷ Testi approvati, P7_TA(2010)0286.

⁸ Testi approvati, P7_TA(2010)0223.

- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema "la riforma della politica agricola comune nel 2013",
 - visto il parere del Comitato delle regioni su "La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio",
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0202/2011),
- A. considerando che un settore agricolo europeo sostenibile, produttivo e competitivo fornisce un contributo indispensabile alla realizzazione degli obiettivi sanciti dai trattati per la PAC e degli obiettivi della strategia Europa 2020; che esso può contribuire altresì a dare una risposta alle nuove sfide politiche quali la sicurezza dell'approvvigionamento di generi alimentari, energia e materie prime industriali, il cambiamento climatico, l'ambiente e la biodiversità, la salute e i cambiamenti demografici e che l'imminente riforma della PAC sarà la prima in cui il Parlamento europeo potrà colegiferare insieme al Consiglio, conformemente al trattato di Lisbona,
- B. considerando che la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare resta il compito centrale dell'agricoltura, non solo nell'Unione ma a livello mondiale, in particolare nei paesi in via di sviluppo, in quanto si prevede che la popolazione mondiale passerà da 7 a 9 miliardi nel 2050, il che richiederà, secondo la FAO, un incremento del 70% della produzione agricola mondiale; che occorrerà produrre una maggiore quantità di generi alimentari sullo sfondo di costi di produzione più elevati, di una forte volatilità dei mercati agricoli e di una crescente pressione sulle risorse naturali, il che significa che gli agricoltori dovranno produrre di più, utilizzando meno terra, meno acqua e meno energia,
- C. considerando che gli alimenti rivestono un'importanza strategica e che la soluzione più idonea ad assicurare la sicurezza alimentare consiste nel garantire la sopravvivenza di un settore agricolo stabile e competitivo; considerando che una solida politica agricola comune è fondamentale per la conservazione, la sostenibilità ambientale e lo sviluppo economico delle zone rurali dell'Unione europea di fronte alla minaccia di abbandono delle terre, lo spopolamento rurale e declino economico,
- D. considerando che la riforma della PAC del 2003 e la valutazione del suo stato di salute del 2008 hanno cercato di contribuire a una nuova architettura della politica agricola comune, che fosse più efficace e trasparente e caratterizzata da un maggiore orientamento al mercato; considerando la necessità di portare avanti tale processo e di semplificare sostanzialmente la gestione degli strumenti e delle procedure della PAC al fine di ridurre gli oneri per gli agricoltori e le amministrazioni,

- E. considerando che nella sua risoluzione dell'8 luglio 2010 sul futuro della politica agricola comune dopo il 2013, il Parlamento europeo ha gettato le basi di una politica agricola sostenibile che consentirebbe ai produttori europei di essere competitivi sui mercati locali, regionali, nazionali e internazionali; che nella medesima risoluzione esso si è espresso a favore della diffusione in tutta Europa di un modello di agricoltura polivalente e su larga scala, in particolare nelle zone che presentano svantaggi naturali e in quelle ultraperiferiche, tenendo conto altresì delle difficoltà incontrate dalle piccole aziende agricole,
- F. considerando la necessità che la PAC sia dotata degli strumenti necessari per far fronte a gravi crisi di mercato e di approvvigionamento nonché all'estrema volatilità dei prezzi nel settore agricolo; considerando altresì la necessità di provvedere affinché tali strumenti siano non solo aggiornati ed efficaci, ma anche flessibili, così da poter essere attivati rapidamente in caso di bisogno,
- G. considerando che l'integrazione nella PAC di obiettivi rinnovati e ambiziosi, riguardo in particolare alla protezione dei consumatori, alla tutela dell'ambiente, al benessere degli animali e alla coesione regionale è un risultato positivo e che tali norme elevate vanno difese a livello internazionale in modo da assicurare la redditività e la competitività degli agricoltori europei, che devono sostenere costi di produzione più elevati; considerando che la produttività e la sicurezza alimentare a lungo termine, soprattutto viste le perturbazioni climatiche, dipendono da una debita attenzione alle risorse naturali, in particolare al suolo, all'uso dell'acqua e alla biodiversità,
- H. considerando che l'agricoltura ha un ruolo di primo piano da svolgere nella lotta al cambiamento climatico, segnatamente riducendo le proprie emissioni di gas a effetto serra, sviluppando il sequestro del carbonio e generando energia da biomassa e sostenibile, integrando in tal modo il reddito degli agricoltori con una fonte di entrate supplementare,
- I. considerando che la PAC dovrebbe sostenere altresì una gestione specifica dei terreni agricoli ricchi di biodiversità (come quelli ad alto valore naturalistico) e degli agroecosistemi nell'ambito delle zone Natura 2000 come pure, in tale contesto, la transizione verso modelli caratterizzati da un minore impiego di risorse (tra cui l'agricoltura biologica), terreni da pascolo permanentemente incolti e zone umide agricole,
- J. considerando che la quota di spesa della PAC prevista nel bilancio dell'Unione europea si è ridotta costantemente, passando da quasi il 75% nel 1985 a un previsto 39,3% nel 2013; che la PAC, pur essendo una delle primissime politiche dell'Unione europea e l'unica ad essere stata comunitarizzata, rappresenta meno dello 0,5% del PIL dell'Unione, a fronte di una spesa pubblica pari a circa il 50% del PIL; considerando che, a seguito dei successivi processi di allargamento dell'Unione, la superficie agricola è cresciuta del 40% e che il numero degli agricoltori è raddoppiato rispetto al 2004,

- K. considerando che, secondo i dati dell'ultimo sondaggio di Eurobarometro, il 90% dei cittadini dell'Unione intervistati ritiene l'agricoltura e le aree rurali siano elementi importanti per il futuro dell'Europa, che l'83% di essi è favorevole al sostegno finanziario per gli agricoltori e, in media, ritiene che la politica agricola debba continuare a essere stabilita a livello europeo,
- L. considerando che il Parlamento europeo ha espresso ripetutamente la propria contrarietà alla rinazionalizzazione della PAC e a un maggiore cofinanziamento, suscettibili di compromettere la concorrenza leale sul mercato interno dell'Unione e, in vista della prossima riforma, si oppone nuovamente a qualsiasi tentativo di rinazionalizzare la PAC mediante il cofinanziamento dei pagamenti diretti o un trasferimento di fondi al secondo pilastro,
- M. considerando che sarebbe opportuno mantenere una PAC fondata su due pilastri, la cui struttura e i cui obiettivi siano chiaramente definiti e concepiti in modo tale da consentire loro di integrarsi reciprocamente,
- N. considerando che i piccoli agricoltori dell'Unione danno un contributo essenziale al conseguimento degli obiettivi della PAC e che nell'ambito del processo di riforma occorre tenere debitamente conto delle difficoltà che incontrano,
- O. considerando che nei nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico, una quota sostanziale di agricoltori, specialmente nel settore dell'allevamento, non ha diritto ai pagamenti diretti in quanto non è proprietaria di terreni agricoli,
- P. considerando che gli agricoltori ricevono una quota in costante diminuzione del valore aggiunto generato dalla catena alimentare e che il corretto funzionamento di quest'ultima e le misure volte a migliorare la posizione negoziale dei produttori costituiscono presupposti necessari per garantire che gli agricoltori ricevano un giusto compenso per i loro prodotti,
- Q. considerando che il reddito pro capite reale degli agricoltori ha subito una drastica contrazione negli ultimi due anni e che, a causa di tale diminuzione costante, si attesta ormai al di sotto del livello di circa quindici anni fa; che i redditi agricoli sono notevolmente inferiori (di circa il 40% per unità di lavoro) rispetto al resto dell'economia e che nelle aree rurali il reddito pro capite è nettamente inferiore (di circa il 50%) rispetto a quello delle aree urbane; che, secondo i dati Eurostat, il numero dei posti di lavoro nel settore agricolo è diminuito del 25% fra il 2000 e il 2009,
- R. considerando che l'economia mondiale è sempre più integrata e che i sistemi commerciali vengono liberalizzati per lo più mediante negoziati multilaterali; considerando la necessità di garantire, nell'ambito degli accordi a livello multilaterale e bilaterale, che i metodi di produzione dei prodotti di paesi terzi destinati all'esportazione nell'Unione assicurino ai consumatori europei le stesse garanzie dei metodi utilizzati nell'Unione, in termini di salute, sicurezza alimentare, protezione degli animali, sostenibilità e norme sociali minime,

- S. considerando che lo sviluppo rurale, a fronte di disparità crescenti, della perdita di capitale sociale e coesione sociale, degli squilibri demografici e dell'esodo dalle campagne, costituisce un importante strumento della PAC e che le future politiche di sviluppo rurale devono puntare a un miglioramento dell'equilibrio territoriale e offrire una governance meno burocratica e più partecipativa dei programmi di sviluppo rurale, che dovrebbe comportare interventi volti a potenziare la competitività del settore agricolo e a sostenere efficacemente il rafforzamento e la diversificazione delle economie rurali, a tutelare l'ambiente, promuovere l'istruzione e l'innovazione, migliorare la qualità della vita nelle zone rurali, specialmente in quelle più svantaggiate, nonché a contrastare l'abbandono dell'attività agricola da parte dei giovani,
- T. considerando che, da un lato, solo il 6% degli agricoltori europei ha un'età inferiore ai 35 anni e che, dall'altro, 4,5 milioni di agricoltori andranno in pensione nei prossimi dieci anni; che il rinnovo generazionale dovrebbe pertanto essere considerato una delle sfide prioritarie della futura PAC,
- U. considerando che la PAC deve tener conto della necessità di attenuare i vincoli specifici e i problemi strutturali cui sono confrontati i settori agricolo e silvicolo delle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea in ragione della loro insularità, della loro perifericità e della forte dipendenza dell'economia rurale da un esiguo numero di prodotti agricoli,
- V. considerando che la politica della qualità è ormai parte integrante della futura PAC, per cui lo sviluppo e il rafforzamento di questa politica, soprattutto nel caso delle indicazioni geografiche, costituiscono strumenti decisivi per la crescita sostenibile e la competitività dell'agricoltura europea,
1. si compiace in linea di massima della comunicazione della Commissione "La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio"; riconosce la necessità di un'ulteriore riforma della PAC che tenga conto della mutevole natura del settore agricolo nell'Unione a 27 e del nuovo contesto internazionale della globalizzazione; chiede il mantenimento nel futuro di una PAC forte e sostenibile con una dotazione di bilancio all'altezza degli obiettivi ambiziosi da perseguire per far fronte alle nuove sfide; è categoricamente contrario a qualsiasi misura volta alla rinazionalizzazione della PAC;
 2. chiede che la PAC resti articolata su due pilastri; rileva che il primo pilastro dovrebbe continuare ad essere pienamente finanziato a titolo del bilancio dell'Unione europea, su base annuale, mentre la programmazione pluriennale, un approccio contrattuale e il cofinanziamento dovrebbero continuare ad applicarsi nell'ambito del secondo pilastro; insiste sul fatto che la struttura a due pilastri dovrebbe contribuire alla chiarezza e che ciascun pilastro integri l'altro senza sovrapposizioni; ritiene che il primo pilastro debba conseguire gli obiettivi che esigono interventi "trasversali" mentre il secondo pilastro dovrebbe essere orientato ai risultati e presentare un sufficiente grado di flessibilità per adeguarsi facilmente alle specificità nazionali, regionali e/o locali; ritiene pertanto che, pur mantenendo l'attuale architettura a due pilastri, sia imperativo apportarvi delle

modifiche al fine di focalizzare più efficacemente l'insieme delle misure necessarie per ciascuno dei due pilastri e le loro rispettive modalità di finanziamento;

3. sottolinea che la sicurezza alimentare si conferma la ragion d'essere dell'agricoltura, non soltanto nell'Unione europea bensì a livello mondiale e in particolare nei paesi in via di sviluppo, giacché entro il 2050 si dovrà far fronte alla sfida di nutrire nove miliardi di persone, riducendo nel contempo l'impiego di risorse scarse, in particolare l'acqua, l'energia e la terra; chiede una politica agricola europea sostenibile, produttiva e competitiva, che apporti un contributo sostanziale alla realizzazione degli obiettivi sanciti dai trattati per la PAC e delle priorità di una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile previste dalla strategia Europa 2020; è persuaso che l'agricoltura occupi una posizione ideale per contribuire in modo significativo alla lotta al cambiamento climatico, creando nuovi posti di lavoro attraverso la crescita verde e fornendo energia da fonti rinnovabili, pur continuando, nel contempo, a offrire prodotti alimentari sicuri e di alta qualità e a garantire sicurezza alimentare ai consumatori europei;
4. reputa essenziale definire un insieme stabile di norme, con una prospettiva di lungo periodo, che consentano agli agricoltori europei di programmare gli investimenti necessari all'ammodernamento delle pratiche agricole e allo sviluppo di metodi innovativi in grado di tradursi in sistemi agricoli validi e sostenibili dal punto di vista agronomico, un processo fondamentale per garantire la loro competitività sui mercati locali, regionali e internazionali;
5. è dell'avviso che, ai fini della semplificazione, della chiarezza e di un approccio comune, il finanziamento di ciascun pilastro della PAC debba essere concordato fin dall'inizio della riforma;
6. chiede che il bilancio agricolo dell'Unione per il prossimo periodo finanziario mantenga per lo meno lo stesso importo del bilancio agricolo per l'esercizio 2013; riconosce che saranno necessarie adeguate risorse finanziarie per far fronte alle sfide della sicurezza alimentare, della tutela dell'ambiente, del cambiamento climatico e dell'equilibrio territoriale in un'Unione europea allargata, oltre che per consentire alla PAC di contribuire alla riuscita della strategia Europa 2020;
7. è persuaso che questa nuova politica agricola, imperniata su sistemi di produzione alimentare sostenibili, debba basarsi innanzitutto su una maggiore coerenza generale nella complementarità tra il primo pilastro, che comprende i pagamenti diretti, e il secondo pilastro, che contempla le misure di sostegno allo sviluppo rurale; è del parere che, nel quadro della nuova PAC, i fondi pubblici debbano essere riconosciuti come forma legittima di pagamento per beni pubblici, forniti alla società, i cui costi non sono compensati dai prezzi di mercato; ritiene inoltre che il denaro pubblico debba essere utilizzato per incentivare gli agricoltori a fornire in tutta Europa servizi ambientali supplementari; è convinto che un approccio mirato di questo tipo consentirebbe di realizzare obiettivi su scala unionale, offrendo al tempo stesso la flessibilità necessaria a tener conto della diversità agricola dell'Unione; è persuaso inoltre che un sistema di questo tipo

PE 467.614\ 139

farebbe sì che ogni elemento dei pagamenti apporti chiari vantaggi pubblici in maniera trasparente per i contribuenti, gli agricoltori e l'insieme della società;

8. chiede che la sostenibilità, la competitività e l'equità siano i principi ispiratori a supporto di una PAC che salvaguardi il carattere specifico dei singoli comparti e siti di produzione, con il compito di fornire alla popolazione quantità sufficienti di prodotti alimentari sicuri e sani e a prezzi adeguati, garantendo nel contempo l'approvvigionamento di materie prime per un'efficiente industria agroalimentare, come pure per la produzione di energia da fonti rinnovabili; sottolinea che le norme dell'Unione europea in termini di sicurezza alimentare, tutela dell'ambiente, benessere degli animali e rispetto delle norme sociali minime sono le più rigorose del mondo; chiede una PAC che garantisca tali norme rigorose dell'agricoltura europea nell'ambito della concorrenza internazionale (protezione esterna della qualità);
9. riconosce che un numero sostanziale di queste nuove sfide e di questi nuovi obiettivi è incorporato nei trattati e negli impegni internazionali giuridicamente vincolanti che l'Unione europea ha approvato e sottoscritto, quali il protocollo di Kyoto/gli accordi di Cancún e le convenzioni di Ramsar e Nagoya;
10. rileva l'assoluta importanza della semplificazione, che deve rappresentare un obiettivo guida della futura PAC, con la riduzione dei costi di gestione della politica a livello degli Stati membri e sottolinea la necessità di chiare basi giuridiche comuni, che devono essere notificate senza indugio e prestarsi a un'interpretazione univoca;
11. sottolinea che lo sviluppo della politica di qualità per i prodotti alimentari, in particolare in termini di indicazione geografica protetta (IGP, DOP/STG) deve costituire un aspetto prioritario della PAC, da approfondire e rafforzare ulteriormente per consentire all'Unione di mantenere il suo ruolo guida in questo settore; ritiene che, nel caso di tali prodotti di elevata qualità, vada consentito l'uso di strumenti originali di gestione, tutela e promozione, per consentire il loro sviluppo armonioso e permettere che continuino a dare un contributo importante alla crescita sostenibile e alla competitività dell'agricoltura europea;
12. chiede alla Commissione di intensificare gli sforzi nell'ambito della ricerca e dello sviluppo per promuovere l'innovazione e la promozione; auspica pertanto che i futuri programmi dell'Unione in ambito di ricerca e sviluppo prestino un'attenzione costante alla ricerca in materia di agricoltura e alimentazione;

Pagamenti diretti

13. rileva che i pagamenti diretti disaccoppiati, subordinati ai requisiti della condizionalità incrociata, possono contribuire a sostenere e a stabilizzare i redditi agricoli, consentendo agli agricoltori di fornire, oltre alla produzione alimentare, beni pubblici di fondamentale importanza per l'intera società, quali servizi ecosistemici, occupazione, gestione del paesaggio e vitalità economica dell'ambiente rurale nell'intera Europa; ritiene che i pagamenti diretti dovrebbero

compensare gli agricoltori per la fornitura di tali beni pubblici, dal momento che il mercato di per sé non ne fornisce, né ricompensa a tutt'oggi gli agricoltori al riguardo, nel momento in cui gli agricoltori devono spesso sostenere elevati costi di produzione proprio per fornire alimenti di elevata qualità e prezzi bassi alla produzione;

14. chiede il mantenimento di un primo pilastro solido e adeguatamente finanziato, che sia all'altezza delle nuove sfide che si presentano all'agricoltura europea;
15. chiede un'equa ripartizione degli stanziamenti della PAC per il primo e il secondo pilastro, sia tra gli Stati membri che tra gli agricoltori all'interno di uno Stato membro, seguendo un approccio pragmatico quale principio fondamentale di criteri obiettivi; respinge i netti divari nella ripartizione di tali stanziamenti tra gli Stati membri; è del parere che ciò comporterà l'abbandono progressivo dei riferimenti storici, ormai superati, e la loro sostituzione, al termine di un periodo transitorio, con aiuti più equi e quindi meglio ripartiti tra i paesi, tra diversi comparti agricoli e tra gli agricoltori; rileva che ciò implica altresì aiuti più efficaci, meglio mirati e tali da offrire maggiori incentivi al fine di aiutare l'agricoltura a orientarsi verso sistemi di coltura più sostenibili; respinge, conformemente alla comunicazione della Commissione, un pagamento diretto forfettario uniforme per l'intera Unione europea, che non rispecchierebbe la diversità europea; considera la salvaguardia della diversità dell'agricoltura e dei siti di produzione nell'Unione un obiettivo centrale e auspica pertanto che si tenga conto della specificità delle condizioni di produzione negli Stati membri, per quanto possibile attraverso un sistema più mirato di pagamenti diretti;
16. si pronuncia pertanto a favore di un regime di premi alle aziende che operi una certa redistribuzione nell'interesse di una perequazione dei pagamenti diretti a livello di Unione; propone che ogni Stato membro riceva almeno il 90% della media UE dei pagamenti diretti e che sia fissato un massimale; è favorevole a un'applicazione quanto più rapida, con un limitato periodo di transizione;
17. chiede che, in caso di pagamenti diretti alle singole aziende, si abbandonino i valori di riferimento storici e aziendali utilizzati per la distribuzione fra gli Stati membri e chiede una transizione verso un sistema di premi per superfici a livello regionale o nazionale dei pagamenti disaccoppiati nell'ambito del prossimo periodo finanziario; riconosce nondimeno che i singoli Stati membri presentano situazioni alquanto disparate che necessitano misure straordinarie a livello regionale;
18. ritiene che gli Stati membri che applicano attualmente il regime di pagamento unico per superficie (RPUS) dovrebbero passare, dopo un periodo di transizione, al regime di pagamento unico con diritti di pagamento; chiede che sia erogato un sostegno a tale conversione comprensivo anche di assistenza finanziaria e tecnica;
19. si compiace del riconoscimento del ruolo svolto dai piccoli agricoltori nell'ambito dell'agricoltura e dello sviluppo rurale in Europa; è favorevole all'istituzione di uno specifico regime di aiuti semplificato a favore dei piccoli agricoltori, che

- contribuisca alla stabilizzazione dello sviluppo rurale; chiede alla Commissione, ai fini della trasparenza e della certezza del diritto, di fissare criteri flessibili e oggettivi per la definizione dello status di piccolo agricoltore da parte dei singoli Stati membri; invita gli Stati membri a decidere, sulla base del principio di sussidiarietà, quali agricoltori sono ammissibili a beneficiare di tale regime;
20. chiede un'ulteriore semplificazione del regime dei pagamenti diretti, in particolare per le misure transitorie semplificate per i diritti di pagamento in caso di mancata attivazione, per le norme relative alla riserva nazionale, in funzione del passaggio al regime di pagamento unico per superficie su scala regionale/nazionale, per la fusione dei diritti minimi di pagamento e per un sistema di controllo efficiente e sburocratizzato per entrambi i pilastri; ritiene che occorra considerare in maniera positiva i sistemi amministrativi che dimostrano di funzionare bene vista l'entità dei controlli previsti;
 21. constata la necessità di misure finalizzate al rinnovo generazionale in agricoltura, dato che solo il 6% degli agricoltori europei ha un'età inferiore ai 35 anni mentre 4,5 milioni di addetti andranno in pensione nei prossimi dieci anni; riconosce le difficoltà cui vanno incontro i giovani agricoltori all'inizio dell'attività, quali elevati costi di investimento, accesso ai terreni e al credito; sottolinea il fatto che le misure per i giovani agricoltori contenute nel secondo pilastro si sono rivelate insufficienti ad arrestare un rapido invecchiamento della popolazione agricola e invita a presentare proposte volte a invertire questa tendenza insostenibile, che dovrebbero anche prevedere modifiche alle norme che disciplinano la riserva nazionale in modo tale da orientarle meglio ai giovani agricoltori;
 22. sottolinea che la PAC dovrebbe essere neutra dal punto di vista del genere e che entrambi i coniugi che lavorano in tale settore dovrebbero godere degli stessi diritti; sottolinea il fatto che su 26,7 milioni di persone regolarmente occupate nell'agricoltura nell'Unione europea, circa il 42% è costituito da donne ma che solo un'azienda agricola su cinque (intorno al 29%) è diretta da una donna,
 23. ritiene che il disaccoppiamento abbia dimostrato la sua validità, consentendo una maggiore libertà decisionale degli agricoltori, garantendo che questi ultimi reagiscano ai segnali del mercato e collocando gran parte della PAC nel quadro della "scatola verde" dell'OMC; approva la proposta della Commissione secondo la quale, anche in futuro potranno essere erogati legati alla produzione in alcuni settori i premi in cui non esiste alternativa alle forme e ai prodotti ivi consolidati ed estremamente onerosi; riconosce pertanto che i premi legati alla produzione possono essere accettabili entro un margine rigorosamente determinato anche per il periodo successivo al 2013;
 24. chiede pertanto che gli Stati membri abbiano la facoltà di permettere che una parte dei pagamenti diretti resti del tutto o in parte accoppiata entro i limiti dell'OMC, per poter finanziare le misure volte ad attenuare mitigare l'impatto del disaccoppiamento in determinate zone e comparti che risultano economicamente, ecologicamente e socialmente sensibili; ritiene inoltre che tali pagamenti potrebbero promuovere misure ambientali per superficie e la coesione territoriale,

favorendo, sostenendo e stimolando nel contempo i settori chiave, tra cui il miglioramento della qualità, la produzione di materie prime agricole, alcune tipologie specifiche di produzione o determinati tipi di agricoltura;

25. constata che le aziende agricole nell'Unione europea presentano per ragioni storiche una struttura quanto mai varia in termini di dimensioni, modalità di impiego, produttività del lavoro e forma giuridica; è consapevole del fatto che i pagamenti diretti vengono assegnati in modo tale da metterne in dubbio la legittimità; prende atto della proposta della Commissione di introdurre un massimale per i pagamenti diretti e accoglie con favore un siffatto tentativo di affrontare la questione della legittimità della PAC e la sua accettazione pubblica; chiede alla Commissione di prendere in considerazione la possibilità di introdurre meccanismi analoghi che vi contribuiscono, come un sistema di pagamenti diretti degressivi in funzione delle dimensioni delle aziende agricole, che tenga conto dei criteri oggettivi di occupazione e delle pratiche sostenibili;
26. invita la Commissione a presentare proposte concrete atte ad aiutare i comparti zootecnici, nel medio e lungo periodo, a far fronte all'aumento dei costi dei fattori di produzione; ritiene che ciò potrebbe comportare incentivi al ricorso alla praticoltura e alle colture proteiche, in rotazione dei seminativi, che presenterebbe maggiori vantaggi economici per gli agricoltori, risponderebbe alle nuove sfide, ridurrebbe la dipendenza dalle importazioni di colture proteiche e potrebbe avere ricadute positive sul costo dei mangimi; invita la Commissione a proporre un elemento di flessibilità per gli Stati membri, analogo all'attuale articolo 68, onde evitare di escludere aziende zootecniche concentrate sulla qualità e la sostenibilità del nuovo regime di sostegno e tener conto delle loro specificità;
27. ritiene che i pagamenti diretti dovrebbero essere riservati unicamente agli agricoltori attivi; è nondimeno consapevole che nel regime dei pagamenti diretti disaccoppiati ogni proprietario di azienda che sfrutta superfici agricole per una produzione o le mantiene in un buono stato agricolo ed ecologico, dovrebbe percepire pagamenti diretti; invita pertanto la Commissione a mettere a punto una definizione di "agricoltore attivo" che possa essere utilizzata dagli Stati membri senza ulteriori oneri o costi amministrativi, garantendo però nel contempo che le attività agricole tradizionali (a tempo pieno, accessorio e parziale), a prescindere dallo status giuridico, siano considerate attività agricole attive e che si tenga conto dell'intera gamma di struttura agricola e delle varie modalità di gestione fondiaria, nonché della gestione di terre comuni; ritiene infine necessario precisare che la definizione di agricoltore attivo deve escludere i casi in cui i costi amministrativi dell'erogazione dei pagamenti siano superiori all'importo effettivamente corrisposto;
28. è favorevole alla compensazione degli svantaggi naturali nell'ambito del secondo pilastro e respinge qualsiasi pagamento complementare a titolo del primo pilastro a motivo degli ulteriori oneri amministrativi;

Protezione delle risorse e aspetti ambientali

29. ritiene che una migliore gestione e protezione delle risorse naturali costituisca uno degli elementi fondamentali dell'agricoltura sostenibile, ragion per cui, nel quadro delle nuove sfide e dei nuovi obiettivi della strategia Europa 2020, occorre prevedere ulteriori incentivi volti a incoraggiare gli agricoltori a ricorrere a pratiche ecocompatibili, che vadano oltre i requisiti della condizionalità incrociata ed integrino i programmi agroambientali già esistenti;
30. ritiene che la protezione delle risorse naturali dovrebbe essere più strettamente vincolata alla concessione di pagamenti diretti e chiede pertanto l'introduzione, attraverso una componente ecologica, di un regime di incentivazione a livello di Unione inteso a garantire la sostenibilità delle aziende agricole e la sicurezza alimentare a lungo termine mediante una gestione efficace di risorse scarse (acqua, energia, suolo), riducendo i costi di produzione nel lungo termine grazie alla riduzione dei fattori di produzione; ritiene che tale regime dovrebbe garantire il massimo sostegno agli agricoltori che portano avanti o che intendono portare avanti maggiormente, per gradi, pratiche agricole intese a realizzare sistemi di produzione più sostenibili;
31. sottolinea che il regime in oggetto dovrebbe andare di pari passo con una semplificazione del sistema della condizionalità incrociata per i beneficiari dei pagamenti diretti, essere applicato mediante misure semplici, garantire un equilibrio delle prestazioni ambientali ed economiche, essere pertinente sotto il profilo agronomico e non discriminare gli agricoltori che già partecipano in larga misura a programmi agroambientali;
32. respinge l'attuazione di un nuovo sistema di pagamenti supplementare che comporti ulteriori controlli e sanzioni finalizzati all'introduzione di considerazioni di carattere ambientale; insiste sulla necessità di evitare ostacoli pratici per gli agricoltori e complessità amministrativa per le autorità; insiste inoltre sul fatto che, per razionalizzare le procedure amministrative legate a tali misure, tutti i controlli agricoli dovrebbero essere gestiti, per quanto possibile, contemporaneamente;
33. chiede pertanto alla Commissione di presentare al più presto una valutazione d'impatto delle condizioni amministrative legate all'attuazione della componente ecologica; sottolinea che le misure ambientali sono potenzialmente in grado di incrementare l'efficienza produttiva degli agricoltori e insiste sull'opportunità di prevedere la copertura di eventuali costi e mancati guadagni imputabili all'applicazione di tali misure;
34. è del parere che l'ulteriore introduzione degli aspetti ambientali dovrebbe essere realizzata in tutti gli Stati membri mediante un elenco prioritario di misure alla superficie e/o destinate alle singole aziende, finanziate integralmente dall'Unione europea; ritiene che ogni beneficiario di questi particolari pagamenti debba attuare un determinato numero di misure ecologiche, che dovrebbero basarsi su strutture esistenti, selezionate da un elenco nazionale o regionale stilato dallo Stato membro sulla base di un più ampio elenco europeo, applicabile a qualsiasi tipo di pratica agricola; ritiene che tra le misure in questione potrebbero rientrare:

- il sostegno alle basse emissioni di carbonio e a misure intese a contenere o catturare le emissioni di gas serra,
 - il sostegno a un basso consumo energetico e all'efficienza energetica,
 - strisce cuscinetto, margini dei campi, presenza di siepi, ecc;
 - pascolo permanente,
 - tecniche agricole di precisione,
 - la rotazione delle colture e diversità delle stesse;
 - piani di efficacia alimentare dei mangimi;
35. ritiene che l'Unione europea debba svolgere un ruolo nel rispondere alle sfide della sicurezza alimentare e della sicurezza energetica e che debba pertanto garantire che l'agricoltura svolga appieno il proprio ruolo nel far fronte ad entrambe queste sfide; non ritiene pertanto opportuno inserire il ritiro obbligatorio nell'elenco delle misure di sostenibilità, come proposto dalla Commissione;
36. chiede che nell'ambito della PAC siano previsti obiettivi in materia di impiego di energia da fonti rinnovabili; è persuaso che il settore agricolo possa arrivare a utilizzare un 40% di carburanti rinnovabili entro il 2020 e affrancarsi dai carburanti fossili entro il 2030;
37. rileva che sono ormai disponibili le biotecnologie di prossima generazione ed esorta pertanto la Commissione a elaborare una politica intersettoriale in materia di biomassa per le biotecnologie di prossima generazione, che comprenda criteri di sostenibilità per la biomassa, nel quadro della riforma della PAC, onde consentire lo sviluppo di un mercato sostenibile per la biomassa di provenienza agricola, agroindustriale e forestale, incentivando la raccolta di residui disponibili per la produzione di bioenergia, evitando nel contempo un aumento delle emissioni e una perdita di biodiversità;
38. sottolinea che politiche europee razionali, ad esempio in materia di gasolio più economico per uso agricolo, esenzioni dalle accise sull'energia e carburanti prodotti per scopi agricoli, in particolare per le pompe da irrigazione azionate elettricamente, potrebbero consentire agli agricoltori europei di produrre di più e di approvvigionare sia il mercato nazionale, sia il mercato delle esportazioni di prodotti agricoli; sottolinea altresì l'importanza di sistemi d'irrigazione innovativi per garantire la sostenibilità dell'agricoltura europea, dati gli effetti devastanti del cambiamento climatico, quali siccità, caldo torrido e desertificazione sui terreni agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare della popolazione;
39. sottolinea la necessità di concepire sistemi d'irrigazione efficienti, in modo da garantire metodi agricoli efficaci negli Stati membri, in grado di coprire il

fabbisogno alimentare nazionale e di esportare i propri prodotti agricoli, tenendo conto della futura scarsità dell'acqua, in particolare di quella potabile;

40. deplora che non siano stati a tutt'oggi raggiunti gli obiettivi dell'Unione in materia di biodiversità e si aspetta che la PAC contribuisca agli sforzi per conseguire tali obiettivi unitamente agli obiettivi di Nagoya in materia di biodiversità;
41. chiede che la nuova PAC promuova la conservazione della diversità genetica, rispetti la direttiva 98/58/CE in materia di benessere degli animali e si astenga dal finanziare la produzione di alimenti ottenuti da animali clonati, dalla loro prole o dai loro discendenti;
42. ritiene che i metodi di produzione compatibili con il benessere degli animali si riflettano positivamente anche sulla salute degli animali, sulla qualità del cibo e sulla sicurezza dei generi alimentari oltre ad essere più ecologici;
43. sottolinea l'importanza di esaminare tutte le possibili opportunità di cooperazione tra gli Stati membri, coinvolgendo tutti i soggetti interessati, al fine di garantire la tutela dei suoli;

Condizionalità incrociata e semplificazione

44. rileva che il regime della condizionalità incrociata subordina la concessione dei pagamenti diretti al rispetto di disposizioni di legge e al mantenimento delle superfici agricole in buone condizioni agronomiche e ambientali e resta uno degli strumenti più indicati per ottimizzare la fornitura di servizi minimi all'ecosistema da parte degli agricoltori e per rispondere alle nuove sfide ambientali, garantendo la fornitura di beni pubblici di base; rileva, tuttavia, che l'attuazione della condizionalità incrociata ha incontrato tutta una serie di problemi amministrativi e di accettazione da parte degli agricoltori;
45. ritiene che i pagamenti diretti senza contropartita non siano più giustificati e che pertanto il regime relativo a una condizionalità incrociata, semplificata ed efficiente nella pratica e sul piano amministrativo (controlli), vada applicato a tutti i beneficiari dei pagamenti diretti; sottolinea la necessità che la condizionalità incrociata si basi sul rischio e sia proporzionata, rispettata e sufficientemente applicata dalle competenti autorità nazionali ed europee;
46. ritiene che uno degli elementi fondamentali dell'attività agricola, nell'ambito della condizionalità incrociata, debba essere una migliore gestione e protezione delle risorse, permettendo così di conseguire maggiori vantaggi ambientali; chiede che i controlli della condizionalità incrociata siano razionalizzati e resi efficaci ed efficienti e chiede un approccio mirato all'ambito di applicazione della condizionalità incrociata; chiede altresì che siano scambiati e integrati tra le agenzie di pagamento e gli organismi di controllo i sistemi di prassi eccellenti, quali ad esempio l'interoperabilità delle banche dati e l'impiego ottimale delle tecnologie adeguate, al fine di ridurre quanto più possibile le formalità burocratiche per agricoltori e amministratori; ritiene che la condizionalità

incrociata debba essere circoscritta agli standard relativi all'attività agricola – che si prestano a un controllo sistematico e a un monitoraggio diretto, oltre a basarsi sull'obbligo di conseguire risultati – e che occorra armonizzare le norme in materia; sottolinea l'importanza dei livelli di tolleranza e dell'applicazione della proporzionalità nell'ambito di un eventuale nuovo sistema sanzionatorio;

47. ritiene che il controllo della condizionalità incrociata dovrebbe essere maggiormente legato a criteri di prestazioni e alla loro capacità di incoraggiare gli agricoltori a ottenere risultati; ritiene inoltre che gli agricoltori stessi dovrebbero essere maggiormente coinvolti nello svolgimento di tali controlli, dato il loro *know-how* e la loro esperienza pratica, e che ciò avrebbe l'effetto di esemplarità e di dinamismo, soprattutto presso gli agricoltori meno efficienti;
48. respinge l'introduzione nel regime della condizionalità incrociata di requisiti onerosi e opachi derivanti dalla direttiva quadro sulle acque, fintantoché non saranno forniti chiarimenti in merito allo stato di avanzamento del recepimento della direttiva nella totalità degli Stati membri;
49. riconosce i notevoli sforzi profusi finora nel settore zootecnico, che attualmente versa in condizioni difficili, per la messa a norma dei locali e delle attrezzature sotto il profilo igienico-sanitario; chiede un riesame critico di alcune norme in materia di igiene, benessere e identificazione degli animali, fermi restando i principi fondamentali di sicurezza alimentare e di tracciabilità, onde abolire gli oneri sproporzionati che gravano sulle piccole e medie imprese (PMI); invita in particolare la Commissione a riesaminare le norme igieniche dell'Unione europea, segnatamente la vendita locale o diretta e la conservabilità dei prodotti, affinché siano commisurate ai rischi ed evitare di imporre un onere sproporzionato sui canali produttivi di piccole dimensioni, quali i rapporti diretti produttori-consumatori e filiere alimentari corte;

Strumenti di mercato, rete di sicurezza e gestione dei rischi

50. considera importante essere in grado di intervenire per contrastare l'eccessiva volatilità dei prezzi e reagire con largo anticipo alle crisi imputabili all'instabilità di mercato nell'ambito della PAC e dei mercati mondiali; riconosce il ruolo fondamentale delle misure di sostegno al mercato in termini di risposta alle crisi verificatesi in passato nel settore agricolo, in particolare quello svolto dagli interventi e dalle scorte private; rileva la necessità che le misure di sostegno del mercato siano efficaci e attivate senza indugio in caso di necessità onde evitare gravi problemi per i produttori, l'industria di trasformazione e i consumatori e consentire alla PAC di conseguire il suo obiettivo strategico primario: la sicurezza alimentare,
51. sottolinea l'opportunità di disporre, nell'ambito della PAC, di un certo numero di strumenti di mercato flessibili ed efficaci, fissati a opportuni livelli, che fungano da rete di sicurezza e possano essere utilizzati in caso di gravi perturbazioni del mercato; ritiene che tali strumenti non dovrebbero essere attivati in modo permanente, né dovrebbero fungere da sbocco continuo e illimitato per la

produzione; rileva che esistono già alcuni strumenti in tal senso che possono essere adattati mentre altri possono essere messi a punto in funzione delle esigenze; ritiene che, a fronte di condizioni totalmente diverse nei singoli comparti produttivi, siano preferibili soluzioni settoriali differenziate rispetto ad approcci orizzontali; richiama l'attenzione sulle difficoltà che incontrano gli agricoltori a livello di pianificazione in momenti di estrema volatilità; è del parere che, in ragione dell'accresciuta volatilità del mercato, vadano riesaminati gli strumenti di mercato esistenti onde rafforzarne l'efficienza e la flessibilità, garantirne una più rapida attuazione, estenderli anche ad altri settori se del caso e adeguarli agli attuali prezzi di mercato, nonché garantire un'efficace rete di sicurezza senza distorsioni;

52. è del parere che tra gli strumenti di mercato in questione possano rientrare anche strumenti specifici di gestione dell'offerta che, se funzionanti in maniera equa e non discriminatoria, possono garantire una gestione efficace del mercato e prevenire eventuali crisi dettate da situazioni di sovrapproduzione, senza tuttavia determinare spese aggiuntive a carico del bilancio dell'Unione;
53. chiede l'estensione a tutti i comparti di una rete di sicurezza multilivello, che inclusa un mix di strumenti, quali scorte pubbliche e private, intervento pubblico, strumenti contro le perturbazioni di mercato e una clausola di emergenza; chiede che in caso di perturbazioni temporanee del mercato siano ammissibili le scorte private e l'intervento pubblico a favore di settori specifici; chiede inoltre l'adozione per tutti i settori di uno strumento comune di lotta contro le perturbazioni di mercato e di una clausola di emergenza, che permettano alla Commissione, in determinate circostanze in caso di crisi, di adottare provvedimenti, per un tempo massimo di un anno, che dovrebbero essere più efficienti rispetto al passato; considera pertanto che nei futuri bilanci dell'Unione europea dovrebbe essere prevista una specifica linea di bilancio di riserva da attivare rapidamente, onde disporre di uno strumento di reazione rapida in caso di gravi crisi sui mercati agricoli;
54. ritiene che il ricorso a siffatti strumenti di intervento rientri nel campo delle competenze esecutive della Commissione; sottolinea tuttavia la necessità di informare tempestivamente il Parlamento europeo degli interventi previsti, come pure la necessità che la Commissione tenga debitamente conto delle posizioni adottate dal Parlamento;
55. chiede il potenziamento dell'efficacia del sistema d'intervento mediante una valutazione annuale effettuata in maniera pragmatica e alla luce della situazione dei mercati;
56. ritiene che, in considerazione delle possibili sfide ambientali, climatiche ed epidemiologiche, nonché delle notevoli fluttuazioni dei prezzi sui mercati agricoli, siano di vitale importanza, a livello di Unione, di Stati membri e di singole aziende agricole, misure supplementari, più incisive e mirate alla prevenzione dei rischi, accessibili a tutti gli agricoltori dei vari Stati membri, allo scopo di proteggere i redditi;

57. rammenta che la produzione orientata al mercato, i pagamenti diretti e la competitività sono alla base di qualsiasi copertura dai rischi e che spetta anche agli agricoltori tenere conto dei rischi stessi e di prevederli; appoggia a tale riguardo gli Stati membri che mettono a disposizione degli agricoltori strumenti nazionali di copertura dai rischi senza una rinazionalizzazione dell'agricoltura né distorsioni di mercato; ritiene pertanto che la Commissione debba elaborare norme comuni concernenti la promozione facoltativa di sistemi di gestione dei rischi da parte degli Stati membri, al fine di eliminare distorsioni alla concorrenza nel mercato interno, eventualmente mediante l'introduzione di regole comuni conformi alle norme dell'OMC nell'organizzazione comune di mercato; invita altresì la Commissione a notificare tutte le misure volte all'introduzione della gestione dei rischi e di corredare le proposte legislative di un'apposita valutazione d'impatto;
58. ritiene che i sistemi assicurativi del settore privato, oltre alle assicurazioni multirischio (assicurazioni climatiche, assicurazioni contro la perdita di reddito, ecc.), i contratti a termine o anche i fondi di mutualizzazione, parzialmente finanziati da fondi pubblici, possano essere sviluppati e promossi quali opzioni negli Stati membri tenendo conto dei rischi crescenti; appoggia in particolare, in tale contesto, l'azione congiunta degli agricoltori volta a costituire consorzi e cooperative e accoglie con favore la messa a punto di nuovi strumenti innovativi; sottolinea, tuttavia, che tali strumenti dovrebbero essere conformi alle norme dell'OMC e non dovrebbero causare una distorsione delle condizioni concorrenziali e del commercio all'interno dell'Unione europea; chiede pertanto di prevedere un quadro per gli Stati membri che attuano tali misure, che dovrebbe rientrare nell'organizzazione comune del mercato unico;
59. invita la Commissione ad esaminare in che misura sia possibile estendere il ruolo dei gruppi di produttori, delle associazioni di categoria o delle 'interprofessioni' nella prevenzione dei rischi e nella promozione della qualità a tutti i settori di produzione; chiede che le misure intraprese in tale ambito tengano in particolare considerazione i prodotti rientranti in sistemi di etichettatura di qualità;
60. invita la Commissione a proporre, nel quadro della riforma della PAC, misure specifiche volte a promuovere la costituzione di nuove organizzazioni di produttori, al fine di rafforzare la loro posizione di mercato;
61. è favorevole alla proroga, quanto meno fino al 2020, del regime del mercato dello zucchero del 2006 nella forma attuale e chiede misure adeguate volte a salvaguardare la produzione di zucchero in Europa e a fare in modo che il settore dello zucchero dell'Unione possa migliorare la propria competitività in un contesto stabile;
62. insiste sulla necessità di valutare, prima del marzo 2015, la situazione concreta nel settore del latte e dei prodotti lattieri al fine di garantire il buon funzionamento e la stabilità del mercato del latte;
63. è persuaso che la Commissione dovrebbe esaminare la possibilità di proporre il mantenimento dei diritti di impianto nel settore vinicolo oltre il 2015 e tenere

conto di questo elemento nella sua relazione di valutazione della riforma dell'OCM del vino del 2008, prevista per il 2012;

64. sottolinea il ruolo fondamentale della produzione di latte per l'agricoltura europea e per la sopravvivenza economica e la conservazione delle zone rurali, in particolare le regioni prative produttrici di latte e le regioni dell'UE con svantaggi naturali, e pone l'accento sulla necessità di garantire una sicurezza sostenibile dell'approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per i consumatori europei; è convinto che il modo migliore per garantire un approvvigionamento sicuro di questi prodotti sia un mercato lattiero-caseario stabile, in cui gli agricoltori possano ottenere un prezzo equo per i loro prodotti; invita pertanto la Commissione a monitorare il mercato lattiero-caseario e a consentirne lo sviluppo sostenibile, attraverso sufficienti strumenti d'intervento per il latte e i prodotti lattiero-caseari per il periodo successivo al 2015 e grazie a un quadro di concorrenza equa, che assicuri una posizione più forte ai produttori primari e una distribuzione più equilibrata dei guadagni lungo l'intera filiera alimentare (dall'agricoltore fino al venditore al dettaglio);
65. ritiene che occorra potenziare i sistemi di gestione del comparto ortofrutticolo (gli agrumi e tutti i prodotti interessati), vitivinicolo e dell'olio di oliva e che siano necessari un fondo anticrisi più efficiente per il comparto ortofrutticolo, una migliore gestione della crisi in quello vitivinicolo e un sistema aggiornato di scorte private per l'olio d'oliva;

Commercio internazionale

66. chiede che l'Unione europea garantisca la coerenza tra la PAC e le sue politiche commerciali e di sviluppo; esorta in particolare l'Unione a prestare attenzione alla situazione nei paesi in via di sviluppo e a non metterne a repentaglio la capacità di produzione alimentare, la sicurezza alimentare a lungo termine e la capacità delle loro popolazioni di provvedere alla propria alimentazione, nel rispetto del principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo; ritiene, pertanto, che gli accordi commerciali dell'Unione europea in ambito agricolo non dovrebbero ostacolare i mercati dei paesi meno sviluppati;
67. ricorda l'impegno assunto dai paesi membri dell'OMC in occasione del vertice ministeriale di Hong Kong del 2005 di eliminare qualsiasi forma di sussidi all'esportazione contestualmente alla disciplina di tutti i provvedimenti per le esportazioni aventi un effetto competitivo equivalente, in particolare i crediti alle esportazioni, le imprese commerciali agricole di Stato e la regolamentazione degli aiuti alimentari;
68. invita la Commissione a fornire una valutazione d'impatto dettagliata di tutti gli accordi commerciali in fase di negoziazione, e in particolare dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e il Mercosur, accordi che non dovrebbero avere ripercussioni negative per i paesi in via di sviluppo né ostacolare l'efficacia della PAC in vista del 2020;

69. rileva che i prodotti alimentari non sono solo semplici merci e che l'accesso al cibo è indispensabile per l'esistenza umana; chiede all'Unione europea di avvalersi delle sue politiche commerciale e di sviluppo per promuovere pratiche agricole sostenibili e la sicurezza alimentare nei paesi meno avanzati e nei paesi in via di sviluppo, tenuto conto della crescita della domanda e dell'aumento dei prezzi dei generi alimentari;
70. invita la Commissione a esaminare l'incidenza della concentrazione del commercio internazionale dei cereali sull'incremento delle fluttuazioni dei prezzi;

La catena di approvvigionamento alimentare

71. chiede la formulazione di soluzioni a livello mondiale per contrastare il fenomeno delle speculazioni sulle materie prime agricole e l'estrema volatilità dei prezzi, dal momento che tali fattori mettono potenzialmente a rischio la sicurezza alimentare; riconosce tuttavia l'importanza del corretto funzionamento di un mercato dei futures per le materie prime agricole; ritiene che un'azione internazionale coordinata sia l'unico strumento efficace per ridurre tale speculazioni; sostiene, a tale riguardo, la proposta della Presidenza francese del G20 di prendere in considerazione misure mirate a contrastare l'aumento della volatilità dei prezzi delle materie prime agricole; si pronuncia a favore di un sistema di notifica e di azione coordinata a livello mondiale per le scorte agricole necessarie a garantire la sicurezza alimentare; ricorda pertanto che occorrerebbe riflettere sull'opportunità di mantenere scorte delle principali materie prime agricole; sottolinea che, per conseguire tali obiettivi, occorre aumentare le capacità di stoccaggio e sviluppare gli strumenti di controllo e di sorveglianza del mercato; sottolinea in particolare le conseguenze allarmanti della volatilità dei prezzi per i paesi in via di sviluppo;
72. sottolinea il fatto che – a differenza dei settori a monte e a valle della produzione agricola primaria – il reddito medio degli agricoltori e dei nuclei rurali ha subito una riduzione continua negli ultimi decenni rispetto al resto dell'economia, raggiungendo soltanto la metà dei redditi dei nuclei urbani, laddove i commercianti e i dettaglianti hanno aumentato considerevolmente il loro potere di mercato e i margini nella catena alimentare;
73. invita a mettere in atto misure volte a rafforzare la capacità di gestione dei produttori primari e delle loro organizzazioni di categoria e il loro potere contrattuale rispetto ad altri operatori economici lungo la catena alimentare (principalmente dettaglianti, imprese di trasformazione e società che forniscono fattori produttivi agricoli), garantendo nel contempo il buon funzionamento del mercato interno; è del parere che occorra migliorare urgentemente il funzionamento della catena di approvvigionamento alimentare tramite iniziative legislative volte a garantire maggiore trasparenza dei prezzi dei generi alimentari e interventi mirati a contrastare le pratiche commerciali sleali, consentendo agli agricoltori di ottenere il valore aggiunto che meritano; invita la Commissione a rafforzare la posizione degli agricoltori e promuovere una concorrenza leale e ritiene che occorra prendere in considerazione la nomina di mediatori per risolvere le controversie tra gli operatori lungo la catena di approvvigionamento alimentare;

PE 467.614\ 151

74. ritiene inoltre che, al fine di rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare, è opportuno sviluppare strumenti trasparenti ed efficienti in grado di aiutarli a gestire le filiere territoriali corte, che abbiano una limitata incidenza ambientale, promuovano la qualità e forniscano informazioni ai consumatori, garantiscano la riduzione degli intermediari e favoriscano meccanismi di formazione dei prezzi equi e trasparenti;
75. chiede il mantenimento del sistema di sostegno alle fasce meno abbienti della società;

Sviluppo rurale

76. riconosce l'importanza delle politiche di sviluppo rurale definite e finanziate nell'ambito del secondo pilastro, dal momento che contribuiscono al miglioramento delle prestazioni ambientali, alla modernizzazione, all'innovazione, alle infrastrutture e alla competitività e tenuto conto della necessità di sviluppare ulteriormente l'economia rurale, il comparto agroalimentare e quello non alimentare e di migliorare la qualità di vita nelle zone rurali; evidenzia altresì la necessità di conseguire gli obiettivi politici, tra cui quelli previsti dalla strategia Europa 2020, di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, da cui dovrebbero anche trarre vantaggio soprattutto gli agricoltori e le comunità rurali;
77. ritiene che le misure di sviluppo rurale debbano raccogliere le sfide in materia di sicurezza alimentare, gestione sostenibile delle risorse naturali, cambiamenti climatici, perdita di biodiversità, esaurimento delle risorse idriche e della fertilità del suolo, e rafforzare una coesione territoriale equilibrata e l'occupazione; è del parere che tali misure dovrebbero incoraggiare altresì l'autosufficienza della produzione di energia da fonti rinnovabili a livello di aziende agricole, ottenuta in particolare da sottoprodotti agricoli; afferma che le misure di sviluppo rurale dovrebbero contribuire a mantenere un accresciuto valore aggiunto nelle zone rurali, promuovendo il potenziamento delle infrastrutture rurali e l'erogazione di servizi accessibili ai cittadini e alle imprese locali;
78. ritiene, a tale proposito, che si debba prestare una particolare attenzione al sostegno ai giovani agricoltori; è inoltre del parere che, dato il rapido invecchiamento della popolazione rurale in Europa, sia indispensabile porre in essere misure invoglianti atte a favorire l'insediamento di giovani agricoltori e di altri soggetti nuovi e che debbano essere ampliati i regimi di sostegno nell'ambito del secondo pilastro, ad esempio accesso alle terre, sovvenzioni e mutui agevolati, in particolare nei settori dell'innovazione, della modernizzazione e lo sviluppo di investimenti, ecc, e si attende che l'attuazione di tali meccanismi sia resa disponibile in tutti gli Stati membri;
79. propone che una quota sostanziale di terreni agricoli rientri nell'ambito di programmi agroambientali, che dovrebbero fornire incentivi finanziari e tecnici per gli agricoltori a passare a modelli agricoli più sostenibili, più efficienti sotto il profilo delle risorse, con una minore necessità di fattori produttivi;

80. sottolinea la necessità che la politica di sviluppo rurale permetta di valorizzare tutte le potenzialità naturali e umane delle zone rurali, anche attraverso una produzione agricola di qualità, ad esempio vendita diretta, promozione dei prodotti, approvvigionamento dei mercati locali, diversificazione, mercati di sbocco della biomassa, efficienza energetica, ecc.;
81. sottolinea la necessità di infrastrutture adeguate per lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze agricole e sistemi di innovazione, tra cui le possibilità di istruzione e formazione, servizi di consulenza agricola e lo scambio di prassi eccellenti, al fine di modernizzare l'agricoltura, aiutare gli agricoltori innovativi a diffondere la loro esperienza e migliorare le catene del valore nelle zone rurali; ritiene che tali programmi debbano essere disponibili in tutti gli Stati membri;
82. si pronuncia pertanto a favore dell'adozione di misure mirate, definite dagli Stati membri nell'ambito del secondo pilastro, al fine di conseguire obiettivi comuni di sviluppo rurale dell'Unione (strategia Europa 2020); insiste sull'importanza di un quadro europeo globale, mirato e orientato al conseguimento di risultati, riconoscendo nel contempo che gli Stati membri e le autorità regionali si trovano in una posizione ideale per decidere in merito ai programmi in grado di apportare, a livello locale, il massimo contributo al conseguimento degli obiettivi europei; chiede pertanto l'applicazione della sussidiarietà e della flessibilità in sede di concezione dei programmi di sviluppo rurale e l'adozione di un approccio basato sul partenariato locale e subregionale, a forte connotazione partecipativa, che applichi il metodo LEADER alla concezione e all'attuazione dei futuri programmi europei e nazionali di sviluppo rurale; ritiene che un tasso ridotto di contributo nazionale applicabile alle misure più mirate andrebbe determinato sulla base di valutazioni d'impatto e di simulazioni dettagliate;
83. è favorevole alla messa a punto, nel quadro dello sviluppo rurale, anche di misure mirate per la tutela delle foreste di montagna;
84. chiede alla Commissione di creare nuovi strumenti di finanziamento che aiutino specificamente i nuovi agricoltori a ottenere prestiti a tassi agevolati oppure un sistema completamente nuovo, che si potrebbe chiamare JERICHO ("Joint Rural Investment CHOice"), per il Fondo di sviluppo rurale, basato sull'esperienza dell'iniziativa JEREMIE nel quadro dei Fondi strutturali;
85. sottolinea che le zone svantaggiate hanno spesso un valore elevato in termini di paesaggio culturale, conservazione della biodiversità e offerta di vantaggi ambientali, oltre che dal punto di vista del dinamismo delle zone rurali; si pronuncia a tale riguardo per il mantenimento dell'indennità compensativa per le zone svantaggiate nell'ambito del secondo pilastro e ne chiede il potenziamento dell'efficacia; ritiene che la natura mirata del sostegno agli agricoltori che operano nelle zone svantaggiate sia della massima importanza per la continuazione delle attività agricole in tali zone, riducendo in tal modo il rischio di abbandono delle campagne; sottolinea la necessità che il perfezionamento dei criteri sia di competenza degli Stati membri e delle autorità regionali e locali, nel quadro dell'Unione;

86. sottolinea che le strutture rurali negli Stati membri sono quanto mai diverse e necessitano pertanto di interventi diversi; chiede pertanto una maggiore flessibilità per consentire agli Stati membri e alle regioni di adottare misure volontarie che dovrebbero beneficiare del concorso finanziario dell'Unione, purché tali misure siano state notificate alla Commissione e approvate; rileva che il tasso di cofinanziamento dovrebbe continuare a tenere conto delle esigenze e delle condizioni specifiche delle regioni di convergenza per il periodo successivo al 2013;
87. si pronuncia a favore della proroga oltre il 2013 dei tassi di cofinanziamento in vigore per misure del secondo pilastro che rivestono una particolare importanza per gli Stati membri; sottolinea, tuttavia, che un eventuale concorso finanziario nazionale supplementare non dovrebbero comportare una rinazionalizzazione del secondo pilastro, né un aumento del divario nella capacità degli Stati membri di cofinanziare le rispettive priorità;
88. rammenta che la modulazione in tutte le sue varianti, tanto obbligatorie quanto volontarie, quale strumento di finanziamento delle misure di sviluppo rurale giunge a scadenza nel 2012; sottolinea la necessità di assicurare adeguate risorse finanziarie per il secondo pilastro nel prossimo periodo di finanziamento;
89. chiede di evitare brusche variazioni nella ripartizione degli stanziamenti del secondo pilastro giacché gli Stati membri, le autorità locali e le aziende agricole hanno bisogno di certezza in materia di programmazione e continuità; rileva che il dibattito sulla ripartizione di tali fondi non dovrebbe essere scollegato da quello sulla ripartizione dei fondi nell'ambito del primo pilastro; invita pertanto la Commissione a definire un approccio pragmatico, quale principio fondamentale per la redistribuzione dei fondi nell'ambito del secondo pilastro; riconosce la necessità di una perequazione dei finanziamenti del secondo pilastro tra Stati membri, secondo criteri obiettivi che riflettano la diversità delle esigenze nelle regioni europee; auspica che tali modifiche siano realizzate dopo un periodo limitato di transizione, in concomitanza con le modifiche apportate alla ripartizione dei fondi nell'ambito del primo pilastro;
90. è favorevole a norme sul cofinanziamento nell'ambito dello sviluppo rurale che consentano, a livello regionale o locale, la complementarietà tra fondi pubblici e privati della quota di cofinanziamento nazionale, rafforzando in tal modo le risorse disponibili per perseguire gli obiettivi definiti dalle politiche pubbliche per le zone rurali;
91. chiede una semplificazione a tutti i livelli della pianificazione e della gestione dei programmi nell'ambito del secondo pilastro ai fini di una maggiore efficienza; chiede inoltre l'introduzione di sistemi semplificati, efficaci ed efficienti per il monitoraggio, la valutazione e la comunicazione delle misure di condizionalità incrociata; ritiene che occorra armonizzare i controlli e il monitoraggio per il primo e il secondo pilastro e renderli più coerenti con norme e procedure analoghe, onde ridurre l'onere complessivo dei controlli per gli agricoltori; chiede

maggiore flessibilità del funzionamento del periodo d'impegno quinquennale per le misure agroambientali;

92. chiede di esentare le cooperative dal divieto di accesso ai fondi per lo sviluppo rurale e in generale dai limiti degli aiuti previsti per le imprese che superano la soglia delle PMI prevista dalla raccomandazione della Commissione 2003/61/CE;
93. è del parere che le regioni ultraperiferiche debbano continuare anche in futuro a beneficiare di una speciale considerazione nell'ambito della politica di sviluppo rurale, dal momento che le difficoltà geografiche che incontrano e l'esiguità di prodotti agricoli da cui dipende l'economia rurale di tali aree giustificano il mantenimento della quota di cofinanziamento comunitario fino a un massimo dell'85% per contribuire al costo dei programmi di sviluppo rurale;
94. accoglie favorevolmente l'orientamento verso un maggiore coordinamento a livello di Unione europea tra i programmi di sviluppo rurale e la politica di coesione in particolare, onde evitare duplicazioni, obiettivi contraddittori e sovrapposizioni; rammenta nondimeno che la portata dei progetti nell'ambito della politica di coesione e dei programmi di sviluppo rurale dell'Unione è differente e auspica pertanto che i fondi siano mantenuti distinti, affinché i programmi di sviluppo rurale continuino a incentrarsi sulle comunità rurali e possano rimanere strumenti politicamente indipendenti;
95. ritiene che, tramite la politica di coesione e una PAC nuova e solida, possa essere sprigionato il potenziale economico delle zone rurali e possano essere creati posti di lavoro sicuri, garantendo in tal modo uno sviluppo sostenibile di tali zone;
96. sottolinea l'importanza delle politiche finalizzate a promuovere la cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri e i paesi terzi nell'ottica di adottare pratiche volte a proteggere l'ambiente e a garantire la sostenibilità delle risorse naturali qualora le attività agricole, in particolare l'utilizzo dell'acqua, abbiano incidenze transfrontaliere;

o

o o

97. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.



COUNCIL OF
THE EUROPEAN UNION



Presidency conclusions
on the communication from the Commission:
The CAP towards 2020: meeting the food, natural resources
and territorial challenges of the future

3077th AGRICULTURE and FISHERIES Council meeting
Brussels, 17 March 2011

The Council has taken note of the Presidency conclusions supported by a very large number of Member States.

"The Presidency:

1. RECALLS that the CAP is a dynamic policy which over successive reforms has evolved in response to changed circumstances and must do so again given the policy challenges ahead which concern not just farmers but all EU citizens;
2. In this context, WELCOMES the Commission's Communication 'The CAP towards 2020: meeting the food, natural resource and territorial challenges of the future';
3. RECALLS the European Council's view that a sustainable, productive and competitive agricultural sector will make an important contribution to the Europe 2020 strategy, considering the growth and employment potential of rural areas while ensuring fair competition;
4. NOTES broad support that the future CAP has to remain a strong common policy, and with regard to the EU budget, should have financial resources which are commensurate with its objectives, without prejudice to the decisions on the EU's Multiannual Financial Framework post-2013;

P R E S S

5. CONCURS with the Commission that for the CAP towards 2020 the existing structure of two separate and complementary pillars should be maintained;
6. UNDERLINES that simplification and better delivery must be among the basic principles underlying any proposals for reform of the CAP, both as regards the regulatory framework and the implementation of the policy on the ground, and INVITES the Commission to address the suggestions made by Member States in this regard¹;
7. AGREES with the Commission's identification of the three main objectives for the future CAP, namely ensuring viable food production, sustainable management of natural resources and climate action, and balanced territorial development; RECOGNIZES that there is a substantial element of complementarity between the three objectives;
8. UNDERLINES that direct income support to EU farmers currently contributes to ensuring a fair standard of living for the agricultural community; it also enhances the provision of public goods and services by farmers for which the market does not pay, and BROADLY AGREES that this support has proven its worth and will remain an essential element in the CAP towards 2020, notably in the context of the additional costs producers face in meeting the EU's high environmental and animal welfare standards;
9. RECOGNIZES the need for a more equitable distribution of direct income support between Member States stepwise reducing the link to historical references, and having regard to the overall context of the future EU budget;
10. In this respect BROADLY AGREES that pragmatism should be the leading principle when looking for objective allocation criteria and to ensuring an appropriate and progressive rhythm of change that avoids major disruption;
11. As regards distribution between farmers, IDENTIFIES the need for flexibility at national/regional level, with appropriate transitional periods to avoid disruptive financial consequences;
12. ENCOURAGES the Commission in its ongoing work to explore the possibilities for Member States to further target their direct income support within their national envelopes, notably by:
 - providing possibilities for Member States to assist small farmers to decrease administrative burden and improve their competitiveness;
 - providing a practical choice for Member States to better focus on active farmers;
13. UNDERLINES that any voluntary support measures decided upon by Member States should take place within their national envelope;

¹ See in particular document 7206/11.

14. NOTES the significant opposition of Member States to the introduction of an upper ceiling for direct payments received by large individual farms, as well as the request that any proposal should be made in a manner which does not affect the competitiveness of agricultural holdings and the necessary simplification of the CAP;
15. RECALLS that the CAP already includes significant green elements and ENDORSES the concept of further greening the CAP towards 2020;
16. UNDERLINES that any further greening should be simple and cost-effective, avoid any overlap between pillars and must be based upon the experience of the CAP's current green policy measures;
17. BROADLY AGREES to keep and enhance the effectiveness of support for areas affected by natural handicaps in the second pillar and to invite the Commission to assess the possible added value of any complementary first-pillar support;
18. RECALLS that following successive CAP reforms the overwhelming volume of CAP support is decoupled, NOTES broad agreement to continue voluntary coupled support in certain sensitive sectors and in certain regions within the limits of the EU's WTO commitments and while maintaining the integrity of the internal market, and also to continue other specific decoupled support under Article 68 of Regulation (EC) No 73/2009;
19. DRAWS attention to the request of several Member States to continue with SAPS for a transitional period beyond 2014;
20. CONFIRMS that, in line with previous CAP reforms, EU agriculture must continue its market orientation and gain competitiveness, BROADLY AGREES that existing market measures continue to constitute a necessary safety net and that greater flexibility and quicker deployment in the application of measures by the Commission is required;
21. Since EU farmers increasingly have to cope with a number of risks which could result in substantial income loss, WELCOMES the Commission's suggestion for a risk management toolkit and UNDERLINES that this should be voluntary, should not distort competition and should not interfere with existing activities in this area;
22. UNDERLINES the importance of seizing the opportunity of the CAP 2020 reform to improve the functioning of the food supply chain, in order to enhance the long-term prospects for the sector and reverse the steadily decreasing trend in farmers' share of the value added generated by the food supply chain and INVITES the Commission to examine whether the innovative approach it is proposing for the milk sector could be extended to other sectors;
23. Recalling its Conclusions on the international competitiveness of the European agri-food model, NOTES that within the framework of international law, it is relevant to acknowledge the need for a level playing field between the EU and third country producers, concerning the EU standards, which recognise that consumers' demands and any societal concerns (such as quality, health, environment and animal welfare) are met;²

² See document 11409/10 ADD 1.

24. SHARES the Commission's analysis that the CAP rural development policy has proved its value and AGREES that a robust rural development policy will remain key to further enhancing the competitiveness, modernisation and sustainability of the agri-food sector, maintaining farming activity in its diversity and developing the wider economic potential of rural areas throughout Europe;
25. RECOGNISES the particular challenges rural areas are facing with regard to lack of sufficient employment opportunities, demographic change and the problem of generation renewal in farming;
26. UNDERLINES the need to better address the specific needs of young farmers and new entrants as regards transfer, start-up and restructuring of farms and EMPHASISES the importance of rural infrastructure and knowledge transfer through inter alia vocational training and advisory services;
27. WELCOMES the Commission's intention to stimulate the development of direct sales and production for local markets, as well as the competitiveness of small farmers;
28. APPRECIATES that European farmers already deliver substantial environmental public goods and RECOGNIZES that the environmental challenges identified in the CAP Health Check remain relevant for the rural development policy in the future;
29. UNDERLINES that European agriculture can only meet the economic and environmental challenges it faces with the assistance of innovation and CONSIDERS that the CAP is a powerful tool to encourage and apply that innovation;
30. IS COMMITTED to ensuring that Europe's agriculture is part of the solution on climate change and that the CAP, the most common of EU policies, substantially contributes to low-carbon economic growth and cost-effective climate change mitigation and adaptation in rural areas;
31. ACKNOWLEDGES the need to simplify and improve the current rural development policy framework, including programming and monitoring, in order to increase its effectiveness and to allow Member States to tailor their rural development programmes more to national, regional and local needs;
32. EXPRESSES concern about the possible administrative burden that may arise from the Commission's suggestion to introduce a new outcome-based approach to rural development policy with quantified targets and NOTES significant opposition to the suggested introduction of a performance reserve as a possible incentive to meet those targets;
33. RECOGNIZES the need to strengthen coherence and synergy between rural development policy and related EU policies, while avoiding any additional burdens and constraints on Member States;

34. NOTES that the Commission is continuing to work on the three policy options described in the Communication as well as on further options and on combinations of the options; ENCOURAGES the Commission in this respect and in this context INVITES the Commission to continue to share the relevant data and analyses and impact assessments with Member States;
 35. LOOKS forward to receiving the Commission's legislative proposals in good time in order to allow the Council ample opportunity to examine these in the new context of the Ordinary Legislative Procedure, with a view to the CAP 2020 entering into force on 1 January 2014."
-



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**



15581/11

(OR. en)

PRESSE 370
PR CO 62

COMUNICATO STAMPA

3120^a sessione del Consiglio

Agricoltura e pesca

Lussemburgo, 20 e 21 ottobre 2011

Presidente **Sig. Marek SAWICKI**
Ministro dello sviluppo rurale della Polonia

... estratto ...

S T A M P A

Rue de la Loi, 175 B – 1048 BRUXELLES Tel.: +32 (0)2 281 8352 / 6319 Fax: +32 (0)2 281 8026
press.office@consilium.europa.eu <http://www.consilium.europa.eu/Newsroom>

Principali risultati del Consiglio

*Per quanto riguarda l'agricoltura, il Consiglio ha ascoltato una presentazione della Commissione sul **pacchetto di riforma della politica agricola comune (PAC)** e ha proceduto ad un primo scambio di opinioni.*

Il Consiglio ha inoltre svolto un dibattito orientativo sul tema della distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione. I ministri non sono riusciti ad ottenere una maggioranza a favore della proposta della Commissione.

*Non è stato possibile raggiungere una maggioranza qualificata a favore di una decisione sulla posizione dell'Unione nell'ambito dell'**Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)**.*

*Per quanto riguarda la pesca, i ministri hanno raggiunto un accordo politico **sulle possibilità di pesca per il 2012 per alcuni stock ittici del Mar Baltico**.*

*Il Consiglio ha quindi avuto uno scambio di opinioni sulle **consultazioni annuali per il 2012 tra l'UE e la Norvegia***

Infine, il Consiglio è stato brevemente informato sull'attuazione della direttiva sul benessere delle galline ovaiole.

PUNTI DISCUSSI

AGRICOLTURA

Pacchetto di riforma della PAC

La Commissione ha presentato le sue proposte sul pacchetto di riforma della politica agricola comune (PAC), e successivamente il Consiglio ha proceduto a uno scambio di opinioni.

Per quanto concerne i pagamenti diretti, numerosi Stati membri hanno espresso preoccupazioni o dichiarato di essere contrari alla proposta di redistribuzione dei pagamenti tra Stati membri. Per quanto riguarda l'ecologizzazione del primo pilastro, anche se in linea di massima potrebbero essere d'accordo sull'introduzione di misure di "ecologizzazione" nel primo pilastro, numerosi Stati membri hanno espresso dubbi sul carattere obbligatorio delle misure proposte o hanno contestato la proposta di assegnare a tale "ecologizzazione" il 30% delle dotazioni di pagamenti diretti. Alcune delegazioni, inoltre, si sono dette contrarie alla riduzione progressiva e alla fissazione di un limite massimo degli importi dei pagamenti diretti. Anche la proposta di definizione di "agricoltore attivo" ha sollevato svariati quesiti. In generale le azioni proposte a favore delle piccole aziende agricole e dei giovani agricoltori sono state accolte favorevolmente.

Inoltre, un'ampia maggioranza di delegazioni ha espresso timori per il fatto che le proposte in materia di pagamenti diretti e di sviluppo rurale sembrano essere in contrasto con l'importante obiettivo della semplificazione della PAC.

Riguardo ai meccanismi di gestione del mercato, la maggior parte degli Stati membri ha approvato le misure proposte dalla Commissione e ha rilevato in particolare l'importanza di estendere le possibilità esistenti per consentire alla Commissione di adottare misure di emergenza. Alcuni Stati membri hanno deplorato l'intenzione della Commissione di mantenere l'abolizione del sistema delle quote zucchero nel 2015, mentre altri hanno accolto con favore la conferma della liberalizzazione del settore dello zucchero dopo il 2015. Numerose delegazioni hanno accolto con favore le proposte volte a rafforzare il ruolo degli agricoltori nella catena di approvvigionamento alimentare con il riconoscimento obbligatorio delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali, mentre altre temono che questo possa comportare il rischio di distorsioni della concorrenza.

Il Consiglio terrà altri due dibattiti orientativi sulle proposte di riforma della PAC prima della fine dell'anno: uno in novembre, sui pagamenti diretti, e un altro in dicembre, sullo sviluppo rurale.

Il pacchetto di riforma della PAC presentato dalla Commissione è costituito da:

- quattro proposte di regolamento principali adottate in codecisione dal Consiglio e dal Parlamento europeo secondo la procedura legislativa ordinaria (PLO);
 - regolamento recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori ([15396/11](#));
 - regolamento recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ([15397/11](#));

- regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale ([15425/11](#));
- regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC ([15426/11](#));
- una proposta di regolamento del Consiglio:
- regolamento recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni ([15400/11](#));
- due proposte di adeguamento della legislazione vigente da adottare in codecisione secondo la PLO:
- regolamento recante modifica del regolamento n. 73/2009 in ordine all'applicazione di misure transitorie per il 2013 ([15398/11](#));
- regolamento che modifica il regolamento n. 1234/2007 (regolamento unico OCM) in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori ([15399/11](#)).

La Commissione ha preparato il pacchetto di riforma della PAC in seguito al dibattito interistituzionale iniziato con la comunicazione *La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio* ([16348/10](#)) e in base alle valutazioni d'impatto per le diverse politiche. Le nuove norme dovrebbero entrare in vigore il 1° gennaio 2014.

Nel marzo 2011 il Consiglio ha preso atto delle conclusioni della presidenza sulla comunicazione della Commissione ([7921/11](#)), che hanno ricevuto il sostegno di un grandissimo numero di Stati membri.

Le conclusioni della presidenza sulla comunicazione hanno fatto seguito a uno scambio di opinioni iniziale nel novembre 2010 e a tre dibattiti orientativi svoltisi in occasione delle sessioni del Consiglio "Agricoltura" di dicembre 2010, gennaio e febbraio 2011 e della sessione del Consiglio "Ambiente" del marzo 2011. I dibattiti orientativi hanno riguardato essenzialmente i tre principali obiettivi della futura PAC individuati nella comunicazione della Commissione, ossia:

- una produzione alimentare efficiente,
- una gestione sostenibile delle risorse naturali e un'azione per il clima e
- uno sviluppo territoriale equilibrato.

SCHEDA INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 2 QUATER DELLA LEGGE N. 11 DEL 2005 IN MERITO ALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUI PAGAMENTI DIRETTI POST 2013 (DOCUMENTO N.15396/11).

PREMESSA.

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per i pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito della PAC è stata presentata a seguito della Comunicazione della Commissione europea *"La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio"* del 18 novembre 2010.

La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca.

La proposta di riforma della PAC è pensata per rispondere alle future sfide per l'agricoltura e le aree rurali e per raggiungere gli obiettivi di: 1) garantire la possibilità di ottenere una produzione alimentare sufficiente e di qualità dalle terre agricole; 2) operare una gestione sostenibile delle risorse naturali e realizzare azioni che contrastino i cambiamenti climatici; 3) consentire uno sviluppo bilanciato del territorio.

Tale disegno si inserisce nel tema più ampio delineato nella Comunicazione della Commissione europea *"Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva"*, ovvero uscire dalla crisi e preparare l'economia dell'Unione europea per il prossimo decennio.

1. LA DOTAZIONE FINANZIARIA.

I pagamenti diretti continueranno ad interessare la quota più importante del bilancio agricolo comunitario, tuttavia, rispetto all'attuale ripartizione tra Stati membri, verrà operata una redistribuzione dei massimali tra i paesi per innalzare la dotazione di quelli che attualmente si trovano sotto una certa soglia della media comunitaria a scapito di quelli che si trovano sopra media.

L'Italia è uno di quei paesi che si trova sopra media e che, di conseguenza, sarà tenuto a contribuire per colmare tale divario.

L'allegato II della proposta di regolamento riporta i massimali nazionali destinati al pagamento disaccoppiato, ma è nell'allegato III che sono fissati i massimali, al netto del *capping*, disponibili per tutti i pagamenti diretti¹ erogabili agli agricoltori.

Nella successiva tabella 1 è riportata l'evoluzione degli importi del citato allegato III disponibili per i pagamenti diretti in Italia a partire dal 2014, espressi in milioni di euro a valori correnti, confrontati con i massimali netti per i pagamenti diretti del 2013 (allegato IV del Reg. (CE) n. 73/2009, come fissati nella proposta di regolamento transitorio, anch'esso parte del pacchetto in esame):

Tabella 1

¹ Per l'Italia non sono previsti altri importi rispetto a quelli previsti nell'allegato II, mentre per Bulgaria, Grecia, Spagna e Portogallo è previsto un pagamento specifico per il cotone il cui massimale si aggiunge agli importi dei pagamenti disaccoppiati compresi nell'allegato II di quei paesi.

anno	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 e seg.
importo	4.128,3	4.023,6	3.962,8	3.902,1	3.841,4	3.841,4	3.841,4

2. IL CAPPING.

Ogni riforma della PAC ha cercato di introdurre una disciplina volta a limitare l'erogazione di aiuti al di sopra di determinati importi.

Tale disciplina, denominata *capping*, viene proposta con le percentuali di riduzione per fascia di pagamenti riportati in tabella 2 che determinano le riduzioni indicate nella terza colonna della stessa tabella.

Tabella 2

Percentuale di riduzione	Classe di aiuto €	Scaglione d'importo erogabile €
20%	> 150.000 < 200.000	40.000
40%	> 200.000 < 250.000	30.000
70%	> 250.000 < 300.000	15.000
100%	>300.000	0

Tuttavia, non sono soggetti a tali riduzioni i pagamenti relativi al *greening* e, nel calcolo dell'ammontare dei restanti pagamenti da assoggettare alle trattenute, dovranno essere dedotti i salari pagati e dichiarati dagli agricoltori nell'anno precedente, incluse le tasse e gli oneri sociali.

Il funzionamento è quello dell'applicazione delle aliquote progressive, per cui, un agricoltore che dovrebbe ricevere un pagamento di 350.000 euro (al netto dei pagamenti per il *greening*), in applicazioni di tali aliquote e senza considerare le eventuali detrazioni per tenere conto dei salari corrisposti, riceverebbe un importo complessivo erogabile di 235.000 euro.

Le somme non erogate a seguito di tali trattenute saranno trasferite nella dotazione finanziaria dello Sviluppo Rurale dello Stato membro interessato. Le riduzioni dovute al *capping* calcolate dalla Commissione per l'Italia, sulla base dei dati del *Farm Accountancy Data Network* (FADN), sono riportate nella tabella 3.

Tabella 3

anno	2014	2015	2016	2017	2018	2019 e seg.
importo	265	207	189	209	209	209

Non è facile prevedere quale sarà l'impatto reale per le aziende italiane perché, visto che le trattenute si applicheranno ai futuri pagamenti, bisogna considerare che ci sarà un'evoluzione del livello di sostegno verso un importo medio regionale che, verosimilmente, porterà ad un abbassamento dei livelli attuali dei pagamenti.

3. I BENEFICIARI DEGLI AIUTI - GLI AGRICOLTORI ATTIVI.

Il tema degli agricoltori attivi, ovvero dei soggetti verso i quali indirizzare gli aiuti della PAC, rappresenta uno dei punti forti della riforma. La Commissione, riconoscendo l'importante ruolo svolto dai piccoli

agricoltori e dai coltivatori part-time, vuole escludere dagli aiuti i soggetti con attività agricola assente o meramente marginale.

Al riguardo, la Commissione propone di escludere dal pagamento i soggetti:

- i cui pagamenti diretti rappresentano meno del 5% delle loro entrate totali per le attività non agricole, o
- con superfici agricole prevalentemente costituite da aree mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, sulle quali non viene esercitata l'attività agricola minima stabilita.

Tale disposizione, per salvaguardare i piccoli ed i part-time, non si applicherebbe agli agricoltori che hanno beneficiato di pagamenti diretti per importi inferiori a 5.000 €.

In tal modo si darebbe risposta alla raccomandazione n. 1² della relazione n. 5/2011 della Corte dei Conti europea, salvaguardando, al contempo, gli agricoltori hobbisti e part-time che rientrerebbero nel limite di esenzione dei 5.000 €.

4. L'ARCHITETTURA DEI PAGAMENTI DIRETTI.

4.1 Il pagamento di base.

Il pagamento di base sarà costituito da titoli all'aiuto attribuiti nel 2014 secondo il modello regionale; gli attuali titoli non avranno più alcun valore.

Potranno accedere all'aiuto gli agricoltori che nel 2011 avevano attivato titoli all'aiuto o che erano produttori esclusivi di ortofrutta o viticoltori.

Il valore dei nuovi titoli sarà uguale al quoziente ottenuto dal massimale disponibile per il pagamento di base diviso la superficie ammissibile dichiarata nella domanda del 15 maggio 2014.

Per ottenere il massimale disponibile per il pagamento di base, bisognerà sottrarre dall'importo dell'allegato II della proposta le componenti che, a vario titolo, non faranno parte del pagamento di base e che saranno erogabili sotto diversa forma (es.: *greening*, giovani agricoltori, riserva nazionale, ecc.).

Pertanto, a seconda del livello di trattenuta che sarà operata a livello nazionale e stimando una superficie ammissibile pari alla superficie agricola totale, l'importo del titolo per il pagamento di base in Italia, a regime, potrà orientativamente variare tra 170 e 220 €/ha.

Tuttavia, al fine di evitare un brusco cambiamento tra il valore dei titoli storici attualmente assegnati (il valore degli attuali titoli storici può arrivare ai 5.000 €/ha), c'è la possibilità di un'introduzione graduale di

²

Raccomandazione 1

"L'attuale normativa, con le relative modalità d'esecuzione, dovrebbe essere modificata per garantire che gli aiuti RPU siano diretti agli agricoltori attivi escludendo i beneficiari che non svolgono attività agricole o le cui attività agricole sono irrilevanti".

tale regionalizzazione. In tal caso, il 40% del massimale disponibile per i pagamenti base sarà assegnato in funzione delle superfici dichiarate il 15 maggio 2014, mentre il restante 60% sarà assegnato in base al valore dei titoli eventualmente già posseduti dall'agricoltore.

Comunque, tale attribuzione alternativa dovrà prevedere un meccanismo di convergenza che permetta di uniformare il valore dei titoli entro il 2019.

È doveroso qui ricordare che per stimare quale sarà il livello dei pagamenti disaccoppiati che saranno disponibili per gli agricoltori, all'aiuto di base va sommato anche il pagamento per il rispetto del cosiddetto *greening* (all'incirca altri 100 €/ha), i giovani agricoltori avranno un aumento del 25% del valore del titolo di base per i primi 25 titoli posseduti e, se scelto dallo Stato membro, potranno essere erogati ulteriori pagamenti specifici per le zone con vincoli naturali.

A conti fatti, a regime, un agricoltore dovrebbe percepire come sostegno disaccoppiato almeno 270-320 €/ha (dato dal pagamento di base + *greening*), ai quali potrebbero essere sommati altri importi derivanti da altre componenti del sostegno.

4.1.1 La riserva nazionale.

Sino al 3% del massimale per i pagamenti di base potrà essere destinato per la costituzione della riserva nazionale utilizzabile per:

- attribuire titoli ai giovani agricoltori che iniziano l'attività agricola;
- attribuire titoli agli agricoltori in aree soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo;
- incrementare il valore di tutti i titoli se la dotazione della riserva nazionale dovesse superare la soglia del 3%;
- attribuire titoli o accrescerne il valore, nei casi di soluzioni di controversie giudiziarie o amministrative.

4.1.2 Le superfici ammissibili e l'attività agricola.

Come ettaro ammissibile si intende la superficie agricola dell'azienda, nonché quella investita a bosco ceduo a rotazione rapida, utilizzata per un'attività agricola, o una superficie che abbia dato diritto a pagamenti nel 2008 e che non risponde più alle condizioni di ammissibilità a seguito dell'attuazione di misure dello sviluppo rurale relative al mantenimento degli habitat, all'imboschimento o al *set-aside* volontario.

La superficie agricola è data dai seminativi, dai prati permanenti e dalle colture permanenti.

È da rilevare che nella proposta la nozione di "pascolo permanente", prevista nei vigenti testi normativi relativi al pagamento disaccoppiato, è sostituita da quella di "prato permanente", che contiene una definizione imperniata sulla predominanza delle specie erbacee da foraggio rispetto alle altre piante da foraggio eventualmente presenti nel terreno. Tale definizione sembra indebolire il concetto di pascolo magro utilizzato in Italia.

La nozione di attività agricola che comprende l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, viene affiancata dai requisiti che devono essere rispettati qualora le superfici non siano in produzione, al fine di escludere le aree abbandonate. Pertanto, la superficie dovrà essere mantenuta in uno stato che la rende

adatta per il pascolo o la coltivazione senza alcuna particolare azione preparatoria che vada oltre i tradizionali metodi agricoli e gli ordinari macchinari aziendali, o che gli Stati membri stabiliscano l'attività minima da svolgere in aree agricole naturalmente tenute in uno stato adatto per l'allevamento o la coltivazione.

4.2 I pagamenti per pratiche agricole che apportano benefici climatici e ambientali - il cosiddetto *greening*.

Per erogare i pagamenti per il rispetto del *greening* dovrà essere destinato il 30% della dotazione finanziaria nazionale e, come già visto, ciò dovrebbe comportare un pagamento aggiuntivo di circa 100 €/ha.

Gli agricoltori dovranno rispettare le seguenti pratiche che apportano benefici climatici ed ambientali:

- sui seminativi di almeno tre ettari avere tre differenti colture. Tale obbligo non incomberà sulle superficie destinate a produzione foraggera, *set-aside* o con coltivazioni sommerse;
- mantenere il prato permanente;
- avere almeno il 7% della superficie agricola come area ecologica.

4.3 I pagamenti per le aree con vincoli naturali.

Sino al 5% della dotazione finanziaria attribuita al paese può essere utilizzata per concedere dei pagamenti ad ettaro, per le aziende situate in tutto o in parte in aree con vincoli naturali, individuate dagli Stati membri quali le zone montane, le aree con significative limitazioni naturali, nonché le aree con altri vincoli specifici.

4.4 I pagamenti per i giovani agricoltori.

I giovani agricoltori sono definiti come coloro i quali hanno un'età inferiore ai 40 anni e si insediano per la prima volta come capo azienda.

Tali soggetti potranno ricevere, per un periodo massimo di 5 anni, un incremento del 25% del valore medio dei titoli, per un massimo per 25 titoli, nell'ambito di una dotazione finanziaria al massimo pari al 2% del massimale nazionale.

4.5 Il sostegno accoppiato.

Potranno essere attivati una serie di pagamenti accoppiati, trattenendo una certa percentuale (per l'Italia al massimo 10%) del massimale finanziario.

Il supporto accoppiato potrà essere concesso solo per cereali, oleaginose, colture proteiche, leguminose, lino, canapa, riso, frutta a guscio, fecola di patate, latte e prodotti lattieri, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, olio d'oliva, baco da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da zucchero, canna e cicoria, ortofrutta e bosco ceduo a rotazione rapida.

Tale sostegno potrà essere concesso solo ai settori o nelle regioni dove tipi specifici di agricoltura o specifici settori agricoli si trovano in difficoltà e sono particolarmente importanti per ragioni economiche, sociali o ambientali.

Accanto a tali prodotti, un sostegno accoppiato potrà essere concesso per gli agricoltori che al 31 dicembre 2013 siano in possesso di titoli speciali e che non abbiano ettari eleggibili il 15 maggio 2014. Nell'attuale regime di sostegno circa 80 milioni di euro sono ancora allocati nei titoli speciali.

Il sostegno accoppiato potrà essere concesso solo per il tempo necessario a creare un incentivo a mantenere l'attuale livello di produzione.

Il tema degli aiuti accoppiati riveste una grande importanza nella futura architettura dei pagamenti diretti, soprattutto per le coltivazioni e gli allevamenti i cui costi di produzione non sono adeguatamente remunerati dal sostegno disaccoppiato.

4.6 Schema per i piccoli agricoltori.

Uno schema semplificato per i piccoli agricoltori viene previsto con lo scopo di concedere un aiuto forfettario a coloro i quali ne facciano richiesta entro il 15 ottobre 2014.

Tale schema prevede l'erogazione esclusiva di un pagamento forfettario in sostituzione di tutti gli altri pagamenti previsti nella proposta, che sarà calcolato a livello di Stato membro e potrà essere compreso ad un livello di 500-1.000 €/azienda, comunque nell'ambito di un massimale pari al 10% del budget nazionale.

Gli aderenti allo schema, non avranno l'obbligo di rispettare né il *greening* né la condizionalità ed inoltre, per essi, sarà semplificato il sistema dei controlli.

Comunque, gli agricoltori che decidessero di aderire a questo sistema semplificato, potranno recedere dalla decisione presa e tornare al sistema ordinario di aiuti. Lo schema, quindi, prevede un'unica data di entrata ma consente l'uscita in qualsiasi momento.

Inoltre, gli agricoltori che aderiranno a tale forma di aiuto da almeno un anno e che si impegnino a cedere la loro azienda assieme ai titoli all'aiuto, potranno ricevere un aiuto pari al 120% del pagamento per i piccoli agricoltori erogato nell'ambito delle misure dello Sviluppo Rurale, dalla data di cessione dell'azienda fino al 31 dicembre 2020. In tal caso, gli stessi agricoltori, cesseranno di beneficiare dello schema per i piccoli previsto nell'ambito dei pagamenti diretti.

ORIENTAMENTI DEL GOVERNO

Lo schema di **pagamento di base** proposto dalla Commissione Europea, finalizzato a sostenere il reddito dell'agricoltore prevede che, al più tardi nel 2019, il valore dei titoli all'aiuto sia uniforme nello Stato membro o nella Regione. Nell'introduzione del nuovo regime, vi è la necessità di dare flessibilità agli Stati membri nell'assegnare i nuovi titoli all'aiuto, con la possibilità di prevedere livelli di sostegno diversificati in base al potenziale agricolo delle superfici, tenendo conto delle peculiarità dell'agricoltura italiana.

Si segnala una criticità nell'assegnazione del **massimale dell'allegato II** per l'Italia, calcolato in base alle superfici dichiarate ammissibili al pagamento unico nel 2009, anziché su tutta la superficie agricola disponibile nello Stato membro. Questa redistribuzione ci vede penalizzati rispetto ad altri Stati che hanno applicato dei modelli di pagamento regionalizzati perché nel 2009 in Italia determinate superfici (es. frutteti, vivai) non erano ammissibili al pagamento unico e, quindi, escluse dal computo.

Riguardo la definizione di **agricoltore attivo**, seppur necessaria per una corretta applicazione del disaccoppiamento, non tiene conto delle definizioni nazionali di agricoltore e agricoltore professionale. Si ravvisa la necessità di una definizione che tenga conto della sussidiarietà degli Stati membri in materia, al fine di definire criteri conformi all'ordinamento nazionale.

In merito al **greening** dei pagamenti diretti, seppur gli obiettivi ambientali attesi dalla futura PAC sono auspicabili, le misure appaiono complesse nella gestione e nell'applicazione sia per gli agricoltori che per l'Amministrazione. Alcune misure come il *set aside* o le infrastrutture ecologiche non risponderebbero all'obiettivo della sicurezza alimentare e della competitività delle produzioni agricole. Si ravvisa la necessità di semplificare le misure di greening e di renderle compatibili con gli impegni agroambientali dei piani di sviluppo rurale.

Si accoglie con favore la possibilità di allocare fino al 10 % delle risorse dei pagamenti diretti per **pagamenti accoppiati**, al fine di sostenere le produzioni non remunerate a sufficienza da un sistema disaccoppiato degli aiuti basato sulle superfici agricole.

L'introduzione di uno schema semplificato per i **piccoli agricoltori** non appare adatto alla realtà italiana caratterizzata dall'eccessiva polverizzazione delle aziende agricole e andrebbe riconsiderato nell'insieme dei pagamenti diretti.

IMPATTO SULL'ORDINAMENTO INTERNO, ANCHE IN RIFERIMENTO AGLI EFFETTI DELL'INTERVENTO EUROPEO SULLE REALTÀ REGIONALI E TERRITORIALI, SULL'ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SULLE ATTIVITÀ DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE

La proposta di regolamento prosegue nel quadro comunitario del finanziamento della politica agricola comune, organicamente disciplinato dalla normativa europea.

TAVOLA DI CONCORDANZA TRA LA PROPOSTA DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E LE CORRISPONDENTI DISPOSIZIONI DEL DIRITTO INTERNO

Non viene formulata alcuna tavola di concordanza tra la proposta di atto legislativo dell'Unione europea e le corrispondenti disposizioni del diritto interno in quanto la proposta non interviene in modo significativo nel riparto di competenze tra Unione e Stati membri rispetto a quanto già previsto dal regolamento (CE) 73/2009.

SCHEDA INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 2 QUATER DELLA LEGGE N. 11 DEL 2005 IN MERITO ALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI DEI PRODOTTI AGRICOLI (REGOLAMENTO OCM UNICA) (DOC. 15397/11).

PREMESSA.

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) è stata presentata a seguito della Comunicazione della Commissione europea *"La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio"* del 18 novembre 2010.

La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca, nonché nell'articolo 114 del TFUE che dispone le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno. Con riferimento all'articolo 290 del TFUE, la proposta specifica gli elementi non essenziali delle misure che possono essere adottati dalla Commissione, mediante atti delegati. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione delle misure, previste all'articolo 291 del TFUE, la proposta prevede le competenze per poter emanare atti di esecuzione. Tali competenze saranno esercitate dalla Commissione europea in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo, da parte degli Stati Membri

La proposta di riforma della PAC è pensata per rispondere alle future sfide per l'agricoltura e le aree rurali e per raggiungere gli obiettivi di: 1) garantire la possibilità di ottenere una produzione alimentare sufficiente e di qualità dalle terre agricole; 2) operare una gestione sostenibile delle risorse naturali e realizzare azioni che contrastino i cambiamenti climatici; 3) consentire uno sviluppo bilanciato del territorio.

Tale disegno si inserisce nel tema più ampio delineato nella Comunicazione della Commissione europea *"Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva"*, ovvero uscire dalla crisi e preparare l'economia dell'Unione europea per il prossimo decennio.

1. LA DOTAZIONE FINANZIARIA.

Dal punto di vista finanziario si evidenzia che, rispetto allo status quo - il regolamento (CE) del Consiglio n. 1234/2007 e la proposta di allineamento in itinere (documento n.799/2010)- il finanziamento delle misure di mercato previste nella PAC sarà rafforzato attraverso due strumenti non compresi nel quadro finanziario pluriennale, che saranno soggetti alla stessa procedura accelerata applicata alla riserva per gli aiuti d'urgenza:

- la riserva di emergenza per far fronte alle situazioni di crisi del settore agricolo (3,5 miliardi di euro)
- l'ampliamento del campo di applicazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione al settore agricolo (fino a 2,5 miliardi di euro).

2. STRUMENTI DI MERCATO.

La proposta di regolamento prevede una razionalizzazione degli strumenti di mercato attraverso la soppressione di una serie di aiuti, che non si sono dimostrati efficaci a sostenere il mercato, e una razionalizzazione degli strumenti di intervento attraverso la netta distinzione tra la procedura a prezzo fisso e la procedura di gara.

In particolare si evidenziano i seguenti elementi:

Intervento pubblico: è stato escluso il grano duro dalla lista dei prodotti ammessi all'intervento. Tale esclusione appare incoerente alla luce della protezione accordata ai cereali minori il cui andamento negli ultimi anni, sia in riferimento ai prezzi che agli stock, è stato simile a quello del grano duro.

Ammasso privato: la proposta prevede che le condizioni di concessione dell'aiuto verranno stabilite dalla Commissione europea attraverso atti delegati. Pertanto per l'olio di oliva sono stati eliminati i "prezzi minimi", attualmente previsti nell'atto di base.

3. REGIMI DI AIUTI - PROGRAMMI DESTINATI A MIGLIORARE L'ACCESSO AI PRODOTTI ALIMENTARI

Programma "frutta nelle scuole"

Per incoraggiare la distribuzione di frutta e verdura nelle scuole, si prevede un aumento da 90 a 150 MEURO, del contributo finanziario comunitario;

Programma "latte nelle scuole"

Il programma di distribuzione dei prodotti lattiero-caseari agli allievi, prevede l'adozione di norme che incentivino tale programma, attraverso l'elaborazione, da parte degli Stati Membri, di una strategia nazionale, come già avviene nel programma frutta nelle scuole.

Aiuti nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola:

Nell'ambito dei programmi di attività riservati alle Organizzazioni dei Produttori che operano nel comparto oleicolo, la proposta della Commissione ha eliminato le attività di monitoraggio e di gestione amministrativa del mercato

4. MIGLIORAMENTO DEL FUNZIONAMENTO DELLA FILIERA ALIMENTARE

Al fine di migliorare il funzionamento della filiera alimentare e rafforzare il potere contrattuale dei produttori, la proposta prevede di valorizzare il ruolo e l'operato delle Organizzazioni dei produttori e delle Interprofessioni, con l'estensione delle relative disposizioni a tutti i prodotti disciplinati dall'attuale OCM unica.

Inoltre la proposta prevede di delegare alla Commissione l'adozione di norme di commercializzazione, per settore o per prodotto, al fine di consentirne il costante adeguamento all'evoluzione delle condizioni del mercato e rispondere alle aspettative dei consumatori in termini di qualità dei prodotti, contribuendo altresì al miglioramento delle condizioni economiche dei produttori.

5. CRISI DI MERCATO

Al fine di contrastare efficacemente le minacce di turbative del mercato e per fronteggiare eventuali crisi derivanti dalla perdita di fiducia del consumatore, la proposta prevede di estendere a tutti i prodotti agricoli le relative misure eccezionali di sostegno.

6. SEMPLIFICAZIONE

La soppressione di alcuni aiuti settoriali, la cessazione delle quote nel settore dello zucchero e del latte, alleggeriranno gli adempimenti a carico degli Stati Membri e le formalità richieste agli operatori. Non sarà più necessario mantenere strutture per l'attuazione dei regimi di aiuti settoriali, né destinare risorse per il controllo delle medesime.

Sono confermati i regimi specifici in vigore per vino ed ortofrutta.

ORIENTAMENTI DEL GOVERNO

La proposta sulla organizzazione comune dei mercati non apporta novità di rilievo che garantiscano strumenti più efficaci per la prevenzione e la gestione delle crisi.

Inoltre il testo non revoca la decisione di porre fine al regime dei diritti d'impianto per il settore vitivinicolo, previsione che, al contrario, l'Italia sostiene fortemente insieme agli altri paesi produttori.

La posizione negoziale del Governo pertanto sarà volta a trovare risposte adeguate che aiutino i produttori a prevenire ed a gestire le crisi di mercato. Al riguardo è fondamentale rafforzare la posizione contrattuale degli agricoltori, anche derogando, ove necessario, alle regole sulla concorrenza. Per tali ragioni le proposte di riforma devono essere più e allargare ad altri settori l'esperienza maturata con i regimi di sostegno del settore ortofrutticolo e del vino.

Inoltre si chiederà di rafforzare i sistemi di qualità e di tracciabilità dei prodotti agricoli nonché una maggiore semplificazione e razionalizzazione dell'organizzazione comune del mercato.

Al di là di queste valutazioni di carattere generale alcuni aspetti specifici sui quali il Governo intende insistere sono i seguenti.

Per quanto riguarda la regolamentazione relativa al vino, si ribadirà la richiesta di mantenere in vigore l'attuale regime per i diritti di impianto.

Per quanto riguarda il settore ortofrutticolo si insisterà sulla necessità di una maggiore flessibilità nelle misure di prevenzione e gestione delle crisi.

Sarà sollecitato:

- il ripensamento dell'esclusione del grano duro e sorgo dal novero dei prodotti ammissibili all'intervento;
- l'opzione di acquisto all'intervento pubblico a prezzo fisso, con quantitativi stabiliti dalla Commissione, per orzo, mais e risone;
- nell'ambito del comparto oleicolo, la possibilità di includere tra le attività finanziabili il monitoraggio e la gestione amministrativa del mercato sia dell'olio d'oliva, sia delle olive da tavola, nonché la diffusione di informazioni sulle attività svolte dalle Organizzazioni degli operatori ai fini del miglioramento della qualità dell'olio di oliva.

IMPATTO SULL'ORDINAMENTO INTERNO, ANCHE IN RIFERIMENTO AGLI EFFETTI DELL'INTERVENTO EUROPEO SULLE REALTÀ REGIONALI E TERRITORIALI, SULL'ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SULLE ATTIVITÀ DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE

La proposta di regolamento prosegue nel quadro comunitario del finanziamento della politica agricola comune, organicamente disciplinato dalla normativa europea.

TAVOLA DI CONCORDANZA TRA LA PROPOSTA DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E LE CORRISPONDENTI DISPOSIZIONI DEL DIRITTO INTERNO

Non viene formulata alcuna tavola di concordanza tra la proposta di atto legislativo dell'Unione europea e le corrispondenti disposizioni del diritto interno in quanto la proposta non interviene in modo significativo nel riparto di competenze tra Unione e Stati membri rispetto a quanto già previsto dal regolamento (CE) 1234/2007.

SCHEDA INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 2 QUATER DELLA LEGGE N. 11 DEL 2005 IN MERITO ALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUL FINANZIAMENTO, SULLA GESTIONE E SUL MONITORAGGIO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE (DOCUMENTO COM(2011)628/3).

PREMESSA.

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune è stata presentata a seguito della Comunicazione della Commissione europea *"La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio"* del 18 novembre 2010.

La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura.

La nuova proposta risponde anche ad una esigenza di semplificazione della normativa UE, introducendo una estensione della portata del regolamento finanziario in modo da raggruppare le disposizioni comuni in un unico strumento giuridico orizzontale.

Tale disegno si inserisce nel tema più ampio e generale delineato nella Comunicazione della Commissione europea *"Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva"*, ovvero uscire dalla crisi e preparare l'economia dell'Unione europea per il prossimo decennio.

L'obiettivo finale è quello di adottare le norme in materia di finanziamento in base all'esperienza maturata in precedenza, nonché di semplificare e di rafforzare altre misure inserite in questo progetto di regolamento, quali la condizionalità e il sistema di consulenza aziendale

1. INCIDENZA SUL BILANCIO.

Una parte consistente del bilancio dell'Unione europea continua ad essere destinata al settore agricolo. Infatti, per il periodo 2014 – 2020 a favore del primo pilastro è prevista una allocazione di 317,2 miliardi di euro, mentre per il secondo pilastro la dotazione finanziaria è pari a 101,2 miliardi di euro.

Ai suddetti finanziamenti si aggiungono 17,1 miliardi di euro suddivisi in 5,1 miliardi per la ricerca e la innovazione, 2,5 miliardi per la sicurezza alimentare, 2,8 miliardi per la distribuzione di derrate alimentari a favore degli indigenti, 3,9 miliardi per le crisi nel settore agricolo e circa 2,8 miliardi da inserire nel Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

2. CRITICITA' DI MAGGIORE RILIEVO SULLA PROPOSTA

La proposta di regolamento non tiene conto di quanto emerso nella discussione in corso sulla proposta di allineamento della normativa vigente al Trattato di Lisbona e, in particolare, si evidenzia che nella proposta di regolamento COM(2011)628/3 il termine per l'esercizio del potere di delega (art. 111) è ancora previsto a tempo indeterminato, invece di essere stabilito, come nel testo dell'allineamento, in 5 anni con possibilità di proroga.

In via generale si rileva che la programmazione, da parte della Commissione europea, delle visite di controllo dovrebbe essere basata su criteri oggettivi da concordarsi con il Parlamento Europeo e con il Consiglio. Ciò, per limitare il potere discrezionale degli Organi di controllo e per rendere più trasparente possibile la procedura delle attività connesse alle verifiche finanziarie.

Nei predetti criteri andrebbe inserita una specifica previsione intesa al coordinamento fra i diversi Organismi dell'Unione europea, al fine di evitare sovrapposizioni che, di fatto, impediscono un corretto svolgimento delle verifiche negli Stati membri, rendendo in pratica le stesse operazioni di controllo eccessivamente onerose e farraginose.

Risulta, inoltre auspicabile prevedere la possibilità di precise e puntuali definizioni delle motivazioni che gli Stati membri possono addurre nei casi di ritardato pagamento. Infatti, spesso le giustificazioni fornite, al riguardo, dagli Stati membri non sono ritenute accettabili, nonostante le stesse siano ricollegabili alla organizzazione giuridico - amministrativa nazionale e non a negligenza dello Stato membro.

Sotto il profilo generale delle disposizioni finanziarie applicabili allo sviluppo rurale, preme segnalare, oltre agli aspetti inerenti il disimpegno automatico (che saranno approfonditi di seguito nelle note all'articolo 37), la problematica dell'appesantimento burocratico conseguente alla previsione di un tasso di cofinanziamento per singola misura del PSR. Tale aspetto può determinare una eccessiva rigidità nella gestione dei piani finanziari dei programmi e rappresenta un vincolo non presente nell'attuale programmazione.

Nel dettaglio si riportano le osservazioni su gli articoli della nuova proposta che presentano maggiore criticità.

Art. 37 - Disimpegno automatico per i programmi di sviluppo rurale

L'attuale formulazione della disposizione di disimpegno automatico, ricalcando la previsione dell'articolo 29 del reg. (CE) 1290/2005, non tiene conto della specificità degli Stati membri, come l'Italia, a programmazione regionalizzata.

In tali situazioni è opportuno prevedere un meccanismo di disimpegno automatico applicato a livello di Stato membro e non di singolo PSR, ammettendo rimodulazioni finanziarie e compensazioni fra PSR di uno stesso Stato membro.

Art. 54 - Verifica di conformità

Nell'ambito del paragrafo 2, in cui è stabilito che la Commissione valuta gli importi da rifiutare in base alla gravità della inosservanza delle norme comunitarie, è necessario prevedere l'individuazione di ambiti precisi per evitare l'applicazione generalizzata della rettifica forfettaria che la Commissione adotta sempre più frequentemente. La necessità di fare chiarezza sugli ambiti di applicazione della rettifica forfettaria è stata evidenziata anche dalla Corte dei conti europea nella Relazione n.7/2010.

In questo quadro andrebbe inoltre riconsiderato il principio secondo il quale i risultati negativi, derivanti da un'indagine svolta in una particolare Regione amministrativa, siano automaticamente estesi all'intero territorio nazionale.

Alla luce dell'esperienza fin qui maturata, da cui è emerso un prolungarsi dei tempi entro cui la procedura di conformità viene definita dalla Commissione, andrebbero meglio codificate, sotto il profilo temporale, le

varie fasi a partire dall'avvio delle indagini (come anche rilevato nella Relazione n. 7/2010 della Corte dei conti europea).

Artt. 56 e 58 - Disposizioni comuni – Disposizioni specifiche FEASR

Negli articoli citati è necessario reintrodurre la disposizione che prevede, nel caso in cui il mancato recupero di somme sia dovuto ai procedimenti amministrativi o giudiziari, che gli oneri derivanti dal mancato recupero siano posti per il 50% a carico dello Stato membro e per il 50% a carico del bilancio UE.

Artt. 57 e 100 - Disposizioni specifiche per il FEAGA e importi risultanti dalla condizionalità

La normativa attuale prevede che gli importi recuperati in seguito ad irregolarità o negligenze possano essere trattenuti dallo Stato membro, a titolo di rimborso forfettario delle spese di recupero, per il 20% nell'ambito FEAGA e per il 25% nell'ambito della condizionalità. Gli articoli citati prevedono, invece, la riduzione delle sopramenzionate percentuali al 10%, per entrambi i Fondi, mentre il rimanente 90% è versato nel bilancio UE. La modifica introdotta non può essere condivisa, atteso che la stessa priverebbe lo Stato membro delle risorse utilizzate per i recuperi in questione.

3. IMPATTO SULL'ORDINAMENTO INTERNO, ANCHE IN RIFERIMENTO AGLI EFFETTI DELL'INTERVENTO EUROPEO SULLE REALTÀ REGIONALI E TERRITORIALI, SULL'ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SULLE ATTIVITÀ DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE

La proposta di regolamento prosegue nel quadro comunitario del finanziamento della politica agricola comune, organicamente disciplinato dalla normativa europea.

4. TAVOLA DI CONCORDANZA TRA LA PROPOSTA DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E LE CORRISPONDENTI DISPOSIZIONI DEL DIRITTO INTERNO

Non viene formulata alcuna tavola di concordanza tra la proposta di atto legislativo dell'Unione europea e le corrispondenti disposizioni del diritto interno, in quanto la proposta non interviene in modo significativo nel riparto di competenze tra Unione e Stati membri rispetto a quanto già previsto dal regolamento (CE) 1290/2005.